



ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020

ITALIA

Sezione 2

(Conforme all'articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013)

(settembre 2014)

SOMMARIO

2. Disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei Fondi SIE	342
2.1 Disposizioni, coerenti con il quadro istituzionale degli Stati membri, volte ad assicurare il coordinamento tra i Fondi e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI.....	342
2.2 Informazioni necessarie per la verifica <i>ex ante</i> della conformità alle norme in materia di addizionalità (Art. 15 (1) (b) (ii) del Regolamento generale).....	349
2.3 Sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità <i>ex ante</i> applicabili a livello nazionale, ai sensi dell'Art. 19 e dell'Allegato XI e, ove le condizionalità <i>ex ante</i> applicabili non sono soddisfatte, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni.....	352
Tavola 11A – Valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità <i>ex ante</i> tematiche applicabili a livello di Accordo di Partenariato (che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale)	358
1.1 Ricerca e innovazione	358
1.2 Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione.....	360
2.1 Crescita digitale	361
2.2 Infrastruttura di reti d'accesso di nuova generazione (NGN)	363
3.1 PMI.....	366
4.1 Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni.....	370
4.2 Cogenerazione	373
4.3 Energie rinnovabili	374
5.1 Prevenzione e gestione dei rischi	375
5.2 Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).....	378
5.3 Requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari	378
5.4 Altri standard previsti dalla legislazione nazionale	378
6.1 Settore delle risorse idriche.....	379
6.2 Settore dei rifiuti	380
7.1 Trasporti.....	381
7.2 Ferrovie	382
7.3 Altri modi di trasporto	382
8.1 Accesso al mercato del lavoro	383
8.2 Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese.....	402
8.3 Istituzioni del mercato del lavoro.....	407
8.4 Invecchiamento attivo e in buona salute.....	410
8.5 Adattamento dei lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.....	422
8.6 Occupazione giovanile	431
9.1 Inclusione attiva.....	440
9.2 Integrazione delle comunità a rischio discriminazione e dei Rom	452
10.1 Abbandono scolastico.....	469

10.2 Istruzione superiore	491
10.3 Apprendimento permanente	509
10.4 Sistemi di istruzione e formazione professionale	532
11.1 Capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente.....	539
Tavola 11B – Valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità <i>ex ante</i> generali applicabili a livello di Accordo di Partenariato (che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale).....	556
<i>B.1 Antidiscriminazione</i>	556
<i>B.2 Parità di genere</i>	561
<i>B.3 Disabilità</i>	565
<i>B.4 Appalti pubblici</i>	571
<i>B.5 Aiuti di Stato</i>	582
<i>B.6 Normativa ambientale</i>	621
<i>B.7 Sistemi statistici e indicatori di risultato</i>	622
<i>B.7 Sistemi statistici e indicatori di risultato (FEAMP)</i>	625
Tavola 13 – Condizionalità <i>ex ante</i> generali applicabili a livello nazionale che risultano “non soddisfatte” o “parzialmente soddisfatte”	628
<i>B.4 Appalti pubblici</i>	628
<i>B.5 Aiuti di Stato</i>	630
<i>B.6 Normativa ambientale</i>	635
Tavola 14 – Condizionalità <i>ex ante</i> tematiche applicabili a livello nazionale che risultano “non soddisfatte” o “parzialmente soddisfatte”	637
1.1 <i>Ricerca e innovazione</i>	637
1.2 <i>Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione</i>	639
2.1 <i>Crescita digitale</i>	640
2.2 <i>Infrastruttura di reti d’accesso di nuova generazione (NGN)</i>	641
4.1 <i>Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni</i>	642
6.1 <i>Settore delle risorse idriche</i>	643
7.1 <i>Trasporti</i>	646
7.2 <i>Ferrovie</i>	651
7.3 <i>Altri modi di trasporto</i>	651
2.4 <i>Metodologia e meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, ai sensi dell’Art. 21 del Regolamento generale</i>	658
2.5 <i>Valutazione in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei Programmi e, se del caso, dei beneficiari nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo</i>	663
2.6 <i>Sintesi delle azioni previste nei Programmi per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari</i>	678

ALLEGATI:

Allegato I: Risultati Attesi – Azioni

Allegato II: Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020

Allegato III: Tabella di correlazione tra le azioni dell'Accordo di Partenariato e le azioni della Strategia EUSAIR

Allegato al Documento di approfondimento Condizionalità *ex ante* OT11

2. DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE L'EFFICACE ATTUAZIONE DEI FONDI SIE

2.1 DISPOSIZIONI, COERENTI CON IL QUADRO ISTITUZIONALE DEGLI STATI MEMBRI, VOLTE AD ASSICURARE IL COORDINAMENTO TRA I FONDI E GLI ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI

1. MODALITÀ VOLTE AD ASSICURARE IL COORDINAMENTO TRA I FONDI SIE E TRA QUESTI E GLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

Come già anticipato nella Sezione introduttiva 1.3, la proposta strategica dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, nel confermare l'unitarietà delle politiche di sviluppo, comunitarie e nazionali, riconosce esplicitamente la necessità di valorizzare le complementarità tra le diverse fonti finanziarie e strumenti, anche nella logica di "specializzarne" il relativo utilizzo.

E' quindi sulla base di questa impostazione che i Fondi europei e di investimento agiranno in via complementare, in particolare sull'OT6 e OT7, rispetto a quegli ambiti specifici di intervento per i quali occorre intervenire con investimenti infrastrutturali che per loro natura e portata travalicano l'orizzonte temporale della programmazione comunitaria. Anche nel caso del rafforzamento della sperimentazione dello Strumento di inclusione sociale attiva (SIA) previsto nell'ambito dell'OT9, e affidato al Programma Nazionale Inclusione, la logica seguita è quella di utilizzare il FSE, in risposta alle specifiche raccomandazioni comunitarie in materia, per rafforzare i servizi territoriali di accompagnamento, a complemento delle componenti più propriamente di sostegno al reddito finanziate con le risorse nazionali ordinarie.

Particolarmente rilevante, infine, l'esplicitazione del raccordo fra la programmazione comunitaria e l'azione promossa con le politiche nazionali ordinarie per migliorare l'offerta dei servizi sanitari, per l'istruzione e l'accessibilità nelle Aree interne nell'ambito della Strategia nazionale ad esse dedicata. In questo caso infatti, l'azione delle politiche nazionali ordinarie rivolte al miglioramento di questi servizi, sostenuta da ultimo da un'apposita dotazione finanziaria stanziata con la Legge di Stabilità, è stata identificata, e come tale dovrà quindi essere assicurata e sviluppata, come una vera e propria condizione di efficacia dell'intervento complessivo.

Il completamento dell'esercizio di definizione delle strategie nazionali, richiesto dalle condizionalità *ex ante* per molte delle tematiche oggetto di finanziamento comunitario, consentirà con ancor più forza di porre in evidenza la complementarità tra Fondi europei e di investimento rispetto alle politiche promosse con risorse e strumenti nazionali, laddove è rilevante, ancorché lo spettro di azione di quest'ultime sia stato fortemente compresso dal necessario rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Per la quasi totalità, i Programmi Operativi Regionali dell'Italia sono monofondo, diversamente dai Programmi Operativi Nazionali. Questo richiede un forte impegno e un adeguato investimento, tanto dal lato dell'organizzazione delle strutture quanto sul fronte delle procedure di attuazione, per assicurare la necessaria integrazione tra strumenti e risorse e scongiurare rischi di duplicazione e segmentazione dell'intervento.

Questo impegno, e le sue necessarie specificazioni, deve essere parte integrante del Piano di Rafforzamento Amministrativo richiesto a tutte le Autorità di Gestione dalla Commissione europea, con nota n. 969811 del 28 marzo 2014.

In aggiunta alle soluzioni che saranno attivate in attuazione di questo impegno, particolare rilevanza riveste un'adeguata organizzazione e programmazione dei Comitati di Sorveglianza che, in particolare per quanto riguarda i POR FESR e FSE di una medesima Regione, dovranno essere di norma congiunti.

Dall'impostazione strategica complessiva dell'Accordo, e in particolare da quella dell'Agenda urbana (cfr. sezione 3.1.3) e delle Aree interne (cfr. sezione 3.1.6), derivano anche particolari incentivi mirati a costruire azioni coordinate e complementari tra Programmi e Fondi diversi operanti sul medesimo territorio per ottenere un'azione più efficace che valorizzi l'apporto specifico, ma sinergico dei diversi Fondi.

Il coordinamento tra Fondi è altresì assicurato da modalità e sedi di confronto nell'ambito delle attività di monitoraggio (vedi oltre sezioni dedicati 4.1 e 4.2) e di valutazione (vedi sezioni dedicate nel par. 2.5) comuni tra Programmi e Fondi.

A livello nazionale sarà inoltre istituito un apposito Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020. Il Comitato è presieduto dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione e composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni Centrali capofila dei Fondi e/o titolari dei Programmi e priorità trasversali, da tutte le Autorità di Gestione dei Programmi Regionali e aperto alla partecipazione del partenariato economico e sociale, sulla base di criteri che assicurino la piena coerenza con il Codice europeo di condotta del partenariato.

Questo Comitato potrà avere proprie articolazioni territoriali e tematiche, in relazione alle specificità dei temi da trattare.

Nella fase di preparazione dell'Accordo di Partenariato i termini di riferimento per il lavoro dei tavoli tematici richiedevano di esprimere anche le aree di complementarità e integrazione con la Cooperazione territoriale europea, utili anche allo sviluppo dei Programmi di cooperazione territoriale. A tutti i partner coinvolti nella preparazione dell'Accordo di Partenariato sono stati anche somministrati i questionari utilizzati per la consultazione degli *stakeholder* della Strategia EUSAIR dando, dunque, la possibilità di esprimere un proprio contributo. I risultati della consultazione sono stati forniti alla Commissione europea. Analogo esercizio è in corso con riferimento alla consultazione degli *stakeholder* per la preparazione della Strategia EUSALP che si è aperta il 16 luglio e terminerà il 15 ottobre 2014.

L'Italia ha già messo in atto meccanismi di coordinamento tra la programmazione regionale sostenuta dai Programmi cosiddetti *mainstream* e quelli di cooperazione territoriale, in attuazione del periodo di programmazione 2007-2013. Infatti, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN), è stato creato un Gruppo di coordinamento strategico per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", allo scopo di imprimere all'attività di cooperazione un indirizzo coerente con le priorità di politica dell'intera nazione, in tutti gli ambiti tematici toccati da questi Programmi. Il Gruppo è presieduto dal DPS ed è composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali e del partenariato economico e sociale. Al fine di rendere più evidente il coordinamento nell'utilizzo delle risorse destinate alla coesione, il Regolamento di funzionamento del Gruppo prevede che ciascuna Amministrazione regionale elabori e trasmetta ogni anno al DPS una relazione in cui siano inquadrati le attività di cooperazione alle quali la Regione partecipa nel contesto della programmazione regionale e nell'ambito della organizzazione amministrativa e funzionale della Regione. Il Gruppo conduce anche attività di monitoraggio della partecipazione italiana ai Programmi, in termini di avanzamento della spesa e di priorità tematiche interessate. Sono stati altresì istituiti Comitati nazionali di accompagnamento all'attuazione dei Programmi di cooperazione transnazionali e interregionali, dei quali sono membri rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali interessate da ciascun programma e del partenariato economico e sociale, i quali hanno

il compito di valutare la coerenza strategica delle proposte progettuali proposte per il finanziamento a valere dei Programmi di cooperazione territoriale rispetto alle politiche nazionali e regionali e di delineare temi adeguati per lo sviluppo di progetti strategici, di rilievo per la programmazione regionale, da realizzare nell'ambito di questi Programmi.

A seguito dell'avvio dei lavori di preparazione della Strategia dell'UE per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e di quella per la regione Alpina (EUSALP) sono state ampliate e potenziate le attività di coordinamento in essere, a livello nazionale e regionale. Lo schema di coordinamento adottato si fonda su una stretta collaborazione tra il DPS e il Ministero degli Affari Esteri (MAE-Direzione Generale Unione Europea) che prevede quanto segue: l'esercizio congiunto da parte delle due Amministrazioni del ruolo di punto di contatto nazionale per le strategie; l'utilizzo del suddetto Gruppo di coordinamento strategico per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" come sede di confronto e raccordo con lo sviluppo e l'attuazione delle Strategie; la creazione di un tavolo di coordinamento inter-amministrativo co-presieduto da DPS e MAE, al quale partecipano le Amministrazioni di settore (e i *focal point* da esse designati) e le Regioni interessate; l'attivazione di un Gruppo di lavoro interdipartimentale del DPS dedicato alle strategie macroregionali, aperto alla partecipazione del MAE e dei *focal point*. A livello regionale le Amministrazioni hanno costituito propri gruppi di lavoro dedicati alla Strategia EUSAIR (coordinato dalla Regione Marche) e alla Strategia EUSALP (coordinato dalla Regione Lombardia), nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, che assicura il coordinamento a livello regionale e il coinvolgimento dei territori nella definizione della Strategia.

Nel periodo febbraio 2013-febbraio 2014 il DPS ha convocato, d'intesa con il MAE, cinque riunioni del Gruppo di coordinamento strategico per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", dedicate alle Strategie macroregionali. Diverse riunioni del tavolo inter-amministrativo coordinato da MAE-DPS sono state convocate in relazione alle fasi di consultazione della Strategia EUSAIR e allo sviluppo della Strategia EUSALP.

Per il periodo di programmazione 2014-2020 si prevede di confermare e continuare l'attività del Gruppo di coordinamento strategico e di creare ancora Comitati nazionali di accompagnamento alla partecipazione dell'Italia ai Programmi di cooperazione territoriale, istituendo un Comitato nazionale per ciascuno dei Programmi interregionali e transnazionali ai quali partecipa l'Italia e per il Programma Italia-Croazia, in ragione dell'ampiezza dell'area di cooperazione e della numerosità delle Regioni italiane interessate. Il Gruppo di coordinamento strategico verrà raccordato al Comitato con funzionamento di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020, in modo da assicurare coerenza e complementarità di azione.

A rafforzamento dell'azione di coordinamento già in essere si proporrà alle Autorità di Gestione dei Programmi in attuazione dell'Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" di invitare le Autorità di Gestione dei Programmi di cooperazione ad assistere alle sedute dei Comitati di sorveglianza, affinché possa esservi piena circolazione e condivisione delle informazioni e siano valorizzate le opportunità di complementarità e il valore aggiunto dei Programmi di cooperazione territoriale.

2. MODALITÀ PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DEI FONDI SIE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NAZIONALI ED EUROPEI E CON LA BEI

Il coordinamento e la complementarità dei Fondi strutturali con altri Programmi e Fondi UE saranno garantiti attraverso apposite sedi di *governance* nell'ambito delle quali vi sarà un confronto sulla programmazione delle attività e sulle risorse assegnate alle politiche di coesione e ai diversi Programmi e Fondi UE. Tale coordinamento sarà di fondamentale importanza per garantire un'agevole programmazione e implementazione, evitando duplicazioni degli interventi realizzati con i Fondi strutturali e con gli altri Programmi/Fondi UE.

Tale coordinamento e complementarità verrà, in particolare, garantito sui seguenti Programmi e Fondi comunitari:

Horizon: nel periodo 2014-2020 con particolare riferimento alle azioni che concorrono al raggiungimento dei Risultati attesi dell'Obiettivo Tematico 1, si utilizzeranno meccanismi per il rafforzamento delle sinergie tra i Fondi Strutturali e i Programmi comunitari per la ricerca e l'innovazione, come previsto dal Regolamento generale 1303/2013 (punto 30).

In particolare, per quanto riguarda il Programma *Horizon 2020*, si prevede la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, garantendo le ricadute territoriali a livello nazionale e regionale di progetti europei, evitandone, allo stesso tempo, il doppio finanziamento. Proprio nella prospettiva del pilastro indipendente del programma "*Spreading Excellence and Widening Participation*", per contribuire a rafforzare le capacità delle regioni, in particolare di quelle meno sviluppate, di partecipare alle opportunità offerte dal Programma *Horizon 2020*, e di sfruttarne i risultati in una prospettiva di mercato, si sosterranno azioni di sistema nella forma di interventi a monte e a valle - come consentito dallo stesso Regolamento generale e come espressamente previsto dall'OT1 (azione 1.2.1) - la mobilità anche transnazionale dei ricercatori per la promozione di reti di collaborazione della ricerca con altre regioni europee (OT10, azione 10.4.8).

L'intervento della politica di coesione in Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione potrà inoltre contribuire a rafforzare la partecipazione nazionale ad iniziative di programmazione congiunta e ad azioni ERA-NET (art. 185 TFUE) su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dei territori, attraverso il supporto previsto dall'OT1 alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle Strategie di S3 nazionale e regionali (azione 1.2.3).

Il riconoscimento del ruolo cardine dei partenariati pubblico-privati (art. 187 TFUE) nell'attuazione delle Strategie di S3, ha comportato la previsione di un approccio selettivo di valorizzazione di queste aggregazioni per il rafforzamento della capacità dei sistemi innovativi regionali e nazionale di apertura e di partecipazione alle reti europee della ricerca e dell'innovazione. Nella stessa prospettiva, va interpretato il sostegno alla partecipazione degli attori anche delle regioni meno sviluppate a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica come i *Cluster Tecnologici Nazionali* (azione 1.2.1).

Infine, l'OT1, nell'ambito del Risultato atteso 1.5 "*Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I*", prevede un'azione dedicata al sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate cruciali per i sistemi nazionali e transeuropei (azione 1.5.2 nell'Allegato Risultati-azioni), con particolare riferimento alle infrastrutture ESFRI sostenute per le regioni meno sviluppate e in transizione.

LIFE: la sinergia con il Programma LIFE e le altre iniziative in materia di ambiente e clima, è perseguito nell'attuazione dei Programmi Operativi. Il Programma LIFE sostiene la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ai medesimi, l'efficienza nell'uso delle risorse, nonché i settori della natura. Per questi temi si prevede il finanziamento dei progetti integrati promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di altri Fondi con il coinvolgimento del *Punto di contatto* nazionale LIFE.

Programma Erasmus+: per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport finalizzato a migliorare il livello di competenze e abilità chiave con specifica attenzione alla loro rilevanza per il mercato del lavoro, anche grazie ad una cooperazione rafforzata tra i settori dell'istruzione e formazione e mondo del lavoro. Il Programma prevede azioni di mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento per l'istruzione e la formazione di giovani, docenti e *staff*, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi, sostegno alle riforme delle politiche, con un *focus* particolare sul dialogo internazionale.

Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG): è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea fornisce un sostegno ai lavoratori collocati in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, quali un aumento notevole delle importazioni nel mercato comunitario, un brusco calo della quota di mercato dell'Unione in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, oppure a causa del grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi economica e finanziaria globale o da una nuova crisi. A differenza del Fondo Sociale Europeo (FSE), che segue una programmazione pluriennale con allocazioni finanziarie predefinite, il FEG è un fondo fuori bilancio che fornisce agli Stati Membri un sostegno puntuale e limitato nel tempo.

Il FEG, attivato su domanda degli Stati Membri interessati, cofinanzia pacchetti integrati e personalizzati di misure di politica attiva (es. orientamento professionale, bilancio competenze, formazione, assistenza alla ricerca impiego, promozione imprenditorialità ecc.) volti a favorire la ricollocazione dei lavoratori in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività è cessata. L'integrazione delle azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dagli altri fondi dell'Unione europea, è espressamente prevista dal FEG.

Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale (EaSI): sostiene gli sforzi degli Stati Membri nel programmare ed implementare le riforme sociali e l'occupazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, attraverso azioni innovative, il coordinamento sociale, l'individuazione, l'analisi e la condivisione delle migliori prassi. EaSI integra ed amplia la copertura di tre Programmi esistenti: Progress (Programma per l'Occupazione e la solidarietà sociale), EURES (Servizi per l'occupazione in Europa), lo Strumento Europeo Progress di Microfinanza. EaSI sostiene, pertanto, azioni innovative, la mobilità geografica volontaria dei lavoratori, l'accesso alla microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa.

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): è il nuovo strumento finanziario destinato a sostenere le politiche migratorie degli Stati membri e si concentra sui flussi migratori, sulla gestione integrata della migrazione sostenendo azioni tese ad affrontare tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'asilo, la migrazione legale, l'integrazione e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente. In tale cornice, il Fondo contempla, tra l'altro, l'attivazione di misure rivolte all'integrazione dei migranti e ai minori stranieri non accompagnati. Il Regolamento del FAMI prescrive la necessità della complementarità del Programma nazionale del Fondo medesimo con il sostegno finanziario fornito da altri Fondi dell'Unione, incluso il Fondo Sociale Europeo.

Fondo indigenti (FEAD): sostiene gli interventi promossi dai Paesi dell'UE per fornire agli indigenti un'assistenza materiale (tra cui quella alimentare) complementari alle misure per l'inclusione e contrasto alla condizione di povertà finanziate con altre risorse, benché il FEAD possa sostenere anche specifici Programmi di assistenza non materiale. Il coordinamento con l'azione del FEAD, che l'Italia ritiene di grande importanza e su cui è avvenuto un intenso confronto con il partenariato rilevante, sarà assicurato da interventi complementari del FSE diretti a servizi per l'inclusione di persone e nuclei familiari in grave stato di deprivazione, nonché per servizi di inclusione lavorativa e di pronto intervento sociale per i senza fissa dimora (per maggiori dettagli si veda la Sezione 3.1 in relazione all'Obiettivo Tematico 9).

Azioni Marie Curie - Promuovere le carriere nella ricerca: si tratta di borse di ricerca europee destinate ai ricercatori a prescindere da età, genere o nazionalità. Oltre a beneficiare di una sovvenzione, i ricercatori hanno la possibilità di maturare esperienza all'estero e nel settore privato, nonché di integrare la loro formazione con altre competenze o discipline utili per la loro carriera. Tali borse sono finalizzate a promuovere l'eccellenza e l'innovazione in Europa.

Strumenti per il coordinamento tra Sviluppo rurale e primo pilastro della PAC

La riforma dei pagamenti diretti e l'introduzione di nuove forme di sostegno nell'impianto dei pagamenti stessi richiede un'attenta definizione di regole che consentano di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e eventuali sovra compensazioni.

Per ciò che riguarda le condizioni di accesso al regime dei pagamenti "verdi" e le relative pratiche (diversificazione, mantenimento dei prati permanenti e aree di interesse ecologico), le regole necessarie per assicurare la coerenza e la complementarità sono definite con provvedimenti nazionali previa concertazione tra lo Stato e le Regioni.

Per ciò che riguarda, invece, i regimi di aiuto agli investimenti, quali ad esempio la riconversione e ristrutturazione degli impianti o la promozione, in alcuni settori compresi in organizzazioni di mercato (vino, ortofrutta), la duplicazioni dei finanziamento sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento. Fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati saranno applicate tra i regimi di aiuti dello sviluppo rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007-2013 semplificate e, per quanto possibile, omogenee sul territorio nazionale.

3. COORDINAMENTO TRA GLI INTERVENTI DEI FONDI SIE E I PROGRAMMI COMPLEMENTARI

Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE 2014/2020 e al rafforzamento dei Sistemi di gestione e controllo concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 147/2013, aventi carattere di complementarità rispetto agli interventi della programmazione comunitaria.

Tali interventi/programmi complementari sono finanziati con le risorse disponibili sul Fondo di Rotazione *ex lege* 183/87, per effetto, prevalentemente, dell'utilizzo di tassi di cofinanziamento comunitario pari o prossimi al livello massimo fissato dai regolamenti comunitari nelle categorie di regione di riferimento.

Al fine di assicurare un trattamento equilibrato tra le diverse aree del Paese, e mantenere un adeguato volume di investimenti nelle aree nelle quali intervengono i Programmi che utilizzano i suddetti tassi di cofinanziamento, le risorse così rinvenienti restano nella disponibilità di tali aree.

Gli interventi/Programmi complementari sono definiti in partenariato tra le Autorità nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, con l'Accordo, ove pertinente, della Commissione europea. Essi, previa istruttoria delle Amministrazioni di coordinamento dei Fondi SIE, per la parte di rispettiva competenza, sono adottati con delibera del CIPE, con il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni.

Il coordinamento tra l'intervento dei Fondi SIE e le risorse allocate nei Programmi complementari si realizza, nella fase di programmazione, attraverso la valutazione della coerenza dei contenuti dei singoli Programmi/interventi complementari con le strategie e gli obiettivi perseguiti dai Programmi cofinanziati dai Fondi SIE.

Le azioni specifiche e gli interventi strategici volti a realizzare le condizioni di integrazione ed interoperabilità con la programmazione comunitaria 2014/2020 attraverso i Programmi complementari devono rispettare i requisiti di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi SIE.

L'esecuzione dei Programmi complementari si basa su Sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

Fermo restando l'opportuno presidio di coordinamento nazionale, la sorveglianza sull'attuazione dei Programmi complementari viene svolta dal Comitato istituito a livello nazionale con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi SIE 2014-2020.

2.2 INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VERIFICA EX ANTE DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME IN MATERIA DI ADDIZIONALITÀ (ART. 15 (1) (B) (II) DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Il principio di addizionalità, sancito dall'art. 95 del Regolamento 1303/2013¹, stabilisce che il sostegno dei fondi destinati all'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro e che, nel periodo 2014-2020, dovrà essere mantenuto un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente pari su base annua al livello di riferimento stabilito nell'Accordo di Partenariato.

L'Italia ha l'obbligo di effettuare la verifica anche a livello regionale, essendo la popolazione delle regioni meno sviluppate² pari a circa il 30 per cento della popolazione totale del Paese, quindi inclusa tra il 15 e il 65 per cento indicato nell'articolo 95 del Regolamento.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento, i dati nazionali assunti come base di riferimento per la stima regionale sono fino al 2017 quelli riportati nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2013, coerenti con i valori del *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) riportati nei Programmi di Stabilità e di Crescita, preparati dagli Stati Membri in accordo con il Regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio³; per gli anni 2018-2020, in assenza di ulteriori indicazioni programmatiche, viene ipotizzata l'invarianza dei tre aggregati (Investimenti pubblici, Prodotto interno lordo e, quindi, quota) rispetto all'ultimo anno.

Il profilo programmatico regionale è stato costruito mettendo in relazione le informazioni della banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT)⁴ e i dati nazionali riportati nel DEF con il relativo profilo programmatico; è stata cioè calcolata la quota media degli investimenti nelle regioni meno sviluppate di fonte CPT sul dato nazionale di fonte DEF per gli anni confrontabili (2006-2011) e ricostruito il peso di tali investimenti rispetto al PIL nazionale.

Per le stime al 2020 la quota media storica degli investimenti delle regioni meno sviluppate è stata applicata al dato nazionale. Per gli anni 2014 e 2015 tale quota è stata incrementata per tenere conto del completamento dei Programmi di spesa cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013. In assenza di informazioni sulle proiezioni di PIL a livello territoriale, ai fini della costruzione della quota, è stato usato il PIL nazionale con le sue stime.

La tavola 2.2.1 e la tavola 2.2.2 riportano quindi il profilo programmatico del rapporto tra Investimenti fissi lordi e Prodotto Interno Lordo rispettivamente a livello nazionale e a livello regionale.

¹ Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

² Le regioni considerate ai fini della verifica sono Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia.

³ Regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

⁴ La banca dati dei CPT è oggi parte del Sistema Statistico Nazionale e ha una disponibilità di dati a partire dal 1996. Presenta caratteristiche di completezza, flessibilità e dettaglio territoriale. Oltre a riferirsi a un universo particolarmente ampio di enti di spesa e alla totalità dei flussi finanziari pubblici (spese, sia correnti che in conto capitale, e entrate), i dati consentono un'articolazione flessibile per svariati sub-aggregati relativi, ad esempio, a macro-aree e regioni amministrative, a diverse classificazioni settoriali, a diverse definizioni di spesa, a diversi erogatori finali. Il progetto CPT è stato avviato nel 1994 con lo scopo di disporre di uno strumento in grado di garantire la misurazione dei flussi finanziari sul territorio e la verifica del principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto alle risorse nazionali. Per approfondimenti sul progetto CPT e sulle caratteristiche della banca dati cfr. <http://www.dps.tesoro.it/cpt.asp>.

Tavola 2.2.1 - Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche a livello nazionale (in % del PIL)

ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL (ESA code P.51)	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5

Tavola 2.2.2 - Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate (in % del PIL)

ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL (ESA code P.51)	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Tenendo conto dei limiti delle disponibilità informative, le Autorità italiane fissano quindi un valore medio del rapporto tra investimenti nelle regioni meno sviluppate e PIL nazionale nel periodo 2014-2020 pari allo 0,4 per cento. Tale valore tiene conto al tempo stesso della quota media storica degli investimenti delle regioni meno sviluppate rispetto a quelli nazionali, della chiusura della programmazione 2007-2013, ma anche della riduzione degli investimenti, nel livello e nella quota rispetto al PIL, evidenziati a livello nazionale nel DEF.

L'evoluzione di tutti i principali indicatori macroeconomici segnala una progressiva caduta - come si evidenzia nella tabella seguente - man mano che se ne segue l'evoluzione nei principali documenti programmatici italiani, costituendo la base del profilo prudenziale degli investimenti pubblici e del relativo rapporto al PIL che anche il DEF 2014 segnala e che viene recepito nel profilo di addizionalità.

Evoluzione delle principali variabili macroeconomiche nei Documenti di Programmazione Nazionale

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale Entrate PA									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	742.118	764.431							
RPP per il 2008	795.683	819.500							
RPP per il 2009	794.549	817.230	841.375	867.323					
RPP per il 2010	728.678	752.429	781.688	810.909					
DFP 2011-2013	730.529	746.072	776.933	802.573					
DEF 2011 (sez. II) Legislazione vigente	722.302	739.966	768.182	790.767	814.900				
DEF 2011 (sez. II) Tendenziale	728.214	753.269	774.153	794.684	813.909				
DEF 2012		736.202	781.855	805.599	827.102	846.811			
DEF 2012 (sez. II) Tendenziale		747.381	803.000	817.334	836.257	853.306			
DEF 2013			753.449	765.158	786.656	807.952	829.762	852.206	
DEF 2013 (sez. II) Tendenziale			771.190	783.050	802.729	824.048	844.181	864.498	
DEF 2014		735.354	753.517	751.619	767.303	784.596	803.240	823.153	845.630
DEF 2014 (sez. II) Tendenziale				765.418	781.252	799.254	818.322	840.037	863.375
Totale conto capitale PA									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	67.830	68.000							
RPP per il 2008	67.784	68.144							
RPP per il 2009	61.944	55.725	56.588	57.218					
RPP per il 2010	61.540	57.483	59.539	57.926					
DFP 2011-2013	59.439	54.369	52.323	51.902					
DEF 2011 (sez. II) Legislazione vigente	53.899	48.691	45.217	46.037	45.956				
DEF 2011 (sez. II) Tendenziale	58.789	59.786	53.303	52.292	52.212				
DEF 2012		47.917	47.970	47.999	47.341	47.554			
DEF 2012 (sez. II) Tendenziale		54.809	54.099	50.707	49.163	49.260			
DEF 2013			47.827	55.297	45.380	45.988	42.500	42.842	
DEF 2013 (sez. II) Tendenziale			52.239	52.643	50.035	47.062	44.364	44.114	
DEF 2014		48.680	48.791	42.536	45.407	45.925	43.860	41.891	41.488
DEF 2014 (sez. II) Tendenziale				49.935	53.832	53.139	49.696	47.072	45.985
Investimenti PA									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	42.660	43.180							
RPP per il 2008	42.861	42.715							
RPP per il 2009	37.244	36.568	37.399	37.943					
RPP per il 2010	35.329	32.632	35.159	33.695					
DFP 2011-2013	33.447	30.800	28.550	29.480					
DEF 2011 (sez. II) Legislazione vigente	31.879	31.230	27.014	27.816	28.192				
DEF 2011 (sez. II) Tendenziale	32.624	32.925	30.352	29.356	29.563				
DEF 2012		32.030	29.953	29.491	29.813	30.172			
DEF 2012 (sez. II) Tendenziale		31.760	29.643	28.467	28.297	28.353			
DEF 2013			29.224	28.257	28.156	28.289	28.669	28.761	
DEF 2013 (sez. II) Tendenziale			30.179	29.776	29.430	29.553	29.252	29.019	
DEF 2014		31.907	29.979	27.132	25.730	24.835	24.453	24.857	25.019
DEF 2014 (sez. II) Tendenziale				28.530	28.362	28.274	27.688	27.163	26.879
Crescita del PIL reale									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	1,7	1,7							
RPP per il 2008	1,7	1,8							
RPP per il 2009	0,9	1,2	1,5	1,5					
RPP per il 2010	0,7	2,0	2,0	2,0					
DFP 2011-2013	1,2	1,3	2,0	2,0					
DEF 2011 (sez. II)	1,3	1,1	1,3	1,5	1,6				
DEF 2012	1,8	0,4	-1,2	0,5	1,0	1,2			
DEF 2013			-2,4	-1,3	1,3	1,5	1,3	1,4	
DEF 2013 Aggiornamento			-2,4	-1,7	1,0	1,7	1,8	1,9	
DEF 2014				-1,9	0,8	1,3	1,6	1,8	1,9
Prezzi: deflatore del PIL									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	1,9	1,8							
RPP per il 2008	1,8	1,6							
RPP per il 2009	2,0	2,0	1,9	1,9					
RPP per il 2010	1,5	1,7	1,8	1,9					
DFP 2011-2013	1,0	1,8	1,9	1,9					
DEF 2011 (sez. II)	0,6	1,8	1,8	1,8	1,8				
DEF 2012	0,4	1,3	1,8	1,9	1,9	1,9			
DEF 2013			1,6	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	
DEF 2013 Aggiornamento			1,6	1,2	1,9	1,9	1,7	1,7	
DEF 2014				1,4	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5
Tassi di occupazione (ULA)									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	0,7	0,7							
RPP per il 2008	0,7	0,7							
RPP per il 2009	0,6	0,6	0,7	0,7					
RPP per il 2010	-0,1	1,1	1,1	1,1					
DFP 2011-2013	-1,5	0,7	0,8	1,0					
DEF 2011 (sez. II)	-0,7	0,5	0,6	0,6	0,7				
DEF 2012	-0,9	0,1	-0,6	0,1	0,4	0,6			
DEF 2013			-1,1	-0,3	0,6	0,8	0,7	0,8	
DEF 2013 Aggiornamento			-1,1	-1,8	-0,1	0,9	0,9	1,0	
DEF 2014				-1,9	-0,2	0,7	0,8	1,0	1,0
Spesa c/c primaria									
RPP 2007+DPEF 2007-2011 (dal 2006)	652.965	670.640							
RPP per il 2008	664.219	682.590							
RPP per il 2009	667.311	680.623	699.004	719.654					
RPP per il 2010	667.828	679.711	695.502	714.910					
DFP 2011-2013	676.145	679.169	688.777	705.737					
DEF 2011 (sez. II) Legislazione vigente	669.462	677.107	683.802	699.175	717.228				
DEF 2011 (sez. II) Tendenziale	657.726	670.486	672.969	683.898	696.435				
DEF 2012		672.627	676.842	677.725	687.709	700.615			
DEF 2012 (sez. II) Tendenziale		665.247	676.668	672.533	681.578	690.897			
DEF 2013			666.538	671.377	679.373	693.230	705.836	718.273	
DEF 2013 (sez. II) Tendenziale			672.490	683.791	688.124	699.509	710.988	725.089	
DEF 2014				758.270	770.046	761.002	767.939	775.763	787.238

La programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 interviene in un periodo di perdurante recessione economica, in cui le difficoltà strutturali continuano a frenare la ripresa, con un aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali che minano la coesione nazionale e ostacolano la ripresa della crescita.

Tuttavia, benché permangano elevate le difficoltà attuali e prospettiche nel conciliare gli obiettivi della politica regionali con gli ineludibili obiettivi di finanza pubblica, appare opportuno sottolineare che il lungo orizzonte temporale della programmazione comunitaria potrebbe consentire di ripristinare, nel medio-lungo periodo, condizioni favorevoli ad un miglioramento dell'impegno di spesa per investimenti nelle regioni meno sviluppate.

Peraltro, lo stesso Programma Nazionale di Riforma 2014 prevede "nuovi spazi di azione per gli enti territoriali affrontando i limiti del Patto di Stabilità Interno, l'uso intelligente ed efficace dei fondi strutturali europei, il finanziamento di nuove opere nel settore idrico, la prosecuzione degli interventi già decisi in connessione con l'EXPO 2015 e la realizzazione di piccoli e medi progetti sul territorio, con una particolare attenzione alle regioni meridionali".

Al tempo stesso, il Documento di Economia e Finanza 2014 assume l'impegno di una forte accelerazione del processo di riforma strutturale dell'economia, per una nuova e sostenibile ripresa della crescita e dell'occupazione. L'urgenza e l'ambizione delle azioni di riforma - fondate al tempo stesso su un consolidamento fiscale sostenibile e sull'accelerazione delle riforme strutturali per favorire la crescita - sono in piena sintonia con il quadro europeo. Diventerà quindi fondamentale utilizzare anche gli spazi di flessibilità esistenti nel Patto di Stabilità e Crescita per rendere possibile, mantenendo le finanze pubbliche in ordine, un rilancio degli investimenti pubblici produttivi.

Inoltre, l'immediato collegamento con lo sviluppo dell'economia reale attraverso il legame al PIL ridurrà l'impatto di rischi attuali e potenziali e, auspicabilmente, l'incertezza nel raggiungere i *target* di investimento previsti.

2.3 SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE APPLICABILI A LIVELLO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 19 E DELL'ALLEGATO XI E, OVE LE CONDIZIONALITÀ EX ANTE APPLICABILI NON SONO SODDISFATTE, DELLE AZIONI DA ADOTTARE, DEGLI ORGANISMI RESPONSABILI E DELLE TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DI TALI AZIONI

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo delle condizionalità *ex ante* che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale (Tavole 11, 13 e 14 del Template AP).

Per quanto riguarda le condizionalità *ex ante* tematiche FESR, FSE, FEASR e FEAMP, 20 risultano soddisfatte, 5 parzialmente soddisfatte e 5 non sono soddisfatte.

Per le condizionalità *ex ante* generali 4 risultano soddisfatte e 3 parzialmente soddisfatte.

CONDIZIONALITA' EX ANTE TEMATICHE FESR, FSE, FEASR e FEAMP

SODDISFATTE

3.1 PMI

4.2 Cogenerazione

4.3 Energie rinnovabili

5.1 Prevenzione e gestione dei rischi

5.2 Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) (FEASR)

5.3 Requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari (FEASR)

5.4 Altri standard previsti dalla legislazione nazionale (FEASR)

6.2 Rifiuti

8.1 Accesso al mercato del lavoro

8.2 Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione d'impresa

8.3 Modernizzazione delle Istituzioni del mercato del lavoro

8.4 Invecchiamento attivo

8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

8.6 Occupazione giovanile

9.2 Integrazione delle comunità a rischio discriminazione

10.1 Abbandono scolastico

10.2 Istruzione superiore

10.3 Apprendimento permanente

10.4 Sistemi di istruzione e formazione

11.1 Capacità istituzionale e Amministrazione Pubblica efficiente

PARZIALMENTE SODDISFATTE

1.1 Ricerca e innovazione

2.2 Infrastruttura di reti d'accesso di nuova generazione (NGN)

4.1 Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni

6.1 Risorse idriche

9.1 Inclusione attiva

NON SODDISFATTE

1.2 Infrastrutture per la ricerca

2.1 Crescita digitale

7.1 Strade

7.2 Ferrovie

7.3 Altre modalità di trasporto

CONDIZIONALITA' EX ANTE GENERALI

SODDISFATTE

B.1 Antidiscriminazione

B.2 Uguaglianza di Genere

B.3 Disabilità

B.7 Sistemi statistici e indicatori di risultato (FESR, FEAMP)

PARZIALMENTE SODDISFATTE

B.4 Appalti pubblici

B.5 Aiuti di Stato

B.6 Normativa ambientale: VIA VAS

NON SODDISFATTE.

Nessuna.

SOMMARIO

Tavola 11A – Valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità <i>ex ante</i> tematiche applicabili a livello di Accordo di Partenariato (che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale)	358
1.1 Ricerca e innovazione	358
1.2 Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione.....	360
2.1 Crescita digitale	361
2.2 Infrastruttura di reti d'accesso di nuova generazione (NGN)	363
3.1 PMI.....	366
4.1 Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni.....	370
4.2 Cogenerazione	373
4.3 Energie rinnovabili	374
5.1 Prevenzione e gestione dei rischi	375
5.2 Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).....	378
5.3 Requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari.....	378
5.4 Altri standard previsti dalla legislazione nazionale	378
6.1 Settore delle risorse idriche.....	379
6.2 Settore dei rifiuti	380
7.1 Trasporti.....	381
7.2 Ferrovie	382
7.3 Altri modi di trasporto	382
8.1 Accesso al mercato del lavoro	383
8.2 Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese.....	402
8.3 Istituzioni del mercato del lavoro.....	407
8.4 Invecchiamento attivo e in buona salute.....	410

<i>8.5 Adattamento dei lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento</i>	422
<i>8.6 Occupazione giovanile</i>	431
<i>9.1 Inclusione attiva</i>	440
<i>9.2 Integrazione delle comunità a rischio discriminazione e dei Rom</i>	452
<i>10.1 Abbandono scolastico</i>	469
<i>10.2 Istruzione superiore</i>	491
<i>10.3 Apprendimento permanente</i>	509
<i>10.4 Sistemi di istruzione e formazione professionale</i>	532
<i>11.1 Capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente</i>	539
 Tavola 11B – Valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità <i>ex ante</i> generali applicabili a livello di Accordo di Partenariato (che ricadono sotto la responsabilità del livello nazionale)	556
<i>B.1 Antidiscriminazione</i>	556
<i>B.2 Parità di genere</i>	561
<i>B.3 Disabilità</i>	565
<i>B.4 Appalti pubblici</i>	571
<i>B.5 Aiuti di Stato</i>	582
<i>B.6 Normativa ambientale</i>	621
<i>B.7 Sistemi statistici e indicatori di risultato</i>	622
<i>B.7 Sistemi statistici e indicatori di risultato (FEAMP)</i>	625
 Tavola 13 – Condizionalità <i>ex ante</i> generali applicabili a livello nazionale che risultano “non soddisfatte” o “parzialmente soddisfatte”	628
<i>B.4 Appalti pubblici</i>	628
<i>B.5 Aiuti di Stato</i>	630
<i>B.6 Normativa ambientale</i>	635
 Tavola 14 – Condizionalità <i>ex ante</i> tematiche applicabili a livello nazionale che risultano “non soddisfatte” o “parzialmente soddisfatte”	637
<i>1.1 Ricerca e innovazione</i>	637

<i>1.2 Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione.....</i>	<i>639</i>
<i>2.1 Crescita digitale</i>	<i>640</i>
<i>2.2 Infrastruttura di reti d'accesso di nuova generazione (NGN)</i>	<i>641</i>
<i>4.1 Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni.....</i>	<i>642</i>
<i>6.1 Settore delle risorse idriche.....</i>	<i>643</i>
<i>7.1 Trasporti.....</i>	<i>646</i>
<i>7.2 Ferrovie</i>	<i>651</i>
<i>7.3 Altri modi di trasporto</i>	<i>651</i>

TAVOLA 11A – VALUTAZIONE SINTETICA DEL SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE TEMATICHE APPLICABILI A LIVELLO DI ACCORDO DI PARTENARIATO (CHE RICADONO SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL LIVELLO NAZIONALE)

<i>Condizionalità ex ante</i>	<i>Adempimento della condizionalità: Sì/No/Parzialmente</i>	<i>Criteri di adempimento</i>	<i>Adempimento di ciascun criterio: Sì/No</i>	<i>Riferimento, se i criteri sono risultati soddisfatti (riferimento alle strategie, alle disposizioni legislative o ad altri documenti rilevanti, inclusi i riferimenti a sezioni importanti, articoli o commi, accompagnati da un collegamento ipertestuale o da altro accesso al testo)</i>	<i>Spiegazione</i>
1.1 RICERCA E INNOVAZIONE - Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale⁵	Parzialmente	Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale che:	Parzialmente		<p>Le due Amministrazioni competenti, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), hanno completato il percorso di confronto con le Regioni per l'adozione, prima dell'approvazione dell'Accordo di Partenariato, di una strategia nazionale in linea con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca (PNR).</p> <p>L'intero processo di costruzione delle RIS3 e della strategia nazionale è stato supportato dal Progetto dedicato coordinato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS).</p> <p>Il sistema di <i>governance</i> della strategia nazionale individua (paragrafo 6.1 e 6.2) degli organi specifici e le relative funzioni (comitato di indirizzo e gruppi di lavoro tematici composti da esperti).</p> <p>La quadrupla elica è stata gestita in fase preparatoria sia a livello nazionale sia dalle regioni. Nel tempo, l'elemento dinamico che permette l'applicazione del codice sul</p>

⁵ Amministrazioni responsabili: *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* - Segreteria Tecnica del Ministro; Direzione Generale della Ricerca. *Ministero dello Sviluppo Economico* - Segreteria Tecnica del Ministro; Direzione Generale per la Politica industriale, la Competitività e le Piccole e Medie imprese; Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese

					<p>partenariato è il meccanismo delle chiamate a manifestare l'interesse per la costruzione dei piani strategici. Allo scopo di consentire alla strategia di adempiere alla condizionalità <i>ex ante</i> 1.1 è stato predisposto un piano di azione, il cui primo punto prevede l'adozione della strategia e del piano di azione stesso con DPCM.</p>
		<p>– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;</p>	<p>Parzialmente</p>		<p>Il paragrafo 3.3 contiene la SWOT degli obiettivi della SNSI.</p> <p>Il paragrafo 8 un'analisi delle aree di specializzazione.</p> <p>Il 4.3 descrive la scelta delle tematiche nazionali.</p> <p>Il 6.1 rappresenta il meccanismo di selezione per gli interventi su specifiche traiettorie di sviluppo, nell'ambito delle aree tematiche nazionali.</p> <p>Il paragrafo 3.4 affronta la questione del posizionamento delle specializzazioni sulle catene internazionali del valore.</p> <p>La concentrazione delle risorse avviene sugli obiettivi dei piani strategici.</p> <p>L'analisi dell'esperienza della passata programmazione e il focus sui cluster tecnologici nazionali nonché la definizione dei criteri di selezione delle traiettorie di sviluppo saranno realizzati come indicato nel Piano di azione.</p>
		<p>– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;</p>	<p>Parzialmente</p>		<p>La strategia nazionale presenta nei paragrafi 5.1 e 5.2 un quadro unitario delle misure necessarie per favorire la propensione all'investimento da parte del sistema</p>

					imprenditoriale (incentivazione alla ricerca e innovazione, domanda pubblica, azioni di sistema, partenariati pubblico-privati, innovazione sociale). Tale quadro sarà completato e rafforzato, come indicato nel Piano di azione.
		– preveda un meccanismo di controllo.	Parzialmente		La strategia nazionale descrive ai paragrafi 6.1 e 6.2 i meccanismi (e indicatori) di monitoraggio e valutazione finalizzati ad assicurare un efficace controllo sull’attuazione della strategia stessa. La descrizione verrà migliorata e i meccanismi rafforzati, come indicato nel Piano di azione trasmesso insieme all’Accordo di Partenariato.
		Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.	Parzialmente		La procedura attuativa della SNSI, come descritta al paragrafo 6.1, soddisfa il requisito attraverso la definizione dei costi e delle coperture dei piani strategici. Una descrizione sintetica delle risorse di bilancio verrà inserita secondo quanto specificato nel Piano di azione trasmesso insieme all’Accordo di Partenariato.
1.2 INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento⁶	NO	Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).	NO		Il MIUR ha predisposto il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (in coerenza con il PNR 2014-2020). Si tratta di un documento programmatico pluriennale in cui si delineano le strategie, le priorità, gli investimenti e le relative risorse finanziarie per il potenziamento, la <i>governance</i> e la specializzazione del sistema nazionale delle IR. Il PNIR collega ciascuna IR, in base al suo

⁶ Amministrazioni responsabili: *Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca* - Segreteria Tecnica del Ministro; Direzione Generale della Ricerca

					<p>impatto, ai vari settori tematici che ricalcano le grandi sfide sociali di Orizzonte 2020 e che sono stati individuati come prioritari nella Strategia Nazionale e nelle RIS3. Nel documento sono definiti le metodologie di investimento, gli impatti socio-economici e la rilevanza nazionale ed europea della singola IR.</p> <p>La definizione del documento è stata preceduta da un processo di confronto con gli <i>stakeholders</i> e da un puntuale censimento delle IR che ha individuato circa 200 IR (con focus Mezzogiorno) che richiederebbero una notevole mobilitazione di risorse finanziarie intorno ai 3 miliardi di euro.</p> <p>Il documento è stato predisposto e si è in attesa di osservazioni per l'adozione successiva che dovrebbe avvenire entro ottobre 2014</p>
<p>2.1 CRESCITA DIGITALE- Un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere⁷</p>	<p>NO</p>	<p>La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:</p>	<p>NO</p>	<p>http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documen.../strategia_italiana_agenda_digitale.pdf .</p>	<p>La delega in materia di Agenda Digitale è affidata al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Responsabile della redazione della strategia è il Dipartimento della Funzione Pubblica che si avvale a tal scopo dell'Agenzia per l'Italia digitale, cui è affidata l'attuazione della Strategia Agenda digitale italiana.</p> <p>La strategia metterà a sistema gli obiettivi e le strategie di azione definite nell'ambito della Cabina di Regia per l'Agenda digitale. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato (art. 1.2</p>

⁷ Amministrazioni responsabili: *Dipartimento della Funzione Pubblica; Agenzia per l'Italia Digitale*

					<p>dello Statuto – DPCM 8/1/2014 pubblicato sulla GURI il 14/2/2014). Il Comitato di indirizzo è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un rappresentante del Ministro per la Pubblica Amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Il Tavolo permanente per l'Innovazione e l'Agenda digitale italiana è composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università. Il Presidente del predetto tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e presieduto da un Commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale nominato dal Governo.</p> <p>La strategia individua nell'ambito di questi organismi modalità di coinvolgimento anche di associazioni di consumatori.</p> <p>E' in corso di redazione una versione della strategia a valle di un confronto con le Regioni e aggiornata alla luce degli obiettivi strategici definiti dal Ministro competente, che potrà essere finalizzata entro il prossimo mese di ottobre</p>
		– programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda	No		

		digitale europea;			
		– analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);	No		
		– indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e- inclusione, e-accessibilità e-sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti;	No		
		– valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.	No		
<p>2.2 INFRASTRUTTURA DI RETI D'ACCESSO DI NUOVA GENERAZIONE (NGN) - Esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità, in conformità delle norme</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga:</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Il Progetto Strategico Banda Ultralarga, sviluppato dall'Amministrazione centrale (MISE), è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta a tutti alla quale hanno risposto sia Amministrazioni pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato, al fine di definire uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso.</p> <p>Il Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga è stato autorizzato con Decisione C(2012)9833(http://goo.gl/wp58tF; <a 477="" 501="" 917="" 937"="" data-label="Page-Footer" href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/comunicazioni/agenda_digitale/28-12-</p> </td> <td> <p>Il Piano, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 (Regime d'aiuto n. SA34199 2012/N) fissa obiettivi, e risorse necessarie per raggiungere i <i>target</i> fissati: garantire il servizio di connettività a tutti i cittadini ad almeno 30 Mbps con un fabbisogno totale pubblico di circa 2,5 miliardi di euro. È prevista, inoltre, l'estensione della copertura a 100 Mbps per almeno il 50 per cento della popolazione, con priorità per le aree ove vi siano siti di data center di nuova generazione, maggiore concentrazione demografica, scuole, aree industriali strategiche e snodi logistici (aeroporti, porti e interporti);</p> </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="> <p>363</p> </p>	

<p>dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili⁸</p>				<p>2012/agenda-digitale-italiana-decisione-Commissione-Europea.pdf).</p>	<p>università, centri di ricerca, poli tecnologici e centri servizi territoriali, strutture sanitarie, tribunali, per le quali si prevede entro il 2020 un fabbisogno pubblico totale di ulteriori 7 miliardi di euro.</p> <p>Il Piano Strategico, sviluppato dall'Amministrazione centrale, è stato sottoposto a consultazione pubblica alla quale hanno risposto sia Amministrazioni Pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato nella volontà di definire insieme uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso.</p> <p>Il Piano è realizzato dall'Amministrazione centrale e, in particolare, dalla sua società in house Infratel Italia, di concerto con tutte le Amministrazioni regionali che possono anche attuarlo in autonomia, previo parere di coerenza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
	<p>– un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati;</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Il progetto strategico contempla un'analisi economica tale da consentire una scelta consapevole e appropriata del modello di intervento più idoneo a seconda dei territori oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri generali di priorità.</p> <p>L'analisi economica alla base della stima del fabbisogno, è funzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle aree bianche determinate dal processo annuale di consultazione pubblica rivolta al mercato che rivela i Piani in banda ultralarga già realizzati e le previsioni di investimento nei 	<p>La Commissione europea ha segnalato, nel documento di Commenti in merito alla proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020, la necessità di ricevere chiarimenti in merito alla effettiva presenza di un'analisi economica ed evidenze circa la consultazione delle parti interessate (sia sul fronte della domanda che dell'offerta); l'effettiva previsione di meccanismi e/o criteri che consentano la selezione degli interventi più appropriati per ottimizzare le risorse pubbliche; evidenza della gerarchizzazione</p>	

⁸ Amministrazioni responsabili: *Ministero dello Sviluppo Economico* - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali

				<p>successivi tre anni, nell'intero territorio nazionale. Tale consultazione garantisce una mappatura aggiornata del servizio di connettività italiano;</p> <p>2. dai costi unitari di sviluppo della rete infrastrutturale. Il Ministero, infatti, attraverso la propria società Infratel, ha sviluppato un modello di pianificazione per calcolare il fabbisogno di costi ed investimenti per ciascun comune italiano.</p> <p>Il Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base della consultazione pubblica, da cui è fatta derivare la mappatura aggiornata.</p>	<p>delle misure in ogni contesto regionale che tenga conto dei pertinenti obiettivi di sviluppo; informazioni su interventi programmati, calendario, costi stimati e fondi di finanziamento; il monitoraggio del Piano con indicatori pertinenti; il rafforzamento della capacità di pianificare e attuare progetti infrastrutturali NGN.</p>
		<p>- modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione:</p> <p>Modello "A" diretto</p> <p>Modello "B" partnership pubblico/privata</p> <p>Modello "C" a incentivo</p> <p>Per ogni intervento previsto all'interno del piano strategico banda ultra-larga, si adotterà il miglior modello di intervento in funzione di un meccanismo di selezione del modello più appropriato in base alle specificità del territorio interessato dallo stesso intervento alle aree strategiche presenti e al mercato. Il coinvolgimento del privato è sempre e comunque definito mediante gara ad evidenza pubblica e le infrastrutture realizzate sono coerenti con gli orientamenti comunitari relativi alle applicazioni delle norme in materia di aiuti di stato, in relazione</p>	

				allo sviluppo rapido di reti e banda larga e smi.	
		- misure per stimolare gli investimenti privati.	Parzialmente	La Strategia Nazionale per lo Sviluppo della banda ultralarga tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all'iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)" volto a massimizzare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell'intero territorio nazionale. Tale decreto comporta una forte riduzione dei costi delle opere civili di scavo. Inoltre, al fine di favorire il riutilizzo delle infrastrutture esistenti (quali cavidotti, armadietti, tubazioni, cunicoli, fognature, acquedotti e pubblica illuminazione) si stanno sviluppando diverse iniziative progettuali e normative per lo sviluppo di un Catasto delle infrastrutture del sottosuolo che conterrà informazioni circa i tracciati, la lunghezza, le dimensioni dei cavidotti e la relativa occupazione, anche a seguito dei risultati ottenuti dal progetto europeo VIRTUAL REGISTRY OF THE GROUND INFRASTRUCTURE.	La Commissione ha segnalato, nel documento di Commenti in merito alla proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020, la necessità di ricevere chiarimenti in merito all'effettiva caratteristica del Progetto di riflettere la più recente politica europea relativa al mercato unico delle telecomunicazioni e l'iniziativa per la riduzione dei costi anche in un'ottica di sfruttare le possibili sinergie fra le differenti infrastrutture.
3.1 PMI - Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA)⁹	SI	Le azioni specifiche sono:			
		- misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi	SI	Si, a livello nazionale. Vari sono gli strumenti che possono essere citati: <ul style="list-style-type: none"> • l'art.9 del D.L.n.7/2007, convertito con Leggen.40/2007, ha introdotto la 	

⁹ Amministrazioni responsabili: *Ministero dello Sviluppo Economico* - Direzione Generale per la Politica industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese; *Presidenza del Consiglio dei Ministri* – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

		<p>dello SBA;</p>		<p>comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il D.L. n.1/2012 (cd.“Crescitalia”), convertito con legge n.27/2012, ha introdotto l'articolo 2463-bis del Codice civile che prevede la SRL semplificata. La legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. n. 76/2013 ha modificato la disciplina della SRL semplificata (SRLS), estendendo a tutte le persone fisiche (e quindi anche agli over 35) la possibilità di costituire una società con capitale sociale pari ad un euro. La SRLS è caratterizzata dal fatto che il suo atto costitutivo deve essere conforme al modello standard dettato con decreto ministeriale (D.M. del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138): questo giustifica la riduzione dei costi di costituzione (non si pagano le imposte di bollo e i diritti di segreteria) e la gratuità dell'intervento notarile; • il D.L. n.78/2010, convertito con L.n.122/2010, ha sostituito la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ampliando in modo consistente il ricorso all'autocertificazione. Il nuovo meccanismo, che sostituisce tutti gli atti di assenso che non richiedono valutazioni discrezionali da parte della P.A., consente di avviare l'attività interessata sin dalla data di presentazione della segnalazione alla P.A. competente, senza che sia necessario attendere il decorso di un determinato termine. Il decreto legislativo n.147/2012 in materia di liberalizzazione del mercato, in vigore dal 14 	
--	--	-------------------	--	---	--

				<p>settembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012, prevede la SCIA quale procedura ordinaria nel settore dei servizi per l'avvio delle attività d'impresa soggette solo a verifica dei requisiti e del silenzio-assenso per gli altri casi. 	
		<p>- misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;</p>	SI	<p>Si, a livello nazionale. Le misure in atto sono costituite dall'implementazione della SUAP, la struttura telematica, gestita dai Comuni, competente per tutte le vicende amministrative delle imprese. Tale struttura rappresenta l'unico referente territoriale per tutti i procedimenti riguardanti le attività produttive (impianti industriali, attività di servizi, ecc.). Per quanto riguarda il rilascio dei titoli abilitativi in materia di attività produttive, il DPR n. 160/2010 disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il procedimento automatizzato, attivabile nel caso in cui le attività di competenza del SUAP siano soggette a SCIA o silenzio assenso; • il procedimento ordinario, attivabile nei casi in cui sia richiesto il rilascio di un provvedimento amministrativo espresso, che può svolgersi anche secondo i moduli della conferenza di servizi. 	
		<p>- un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.</p>	SI	<p>Si, a livello nazionale. Tali elementi di valutazione si riscontrano tra le funzioni attribuite al Garante per le PMI: il Garante italiano, secondo quanto previsto dallo Statuto delle imprese (L.n.180/2011 che lo istituisce a livello nazionale), ha infatti il compito di monitorare l'attuazione nell'ordinamento della Comunicazione europea sullo SBA e trasmettere annualmente al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta, con</p>	<p>Con riferimento alla valutazione dell'impatto della legislazione sulle imprese si fa inoltre presente che è tra le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese (v. art. 17 dalla L. n. 180/2011 "Statuto delle imprese") "analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese", e su tale punto vengono espressamente chiamate ad operare</p>

			<p>un'analisi preventiva ed una valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle imprese di piccole dimensioni, individuando le misure da attuare per favorirne la competitività e, a tal riguardo, utilizza come base della relazione, il Rapporto di monitoraggio sull'attuazione dello SBA, che viene pubblicato annualmente (il sistema di monitoraggio delle iniziative a sostegno delle PMI in attuazione dello SBA è operativo dal 2010 e viene svolto dalla DG per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del MISE, come previsto dall'art.6 delle Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010).</p> <p>Relazione 2013 presentata a febbraio 2014: http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&page=8&id=2026801&viewType=0)</p> <p>Inoltre, il Garante italiano presiede il Tavolo Permanente PMI, tra i cui membri figurano la Conferenza Stato-Regioni, le Associazioni maggiormente rappresentative del sistema produttivo italiano, ABI, ISTAT, il sistema delle Camere di Commercio, etc., insediato presso la DG per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali dal 2010 e si propone di monitorare l'andamento congiunturale delle PMI italiane, individuarne fabbisogni e criticità e presentare proposte di intervento, secondo il principio "Think Small First".</p> <p>Tra le funzioni del Garante nazionale per le PMI,</p>	<p>anche le Regioni, (v. l'art. 6 dello stesso Statuto, anche per gli enti locali e gli enti pubblici), che sono tenute ..."a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione". In linea generale, la norma nazionale prevede l'applicazione del principio di proporzionalità e dei criteri di gradualità e compensazione nell'ambito delle analisi di impatto, soddisfacendo, quindi, tale criterio.</p> <p>In conclusione, si ribadisce che il percorso normativo nazionale per poter soddisfare tale criterio della condizionalità è stato realizzato, mentre spetta alle Regioni, in relazione ai rispettivi ambiti di autonomia ordinamentale, applicare sul proprio territorio i sistemi di valutazione ed analisi, presenti ed operativi a livello centrale. Due esempi di applicazione a livello centrale si possono trovare sui seguenti link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/758462.pdf http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/44211_dossier.htm</p> <p>Di importanza non secondaria è il fatto che alcune Regioni, nell'iter di progressivo consolidamento delle proprie strategie regionali al principio cardine "Think Small first", hanno avviato la predisposizione di modelli di "Test PMI" anche per ottemperare ad una condizionalità <i>ex ante</i> prevista dall'Obiettivo Tematico dedicato alla competitività delle imprese dei Fondi strutturali, al fine di valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle</p>
--	--	--	--	---

				<p>viene citato anche il monitoraggio delle leggi regionali di interesse delle PMI, coordinando la rete dei Mister PMI nominati dalle Regioni; a tal riguardo, il MISE ha indicato che sono in corso numerosi contatti, finalizzati alla nomina di Garanti regionali e alla realizzazione di una rete con questi. Da citare anche l'Osservatorio MPMI-Regioni, volto ad analizzare la struttura produttiva italiana nelle sue varie articolazioni territoriali, l'Osservatorio dei Contratti di Rete e l'indagine annuale di valutazione qualitativa di impatto, diretta alle imprese manifatturiere e di servizi che hanno utilizzato le misure previste a sostegno delle Micro PMI (v.Rapporto SBA2013).</p> <p>Per quanto concerne il sistema di valutazione dell'impatto della legislazione sulle imprese, la tematica è espressamente disciplinata e trova attuazione negli strumenti dell'AIR (analisi di impatto regolamentare). La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 "Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n.246" (pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 2013, n.86) introduce il TEST PMI al livello statale, soddisfacendo per tale via i criteri di adempimento forniti nella griglia di valutazione.</p>	<p>imprese.</p> <p>L'Osservatorio AIR ha monitorato gli ultimi sei mesi di innovazione delle Regioni e delle Province Autonome in materia di qualità della regolazione; ha fatto un focus, regione per regione, su: analisi di impatto, valutazione ex post, semplificazione, strutture organizzative e misurazione degli oneri.</p> <p>Si riporta di seguito il link dell'Osservatorio sulla qualità della regolazione a livello regionale http://www.osservatorioair.it/air-e-qualita-della-regolazione-le-novita-dalle-regioni/ dove è possibile avere un periodico aggiornamento sullo stato di attuazione a livello regionale.</p>
<p>4.1 EFFICIENZA ENERGETICA DI INFRASTRUTTURE, EDIFICI PUBBLICI ED ABITAZIONI - Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi</p>	<p>Parziale</p>	<p>Le azioni sono:</p>			
		<p>- misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e</p>	<p>NO</p>	<p>La direttiva 2010/31/UE è stata recepita con la legge 90/2013 che ha modificato il d.lgs. 192/2005. Il provvedimento garantisce l'applicazione di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia. Tuttavia essi necessitano di</p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo, tra l'altro, di favorire una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, attualmente molto</p>

<p>dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici¹⁰</p>		<p>5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹;</p>		<p>aggiornamento per soddisfare pienamente gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE. A tal fine l'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale.</p>	<p>variegate a causa dell'ampia autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente direttiva 2002/91/CE. A tal fine lo schema di decreto è stato ampiamente condiviso con le Regioni. Ciò, a fronte dell'evidente vantaggio derivante dall'armonizzazione della norma a livello nazionale, ha causato un allungamento dei tempi previsti. E' stato inoltre già condotto un confronto con le principali associazioni di categoria.</p> <p>Lo schema di decreto recepisce tutte le prescrizioni della direttiva 2010/31/UE come trasposte nell'ordinamento giuridico nazionale dal d.lgs. 192/2005 (emendato dalla legge 90/2013) e in particolare quelle relative alla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica, i nuovi requisiti minimi per gli edifici nuovi e per quelli esistenti (compresi quelli per i singoli elementi edilizi) e le disposizioni per gli edifici a energia quasi zero.</p> <p>Lo schema di decreto è attualmente nella fase di concertazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per i profili di competenza Ministero della Salute e Ministero della Difesa, nonché la Conferenza Unificata delle Regioni e degli Enti Locali).</p> <p>Salvo diverse valutazioni politiche, si prevede</p>
--	--	--	--	---	--

¹⁰ Amministrazione responsabile: *Ministero dello Sviluppo Economico* - Direzione Generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare – Div. VII Efficienza energetica e Risparmio energetico

¹¹ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18/06/2010, pg. 13)

					la pubblicazione del decreto in tempi brevi.
		- misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	NO	<p>Si ritiene che la condizione risulti soddisfatta per mezzo dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, come modificato dalla legge 90/2013, e per mezzo del decreto ministeriale 26 giugno 2009 recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p> <p>Sebbene la direttiva risulti già recepita, al fine di introdurre norme di semplificazione, armonizzazione a livello nazionale e per aggiornare la classificazione degli edifici, l'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005 prevede l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Lo schema di decreto per l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici è in fase avanzata di elaborazione e sarà sottoposto a breve alle procedure di concertazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.</p>	
		- misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹² ;	SI	<p>Inviata la "Relazione annuale sull'efficienza energetica: risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020" ad aprile 2013.</p> <p>http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/it_2013report_en.zip</p>	il Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato predisposto e sono in corso le consultazioni tra le Autorità nazionali per l'approvazione definitiva, prevista entro aprile 2014, come richiesto dalla Direttiva.
		- misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del	SI	http://www.autorita.energia.it/it/docs/06/292-06.htm	L'Autorità per l'energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli

¹²Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/10/2012, sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L315, del 4/11/2012, pg. 1).

		Parlamento europeo e del Consiglio ¹³ concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.		http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/155-08arg.htm	apparecchi di misurazione dell'elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire dal 2008. Per l'elettricità il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggira intorno al 96 per cento, mentre per il gas, la copertura è del 66,81 per cento (dati Autorità Energia Gas).
4.2 COGENERAZIONE - Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.¹⁴	SI	Le azioni sono:			
		- il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE. Gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di: a. favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed	SI	Soddisfatta dal D.lgs 20/2007 che ha recepito la direttiva 2004/8/CE e da successivi decreti ministeriali del 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 che normano la promozione di questa modalità di generazione energetica (elettrica, termica e meccanica) prevedendo modalità di sviluppo della stessa anche attraverso incentivi dedicati. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Relazione-cogenerazione-2011.pdf	

¹³Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/04/2009, ⁵ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, del 05/06/2009, pg. 16)

¹⁴ Amministrazione responsabile: *Ministero dello Sviluppo Economico* – Direzione Generale per il Mercato elettronico, le Rinnovabili e l'Efficienza energetica, il Nucleare

		evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; b. ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.			
4.3 ENERGIE RINNOVABILI - Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili^{15 16}	SI	Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	SI	Il DLgs. 28/2011 prevede quanto richiesto.	
		Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.	SI	http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20DETTAGLIO.pdf	A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per le energie rinnovabili trasmettendolo alla Commissione entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla Direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE.

¹⁵ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 05/04/2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27/04/2006, pg. 64)

¹⁶ Amministrazione responsabile: *Ministero dello Sviluppo Economico* - Direzione Generale per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili e l'Efficienza energetica

<p>5.1 PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI - Esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico¹⁷</p>	<p>SI</p>	<p>Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:</p>	<p>SI</p>	<p>I Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L.183/89 e L. 267/98). E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs. 49/10; relativamente alle alluvioni, le Autorità di Bacino Nazionali hanno già adeguato le mappe di pericolosità e rischio, mappe che a norma della direttiva dovevano essere adeguate entro dicembre 2013. Nel maggio 2012 il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, elaborato il "National Risk Assessment" già inviato alla Commissione europea, che costituisce il quadro di riferimento per la politica nazionale.</p> <p>Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio nazionale sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.</p> <p>La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni.</p> <p>Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per il rischio alluvioni e frane.</p> <p>In materia di agricoltura sono presi in considerazione anche i rischi climatici associati alla</p>	
---	------------------	--	------------------	--	--

¹⁷ Amministrazioni responsabili: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretariato generale; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

				siccità	
		- la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	SI	<p>Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della dir. 2007/60; per le frane, la normativa nazionale prevede l'adozione e la pubblicazione del progetto di piano, la possibilità da parte del pubblico di presentare osservazioni, la celebrazione di specifiche conferenze programmatiche su base regionale e con il coinvolgimento degli enti locali.</p> <p>In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche del rischio climatico associato alla siccità, e prevede:</p> <p>1) il monitoraggio delle condizioni climatiche, con le relative implicazioni, con analisi delle problematiche causate dall'andamento meteorologico e quadro climatico di riferimento, a copertura nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet;</p> <p>2) il monitoraggio degli eventi calamitosi e dei danni riconosciuti in agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti, distinti per tipologia;</p> <p>3) la banca dati dei rischi agricoli., che raccoglie i dati statistici, assicurativi, economici, normativi.</p> <p>E' in corso di svolgimento l'analisi della domanda di gestione del rischio, che individua i fabbisogni e le priorità di intervento a livello territoriale, con diversi criteri a seconda della tipologia di evento avverso, esposizione vulnerabilità, caratteristiche strutturali e approcci aziendali.</p>	
		- la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	SI	<p>Si per frane e alluvioni nei Piani di Assetto Idrogeologico.</p> <p>Fin dal 2010 è in corso di svolgimento il progetto AGROSCENARI, coordinato dal CRA, relativo agli</p>	

				<p>scenari di cambiamento climatico in agricoltura, con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento.</p> <p>E' in corso anche un approfondimento sulle potenzialità degli strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai cambiamenti climatici nei nuovi scenari in collaborazione con l'Università della Tuscia.</p>	
		- la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	SI	<p>Per la parte agricola si segnala il "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it.</p> <p>Il MIPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell'ambito del documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nonché alla definizione delle strategie, oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti economici di gestione del rischio</p>	<p>Gli impatti del cambiamento climatico relativamente al rischio di alluvioni sono considerati nella predisposizione della mappatura della pericolosità e del rischio in conformità con la direttiva 2007/60 che prevede tale considerazione esclusivamente per i Piani di gestione previsti per il 2015.</p> <p>Per quanto riguarda il rischio frane e alluvioni i cambiamenti climatici ipotizzati sulla base delle conoscenze, non determineranno in tutto il territorio un peggioramento delle condizioni di rischio.</p> <p>Si è conclusa la fase di consultazione pubblica sul documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"; la Strategia è all'ordine del giorno dei lavori della Conferenza Unificata e sarà approvata entro il 2014.</p>

				climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole e standard della eco-condizionalità.	
5.2 BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)¹⁸	SI	Sono stati stabiliti a livello nazionale gli standard per le buone condizioni agricole e ambientali cui si riferisce il Cap I titolo VI del Reg (EU)1306/2013	SI	Il decreto MIPAAF n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nei programmi
5.3 REQUISITI MINIMI PER FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI¹⁹	SI	I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti sanitari richiamati all'art. 29 capitolo I titolo III del regolamento sullo sviluppo rurale sono definiti a livello nazionale	SI	Il decreto MIPAAF n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nei programmi
5.4 ALTRI STANDARD PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE²⁰	SI	Altri standard obbligatori sono definiti per lo scopo di cui all'art. 29 capitolo I titolo III del regolamento sviluppo rurale	SI	La condizionalità è adempiuta poiché con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre scorso, è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e	Altri standard nazionali obbligatori sono definiti nei programmi.

¹⁸ Amministrazione responsabile: *Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali* – Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

¹⁹ Amministrazione responsabile: *Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali* – Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

²⁰ Amministrazione responsabile: *Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali* – Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

				della salute, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.	
<p>6.1 SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE - Esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi²¹</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>Parzialmente</p>		<p>Da gennaio 2014 è in vigore il nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. Il metodo introduce un meccanismo per il recupero dei costi ambientali ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2000/60 CE che tiene conto anche delle diverse situazioni a livello regionale. Nel nuovo metodo è prevista l'internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa che, tuttavia, per l'annualità 2014 e 2015 sono posti pari a zero.</p> <p>Sono in corso di definizione le Linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell'analisi economica per l'utilizzo idrico.</p> <p>Sono in corso di definizione i criteri in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.</p>
		<p>L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.</p>	<p>Parzialmente</p>		<p>I Piani sono stati approvati per tutti i Distretti idrografici ad eccezione del Distretto della Sicilia che è solo adottato. Tutti i piani sono in corso di aggiornamento e integrazione, con riferimento al completamento delle fasi di monitoraggio, la revisione e giustificazione delle esenzioni, l'individuazione delle misure per il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici.</p>

²¹ Amministrazione responsabile: *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* – Segretariato generale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

6.2 SETTORE DEI RIFIUTI - Promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti²²	SI	È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;	SI	Allo stato Membro è stato richiesto di predisporre entro settembre 2013 un aggiornamento del <i>report</i> 2011-2012 (in formato elettronico); il <i>report</i> è disponibile ed è stato inviato alla Commissione tramite il sistema informatico stabilito da Eurostat (eDAMIS). Contiene le statistiche sui risultati raggiunti in merito agli obiettivi di cui all'art. 11 della Direttiva quadro sui rifiuti: il dato della percentuale di riciclaggio dell'anno 2011 è stato di recente pubblicato nel rapporto rifiuti urbani 2013 dell'ISPRA, e si attesta circa al 40 per cento, pertanto non si intravedono particolari criticità nel raggiungimento al 2020 dell'obiettivo del 50 per cento di riciclaggio.	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato il <i>report</i> relativo all'implementazione degli obiettivi di cui all'articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE conformemente a quanto richiesto dalla Commissione.
		Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;	SI		
		Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;	SI	http://www.minambiente.it/comunicati/presentazione-del-programma-nazionale-di-prevenzione-dei-rifiuti	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 (GU n.245 del 18/10/2013) ha adottato il Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti. Le Regioni devono provvedere ad integrare i Piani regionali rendendoli coerenti con gli indirizzi nazionali entro un anno dall'adozione del Programma nazionale.
		Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020	SI		

²² Amministrazione responsabile: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretariato Generale

		conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.			
7.1 TRASPORTI - Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T²³	NO	Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:	NO		Il documento per il soddisfacimento della condizionalità è l'Allegato Infrastrutture che è attualmente in aggiornamento relativamente ai sottocriteri non ancora soddisfatti (cfr. infra); l'aggiornamento (previsto in forma definitiva per dicembre 2014) dovrà essere sottoposto a VAS; l'avvio della prima fase (scoping) è previsto per dicembre 2014.
		- il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ²⁴ , comprese le priorità per gli investimenti in materia di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; ▪ viabilità secondaria 	NO		Le priorità di investimento nella viabilità secondaria, di competenza regionale, dovranno essere definite nei Piani regionali
		- un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione	Parzialmente	Allegato Infrastrutture	In aggiornamento
		Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi	NO		Sarà previsto nella versione in aggiornamento

²³ Amministrazioni responsabili: *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*;

²⁴ Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20/10/2013, pg. 1)

		intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.			dell'Allegato Infrastrutture.
7.2 FERROVIE - L'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono assest mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità²⁵	NO	Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio).	NO		L'Allegato Infrastrutture include il piano di progetti realizzabile ma non contiene ancora un'apposita sezione riferita allo sviluppo ferroviario. L'aggiornamento è in corso.
		Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.	NO		Sarà previsto nella versione in aggiornamento dell'Allegato Infrastrutture.
7.3 ALTRI MODI DI TRASPORTO tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali - l'esistenza all'interno di uno o più piani o quadri generali dei trasporti, di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i	NO	Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che:	NO		L'Allegato Infrastrutture non contiene ancora un'apposita sezione riferita alle singole modalità di trasporto. L'aggiornamento è in corso e conterrà apposite sezioni sullo sviluppo portuale, interportuale e aeroportuale con i contenuti tipici dei piani di settore.
		- soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica;	NO		L'aggiornamento in corso dovrà essere sottoposto a VAS, l'avvio della prima fase (scoping) è previsto per dicembre 2014.

²⁵ Amministrazioni responsabili: *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete, l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile²⁶		- definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio);	Parzialmente	Allegato Infrastrutture	L'Allegato Infrastrutture include il piano di progetti realizzabile ed è in corso di aggiornamento.
		Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.	NO		Sarà previsto nella versione in aggiornamento dell'Allegato Infrastrutture.
8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO - Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione²⁷	SI	I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:	SI		
		- servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;		Legge 28 giugno 2012 n. 92	L'obiettivo delle riforme del mercato del lavoro italiano è l'aumento del contenuto occupazionale della ripresa, il miglioramento dell'occupabilità dei giovani e il contrasto all'inattività e al disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il fenomeno è più acuto. Gli interventi impostati dalla legge 92/2012 e proseguiti nell'ultimo periodo si sviluppano lungo cinque assi principali: <ul style="list-style-type: none"> • accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età; • anticipare il programma Garanzia per i Giovani, per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani,

²⁶ Amministrazioni responsabili: *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

²⁷ Amministrazione responsabile: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

					<p>ridurre l'inattività e la disoccupazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive; • aumentare le tutele per imprese e lavoratori; • intervenire per ridurre la povertà assoluta e accrescere l'inclusione sociale. <p>Con particolare riferimento all'evoluzione del quadro delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, la legge 92/2012 ha introdotto alcune importanti innovazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per i beneficiari di ammortizzatori sociali; • l'adeguamento e la semplificazione delle regole relative all'accertamento dello stato di disoccupazione; • l'inderogabilità del criterio dell'offerta congrua e del rapporto tra erogazione dell'indennità e obbligo di attivazione; • la reiterazione e l'ampliamento della delega su servizi per l'impiego e politiche attive al Governo, rispetto a quella già prevista dalla legge 247/07. <p>La riforma Fornero ha introdotto anche nel campo dei servizi al lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in particolare per rafforzare i meccanismi di condizionalità in materia di ammortizzatori sociali. I Lep fissati dalla legge 92/2012 intervengono solo indirettamente sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consistono piuttosto in servizi di miglioramento dell'occupabilità.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Riferimenti alla domanda di lavoro si possono ricavare solo implicitamente dalle disposizioni che impongono, da una parte, l’offerta a tutti gli utenti dei Cpi di una “proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale” e, dall’altra, ai beneficiari di Aass, una “proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito” (articolo 3, Dlgs n. 181). Ciò non toglie che le Regioni possano autonomamente scegliere di erogare servizi rivolti alla domanda di lavoro e, ove affidati a soggetti accreditati, fissare premi e sanzioni per il raggiungimento delle <i>performance</i> richieste.</p> <p>La riforma “enfattizza” una prassi operativa già realizzata con il Masterplan del 1999, aggiungendo solo i limiti “temporali” entro i quali i servizi devono essere erogati. In sintesi, i livelli essenziali certificano attività oggi già presenti, ma non sono in grado di garantire prestazioni migliori in termini di collocamento. La migliore conoscenza dell’utente dei servizi per l’impiego aiuta a canalizzare più efficacemente gli investimenti mirati all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. I modelli di profiling finora adottati sono diversi ed affidati alle scelte messe in campo sui territori, ricordando che in Italia le competenze in materia di servizi e politiche del lavoro sono attribuite alle Regioni e alle Province. Lo strumento del profiling - come supporto alle misure che devono essere</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>promosse e attivate dall'operatore – può aiutare la definizione di risorse da destinare, in base appunto al profilo di maggiore o minore distanza dal mercato del lavoro e quindi, in qualche modo ad "orientare" i finanziamenti.</p> <p>Con la riforma Fornero, in particolare, a favore dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito si prevedono almeno le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • colloquio di orientamento entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; • azioni di orientamento collettive fra i 3 e i 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; • periodo di formazione di durata complessiva non inferiore a due settimane tra i 6 e i 12 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; • proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito. <p>La riforma del mercato del lavoro, inoltre, modifica sostanzialmente il D. Lgs. 181/00 anche per quanto riguarda l'accertamento dello stato di disoccupazione²⁸. In particolare, i servizi competenti possono accertare la perdita dello stato di disoccupazione – con conseguente perdita del diritto alla percezione delle indennità di sostegno al reddito ad esso collegate – in caso di mancata partecipazione alle misure di politica attiva o</p>
--	--	--	--	--	--

²⁸ Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 luglio 2012. "Articolo 4, comma 33, lett. c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92. "Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego. Prime indicazioni".

					<p>di rifiuto di un'offerta di lavoro "a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo", anche se la norma specifica che, in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, lo stato di disoccupazione è solamente sospeso²⁹. Vale la pena di notare che le Regioni e le Province Autonome hanno avviato un confronto sul tema, sostenendo la necessità di un approccio unitario che garantisca omogeneità³⁰. Di conseguenza, sono state recentemente approvate delle Linee guida condivise tra Stato, Regioni, Province Autonome e Province riguardanti non solo la nozione di stato di disoccupazione, ma anche il riconoscimento di tale <i>status</i>, la durata e la verifica della sua perdita o sospensione³¹. Tale regolamentazione unitaria è volta ad assicurare uguaglianza e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, garantendo allo stesso tempo lo snellimento delle procedure e l'alleggerimento dei carichi amministrativi.</p> <p>La legge 99 del 2013, a parziale modifica della legge 92 del 2012, ha affinato i requisiti sulla rilevazione, mantenimento e sospensione dello stato di disoccupazione: questi due fattori di innovazione hanno spinto le Regioni a rivedere gli indirizzi operativi sui servizi per l'impiego e, in parte, a ridefinire gli standard dei servizi per l'impiego, introducendo alcuni elementi di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla condizionalità tra erogazione politiche
--	--	--	--	--	--

²⁹ Legge 92 del 28 giugno 2012, cfr. art. 4, comma 33.

³⁰ Cfr. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nota del 22 Novembre 2012 n.12/146/CR11/C9.

³¹ <http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2013/Pagine/Stato-di-disoccupazione-unitarieta-della-disciplina-dello-status-a-livello-nazionale.aspx>

					<p>attive e politiche passive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla tempistica nell'erogazione dei servizi a livello essenziale di prestazione; - sui requisiti professionali richiesti nell'esercizio delle prerogative connesse all'erogazione dei livelli essenziali di prestazione. <p>Nel contempo il processo di innovazione nell'erogazione delle politiche attive non si è limitato a rendere operativa la legge 92/12 ma ha subito un'accelerazione dovuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il permanere delle condizioni di crisi economica che ha spinto molte Regioni a consolidare il processo di allargamento dei soggetti erogatori di politica attiva, in raccordo con gli SPI; - a proseguire la strada della promozione di politiche attive a voucher per tipologie predeterminate di <i>target</i>, individuando per ciascuna di questi un opportuno panel di servizi e misure. <p>Per la prima volta in Italia, nel 2013 e da quando è avvenuto il decentramento amministrativo, si è provveduto ad effettuare il monitoraggio SPI non più a livello campionario ma attraverso un questionario censuario a tutti i 556 CPI del territorio nazionale, avendo come esito la prima indagine che traccia il livello di erogazione dei servizi pubblici e di azioni di politica attiva e esplicita il dimensionamento delle risorse umane impegnate in front e back.</p> <p>Inoltre, con il beneficio indiretto di dare nuovo impulso al settore dei servizi per l'impiego e delle politiche attive in generale, il</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ddl 76/2013 per la riforma del mercato del lavoro presentato dal Governo (AS 1428) prevede infatti, per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, la creazione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, che assorba i centri per l'impiego e quella parte dell'Inps che gestisce l'ASpl.</p> <p>Per quanto riguarda la "Garanzia per i Giovani", dal punto di vista informatico, l'attuazione del programma si appoggia su una piattaforma tecnologica realizzata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Portale Nazionale, espressamente dedicato alla Garanzia Giovani, consente la registrazione via web dei giovani sull'intero territorio nazionale e l'accesso ai servizi dedicati. Il Portale costituisce dunque la "porta dedicata di accesso" ai servizi on line (dalla iscrizione, alla prima informazione e ad alcuni moduli di formazione) e ai servizi strutturati sul territorio e sarà pienamente integrato con i sistemi regionali attraverso i quali è anche possibile realizzare la registrazione. Il sistema alimenta una banca dati contenente le schede anagrafico-professionali, fino ad oggi gestite in autonomia a livello regionale, con l'attivazione di servizi di cooperazione applicativa che consentiranno l'aggiornamento e la coerenza delle informazioni, rese possibili grazie ad un'azione di normalizzazione dei dati. La banca dati, in relazione alle informazioni riguardanti i lavoratori su tutto il territorio, sarà resa disponibile a tutti i soggetti pubblici e agli attori privati del mercato del lavoro</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>- informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.</p>		<p>CLIC Lavoro (www.cliclavoro.gov.it) di cui all'art. 15, dlgs. n. 276/2003</p> <p>(http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-10-09&atto.codiceRedazionale=003G0297&currentPage=1)</p> <p>Banca dati politiche attive e passive(http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-28&atto.codiceRedazionale=13G00123&currentPage=19)</p>	<p>autorizzati a livello nazionale e accreditati dalle Regioni, da utilizzarsi anche a fini di monitoraggio e valutazione degli interventi.</p> <p>A livello nazionale gli elementi essenziali sono già disponibili come offerta di servizio (Sistema delle comunicazioni obbligatorie e Clic lavoro).</p> <p>Il criterio risulta infatti già soddisfatto a livello nazionale con riferimento allo scambio di informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro. Il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Cliclavoro" costituisce infatti la Borsa Continua Nazionale del Lavoro di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276; è un <i>network</i> per il lavoro dove gli utenti accedono a un circuito di informazioni e servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché il monitoraggio statistico e la valutazione delle politiche attive. I principali servizi erogati tramite Cliclavoro sono:</p> <p>i) esposizione delle opportunità di impiego e delle professionalità disponibili sul territorio nazionale. Il sistema prevede la possibilità di ottenere le informazioni anonime senza necessità di registrazione. Registrandosi al portale Cliclavoro, l'utente può inserire il proprio curriculum o il proprio profilo aziendale per entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro;</p> <p>ii) l'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro ossia il registro elettronico del</p>
--	--	---	--	--	--

					<p>Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro autorizzate;</p> <p>iii) l'accesso e la cooperazione con Eures;</p> <p>iv) la mappatura e la georeferenziazione dei principali sportelli per il lavoro distribuiti sul territorio nazionale;</p> <p>v) il servizio delle Comunicazioni Obbligatorie online che permette l'invio delle comunicazioni relative all'instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro, e che si raccorda, tramite il canale della cooperazione applicativa, con i vari soggetti coinvolti.</p> <p>In direzione del miglioramento continuo del sistema, sarà sviluppato anche un servizio specifico per soggetti disabili. Verrà infatti organizzata una sezione che raccoglierà dai soggetti locali le varie informazioni sulle opportunità di lavoro e le renderà disponibili sul portale Cliclavoro.</p> <p>Cliclavoro fa parte di un sistema informativo più articolato e complesso che vede coinvolti diversi soggetti istituzionali che, a diverso titolo producono e/o gestiscono informazioni e dati sulle professioni. Il Sistema informativo sulle professioni, oltre al set informativo fornito da Cliclavoro, collega i dati ISTAT sulle forze di lavoro, le previsioni di breve termine di Excelsior (Unioncamere), le previsioni di occupazione di medio termine e i fabbisogni professionali (Isfol), i dati sull'incidentalità legata all'esercizio delle professioni (Inail),</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ecc.</p> <p>A supporto delle azioni attivate dalle regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inoltre realizzerà la Banca dati delle Politiche Attive e Passive (BDPAP). Il sistema, che verrà sviluppato secondo le regole tecniche di interoperabilità e scambio dati definite dal Codice dell'Amministrazione Digitale, integrerà, oltre ai dati disponibili sul Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e di Ciclavoro, la Banca dati dei percettori di sostegno al reddito dell'INPS, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del MIUR e le informazioni provenienti dalle banche dati centrali e territoriali esistenti contenenti dati sulla storia personale e professionale dei lavoratori.</p> <p>La Banca dati delle politiche attive e passive raccoglierà le informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti da collocare nel mercato del lavoro; - politiche attive erogate; - opportunità di impiego. <p>Nella Banca dati confluiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca dati INPS dei percettori degli ammortizzatori sociali; - l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università; - la dorsale informativa unica, dell'apprendimento permanente. <p>Ciclavoro, portale nazionale del lavoro, sta completando la propria interoperabilità verso i sistemi regionali e verso l'Inps, nell'ambito</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>della dorsale informativa unica e nella costruzione della Banca Dati politiche attive e passive. Il disegno di Cliclavoro, infatti, non è costituito solo dall'essere vetrina delle opportunità dei datori di lavoro e delle candidature dei potenziali lavoratori ma punta alla circolazione dei dati tra tutti i soggetti abilitati nell'erogazione dei servizi e delle politiche.</p> <p>In tale senso il Ministero del Lavoro sta ultimando i processi di interoperabilità tra sistemi informativi diversi e la Garanzia Giovani; risulta essere occasione per testare la circolazione delle informazioni, resa necessaria dal principio di contendibilità che pone il giovane nella condizione di scegliersi il servizio a prescindere dal territorio di domicilio.</p> <p>Il primo nucleo della Banca dati delle politiche attive e passive del lavoro sarà costituito dalle schede anagrafico-professionali (SAP) contenute nella piattaforma tecnologica per la Garanzia giovani.</p> <p>In data 20 febbraio 2014 la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato le "Linee Guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani", anche al fine di superare la frammentazione delle informazioni su domanda e offerta di lavoro e integrare i vari sistemi informatici operanti in varie parti del territorio nazionale.</p> <p>La piattaforma costituisce un sistema informativo unitario sul territorio nazionale e garantisce che i dati informativi, i servizi di</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>politica attiva del lavoro disponibili ed erogati ed il relativo monitoraggio siano fruibili per tutti gli attori coinvolti e con le stesse modalità sia sul sistema nazionale, sia sui sistemi locali collegati in modalità di cooperazione applicativa.</p> <p>Di seguito si espongono le principali caratteristiche della piattaforma tecnologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Modalità di integrazione tra i vari sistemi/fonti</u>: l'integrazione tra i vari sistemi informativi avverrà tramite la piattaforma della Garanzia Giovani che viene sviluppata a partire dal portale www.cliclavoro.gov.it. Nella dorsale di cooperazione applicativa sono integrati tutti i sistemi informativi esistenti: SIL regionali e provinciali, comunicazioni obbligatorie (CO), Banca dati percettori, Excelsior, Banca dati degli studenti, Sistema delle professioni. Tale integrazione consente di disporre di un unico <i>database</i> integrato accessibile a tutte le persone in cerca di lavoro. ▪ <u>Gestione delle differenze regionali</u>: i sistemi informativi di ciascuna Regione devono essere collegati in cooperazione applicativa alla piattaforma nazionale. Al fine di assicurare un avvio omogeneo della Garanzia Giovani, il livello centrale ha messo a disposizione delle Regioni in ritardo piattaforme o singole componenti. Nel caso in cui alcune Regioni non siano in grado di garantire la piena funzionalità del sistema entro una data prestabilita, sono previste delle azioni di affiancamento e di intervento in sussidiarietà da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
--	--	--	--	--	--

					<p>anche mediante le proprie Agenzie strumentali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Modalità per assicurare che i SPI forniscano informazioni online sulle nuove offerte lavorative e che le banche dati siano interconnesse:</u> la piattaforma assicura la rilevazione e il censimento, attraverso un <i>repository</i> centralizzato, delle opportunità lavorative, formative e di autoimpiego promosse sui singoli territori regionali e pubblicate dai SPI. La piattaforma costituisce, dunque, un <i>database</i> organico e sistematico accessibile a tutte le persone in cerca di lavoro. ▪ <u>Modalità per assicurare che le funzioni a livello centrale, regionale e provinciale non si sovrappongano:</u> la ripartizione di competenze tra il livello nazionale, centrale, regionale e provinciale è adeguatamente definita nella legislazione nazionale, nonché nella documentazione relativa alla programmazione della Garanzia Giovani. In particolare, si precisa che le Regioni sono competenti in materia di politiche attive del lavoro. Con specifico riferimento all'attuazione della Garanzia Giovani, si precisa che alle Regioni verranno delegate funzioni di Organismo Intermedio. Allo stesso tempo, al fine di assicurare l'omogenea attuazione della Garanzia, si prevede un intervento in sussidiarietà del livello centrale, in caso di mancato raggiungimento di specifici <i>target</i> di avanzamento e di spesa definiti a livello centrale. ▪ <u>Modalità per evitare il rischio di</u>
--	--	--	--	--	--

					<p><u>frammentazione delle competenze per i servizi di orientamento professionali</u>: la materia rientra nelle competenze delle singole Regioni che regoleranno questi aspetti nei rispettivi Piani di attuazione regionale della Garanzia per i Giovani, in cui saranno definite le competenze e il ruolo dei diversi attori coinvolti nell'erogazione dei servizi di orientamento professionale. Ad ogni modo la piattaforma consentirà agli utenti di fruire dei servizi di orientamento attivi nei diversi territori regionali. Inoltre, la piattaforma metterà a disposizione <i>on line</i> sia servizi per l'auto-orientamento, sia la connessione con i servizi locali (pubblici e privati) e con il sistema scolastico, al fine di conoscere i servizi specifici e di richiedere/prenotare sessioni di orientamento.</p> <p>Tutti gli utenti che si iscriveranno alla piattaforma ovvero ad uno dei portali regionali inseriranno i propri dati anagrafici e curriculari; per ciascun utente, quindi, sarà generata una Scheda Anagrafico-Professionale (SAP) che sarà integrata da informazioni relative allo stesso utente provenienti dagli altri sistemi informativi in cooperazione applicativa. Nella SAP saranno registrati tutti i servizi erogati a ciascun utente e le relative informazioni saranno rese accessibili agli operatori pubblici e privati accreditati e privati autorizzati.</p> <p>Infine, nelle Linee Guida della piattaforma tecnologica è prevista la stipula di appositi accordi di servizio per definire le modalità di cooperazione con il Ministero dell'istruzione,</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>dell'università e della ricerca, Unioncamere, il Ministero dello sviluppo economico ed altri enti. La cooperazione con le istituzioni scolastiche è assicurata tramite un servizio di formazione degli operatori delle scuole e delle Università sui servizi offerti dalla Garanzia Giovani che verrà effettuato da Italia Lavoro sull'intero territorio nazionale.</p> <p>I beneficiari del Programma Garanzia Giovani potranno registrarsi dal portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it. La realizzazione della piattaforma unitaria garantisce una piena interconnessione tra tutti i nodi del "sistema lavoro", assicurando che le informazioni sui servizi resi ai giovani e il relativo monitoraggio siano disponibili a tutti gli attori coinvolti (servizi per l'impiego, agenzie autorizzate, Regioni, Ministero). La piattaforma unitaria, basata sul collegamento delle banche dati regionali con il sistema centrale, farà sì che ogni giovane, indipendentemente dal luogo di registrazione al Programma, risulti pienamente "contendibile", superando i limiti finora esistenti. Infatti, ogni struttura autorizzata potrà offrire i servizi previsti dalla Garanzia Giovani a ciascun giovane uscito dal sistema d'istruzione o alla ricerca di un'occupazione, ricevendo un bonus, basato su un sistema di costi standard, solo qualora tale azione vada a buon fine. La piattaforma sarà caratterizzata da quattro aree di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi informativi per i giovani, offerti integrando le informazioni dei soggetti operanti su tutto il territorio nazionale;
--	--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> • servizi a valore aggiunto (orientamento, <i>matching</i>, fascicolo); • servizi di monitoraggio (sia istituzionale che per informare i giovani sulle caratteristiche del mercato, delle professioni e delle buone pratiche); • i servizi "smart" offerti sia sotto forma di app che di servizi avanzati sul portale. <p>Infine, con specifico riferimento alle "istituzioni" competenti in materia di politiche attive e servizi per l'impiego, di recente il Ministro del lavoro ha presentato un disegno di legge delega di riforma i cui principi strategici sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione con compiti in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e passive; - rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione; - valorizzazione del sistema informativo come strumento di gestione e monitoraggio; - attivazione del soggetto che cerca lavoro secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica. <p>La Banca dati delle Politiche Attive e Passive sarà accompagnata da una gamma di servizi utili agli SPI per la gestione degli interventi operativi, che vanno oltre a quanto richiesto dalla condizionalità in sé e integrano l'esigenza di evoluzione costante delle</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>prestazioni in senso incrementale e migliorativo.</p> <p>Il sistema Cliclavoro, attraverso il collegamento con la Banca Dati delle Politiche Attive e Passive e l'integrazione dei principali <i>social network</i> permetterà di dare una visione sulle potenzialità/criticità delle professioni e di indicare al mercato i trend suddiviso per settori e aree geografiche.</p> <p>L'implementazione di quest'ultima azione consentirà il completamento di un sistema di monitoraggio costante del mercato, delle competenze, dell'offerta e della domanda di lavoro, della mobilità interna e esterna al Paese. Ottimizzerà il flusso delle informazioni attraverso l'integrazione tra servizi di diverse amministrazioni, garantendo maggiore sicurezza, aggiornamento e unicità dei dati, consentendo l'accesso telematico alle informazioni a tutti gli operatori e utilizzatori, ciascuno secondo il proprio ruolo e necessità.</p> <p>Si evidenzia, infine, la presenza del <i>Sistema Informativo Excelsior</i> – realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro a partire dal 1997: tale sistema rappresenta un indispensabile strumento di monitoraggio circa l'evoluzione della struttura occupazionale e della domanda di lavoro prevista dalle imprese nei diversi settori di attività economica (circa 30 settori di attività economica) e per ciascuna delle 105 province italiane. L'originalità delle informazioni fornite da Excelsior riguarda innanzitutto i profili professionali richiesti dalle imprese, arrivando ad analizzare una vasta serie di caratteristiche delle figure programmate in</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>entrata, tra le quali il titolo di studio, preferenza per l'età (under 30, ecc.), per il genere, la nazionalità (straniera o meno) e l'esperienza richiesta (nel settore, nella professione, ecc.). Oltre a ciò, di rilievo sono anche le informazioni attinenti alla tipologia contrattuale mediante la quale sarà effettuata l'assunzione dei dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, ecc.) alle quali si affiancano anche quelle sul ricorso dei collaboratori a progetto.</p> <p>Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, Excelsior consente altresì di ottenere informazioni sulle difficoltà di reperimento, analizzando tutte le caratteristiche delle figure difficili da reperire e, soprattutto, le motivazioni alla base di tali difficoltà (mancanza di strutture formative, carenza di offerta, preparazione inadeguata dei candidati, ecc.), al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.</p> <p>Oltre alla tradizionale indagine annuale, dal 2011 il <i>Sistema Informativo Excelsior</i> comprende anche una rilevazione a cadenza trimestrale, per arrivare a un totale di circa 250.000 imprese contattate ogni anno.</p> <p>Attraverso l'indagine Excelsior, vengono messi a disposizione <i>report</i> statistici (a livello provinciale e regionale) utili a valutare le tendenze di medio termine e le prospettive occupazionali delle imprese dei settori dell'industria e dei servizi, al fine – tra l'altro – di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare, per ciascuna provincia italiana, bacini o nicchie di domanda di lavoro in espansione nei vari settori e nelle varie
--	--	--	--	--	--

				<p>tipologie di impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere l’inserimento di lavoratori a rischio di inattività o di figure alla ricerca del primo impiego verso occupazioni maggiormente rispondenti ai fabbisogni professionali del sistema produttivo; • programmare interventi formativi di qualificazione e riqualificazione delle competenze legate a figure professionali a rischio di obsolescenza. <p>Al contempo, le informazioni rese disponibili attraverso Excelsior rappresentano uno strumento utile a supporto di iniziative per l’orientamento e la programmazione della formazione a livello locale, favorendo in tal modo l’incontro e il dialogo tra il mondo del lavoro e il sistema della formazione in tutte le sue articolazioni (la scuola di ogni ordine e grado, l’Università, la formazione professionale).</p> <p>Sulla base di tali peculiarità, il <i>Sistema Informativo Excelsior</i> è diventato parte integrante dell’architettura della “Banca dati politiche attive e passive”, potendo disporre di informazioni tali da permettere di intercettare le caratteristiche e le tendenze degli effettivi fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese, con particolare riferimento alle assunzioni programmate di giovani “under 30”.</p>
		<p>I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.</p>	<p>SI</p>	<p>Riguardo alle Agenzie per il Lavoro la norma prevede il conferimento dei dati trattati dalle agenzie stesse al portale Cliclavoro, sia ai fini di monitoraggio che per permettere a lavoratori e datori di lavoro di accedere alle informazioni sull’incontro domanda e offerta</p>

					<p>di lavoro anche attraverso il portale Cliclavoro.</p> <p>L'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003 affida alle Regioni il compito di integrare la rete del servizio pubblico con soggetti selezionati, tramite un'apposita procedura, denominata accreditamento. I soggetti accreditati (a seconda della legislazione regionale: agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale, enti di formazione, ONG, associazioni datoriali, sindacati, università, comuni, scuole) possono essere chiamate a cooperare/integrare il sistema pubblico.</p>
<p>8.2 LAVORO AUTONOMO, IMPRENDITORIALITÀ E CREAZIONE DI IMPRESE - Esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese³²</p>	<p>SI</p>	<p>Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi:</p>	<p>SI</p>		
		<p>- misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;</p>	<p>SI</p>	<p>Si, a livello nazionale. Vari sono gli strumenti che possono essere citati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito con Legge n. 40/2007, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica (sono state 384.483 le comunicazioni per la nascita d'impresa nel 2013, circa 600 in più rispetto al 2012). • Il D.L. n. 1/2012 (cd. "Cresci Italia"), convertito con legge n. 27/2012, ha introdotto l'articolo 2463-bis del Codice civile che prevede la SRL semplificata a favore dei soggetti con età inferiore a 35 anni. La legge 9 agosto 2013, n. 	<p>Il MISE - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione ha fornito le principali informazioni in materia ma, al fine di verificare l'effettivo grado di operatività di tali strumenti, è necessario aggiornare i dati sul recepimento della normativa nazionale e sulla relativa percentuale di copertura territoriale, in modo da avere un quadro di riferimento che possa supportare ulteriormente lo Stato italiano nel considerare tale condizionalità soddisfatta.</p> <p>A partire dal 2003, la World Bank sviluppa un rapporto sulla onerosità dei sistemi regolamentari ormai conosciuto tra i principali osservatori, denominato Doing Business</p>

³² Amministrazione responsabile: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS)*

				<p>99 di conversione del D.L. n. 76/2013 ha modificato la disciplina della SRL semplificata (SRLS), estendendo a tutte le persone fisiche (e quindi anche agli over 35) la possibilità di costituire una società con capitale sociale pari ad un euro. La SRLS è caratterizzata dal fatto che il suo atto costitutivo deve essere conforme al modello standard dettato con decreto ministeriale (D.M. del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138): questo giustifica la riduzione dei costi di costituzione (non si pagano le imposte di bollo e i diritti di segreteria) e la gratuità dell'intervento notarile.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, ha sostituito la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ampliando in modo consistente il ricorso alla autocertificazione. Il nuovo meccanismo, che sostituisce tutti gli atti di assenso che non richiedono valutazioni discrezionali da parte della P.A., consente di avviare l'attività interessata sin dalla data di presentazione della segnalazione alla P.A. competente, senza che sia necessario attendere il decorso di un determinato termine. Il decreto legislativo n. 147/2012 in materia di liberalizzazione del mercato, in vigore dal 14 settembre 2012, prevede la SCIA quale procedura ordinaria nel settore dei servizi per l'avvio delle attività d'impresa soggette solo a verifica dei requisiti ed il silenzio assenso per gli altri casi. <p>Ulteriori link delle pertinenti norme nazionali:</p>	<p>(d'ora in poi Fare Impresa).</p> <p>http://www.doingbusiness.org/data/exploreconomies/italy</p> <p>All'interno dei procedimenti principali del Fare Impresa (es.: avviare l'attività, pagare le imposte, garantire l'esecutività di un contratto, ecc.) è possibile evidenziare quelli legati ai tempi necessari all'avvio di una nuova impresa, misurati in termini di giorni (una metrica meno legata a specificità non confrontabili fra paesi) e rappresentanti, quindi, la durata media per il completamento delle procedure necessarie. In ogni caso, per tali procedure viene assunto un tempo minimo di un giorno. Una procedura viene considerata completa quando l'impresa ottiene il documento finale, quale la registrazione presso il Registro delle imprese o l'identificativo fiscale per l'avvio dell'attività di impresa. Circa l'indicatore relativo al procedimento di Avviare l'attività (Starting a business), nel 2012 l'Italia risulta allineata all'esperienza degli Stati Uniti, con 6 giorni per avviare l'attività, mentre nel 2005 il tempo necessario era doppio.</p> <p>Per quanto riguarda le SRL semplificate (comprendendo in questa accezione anche quelle costituite da imprenditori "più" anziani) sono state quasi 19mila nel corso del 2013, con una forte concentrazione nel Lazio (dove ne sono nate 3.195), in Campania (2.666) e in Lombardia (2.152). Per i circa 3.200 Comuni che hanno uno sportello SUAP in convenzione con la Camera di Commercio o delegato alla Camera di commercio, si è avuto nel 2013 un</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>https://www.impresainungiorno.gov.it/ http://www.registroimprese.it/comunica</p>	<p>incremento notevole dei procedimenti SCIA, passati dai 37.715 del 2012 ai 75.132 del 2013 (+99 per cento). Da gennaio a luglio del 2014, i procedimenti hanno già raggiunto quota 73.536. Nulla si sa, invece, sui procedimenti relativi ai Comuni che gestiscono in proprio il SUAP.</p> <p>Per approfondimenti, si vedano i documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoraggio SUAP, con l'aggiornamento sui SUAP per regione e sulle pratiche digitali relative ai SUAP in collaborazione con le CCIAA. 2) Statistica adempimenti digitali ai 3.200 SUAP Camerali SCIA, con i dati per regione dal 2011, sempre con riferimento ai soli ai SUAP in collaborazione con le CCIAA.
		- misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;	SI	<p>Si, a livello nazionale. Le misure in atto sono costituite dall'implementazione della SUAP, la struttura telematica, gestita dai Comuni, (anche in convenzione con la Camera di Commercio o delegata alla Camera di commercio) competente per tutte le vicende amministrative delle imprese. Tale struttura rappresenta l'unico referente territoriale per tutti i procedimenti riguardanti le attività produttive (impianti industriali, attività di servizi, ecc.). Per quanto riguarda il rilascio dei titoli abilitativi in materia di attività produttive, il DPR n. 160/2010 disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il procedimento automatizzato, attivabile nel caso in cui le attività di competenza del SUAP siano soggette a SCIA o silenzio assenso; • il procedimento ordinario, attivabile nei casi in cui sia richiesto il rilascio un provvedimento amministrativo espresso, che può svolgersi 	<p>Il MISE - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione ha fornito le principali informazioni in materia ma, al fine di verificare l'effettivo grado di operatività di tali strumenti, è necessario aggiornare i dati sul recepimento della normativa nazionale e sulla relativa percentuale di copertura territoriale, in modo da avere un quadro di riferimento che possa supportare ulteriormente lo Stato italiano nel considerare tale condizionalità soddisfatta.</p> <p>Con riferimento alla valutazione dell'impatto della legislazione sulle imprese, si fa inoltre presente che è tra le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese (v. art. 17 dalla L. n. 180/2011 "Statuto delle imprese") "analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro,</p>

				<p>anche secondo i moduli della conferenza di servizi.</p> <p>Per approfondimenti, si vedano i due documenti sopra indicati.</p>	<p>piccole e medie imprese”, e, su tale punto, vengono espressamente chiamate ad operare anche le Regioni, (v. l’art. 6 dello stesso Statuto, anche per gli enti locali e gli enti pubblici), che sono tenute <i>...”a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione ”</i>. In linea generale, la norma nazionale prevede l’applicazione del principio di proporzionalità e dei criteri di gradualità e compensazione nell’ambito delle analisi di impatto, soddisfacendo quindi, tale criterio.</p> <p>In conclusione, si ribadisce che il percorso normativo nazionale per poter soddisfare tale criterio della condizionalità è stato formalmente realizzato, mentre spetta alle Regioni, in relazione ai rispettivi ambiti di autonomia ordinamentale, applicare sul proprio territorio i sistemi di valutazione ed analisi, presenti ed operativi a livello centrale ma che, a livello regionale, si prevede possano essere completati e, in molti casi introdotti, entro il prossimo biennio.</p>
		<p>- azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l’assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi ove necessario.</p>	SI	<p>Si, a livello nazionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato nel 2011 l’azione pilota “Servizi integrati per la nuova imprenditorialità” ancora in corso: l’azione è finalizzata a promuovere e sostenere l’autoimpiego, la creazione e lo start-up di nuove imprese, attraverso servizi di supporto erogati dalle Camere di commercio che integrano l’assistenza e consulenza all’avvio di nuove imprese con strumenti di sostegno finanziario destinati alle stesse iniziative assistite.</p> <p>Gli strumenti finanziari consistono di norma in un</p>	<p>L’azione pilota avviata dal MISE - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - non esaurisce il repertorio delle azioni che soddisfano il sub criterio della condizionalità in quanto andrebbero considerati anche i servizi attivati a livello regionale.</p> <p>L’azione pilota è stata finanziata anche per il 2012, mentre per il 2013 è stato firmato un nuovo accordo MISE-Unioncamere.</p> <p>Nei progetti per la nuova imprenditorialità approvati in tale annualità, sono state</p>

				<p>abbattimento degli interessi su finanziamenti bancari o nella concessione di garanzie da fondi appositamente costituiti. L'azione è finanziata con le risorse destinate all'Accordo di Programma MISE -Unioncamere.</p> <p>A livello regionale, nelle aree più svantaggiate, sono state attivate diverse iniziative (finanziate con i fondi strutturali) per l'erogazione di microcrediti finalizzati all'inclusione dei più deboli (donne, giovani e immigrati) anche attraverso l'autoimpiego.</p>	<p>realizzate una serie di iniziative, in partnership con altri attori pubblici e privati, finalizzate a promuovere e sostenere l'autoimpiego, la creazione e lo start-up di nuove imprese, attraverso la realizzazione di interventi destinati a realizzare un'offerta integrata di servizi di informazione, orientamento, formazione, assistenza tecnica ed accompagnamento all'imprenditorialità. Tali servizi sono stati normalmente erogati attraverso sportelli ad hoc già esistenti e attivi nelle camere, tipo Servizi Nuova Impresa o punti nuova impresa, e sportelli FILO. In particolare, questi ultimi offrono una modalità integrata e standardizzata sul territorio di servizi e strumenti condivisi per la formazione, l'imprenditorialità, il lavoro e l'orientamento, anche con focus per l'autoimprenditorialità giovanile.</p> <p>Accanto a tali servizi, i progetti hanno previsto l'erogazione sinergica di servizi di natura "finanziaria" (microcredito) In alcuni casi, le Camere di commercio hanno previsto l'affiancamento di "temporary manager.</p> <p>I progetti per il sostegno all'occupazione hanno puntato alla creazione di un sistema di incentivi ed interventi per l'occupazione, il ri-orientamento e il reinserimento al lavoro, dipendente e indipendente. E' stato previsto che gli incentivi per favorire l'assunzione nelle aziende di tecnici laureati e diplomati ed altro personale ad elevata qualificazione in cerca di occupazione o già occupati in aziende in crisi, lavoratori disoccupati o inoccupati appartenenti a categorie a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e giovani in</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>cerca di prima occupazione, dovranno essere combinati con azioni orientative e formative finalizzate specificamente a facilitare l'inserimento dei lavoratori nelle suddette aziende.</p> <p>Su questa linea di attività, le Camere di commercio e le Unioni regionali si sono attivate per la realizzazione di 34 partenariati istituzionali con soggetti pubblici e privati, sono stati realizzati 23 bandi per l'erogazione dei contributi alle 643 imprese che hanno fatto richiesta di accedere a questi incentivi. Sono stati invece coinvolti 332 lavoratori occupati, 71 i lavoratori in CIG o in mobilità, 1.165 inoccupati/disoccupati e, infine, 571 giovani in cerca di prima occupazione.</p>
<p>8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO - Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione <i>ex ante</i> che comprenda la dimensione di genere³³</p>	<p>SI</p>	<p>Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue:</p>	<p>SI</p>		
		<p>- servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;</p>	<p>SI</p>		<p>Gli strumenti già descritti nella condizionalità 8.1 potranno essere arricchiti da ulteriori interventi.</p> <p>Infatti, attraverso un sistema di analisi predittive, basate sui dati del DWH del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Banca Dati delle Politiche Attive e Passive verranno creati degli strumenti per l'analisi di lungo periodo sulle professioni, integrando anche dati economici. Il sistema che produrrà le analisi, verrà concertato su più livelli istituzionali (MIUR, MISE, INPS, Inail,</p>

³³ Amministrazione responsabile: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

					<p>ecc.) e tra i vari attori del mercato del lavoro (locale e centrale) al fine di consolidare gli schemi e le strategie di azione.</p> <p>Relativamente alle professioni, nella descrizione dei vari profili professionali, già attualmente previsti, verranno realizzate e distribuite delle linee guida, aggiornate periodicamente, per fornire informazioni di dettaglio sulle potenzialità o criticità delle varie professioni e sui vari sbocchi, dando evidenza di settorialità o zone geografiche. Anche per queste ultime verranno forniti dati economici di lungo periodo per poter valutare anticipatamente le varie scelte.</p> <p>In particolare per la problematica della denominazione delle professioni, della loro variabilità nei differenti contesti territoriali e produttivi, così come la “vicinanza” e la similitudine tra attività lavorative apparentemente molto differenti, verrà affrontata con azioni specifiche per dare soluzione sia agli aspetti interni che europei.</p> <p>A livello nazionale, il livello di erogazione di servizi di accoglienza e prima informazione, di presa in carico dei bisogni dell’utenza e di incontro domanda-offerta è pressoché uniforme, così come l’erogazione di servizi di consulenza orientativa e di promozione dei tirocini. Differenze territoriali emergono, in termini di offerta, in merito ai servizi che richiedono una expertise specialistica e non esclusiva dei centri per l’impiego nei territori, quali quelli legati all’ offerta formativa, o i servizi più consulenziali. Generalmente, i Cpi sembrano configurarsi con un ruolo di indirizzo ed orientamento nei confronti</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>dell'utenza.</p> <p>Nell'ambito della generale presa in carico degli utenti, successiva alla fase di informazione e accoglienza, i servizi pubblici per l'impiego sostengono l'occupabilità principalmente attraverso l'erogazione dei servizi di informazione, consulenza e formazione orientativa, bilancio di competenze e formazione continua, ai <i>target</i> con maggiore difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro ed alle imprese, in termini di preselezione e selezione. In particolare i servizi erogati dai Cpi sostengono e valorizzano le risorse proprie degli utenti, al fine di migliorarne l'occupabilità, sia attraverso un percorso di percezione delle proprie competenze e la loro spendibilità sul mercato del lavoro, sia attraverso una integrazione di competenze e capacità professionali utili alla riqualificazione. Negli ultimi due anni, le politiche per il lavoro sono state politiche di contenimento degli effetti della crisi economico occupazionale e si sono concretizzate nell'ampliamento degli strumenti di tutela per la permanenza nel mercato e di riduzione degli effetti economici della crisi.</p> <p>A tal proposito, si specifica che con il PON "Iniziativa occupazione Giovani", già in fase di avvio, si darà nuovo impulso al settore dei SPI in un'ottica di garantire un'uniformità di tali servizi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, con la creazione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, si assorbiranno in modo omogeneo anche i CPI, nell'ambito dei quali sono anche previste azioni dirette volte a favorire l'accesso alle persone svantaggiate e</p>
--	--	--	--	--	--

					alle comunità emarginate.
		- informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.	SI		V. quanto già riportato sotto 8.1. Inoltre, per quanto riguarda nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione Europea, le attività della rete EURES Italia riguardano la progettazione e realizzazione di Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale per la mobilità geografica, finalizzati a favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro. Con riferimento alla proposta di riforma della rete Eures, si stanno attuando delle politiche dei servizi per l'impiego che prevedono un'integrazione dei servizi competenti pubblici (centri per l'impiego e soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del DLgs 276/03) e privati.
		La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.	SI		cfr. anche condizionalità 8.1. Come descritto, nell'ambito dei sistemi informativi sono già previsti obblighi di legge per il conferimento dei dati al sistema nazionale, quale ad esempio il caso delle Agenzie per il lavoro. Ulteriori cooperazioni sono previste, come specificato, con altri soggetti, tra cui il MIUR e gli istituti di previdenza, ecc. . Si sta valutando l'estensione della cooperazione, non solo informatica, anche ad altri soggetti (servizi sociali, agenzie formative, ecc.).
8.4 INVECCHIAMENTO ATTIVO E IN BUONA SALUTE - Definizione di politiche per	SI	Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a	SI	Legge n. 328 dell'8 novembre 2000_“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di	La concertazione con le parti sociali è una prassi consolidata con particolare riferimento alle politiche del lavoro e della formazione.

<p>l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione³⁴</p>		<p>favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione</p>		<p>interventi e servizi sociali”</p> <p>Legge 28 giugno 2012 n. 92(commi 1-7, art. 4)</p>	<p>A livello nazionale e regionale esistono tavoli e comitati (formalizzati o meno) che consentono questo confronto in modo continuativo.</p> <p>In molti casi ciò conduce alla stipula di accordi e intese, o al minimo, alla consultazione delle parti.</p> <p>Si possono citare numerosi esempi a livello nazionale: Accordo sull'apprendistato, linee guida della formazione professionale, Accordo sulla formazione continua, ecc.</p> <p>Esistono, inoltre, indagini ad hoc sull'invecchiamento attivo. Solo a titolo esemplificativo si ricorda: Gruppo di ricerca invecchiamento della forza lavoro e mutamenti nel ciclo della vita lavorativa; Indagine sulla gestione della forza lavoro matura nelle piccole e medie imprese; Indagine sulle pratiche di <i>Age Management</i>. (A dicembre 2013 si è conclusa la ricognizione su un campione di grandi imprese sopra i 250 addetti che aveva la finalità di censire e catalogare le modalità adottate per la gestione e valorizzazione dei lavoratori ultracinquantenni. Dall'indagine emerge una diffusa sensibilità manifestata dal management nei confronti del progressivo invecchiamento del proprio personale e una serie di promettenti sperimentazioni, focalizzate soprattutto sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro, sulla gestione delle carriere individuali nelle imprese e sulla manutenzione delle competenze.).</p>
---	--	--	--	---	---

³⁴ Amministrazione responsabile: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

		<p>Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.</p>	<p>SI</p>	<p><u>Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216</u> "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"</p>	<p>Le azioni specifiche per valorizzare l'esperienza e sviluppare le competenze dei lavoratori over 50 passano attraverso: forme di trasferimento intergenerazionale delle competenze mediante <i>mentoring, coaching, tutoring</i> a favore dei nuovi assunti o in corrispondenza di cambi di mansione di persone già operanti. Oltre al trasferimento di competenze "tradizionali" dal lavoratore più anziano a quello più giovane è opportuno lavorare anche nella direzione opposta, ossia valorizzando le possibili competenze dei lavoratori junior per la formazione dei senior, in materia di nuove tecnologie, ma non solo, attraverso il cosiddetto <i>reverse mentoring</i>. Altre azioni efficaci sono riconducibili a percorsi di riconoscimento/certificazione delle competenze - Bilancio di competenze (tecniche, motivazionali, comportamentali).</p> <p>Le strategie e gli strumenti che potenzialmente possono incidere in misura maggiore per sostenere la motivazione e la produttività dei lavoratori maturi sono riconducibili: a <i>momenti di dialogo intergenerazionale</i>; mentre, nell'ottica delle azioni a sostegno dello sviluppo dei percorsi di carriera: la definizione/riconoscimento del <i>ruolo di maestro/tutor nel trasferimento intergenerazionale delle competenze</i>, fondamentale in tale ambito anche la verifica e il <i>ri-orientamento professionale a metà percorso lavorativo</i>, soprattutto nel comparto manifatturiero in presenza di lavoratori che svolgono mansioni usuranti.</p> <p>La permanenza dei lavoratori over 50 nelle imprese passa anche attraverso modalità</p>
--	--	--	------------------	---	--

					<p>organizzative innovative, - azioni a favore del <i>work-life balance</i> e della <i>conciliazione</i> - <i>in primis</i> orari flessibili, part-time, banca ore.</p> <p>Altre scelte organizzative con potenziale impatto sulla componente senior: sostituzione del pensionamento anticipato con la formazione ai giovani assunti, eventualmente con riduzione di orario e/o stipendio.</p> <p>Nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori, sono previste azioni/interventi specifici volti alla tutela della salute psico-fisica dei lavoratori over 50, oltre agli obblighi previsti dalla legge.</p> <p>Gli interventi, le azioni si concretizzano attraverso <i>controlli medici periodici differenziati per età</i>, prevedendo cioè controlli più frequenti o tipologie di visite/esami di medicina preventiva diversi per gli over 50, mentre nello svolgimento degli incarichi più faticosi, attraverso l'affiancamento giovani-anziani, oltre ai <i>percorsi di accompagnamento al re-inserimento lavorativo dopo periodi di assenza dal lavoro</i>.</p> <p>Gli altri tipi di interventi specifici a tutela della salute e del benessere dei dipendenti, riguardano azioni rivolte ai dipendenti nel suo complesso (è il caso dei <i>servizi di consulenza su salute e sicurezza</i>, delle <i>campagne di sensibilizzazione</i>, delle <i>misure a sostegno delle attività ricreative e/o ludico sportive</i>, dei <i>monitoraggi della salute sul posto di lavoro e valutazione dei rischi</i>, delle <i>misure per l'ergonomia e per il mantenimento di buona condizioni ambientali</i>, ecc).</p> <p>Gestione dell'età a fronte di lavori faticosi -</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>non esiste un rischio specifico dell'attività lavorativa, ma in modo indiretto, dettato dalle condizioni; in particolare in età avanzata si ha un rischio maggiore per la salute e la vita.</p> <p>Per quanto riguarda, la fase di uscita dal lavoro, tra gli strumenti efficaci di sostegno all'uscita graduale e nella fase di transizione al pensionamento possibili modalità di uscita dei lavoratori over 50 collegate all'entrata dei giovani, in alcuni casi strutturate e in altre no (es. <i>job sharing</i> familiare allo scambio genitore-figlio, fino a forme di staffetta generazionale più o meno formalizzate (anche mediante adesione a progetti esterni). Inoltre, assistenza pre-pensionistica, riduzioni dell'orario di lavoro, sviluppo di attività di natura volontaristica e associativa fra i propri pensionati/pensionandi, sempre nell'ottica della transizione graduale.</p> <p>Attraverso la contrattazione collettiva si possono attivare misure per i lavoratori over 50: la creazione di apposite linee di produzione per lavoratori senior (con riduzione dell'orario di lavoro) e l'istituzione di fondi pensione.</p> <p>Alcune regioni (tra cui la Regione Liguria), realizzano per esempio, corsi dal lavoro al pensionamento, ossia percorsi di accompagnamento dal lavoro alla pensione, contattando le persone che sono prossime al pensionamento, o che sono appena andate in pensione per segnalare loro l'opportunità di mettere a disposizione delle comunità locali le loro competenze, il loro <i>know how</i>, le loro esperienze, anche attraverso degli sportelli, proprio nella logica di coinvolgere da una</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>parte persone giovani e dall'altra pensionate che però possono insegnare delle cose, trasmettere delle competenze, ma anche occuparsi delle loro comunità locali offrendo le loro capacità e le loro esperienze.</p> <p>In merito all'aspetto dell'healthy ageing, si può fare riferimento al Decreto legislativo n. 216/2003, che recepisce la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.</p> <p>Nel 2008 è stato varato il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il testo introduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regole comuni per tutti i settori, sia pubblici che privati; • attività specifiche di controllo; • finanziamento per interventi di prevenzione; • responsabilità specifiche e sanzioni per i datori di lavoro e i lavoratori; • un'organizzazione del lavoro in base a principi ergonomici; • la valutazione obbligatoria dei rischi e la formazione specifica obbligatoria dei lavoratori; • la valutazione periodica dei rischi per la popolazione e l'ambiente. <p>Il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" rappresenta una novità: non si parla più di lavoratore dipendente, ma di tutela del lavoro a prescindere dal tipo di contratto. Si parla anche di benessere lavorativo, passando da un concetto deterministico a un concetto relativo all'organizzazione del lavoro.</p>
--	--	--	--	---

					<p>Il modello culturale alla base della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro mette in rilievo il ruolo fondamentale che l'organizzazione del lavoro svolge nel determinare le condizioni di rischio per la salute non solo fisica ma anche psichica dei lavoratori. L'ampliamento della tipologia dei rischi per la salute dei lavoratori dunque, da un lato, consente di estendere l'analisi ai processi produttivi nel suo insieme e, dall'altro, contribuisce alla riformulazione dei modelli organizzativi e di gestione del rischio nelle imprese.</p> <p>Il D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lett. p., definisce il "sistema di promozione della salute e sicurezza" come "complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori" allargando di fatto il concetto di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro e collegandolo ai principi della responsabilità sociale "integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende ed organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".</p> <p>Si ricorda inoltre, la legge n. 122/2010 con la quale si perviene alla creazione del <i>Polo della salute e della sicurezza sul lavoro</i> che ha come obiettivo la condivisione delle conoscenze e il monitoraggio di nuovi rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e della collettività nel suo insieme.</p> <p>A partire dal 2003, i Decreti emanati dal</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Legge 19 luglio 1993, n. 236“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”</p> <p>Legge n. 236 del 19/06/1993, Articolo 9, comma 3 e successivi Decreti di riparto delle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano</p> <p>http://www.ebinter.it/allegati/cd3/contenuti/leggi</p>	<p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il riparto alle Regioni e Province Autonome delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di formazione continua, contengono esplicitamente una priorità assegnata alla formazione di lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni. L'implementazione operativa e le scelte effettive sono rimesse alle regioni nel quadro delle priorità definite dal Ministero.</p> <p>I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali territoriali concordati tra le parti sociali.</p> <p>La normativa, in particolare i Decreti di riparto delle risorse ex legge 236/1993, prevede la possibilità di piani straordinari di intervento, di interventi di formazione continua a favore dell'auto-imprenditorialità, di particolari priorità per i lavoratori oltre i 45 anni di età, dei lavoratori di aziende private con solo titolo di licenza elementare o media, di interventi di formazione individuale. La partecipazione della fascia d'età over 50 appare non trascurabile. Prendendo ad esempio in esame i piani formativi conclusi tra il primo gennaio 2008 e il 30 giugno 2011, i lavoratori di questa fascia d'età rappresentano il 15,5 per cento del totale (poco più di 111.000 unità). Di questo segmento gli uomini rappresentano</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>/legge%2019%20luglio%201993.htm</p> <p>Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, articolo 6 (Congedi per la formazione continua)</p> <p>http://www.parlamento.it/parlam/leggi/000531.htm</p> <p>Legge 196/1997, Articolo 17</p> <p>Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276</p> <p>Legge 28 giugno 2012 n. 92</p> <p>Art. 24 del Decreto Legge 201/2011(c.d. Decreto "Salva Italia"), del 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011</p> <p>Legge 14 del 24 febbraio 2012, che ha convertito il Decreto Legge 216 del 29 dicembre 2011 (c.d. Decreto Milleproroghe)</p>	<p>quasi il 64 per cento.</p> <p>Gli istituti contrattuali variamente riconducibili all'ambito del lavoro non standard (cioè diverso dal contratto standard full-time a tempo indeterminato) rappresentano strumenti utilizzabili per la realizzazione di pratiche di <i>age-management</i> in azienda, in un'ottica di ritiro flessibile e graduale dall'attività lavorativa. Alcuni di essi prevedono il concorso specifico della negoziazione fra le parti sociali per determinarne modalità di utilizzo, contenuti formativi, ove previsti, ovvero un'applicazione più ampia rispetto al dettato legislativo.</p> <p>Dopo l'abrogazione da parte della Legge 92/2012 del contratto di inserimento, gli istituti utilizzabili per i lavoratori maturi sono i seguenti: contratti a tempo determinato; part-time; lavoro a chiamata; job sharing; buoni lavoro; contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>In materia di riduzione del pensionamento anticipato sono state poste le basi per una riforma complessiva del sistema previdenziale italiano.</p> <p>Successivamente, nel 2012, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni all'art. 24 del Decreto "Salva Italia".</p> <p>I provvedimenti relativi alle pensioni si pongono in un'ottica di lungo periodo ed allo stesso tempo si orientano nell'immediato verso l'applicazione di principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale. In particolare, fra gli elementi maggiormente innovativi rispetto al sistema</p>
--	--	--	--	---

					<p>precedente figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione per tutti del metodo contributivo pro-rata come criterio di calcolo delle pensioni, in un'ottica di equità finanziaria intra-generazionale e inter-generazionale; • la previsione di un percorso predefinito di convergenza delle regole previste per uomini e donne; • l'eliminazione delle posizioni di privilegio; • la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli; • la flessibilità nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro; • la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri dispositivi che non rientrino esplicitamente nel metodo contributivo. <p>In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • età pensionabile adeguata alla longevità dal 2013; • innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia (uomini 66 anni dal 2012; donne 66 dal 2018 nel settore privato e dal 2012 nel settore pubblico); • abolizione della pensione di anzianità dal 2012; • disincentivi al ritiro anticipato; • flessibilità di pensionamento da 62 a 70 anni di età; • tutele specifiche per i lavori usuranti; • schemi pensionistici privati.
--	--	--	--	--	---

				<p>Legge 28 giugno 2012 n. 92 (commi 1-19, art. 2)</p> <p>Legge 28 giugno 2012 n. 92 (art. 1)</p>	<p>La riforma non ha sostanzialmente modificato il sistema delle tutele rappresentato dagli strumenti di Cassa integrazione (Cigo e Cigs), che continuano a prevedere quindi una durata più lunga per i lavoratori over 55.</p> <p>A partire dal primo gennaio 2013, la nuova indennità di disoccupazione (ASpl) viene corrisposta ai lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni per una durata superiore (18 mesi) rispetto a quella garantita ai lavoratori di età inferiore (12 mesi). Considerato che la nuova indennità è stata estesa a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato e il personale artistico, teatrale e cinematografico dipendente, è probabile che un numero maggiormente elevato di lavoratori maturi, rispetto al passato, possa rientrare tra i beneficiari.</p> <p>L'indennità di mobilità (sovente utilizzata come misura di uscita assistita dal mercato del lavoro) è abrogata dal gennaio 2017.</p> <p>La riforma ha generalizzato per il datore di lavoro un obbligo di contribuzione nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Poiché il contributo è calcolato al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di indennità di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, è probabile che possa rappresentare un ulteriore disincentivo al licenziamento di lavoratori anziani.</p> <p>A partire da gennaio 2013, è prevista una riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata di</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Legge 28 giugno 2012 n. 92 (commi 8-11, art. 4)</p> <p>Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge-quadro sul volontariato"</p> <p>Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"</p> <p>Analisi delle azioni locali per il prolungamento della vita attiva;</p> <p>Monitoraggio del Piano Internazionale di Azione di Madrid per l'Invecchiamento</p> <p>Rilevazione sulle forze di lavoro</p> <p>Monitoraggi dedicati</p>	<p>12 mesi, nel caso di assunzione con contratti di lavoro dipendente, a tempo determinato, o in somministrazione, di lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, di età pari o superiore a 50 anni. Nel caso in cui il contratto venga successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione viene prolungata fino al 18° mese dalla data di assunzione</p> <p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove l'invecchiamento attivo anche attraverso gli strumenti finanziari rappresentati dalla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge-quadro sul volontariato" e la Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che prevedono il finanziamento di progetti sperimentali a favore del Terzo Settore (Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale) destinati a fronteggiare emergenze sociali ed a favorire l'applicazione di metodologie di intervento innovative: in particolare tra gli ambiti di intervento è prevista la promozione di modelli riguardanti la partecipazione e integrazione socio-lavorativa delle persone anziane.</p> <p>Il MLPS finanzia inoltre diverse analisi e monitoraggi sul tema, anche attraverso i propri enti in house (ad esempio: Analisi delle azioni locali per il prolungamento della vita attiva; Monitoraggio del Piano Internazionale di Azione di Madrid per l'Invecchiamento (MiPAA, ecc.)</p> <p>Rilevazione sulle forze di lavoro</p>
--	--	--	--	--	---

				ISTAT	
8.5 ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, IMPRESE E IMPRENDITORI AL CAMBIAMENTO - Esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione³⁵	SI	Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le Autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui:	SI		
		- misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento;		Unioncamere Sistema informativo Excelsior: excelsior.unioncamere.net sistema informativo, inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale, in grado di fornire una conoscenza aggiornata della domanda di figure professionali espressa dalle imprese; Agenda digitale Decreto Ministero sviluppo 1/3/2012 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ Banca dati politiche attive e passive Clic lavoro (http://cliclavoro.gov.it/) Excelsior, Unioncamere (http://excelsior.unioncamere.net/) Rilevazione sulle forze di lavoro (http://www.istat.it/)	Vedi anche condizionalità 8.1. Il riferimento principale a livello nazionale è costituito dal Sistema informativo Excelsior sui fabbisogni delle imprese e dal Sistema permanente di monitoraggio delle attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali, che consente, con cadenza semestrale, di conoscere le linee di tendenza e le direzioni seguite dalle parti sociali e dalle imprese relativamente alle scelte formative (sul piano settoriale, contenutistico, metodologico, strategico). Attraverso l'analisi in serie storica delle informazioni del <i>Sistema Informativo Excelsior</i> e gli esiti del modello previsivo alimentato dai risultati della stessa indagine (al momento, disponibile con riferimento fino al 2017), è possibile ricostruire uno scenario aggiornato, sistematico ed affidabile dei fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese nel medio periodo, evidenziando in tal modo le

³⁵ Amministrazione responsabile: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

				<p>Rapporto sulla competitività dei settori produttivi (http://www.istat.it/)</p>	<p>conoscenze, le abilità e le competenze da promuovere per favorire occupabilità e inclusione sociale.</p> <p>In risposta a specifici fabbisogni informativi legati all'evoluzione del mercato del lavoro e del mondo della formazione, il <i>Sistema Informativo Excelsior</i> ha infatti previsto, nel tempo, alcuni ampliamenti dei temi alla base dell'indagine, al fine di comprendere tempestivamente, o approfondire da altre visuali, i mutamenti della domanda di lavoro. A tal riguardo, un esempio può essere fornito dall'inserimento, a partire dal 2010, di una serie di domande relative alle competenze trasversali che le figure in entrata devono possedere per svolgere il ruolo cui sono preposte, con l'obiettivo di arricchire la conoscenza delle motivazioni alla base del disallineamento tra i possessori di <i>skill</i> (i lavoratori) e i 'mestieri' che le richiedono.</p> <p>In questo modo, l'indagine Excelsior si è configurata, nel tempo, come una vera e propria <i>skill survey</i>, ponendosi in linea con le molteplici iniziative condotte a livello internazionale e volte all'anticipazione dei fabbisogni futuri in termini di <i>skill</i> che il mercato del lavoro manifesterà nei prossimi anni.</p> <p>Un altro esempio di come il Sistema Informativo Excelsior tenda a individuare e approfondire gli aspetti più innovativi del mercato del lavoro è rappresentato dalla realizzazione, nel corso degli ultimi anni, di specifiche analisi sui cosiddetti green jobs, cercando di cogliere tutte le caratteristiche tipiche di questo nuovo segmento professionale, intercettando anche le nuove figure professionali sorte con l'avvento della</p>
--	--	--	--	--	--

				<p><i>green economy.</i></p> <p>Tale approfondimento rientra nell'obiettivo strategico di anticipare i cambiamenti nella struttura e nell'organizzazione del sistema economico-produttivo italiano, con specifico riferimento a quanto ricollegabile a un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sociale ed evidenziando in modo particolare gli spazi occupazionali esistenti per i giovani. A tal fine, è stata prevista la realizzazione di specifici dossier tematici annuali su determinati profili di impresa, quali, tra gli altri, le imprese sociali e dei servizi di cura, il mondo della cooperazione (in particolar modo della cooperazione sociale), le imprese dei sistemi produttivi culturali.</p> <p>Oltre ai dispositivi illustrati in riferimento alla condizionalità 8.1, negli ultimi anni sono state sperimentate tecniche di forecast e foresight per l'anticipazione dei fabbisogni professionali e di skills. Sul versante del forecast si producono previsioni a medio termine (5 anni) della offerta e della domanda di lavoro per titoli di studio. Rispetto agli strumenti di foresight si stanno utilizzando le metodologie di scenario per anticipare i fabbisogni professionali e di skills di medio termine (5 anni). Negli ultimi anni sono stati prodotti dati e informazioni sui seguenti settori: Turismo, Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero e sono in corso studi di scenario per i settori Chimica e Servizi bancari, finanziari e assicurativi. (http://professionioccupazione.isfol.it)</p> <p>Sul versante degli strumenti <i>evidence-based</i> per l'orientamento e per favorire il match domanda</p>
--	--	--	--	--

[Audit dei fabbisogni professionali, Isfol \(http://professionioccupazione.isfol.it\)](http://professionioccupazione.isfol.it)

					e offerta di lavoro, si sta consolidando la produzione e la messa a disposizione di informazioni sulle caratteristiche di tutte le professioni operanti nel mercato del lavoro. Attraverso l'indagine campionaria sulle professioni, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono indagate, attraverso 400 variabili, le caratteristiche di tutte le professioni e dei contesti di lavoro.
		- misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;		Legge n. 388 del 23/12/2000, Articolo 118, commi 1-8 e Legge n. 289 del 27/12/2002	L'attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua (da tempo a regime) si basa sul principio di "vicinanza" tra l'emersione del fabbisogno formativo e i soggetti chiamati a porre in essere le condizioni per soddisfarlo. Essi si caratterizzano per due principali strategie di azione finalizzate all'anticipazione del patrimonio informativo e di competenze delle imprese e dei lavoratori: una centrata sul finanziamento di piani di formazione direttamente espressi dalle imprese, l'altra sulla fissazione di priorità di intervento (per temi, territori e <i>target</i>) a cui vengono destinate risorse a bando. Entrambe le strategie sono sempre più spesso rafforzate da ulteriori risorse rese disponibili, attraverso accordi specifici, dalle Regioni e Province: le modalità di integrazione tra i soggetti vengono di volta in volta regolate in relazione a specifiche condizioni territoriali e agli indirizzi strategici perseguiti dagli stessi. Si tratta di una modalità di azione che, in relazione alle sfide sempre più complesse dell'anticipazione e alla gestione del cambiamento, acquisirà una rilevanza

				<p>Legge 2/2009 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, articolo 119, comma 6</p> <p>Legge 191/2009, articolo 2, comma 141</p> <p>Legge n.148 del 14/09/2011, articolo 10, recante Revisione dei Fondi interprofessionali, estensione per apprendisti e lavoratori a progetto, sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.</p> <p>Accordo Stato-Regioni 2009-2010 (prorogato al 2012): Programma di sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi</p>	<p>crescente.</p> <p>L’esigenza di integrare risorse in un contesto di coordinamento tra soggetti che, a diverso titolo, sostengono la formazione continua dei lavoratori e delle imprese, nasce formalmente nel 2007, con l’<i>Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni - Province Autonome, Parti Sociali</i> finalizzato a stimolare e individuare forme di raccordo tra Regioni e Fondi Paritetici Interprofessionali per rafforzare sui territori gli interventi a sostegno della formazione delle imprese e dei lavoratori ed evitare sovrapposizione di strategie e interventi su analoghi <i>target</i>.</p> <p>La crisi ha reso ulteriormente necessario concentrare alcuni strumenti di politica attiva (tra cui i finanziamenti delle iniziative destinate alla formazione continua) a sostegno degli interventi anti-ciclici. In questa direzione il legislatore ha proceduto, a partire dalla legge 2/2009, ad allargare gli ambiti di intervento previsti nella normativa vigente. Ad esempio, dando la possibilità ai Fondi Interprofessionali di coinvolgere nella formazione gli apprendisti e i collaboratori a progetto e, in casi particolari, di contribuire al trattamento di integrazione salariale per i percettori di cassa integrazione in deroga, creando un canale per il coinvolgimento nella formazione anche dei lavoratori percettori di indennità di mobilità in deroga.</p> <p>Ciò, tuttavia, è avvenuto senza mutare il volume delle risorse disponibili per la formazione continua, che attingono sostanzialmente dal versamento dello 0,30</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>economica</p> <p>L.220/2010: Finanziamento della Cassa Integrazione in deroga;</p> <p>Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (disciplina ammortizzatori sociali)”</p> <p>Legge n. 180 dell’11 novembre 2011 recante “Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese”</p>	<p>per cento che le imprese operano sul compenso lordo dei lavoratori dipendenti del settore privato. Tale versamento, negli ultimi 5 anni (2009-2013), ammonta mediamente attorno agli 800 milioni di euro annui.</p> <p>La centralità del processo di integrazione, dopo l’Accordo del 2007, è stata formalmente ribadita in due successive Intese a livello nazionale tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti Sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2010 attraverso le “Linee guida per la Formazione nel 2010”, laddove “...le parti si impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale dell’impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei Fondi interprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private per la formazione con l’obiettivo di sostenere l’occupabilità delle persone nell’ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano”; • nel 2011, attraverso l’Intesa Stato Regioni per il biennio 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive, in cui al punto 4 “...il Governo e le Regioni concordano sulla necessità di dare concretezza agli interventi di sostegno al reddito e di politiche attive nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga con i Fondi interprofessionali e con gli Enti bilaterali”, al punto 10 “...Il Governo e le Regioni si impegnano a promuovere, a livello
--	--	--	--	---

					<p><i>nazionale e territoriale, una più efficace ed efficiente sinergia fra i diversi organismi e fondi, pubblici e privati, comunitari, nazionali e regionali attivabili, ai fini della costruzione di una più ampia rete di tutele, e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare, a tal fine, si rende necessario valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché quello dei loro organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali” e al punto 11 con un richiamo diretto ai Fondi interprofessionali nel supporto all’erogazione di sostegno al reddito (compartecipazione anche nelle politiche passive).</i></p> <p>Oltre a ciò vanno considerati gli Accordi di integrazione che sono stipulati sui territori (livello Regionale) e che coinvolgono le Parti Sociali e a livello operativo gli stessi Fondi paritetici interprofessionali:</p> <p><i>a. Stipula di accordi quadro tra regioni e Parti sociali – Questa fase, originata dall’Accordo Tripartito, ha visto la stipula di accordi che hanno declinato sul piano territoriale i punti definiti a livello nazionale. Ad oggi, sono stati stipulati accordi in 9 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Liguria, Marche, Umbria, Campania e Puglia. Accordi che hanno caratteristiche simili e hanno istituito, generalmente, Osservatori ad hoc o Tavoli comuni per la condivisione di informazioni utili alla programmazione delle attività inerenti la formazione</i></p>
--	--	--	--	--	---

					<p>continua.</p> <p>b. <i>Accordi operativi tra regioni, e in alcuni casi province con delega alla formazione continua, e singoli Fondi (fase 2008–2013)</i> – Tali accordi sono stati avviati anche con l’esigenza di concentrare risorse di diversa provenienza per favorire interventi integrati di politiche attive e passive a contrasto della crisi, generalmente rivolti a lavoratori in Cassa integrazione guadagni non solo in deroga, in mobilità o con contratti a termine delle imprese aderenti. Gli accordi di natura bilaterale sono stati stipulati anche in ambiti territoriali in cui in precedenza non era stato siglato alcun Accordo generale, come definito al punto precedente.</p> <p>Nei casi già sperimentati, in genere, le parti definiscono ciascuna una quota (normalmente paritaria) di finanziamento per la formazione delle imprese, che può essere così rivolta contemporaneamente sia agli stessi imprenditori o lavoratori autonomi che collaborano in impresa (prevalentemente fondi FSE, ma anche della L. 236/93, disposti dalle Regioni o Province) che ai dipendenti (attraverso i Fondi interprofessionali), cercando di seguire in tal modo una logica di intervento complementare e meno addizionale. Gli ambiti territoriali che hanno visto le sperimentazioni regioni-fondi sono state Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Provincia di Genova. Complessivamente gli stanziamenti previsti dalle parti ammontano a circa 25 milioni di euro considerando tutte le esperienze.</p> <p>Con gli interventi “anticrisi”, quindi, sono state sperimentate a livello regionale forme di</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>integrazione tra politiche passive (sostegno al reddito) e politiche attive (interventi per l'orientamento, la riqualificazione, la manutenzione delle competenze dei lavoratori, incentivi alle imprese per il reinserimento dei lavoratori espulsi). Tali forme di integrazione si basano sul principio di complementarità rispetto alle fonti di finanziamento, ai servizi e alle caratteristiche dei lavoratori e delle imprese coinvolte e sono tese a creare reti permanenti di collaborazione tra soggetti (pubblici e privati) in grado di agire in modo mirato sui territori. In questa direzione, inoltre, è stato profuso un impegno particolare, seppure ancora non esaustivo, nell'ottimizzazione di banche dati informative sulle attività di formazione finanziate, che possono fornire dati utili ad una programmazione integrata delle attività. Tutto ciò, pur nell'attuale eterogeneità, è suscettibile di essere meglio sistematizzato e ricondotto ad un quadro coerente sul piano nazionale nel rispetto delle specificità, e in ogni caso può rappresentare fin d'ora una base di partenza efficace per la strutturazione di quelle "reti territoriali" integrate di cui al comma 55 art. 4 della Riforma del lavoro.</p> <p>Si fa riferimento prioritariamente al Monitoraggio del programma anticrisi (Isfol/Italia Lavoro) e al Sistema permanente di monitoraggio delle attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali (gestito dall'Isfol per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).</p> <p>Di particolare rilievo per i processi di ristrutturazione dell'apparato produttivo è lo</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>“Statuto delle imprese” del 2011 che recepisce la Direttiva europea dello Small Business Act e che individua nella creazione e rafforzamento delle reti di impresa (in particolare tra le piccole e le micro imprese) una delle chiavi per il superamento dei limiti dimensionali con particolare riguardo a temi chiave quali l'internazionalizzazione, l'innovazione e l'accrescimento delle quote di mercato, producendo integrazioni sia orizzontali che verticali.</p>
<p>8.6 OCCUPAZIONE GIOVANILE - Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. (Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG)³⁶</p>	<p>SI</p>	<p>L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile che:</p>	<p>SI</p>	<p>Piano italiano di attuazione della Garanzia per i giovani Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2012 a cura di ISFOL; Rapporto ISTAT 2013, Rapporto di monitoraggio sulla legge n. 92/2012 realizzato dal Ministero del Lavoro – 2014; Rapporto Il mercato del lavoro 2012 – 2013 elaborato dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro D.L. 104 del 12 settembre 2013 convertito in legge con modificazioni legge 128/2013 Legge 92/2012 (legge Fornero) Elenco dei protocolli di Intesa (allegato) Sistema Comunicazioni Obbligatorie</p>	<p>Il riferimento a livello nazionale è costituito dal Piano italiano di attuazione della Garanzia per i giovani il quale presenta la strategia per la definizione di un sistema di garanzia per i giovani. L'attività di sostegno all'utente finale attraverso la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali dell'utente (Profiling). Con riferimento alle fasce deboli/vulnerabili è stato attivato un progetto specifico attraverso il MIUR e Dipartimento della Giustizia Minorile consistente nella realizzazione di Percorsi formativi rivolti ai minori in carico alla Giustizia Minorile.</p>
		<p>- si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o</p>			

³⁶ Amministrazione responsabile: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

		<p>di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi;</p>			<p>si rimanda a quanto riportato nei documenti “Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro” 2012 a cura di ISFOL; “Rapporto ISTAT 2013; “Rapporto di monitoraggio sulla legge n. 92/2012 realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” – 2014; “Rapporto “Il mercato del lavoro 2012 – 2013” elaborato dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, organo consultivo del Governo, delle Camere e delle Regioni, di rilievo costituzionale.</p>
		<p>- identifica l'Autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori;</p>			<p>Per contribuire a realizzare gli obiettivi previsti dalla Garanzia, l'articolo 5 del D.L. 76/2013 ha istituito un'apposita Struttura di Missione che coinvolge, oltre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle sue agenzie tecniche (ISFOL e Italia Lavoro), l'INPS, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni e Province Autonome, le Province e Unioncamere.</p> <p>Per le azioni finanziate dai fondi strutturali, si ricorrerà inoltre, a meccanismi di coordinamento gestionale tipici della regolamentazione dei fondi stessi, come il Comitato di sorveglianza, presieduto dal MLPS (quale Autorità di Gestione del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”) e nel quale parteciperanno tutti gli <i>stakeholders</i>.</p> <p>La strategia vede la partecipazione di molteplici organizzazioni le quali supporteranno e attueranno le misure di Garanzia Giovani. In particolare si tratta di:</p>

					MLPS, Regioni, Partenariato economico-sociale, Terzo settore, Amministrazioni centrali (MIUR, Dipartimento Gioventù, MISE), Italia Lavoro, Isfol, INPS, Unioncamere, Rete delle Camere di commercio, Province, Agenzie autorizzate o accreditate a svolgere i servizi per l'impiego, Enti locali, Struttura di missione.
		- coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile;			<p>Un'attenzione particolare è stata posta dal MLPS nella costruzione e consolidamento di partenariati istituzionali strategici per la buona riuscita del Piano e degli interventi previsti.</p> <p>Inoltre rispetto al coinvolgimento delle organizzazioni non governative sono stati svolti numerosi incontri operativi [rif. Elenco 1 incontri con Agenzie, - Istituzioni finanziarie, Associazioni di categoria, imprese, fondazioni, Regioni, Associazioni e movimenti giovanili].</p> <p>Tra le attività di concertazione avviate dal MLPS per accompagnare la definizione del Piano sono da segnalare gli "Incontri di concertazione" avviati ad ottobre 2013 con le Regioni da un lato e con una molteplicità di soggetti dall'altro lato: Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, Associazioni giovanili e Dipartimento della Gioventù e del servizio civile, rappresentanze studentesche, Associazioni non profit e Terzo Settore, Servizio civile.</p> <p>È stata attivata una stretta e integrata collaborazione con strutture che forniscono e alimentano la strategia per le categorie di giovani "più vulnerabili" e relative a situazioni</p>

				<p>di intervento specifiche (si rinvia alla sezione Quadro di riferimento degli interventi del presente Programma).</p> <p>Con il Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia e il MIUR sono stati svolti diversi incontri operativi volti a definire specifici percorsi formativi rivolti ai minori in carico alla Giustizia Minorile.</p>
		- consente un intervento tempestivo e pronta attivazione;		<p>L'attività è stata rivolta all'intera platea dei giovani attraverso l'attuazione di una strategia di comunicazione relativa all'attuazione degli interventi del PON, accompagnata da azioni di informazione e comunicazione e dalla predisposizione di strumenti aventi la finalità di informare sia i destinatari che i beneficiari sulle opportunità offerte dal PON.</p> <p>La comunicazione è articolata da tre livelli in conformità con quanto previsto dal Piano: una comunicazione istituzionale, una comunicazione di orientamento, una comunicazione di servizio.</p> <p>Si precisa che le attività di comunicazione, peraltro già avviate, sono finanziate a valere sul PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione".</p> <p>Il Piano prevede interventi tempestivi e di pronta attivazione grazie alla presa in carico degli utenti da parte dei servizi competenti, che sono stati individuati quali punti di contatto della Garanzia. I servizi competenti offriranno agli utenti tutte le misure previste dal Piano (orientamento, accompagnamento al lavoro, percorsi di apprendimento basati sul lavoro – apprendistato e tirocini, ecc.)</p>

					<p>Attraverso il Patto di attivazione, che verrà sottoscritto tra l'utente e il servizio competente, verranno resi disponibili i servizi previsti dal Piano Garanzia Giovani. A partire dall'indicazione strategica a livello nazionale, ogni Regione ha elaborato un Piano Regionale di attuazione della Garanzia che mette in evidenza le specificità territoriali del <i>target</i> e le modalità di intervento.</p> <p>Meccanismi messi in campo che assicurano la tempestiva ed efficace attuazione del PON sono anche: piattaforma garanzia giovani, sistemi di monitoraggio e sistema di profiling.</p> <p>Rispetto ai Centri per l'Impiego sono state messe in campo le seguenti azioni di potenziamento per supportare l'attuazione del PON "Iniziativa Occupazione Giovani":</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzamento del personale finanziato attraverso risorse di assistenza tecnica del PO Sistemi di politiche attive per l'occupazione; - integrazione pubblica-privata attraverso la delega agli enti privati accreditati. <p>Come evidenziato nella valutazione <i>ex ante</i> del Programma, in conformità con la Strategia Europea per l'Occupazione, sono state realizzate in Italia importanti riforme dei servizi per l'impiego, innestando nella loro logica operativa un approccio preventivo alla disoccupazione. Questo ha consentito la capillarizzazione, ai livelli regionali, di numerosi approcci ed esperienze che la Garanzia Giovani ed il relativo PON potranno valorizzare e porre a sistema, partendo dallo zoccolo di</p>
--	--	--	--	--	--

					pratiche consolidate e diffuse.
		- comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.			<p>Con riferimento ai Drop out si evidenziano le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsione di una misura specifica volta al reinserimento dei giovani 15-18enni privi di qualifica o diploma in percorsi istruzione e formazione professionale, al fine di favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società; • attivazione in sinergia con il MIUR di sportelli presso le scuole secondarie e le Università in qualità di punto di accesso alla Garanzia Giovani e quale luogo privilegiato di incontro dei soggetti NEET. Tali attività si pongono in continuità con le esperienze di successo già realizzate nell'ambito del progetto FixO; • previsione di misure complementari all'interno del PON "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento-" gestito dal MIUR. <p>Con riferimento al rafforzamento delle competenze nell'ambito dell'ICT sono state previste delle misure di formazione specifica qualora attraverso lo strumento del profiling vengano rilevati eventuali <i>deficit</i> di competenza.</p> <p>Sono, inoltre, previste specifiche misure complementari all'interno del PON "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento-" gestito dal MIUR.</p> <p>Con riferimento all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego è prevista una specifica misura che prevede percorsi specialistici</p>

					<p>mirati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione per business plan; • Assistenza personalizzata per la stesura del business plan; • Accompagnamento all'accesso al credito e alla finanziabilità; • Servizi a sostegno della costituzione dell'impresa; • Supporto allo start up; • Supporto all'accompagnamento all'attività di impresa nel corso del primo anno di vita. <p>Inoltre, attraverso il sistema camerale si prevede di promuovere la cultura dell'autoimprenditorialità attraverso l'attivazione, presso le strutture delle Camere di Commercio, di Sportelli "Garanzia Giovani Autoimprenditorialità" che saranno dislocati nell'intero territorio nazionale.</p> <p>Per quanto riguarda la mobilità professionale transnazionale e territoriale sono previste le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la misura "mobilità professionale e transnazionale e territoriale", che con il coinvolgimento dei servizi competenti e attraverso la rete Eures, mira a supportare il giovane nella mobilità territoriale a fini lavorativi; • la misura "tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale", volta ad agevolare i percorsi di tirocinio per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del territorio di
--	--	--	--	--	---

				<p>appartenenza.</p> <p>Per quel che riguarda gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, si ritiene che il profiling costituisca uno strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali dell'utente. Sono previste, inoltre, le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “formazione mirata all’inserimento lavorativo” che, attraverso misure incentivanti, tende a favorire l'erogazione di servizi formativi in linea con i fabbisogni professionali delle aziende; • “accompagnamento al lavoro” che prevede lo scouting delle opportunità occupazionali e la promozione dei profili, delle competenze e delle professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale. <p>Nell'ottica di garantire la coerenza dei percorsi rispetto ai fabbisogni professionali manifestati dalle aziende si è provveduto al forte coinvolgimento delle Associazioni datoriali. In particolare, sono stati stipulati dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali i seguenti Protocolli d'Intesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo MLPS e Confindustria e Finmeccanica firmato il 28/03/2014; - Protocollo MLPS e C.I.A. A.G.I.A. firmato il 22/04/2014; - Protocollo MLPS e Confartigianato firmato il 07/05/2014; - Protocollo MLPS e Confcommercio
--	--	--	--	--

					<p>firmato il 07/05/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo MLPS e Confesercenti firmato il 07/05/2014; - Protocollo MLPS e Casartigiani firmato il 07/05/2014; - Protocollo MLPS e CNA firmato il 07/05/2014; - Protocollo MLPS e ABI firmato il 15/05/2014. <p>La banca dati Excelsior, a cura di Unioncamere, e le analisi sui fabbisogni professionali elaborate da ISFOL, costituiscono le fonti principali per l'individuazione delle competenze di cui necessitano le aziende verso le quali indirizzare i giovani.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>9.1 INCLUSIONE ATTIVA - Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione³⁷</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>La Strategia nazionale per la riduzione della povertà è ad oggi rappresentata dalle azioni di contrasto alla povertà previste nel PNR.</p> <p>Azioni previste nel PNR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrastare la povertà promuovendo l'occupazione e rimodulando gli interventi sulla popolazione con maggiori sintomi di disagio sociale ed economico (vedi anche obiettivo 8). - Favorire la conciliazione tra lavoro e azioni di cura. - Riorganizzare i flussi informativi per rendere più efficienti ed efficaci le prestazioni sociali. - Sperimentare una misura generalizzata di contrasto alla povertà assoluta, condizionata alla partecipazione a percorsi di ricerca attiva del lavoro (nuova <i>Social card</i>), denominata "<i>Sostegno per l'Inclusione Attiva</i>". - Riformare l'ISEE. - Messa a punto di un piano di medio periodo per gli anziani non autosufficienti. <p>Atti normativi presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.L. 5/2012, art. 60: sperimentazione nelle città con più di 250.000 abitanti di un sostegno economico mediante l'attribuzione di una "Carta acquisti" integrato con gli interventi dei servizi sociali comunali e per l'impiego secondo i principi della strategia comunitaria dell'inclusione attiva e della innovazione sociale "<i>evidence based</i>". - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 10 gennaio 	<p>La strategia nazionale di contrasto alla povertà è rappresentata, oltreché dalle azioni esplicitate nel PNR, da una pluralità di misure e interventi già presenti nella configurazione del sistema di <i>welfare</i> italiano. Il Governo valuterà l'opportunità di formalizzare in un unico documento unitario le linee di indirizzo e le diverse azioni di contrasto alla povertà.</p> <p>Al riguardo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro con gli Assessori regionali alle politiche sociali tenutosi il 30 giugno 2014, ha concordato l'avvio di un tavolo di confronto tra i diversi livelli di governo e il partenariato economico e sociale per la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà.</p>
---	----------------------------	---	----------------------------	---	---

³⁷ Amministrazioni responsabili: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*- Direzione Generale Inclusione Sociale

				<p>2013, registrato alla Corte dei Conti in data 10 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.L. n. 76 , 28 giugno 2013, articolo 3, comma 2: estensione alle Regioni del Mezzogiorno della sperimentazione della Carta per l'inclusione. L'attuazione è regolata ai sensi del sopra citato Decreto 10 gennaio 2013. - D.L. 201/2011, art. 5: revisione delle modalità per determinare l'indicatore della situazione economica equivalente, dei suoi campi di applicazione e del sistema dei controlli. D.P.C.M. n. 159, 5 dicembre 2013, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014. - D.L. 5/2012, art. 16: Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale. Vanno predisposti i decreti attuativi. - Decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 Giugno 2013, che ha istituito la Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE presso l'INPS, che rappresenta una sezione essenziale del Casellario dell'Assistenza e del sistema informativo dei servizi sociali (SISS). 	
--	--	--	--	--	--

		<p>- fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi;</p>	<p>SI</p>	<p>Gli orientamenti strategici in tema di riduzione della povertà sono basati sulla disponibilità delle seguente basi informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'indagine ISTAT "Reddito e condizioni di vita" (EU SILC), che rileva annualmente i redditi netti familiari e numerosi indicatori delle condizioni economiche delle famiglie, tra cui gli indicatori concordati nell'ambito della Strategia Europa 2020 per la verifica del raggiungimento del <i>target</i> in tema di povertà e inclusione sociale. - L'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie, che rileva la struttura ed il livello dei consumi secondo le principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali delle famiglie residenti. Fornisce annualmente la stima di indici di povertà relativa ed assoluta basati sui consumi. - Ricerca ISTAT, Caritas, FIO.PSD e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui senza dimora. La rilevazione, condotta per la prima volta nel 2011, ha coinvolto 158 comuni italiani selezionati in base alla loro ampiezza demografica. Sono attualmente disponibili i dati sui servizi rivolti ai senza dimora. - <i>Datawarehouse</i> delle statistiche ufficiali sul tema della coesione sociale. L'Inps, l'ISTAT e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno realizzato un <i>data warehouse</i> che raccoglie oltre 300 indicatori - disaggregati per lo più a livello regionale - prodotti dalla statistica ufficiale italiana sul tema della coesione sociale. - Indagini di approfondimento <i>una tantum</i> finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> - i redditi delle famiglie con stranieri (risultati pubblicati nel 2011); - condizioni di vita delle persone separate, 	
--	--	---	-----------	--	--

				<p>divorziate e coniugate dopo un divorzio (risultati pubblicati nel 2011);</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati del Censimento ISTAT della popolazione 2011, contenente tra l'altro l'indicazione disaggregata territorialmente sulla popolazione che vive in alloggi inadeguati. <p>Gli indicatori di Europa 2020 sono calcolati con il dettaglio regionale al fine di consentire la verifica degli sviluppi della strategia in tema di contrasto alla povertà.</p> <p>Con riferimento al complesso delle misure messe in atto (non solo quelle co-finanziate dai fondi Europei) un importante strumento conoscitivo per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione è costituito dalla banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE". La banca dati costituisce l'anagrafe prestazioni sociali agevolate erogate. Il decreto stabilisce che gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate devono mettere a disposizione della banca dati le informazioni di propria competenza. Attualmente sono in via di definizione da parte dell'INPS i provvedimenti attuativi. Inoltre sta completando il suo iter il decreto che istituisce il casellario dell'assistenza (il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto ministeriale per la costituzione presso l'Inps del casellario dell'assistenza in data 23 gennaio 2014), con il quale la banca dati sopra richiamata viene estesa a</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>considerare il complesso delle prestazioni sociali (incluse quelle non agevolate). Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali con compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno. Gli enti erogatori di prestazioni, compreso l'INPS, alimenteranno la banca dati sulla base dello schema dei flussi informativi predisposto dall'INPS. I medesimi enti avranno accesso alle informazioni con riferimento all'utenza del proprio territorio e nei limiti delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di propria competenza (i servizi sociali responsabili della presa in carico dei nuclei familiari avranno accesso al complesso delle informazioni personali, le regioni responsabili della programmazione potranno accedere a dati anonimizzati ai fini programmatori etc.).</p> <p>Con riferimento al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), sono state stabilite modalità di colloquio telematico e un applicazione web per l'inserimento manuale dei dati per la gestione dei flussi informativi tra l'INPS, che gestisce i dispositivi di accredito del sostegno economico sulle carte di pagamento, e i Comuni responsabili della selezione dei beneficiari e della loro presa in carico tramite i servizi sociali, nonché del lavoro in rete con i servizi per l'impiego. Tali scambi di dati sono già operativi nelle città in cui è in corso la sperimentazione e consentono l'attuazione di un approccio che integra i tre pilastri dell'inclusione attiva.</p> <p>La banca dati dell'indicatore della situazione</p>	
--	--	--	---	--

				<p>economica equivalente(ISEE) è già consultabile da tutti gli enti erogatori che erogano prestazione sulla base dell'ISEE. Da gennaio 2014 la banca dati contiene l'indicatore calcolato con le nuove modalità previste dalla riforma. La banca dati alimenterà inoltre il casellario dell'assistenza.</p>	
		<p>- contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>E' stata attivata, in via sperimentale, a livello territoriale una misura di interventi integrati di sostegno economico e sociale: la nuova "Carta acquisti" ri-denominata "Sostegno per l'inclusione attiva" (D.L. n. 5/2012, art. 60). La sperimentazione, inizialmente prevista nei Comuni con più di 250.000 abitanti, è in corso di estensione anche alle Regioni del Mezzogiorno (D.L. n. 76/2013). Essa prevede, in un'ottica di integrazione dei servizi, la definizione di progetti personalizzati volti al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il beneficio si rivolge ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente minore di anni 18. Particolare attenzione è rivolta a famiglie monogenitoriali con figli minori, ai nuclei familiari con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio, ai nuclei familiari con uno o più figli minori con disabilità e ai nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.</p>	<p>Le attività previste dal PNR costituiscono parte integrante della strategia di contrasto alla povertà. Con riferimento all'ampliamento delle opportunità di occupazione dei gruppi ad elevato rischio di esclusione sociale, le azioni che si stanno mettendo in campo fanno riferimento alla Raccomandazione della Commissione sulla inclusione attiva del 3 ottobre 2008 che prevede tre componenti: sostegno al reddito, mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento e accesso a servizi di qualità.</p>
		<p>- coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà;</p>	<p>SI</p>	<p>Il principio del coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nel processo di definizione di programmi di politica sociale è presente nell'ordinamento italiano a partire dalla Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". La concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali,</p>	<p>Nel caso che verrà assunto un documento unitario a livello nazionale sulla strategia di contrasto alla povertà, saranno attivati percorsi e modalità specifiche di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>.</p>

			<p>nonché con gli organismi del Terzo Settore è uno dei principi esplicitati per l'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 3, lett. b), ed è ormai prassi consolidata nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.</p> <p>Il principio è stato attuato anche in riferimento alle azioni previste dal PNR come la riforma dell'ISEE e la sperimentazione della carta acquisti. Con riferimento alla riforma dell'ISEE, il Ministero ha infatti realizzato un tavolo di confronto con le regioni, i comuni, le parti sociali, le federazioni delle persone con disabilità (Fish e Fand) e il Forum delle famiglie per elaborare il DPCM di attuazione. Per ciò che riguarda la sperimentazione della carta acquisti è stato istituito un tavolo di confronto con i Comuni partecipanti al progetto e sono stati organizzati incontri con la parti sociali al fine di definire in modo condiviso le modalità attuative. Inoltre il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha instaurato un tavolo di confronto permanente con le Regioni e le Province Autonome volto alla condivisione fattiva dei provvedimenti del Governo in materia di politiche sociali, anche quando non sia previsto dalla norma primaria il confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni e/o Unificata, ritenendo comunque opportuno un metodo partecipativo nella formazione di decisioni che investono direttamente l'attività regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione. Inoltre sono attivi organismi permanenti di consultazione degli stakeholder quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di supporto tecnico- 	
--	--	--	---	--

				<p>scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità;</p> <p>- Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'Osservatorio è un organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. E' stato istituito, insieme alla Commissione Parlamentare per l'infanzia, con la legge n. 451/97 ed è regolato dal D.P.R. del 14 Maggio 2007 n. 103. Ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori.</p>	
		<p>- in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;</p>	SI	<p>L'approccio volto alla de-istituzionalizzazione è già presente nell'ordinamento italiano in molti ambiti di <i>policy</i> inerenti l'inclusione sociale, con particolare riferimento alla infanzia, alla disabilità e alla non autosufficienza.</p> <p>Le principali disposizioni:</p> <p>- Terzo Piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (D.P.R. del 21 gennaio del 2011), biennio 2010-2011. Il Piano prevede, tra l'altro, il sostegno alla genitorialità nelle famiglie fragili e la prevenzione dell'allontanamento dalla famiglia; la promozione dell'affidamento familiare e il potenziamento dei servizi dedicati; misure per il sostegno dell'adozione nazionale ed internazionale.</p> <p>- Progetti finanziati ai sensi della Legge n. 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e</p>	<p>In corso di elaborazione le linee guida per gli interventi territoriali rivolti ai senza dimora in un ottica di <i>welfare</i> di comunità.</p>

				<p>di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, allo scopo di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La legge prevede l’istituzione di un Fondo destinato a finanziare le quindici città “riservatarie”: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. Il predetto Fondo è destinato a: finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli; contrasto della povertà e della violenza; attuazione di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali, tenendo conto anche della condizione dei minori stranieri; azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.</p> <p>- Interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia d’origine così come previsto dall’art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge 149/2001 che ha riformato la legge 184/1983 in merito alla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori e ha posto quale finalità principale il diritto del minore a crescere nella propria famiglia,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>esaltando così il principio dell'interesse superiore del fanciullo di cui alla Convenzione internazionale di New York del 1989, ratificata poi dal nostro Paese con la legge 176/1991.</p> <p>- Sperimentazioni promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle politiche previste dalla citata Legge 285/1997, con l'obiettivo di promuovere misure efficaci di intervento a favore delle famiglie vulnerabili. In particolare, sono attualmente in corso due progetti:</p> <p>1) Il "Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I)", intende prevenire il fenomeno dell'allontanamento dei minori dalla loro famiglia d'origine, attraverso una presa in carico intensiva e a termine delle famiglie <i>target</i> del programma. La seconda fase della sperimentazione è in corso in 9 città riservatarie del Fondo 285, tuttavia è in itinere un'estensione del programma a livello nazionale. Al riguardo la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 123 del 22 ottobre 2013, ha adottato le Linee Guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province Autonome, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. - Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione.</p> <p>2) Il progetto nazionale sperimentale per l'inclusione dei bambini rom sinti e camminanti intende promuovere processi di inclusione dei bambini rsc, favorendo il miglioramento dei servizi in termini di efficienza ed efficacia nelle</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>pratiche di accoglimento delle richieste e necessità delle famiglie RSC.</p> <p>Nell'ambito delle attività promosse ai sensi della L. 451/97 in relazione ai compiti di informazione e promozione attribuiti al Centro nazionale documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, si evidenzia la realizzazione del progetto nazionale "Un percorso nell'affido". Promosso nel 2008 allo scopo di tutelare i minori che vivono al di fuori della famiglia d'origine, è stato avviato non solo per rilanciare l'istituto dell'affidamento familiare, ma anche per promuovere la conoscenza e la diffusione dei fattori di successo e di modelli virtuosi nell'ambito dell'affidamento familiare nel nostro Paese. Al riguardo il 25 ottobre 2012 sono state approvate in conferenza unificata Stato Regioni le linee di indirizzo per l'affidamento familiare. Complessivamente, secondo il rapporto dell'Istituto degli innocenti realizzato sulla base dei dati forniti dalle Regioni e dalle Province autonome riferiti al 31/12/2011, su circa 29.338 minori fuori famiglia, poco meno della metà (14.397) sono in affidamento familiare, mentre i restanti sono accolti nei servizi residenziali.</p> <p>- Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, com. 3, Legge 3 marzo 2009 n. 181. In particolare nella Linea di intervento 3 del Piano "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" sono previsti interventi mirati a contrastare situazioni segreganti, non rispondenti alle scelte o alla volontà delle persone disabili, e a favorire</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>il processo di deistituzionalizzazione. Grazie all'indicazione di principio espressa dalla Legge 162/1998, nel corso degli anni le Regioni hanno sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e di percorsi di autonomia personale. Un ruolo rimarchevole è stato ricoperto dai centri o servizi per la vita indipendente che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata ma anche un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta. Al riguardo la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, con decreto direttoriale n. 134, del 31 ottobre 2013, ha emanato le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente e di inclusione nella società delle persone con disabilità.</p> <p>- Misure attivate nell'ambito del Fondo nazionale per le non autosufficienze (istituito ai sensi della La legge 27 dicembre 2006, n. 296), finalizzate a sostenere l'autonomia della persona non autosufficiente e la sua permanenza a domicilio attraverso interventi integrati di assistenza domiciliare. Al riguardo va rilevato che la percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (>=65 anni), ha avuto un trend crescente nel tempo, passando dal 3,04 per cento del 2006 al 4,12 per cento del 2011.</p>	
		<p>Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e</p>	<p>No</p>		<p>Per soddisfare questo criterio verranno messe in atto strategie specifiche, tenendo presente che anche nelle Amministrazioni pubbliche (centrali e locali) chi si occupa di politiche</p>

		nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.			sociali spesso non ha dimestichezza con i fondi europei. In particolare, saranno dedicate specifiche azioni di supporto agli Enti locali, in considerazione del fatto che sia la nuova programmazione europea che alcuni provvedimenti nazionali (Sostegno per l'inclusione attiva) individuano i Comuni quali principali interlocutori per l'implementazione delle <i>policy</i> relative all'inclusione sociale a livello territoriale.
9.2 INTEGRAZIONE DELLE COMUNITÀ A RISCHIO DISCRIMINAZIONE E DEI ROM – Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom ³⁸	SI	Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:	SI	<p>“Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti “</p> <p>La Strategia è pubblicata sul sito internet dell’Unar all’indirizzo:</p> <p>http://109.232.32.23/unar/_image.aspx?id=bfcd9506-da4b-4583-a85e-223a8f6d93a1&sNome=UNAR%20LIBRO%20STRATEGIA%20ROM%20SINTI%20ING.pdf</p>	<p>“Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti” - attuazione commissione europea n.173/2011, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 2012. La strategia prevede la collaborazione tra UNAR-Dipartimento Pari opportunità e i Ministeri per l’Integrazione, Interno, Lavoro e Politiche sociali, Giustizia, Salute, Istruzione, Università e Ricerca ed enti locali attraverso una "cabina di regia" coordinata sul territorio dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) in qualità di Punto Nazionale di Contatto per l’attuazione della Strategia.</p> <p>La Strategia nazionale promuoverà la parità di trattamento e l’inclusione economica e sociale delle comunità Rom nella società, assicurando un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, rendendo effettiva e permanente la responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l’esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione</p>

³⁸ Amministrazione responsabile: UNAR

					Italiana e dalle Convenzioni internazionali.
		- stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;	SI	La Strategia è pubblicata sul sito internet dell'Unar all'indirizzo: http://109.232.32.23/unar/image.aspx?id=bfcd9506-da4b-4583-a85e-223a8f6d93a1&sNome=UNAR%20LIBRO%20STRATEGIA%20ROM%20SINTI%20ING.pdf	<p>Gli obiettivi europei per l'inclusione dei Rom relativamente all'accesso all'istruzione, al lavoro, alla salute e all'abitazione saranno raggiunti dall'Italia attraverso i quattro assi di intervento previsti nella Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti entro il 2020</p> <p>(http://109.232.32.23/unar/image.aspx?id=bfcd9506-da4b-4583-a85e-223a8f6d93a1&sNome=UNAR%20LIBRO%20STRATEGIA%20ROM%20SINTI%20ING.pdf)</p> <p>In particolare:</p> <p>1. <u>Accesso all'istruzione di qualità (paragrafo 2.4.3 pp. 52 - 59 della Strategia Nazionale)</u></p> <p>- La Strategia nazionale per l'inclusione dei Rom consentirà all'Italia di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo di assicurare il completamento del ciclo di scuola primaria per tutti i minori Rom (la cui stima numerica è di circa 700.000 unità) e contrastare l'abbandono scolastico precoce attraverso :</p> <p>a. l'attivazione di interventi di "educazione di strada";</p> <p>b. l'attivazione di iniziative di prescolarizzazione per garantire maggiore accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia;</p> <p>c. interventi di sostegno personalizzato ad alunni Rom con difficoltà di apprendimento nelle scuole primarie;</p>

					<p>d. il potenziamento del sistema di monitoraggio dei dati sulla frequenza scolastica dei minori Rom in rapporto al totale delle presenze sul territorio nazionale.</p> <p>- Si stima di poter assicurare entro il 2020 l'accesso all'istruzione di qualità per tutti i minori Rom, prevenendo e contrastando le forme di discriminazione e segregazione, attraverso i seguenti interventi previsti dalla Strategia Nazionale:</p> <p>a. l'inserimento della figura del mediatore linguistico-culturale nelle scuole primarie e secondarie, quale figura di raccordo tra scuola, alunno, famiglia e comunità di appartenenza;</p> <p>b. l'inserimento di attività di apprendimento interculturale nella programmazione didattica delle scuole primarie e secondarie, tra cui la conoscenza storica dello sterminio nazista dei Rom (Porrajmos);</p> <p>c. la realizzazione di programmi specifici di formazione interculturale destinati a docenti e dirigenti, in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle comunità Rom, per la diffusione della conoscenza e delle buone pratiche;</p> <p>d. il sostegno a programmi di accesso all'edilizia residenziale e di potenziamento della rete di trasporto pubblico per facilitare il raggiungimento dei servizi scolastici.</p>
--	--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> - La Strategia Nazionale consentirà all'Italia di attuare misure specifiche per aumentare l'accesso dei minori Rom all'istruzione secondaria, universitaria e alla formazione post-universitaria attraverso: <ul style="list-style-type: none"> a. la sperimentazione di progetti di alternanza scuola-lavoro e di integrazione tra i programmi scolastici e le forme di avviamento lavorativo; b. incentivi economici per il passaggio dalla scuola di primo grado all'istruzione di grado superiore, attraverso strumenti di sostegno al reddito come borse di studio e prestiti d'onore. 2. <u>Accesso al lavoro (paragrafo 2.4.4 pp. 66 - 73 della Strategia Nazionale)</u> - si prevede di aumentare l'accesso e di contrastare la discriminazione sul lavoro, nella formazione professionale e nell'iniziativa imprenditoriale autonoma delle persone Rom attraverso: <ul style="list-style-type: none"> a. interventi normativi di modifica dell'art. 4 Legge n. 381/91 e delle relative normative regionali, per inserire Rom, Sinti e Camminanti tra le categorie di soggetti svantaggiati che possono entrare a far parte in qualità di soci-lavoratori all'interno delle cooperative sociali di tipo B, nella quota del 30 per cento della base sociale delle cooperative, per l'ottenimento di commesse di lavoro in convenzione diretta dagli enti locali. b. interventi di formazione finalizzati
--	--	--	--	--	---

					<p>all’inserimento nel mercato del lavoro e alla creazione e gestione d’impresa;</p> <p>c. strumenti di controllo e dispositivi normativi per la regolarizzazione del lavoro irregolare o precario e lo sviluppo imprenditoriale e di lavoro autonomo.</p> <p>- incoraggiare l’accesso al credito, attraverso:</p> <p>a. la sperimentazione di progetti di microcredito, microfinanza e auto imprenditorialità realizzati in accordo con l’Ente Nazionale Microcredito;</p> <p>b. potenziamento dei servizi personalizzati di orientamento e supporto informativo sull’utilizzo del microcredito presso i centri per l’impiego e le Camere di commercio.</p> <p>- promuovere l’impiego di persone Rom qualificate nelle pubbliche amministrazioni, attraverso:</p> <p>a. azioni di rimozione della discriminazione istituzionale relativamente all’eliminazione del criterio della cittadinanza italiana nei concorsi pubblici;</p> <p>b. azioni di formazione professionale mirate alla creazione di figure specializzate Rom adatte ad essere impiegate nelle pubbliche amministrazioni, sul modello del progetto avviato dal Dipartimento delle Pari Opportunità con il PON Governance FSE 2007 “Creazione di una rete di mediatori linguistico-culturali Rom”.</p> <p>- fornire servizi di mediazione e</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>orientamento personalizzato all'impiego attraverso:</p> <p>a. percorsi di accompagnamento individualizzato al mercato del lavoro per le donne rom e sostenere l'accesso dei Rom under 35 al sistema di opportunità e agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile e l'occupazione giovanile in genere;</p> <p>b. sperimentazione su scala nazionale del progetto spagnolo "Acceder", che include servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, azioni per la formazione professionale pre-lavorativa e attività di formazione specificamente progettate per la popolazione rom;</p> <p>c. sviluppare le capacità di assistenza e mediazione linguistico-culturale del personale dei servizi per l'impiego, al fine di fornire consulenza e assistenza personalizzata alle persone Rom per l'inserimento lavorativo e l'auto-imprenditorialità.</p> <p>3. <u>Accesso alle cure sanitarie (paragrafo 2.4.5 pp. 74 – 82) della Strategia nazionale</u></p> <p>- L'Italia conta di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo di migliorare la parità di trattamento nell'accesso ai servizi sociali e sanitari disponibili sui territori, implementando la prevenzione medico-sanitaria, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili della popolazione di origine Rom e Sinti (donne e bambini). In particolare, la Strategia Nazionale</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>intende mettere in campo le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. favorire l'accesso a servizi sociali e di medicina preventiva, con particolare riferimento alla salute riproduttiva e materno-infantile, attraverso campagne di prevenzione specifiche ; b. diffondere e replicare a livello nazionale il progetto pilota di informazione ed educazione sanitaria del Ministero della Salute "Salute senza esclusione"; c. promuovere l'iscrizione dei figli minori di persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale nelle liste dei pediatri di libera scelta, a prescindere dalla loro condizioni giuridica; d. formare e attivare unità di personale mobile nell'ambito dei servizi di orientamento e accesso alla salute presenti e disponibili sul territorio (consultori, ospedali); e. elaborare procedure standardizzate e format atti a raccogliere informazioni su condizioni socio-sanitarie dei cittadini Rom in modo strutturato e organizzato. <p>Inoltre, il Terzo Piano di Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, approvato dal Consiglio dei Ministri, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 106 del 9 maggio 2011, alla "tutela del diritto alla salute nei bambini e</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>adolescenti Rom, Sinti e Camminanti”, stabilisce la tutela del diritto alla salute nelle popolazioni RSC, il monitoraggio delle condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti residenti nei campi, prevede specifici interventi orientati alla promozione del diritto alla salute e alla fruibilità dell’assistenza sanitaria, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione realizzate nei luoghi di residenza delle popolazioni Rom e Sinti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto al coinvolgimento delle persone Rom nella programmazione delle politiche sanitarie che riguardano la loro comunità, la Strategia Nazionale prevede <ul style="list-style-type: none"> a. Azioni di inserimento di mediatori transculturali di etnia Rom nei progetti d’integrazione socio-sanitaria rivolti alla stessa comunità; b. Azioni di coinvolgimento diretto di cittadini Rom per la progettazione degli interventi, la rilevazione del fabbisogno informativo e la rilevazione delle aree di criticità sulle questioni legate alla salute all’interno del relativo tavolo nazionale di consultazione istituito presso l’Unar. <p>4. <u>Accesso all’abitazione (paragrafo 2.4.6 pp. 83 – 93 della Strategia Nazionale)</u></p> <p>La Strategia Nazionale dell’Italia per l’inclusione dei Rom prevede di raggiungere, entro il 2020, l’aumento delle opportunità di accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative per i Rom, in un’ottica partecipata di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>monoetnici e nel rispetto delle opportunità locali, dell'unità familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione.</p> <p>A questo proposito sono state pianificate le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione dell'accesso non discriminatorio all'abitazione, incluse le forme di housing sociale, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> a. politiche integrate di cooperazione inter istituzionale per l'offerta abitativa rivolta alle persone Rom, sulla base delle buone prassi realizzate negli anni dai comuni di Torino, Bologna, Messina, Genova e Pisa; b. l'istituzione di "agenzie" per l'affitto sul territorio a livello comunale, al fine di favorire l'accesso al mercato della locazione alle famiglie in condizioni di emergenza abitativa e di svolgere un ruolo di "garante" offrendo speciali garanzie ai proprietari degli immobili che locano a soggetti individuati dai comuni; c. analisi e monitoraggio delle misure di housing sociale attuate dalle Regioni nell'ambito del "Piano Casa" e del Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. del 16 luglio 2009), allo scopo di verificare e garantire l'effettività dell'accesso dei Rom agli alloggi destinati ai ceti disagiati; d. costituzione, attraverso il supporto della Cabina di Regia Regioni ed Enti locali, di un <i>network</i> degli Uffici di Relazioni Pubbliche (URP) delle Aziende di edilizia residenziale pubblica
--	--	--	--	--	---

					<p>(ATER,ALER, IACP) al fine di assicurare un flusso informativo circolare e costante sulle attività svolte;</p> <p>e. azioni di informazione in favore dei Rom sul diritto alla casa, sui contributi economici, le procedure burocratiche e sulle opportunità di accesso alla casa per le famiglie Rom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - risposta ai bisogni particolari dei Rom non stanziali, attraverso la fornitura di adeguati siti di permanenza, attraverso le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> a. realizzazione di micro-aree attrezzate a carattere familiare; b. concertazione con l’Autorità nazionale per l’energia elettrica e per il gas in merito alla strutturazione di tariffe speciali forfettarie per le famiglie Rom non stanziali. - analisi e studio di proposte di modifiche normative atte a rendere compatibile il permanere di singole famiglie allargate in roulotte e case mobili su terreni privati anche in presenza di una destinazione agricola.
		- identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);	SI		<p>In occasione dell’indagine di settore della Commissione Straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani (http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/RAPPORTO%20ROM%20.pdf) è emerso un vuoto di conoscenza che risulta il maggiore ostacolo per valutare le condizioni di vita ed analizzare</p>

					<p>l'impatto delle misure e politiche di inclusione (par. I.5 "La presenza in Italia: problematiche demografiche; analisi statistiche; flussi migratori e status giuridico – Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti, dei Caminanti".</p> <p>http://109.232.32.23/unar/_image.aspx?id=9e912237-fd24-4347-8fc4-9e1ceebd2df9&sNome=UNAR LIBRO STRATEGIA ROM SINTI.pdf). Ciò premesso, per superare la disgregazione o assenza di indicatori puntuali l'UNAR è intervenuta con la stipula di una Convenzione con ISTAT e ANCI firmata il 25 luglio 2013 finalizzata alla "Realizzazione di un puntuale sistema informativo per il monitoraggio dell'inclusione sociale delle popolazioni Rom, Sinti, e Caminanti", che produca un indicizzazione oggettiva e ufficiale sul tema e la valorizzazione di tutte le fonti statistiche disponibili a livello centrale e locale. La Convenzione citata rientra nella Programmazione 2007-2013, con scadenza 2015, e consentirà, tra l'altro, di individuare le micro-regioni o quartieri ghetto e gli indicatori socio-economici e territoriali oggettivi, al fine di attivare l'insieme di azioni positive previste per le Comunità Rom, Sinti e Caminanti.</p> <p>Stante quanto riportato, sulla base della esperienza operativa dell'UNAR, confermata peraltro dall'indagine EU inclusive (Rapporto nazionale sull'inserimento lavorativo e sociale dei Rom in Italia (http://www.casadellacarita.org/eu-inclusive/rapporto.html)), la presenza di comunità di Rom, Sinti e Caminanti costrette a</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>convivere forzatamente in aree ai margini dei centri urbani, in condizioni di forte degrado sociale, è collocata prevalentemente nelle città di Torino, Genova, Milano, Brescia, Pavia, Padova, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Lamezia, Reggio Calabria Foggia, e Bari. Le misure previste per l'inclusione delle Comunità ed il superamento della situazione descritta, sono comprese nella Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti.</p> <p>L'attuazione della strategia si avvarrà del sistema informativo di cui alla citata convenzione tra UNAR, ISTAT e ANCI. Il criterio si considera pertanto soddisfatto.</p>
		- comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;	SI		<p>Per superare la disaggregazione o assenza di indicatori puntuali finalizzati alla valutazione dell'impatto delle azioni di integrazione, l'UNAR è intervenuta con la stipula di una Convenzione, finalizzata al monitoraggio da parte dell'ISTAT, in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al fine di valutare il livello di partecipazione, soprattutto da parte degli immigrati ed i Rom nel mercato del lavoro, prestando al contempo specifica attenzione all'approccio di genere. Attraverso un'analisi statistica quantitativa e qualitativa, saranno proposti specifici modelli di intervento. La Task Force statistica elaborerà degli indicatori per il monitoraggio, al fine di facilitare una migliore raccolta dei dati prestando al contempo specifica attenzione e riconoscimento alle fonti statistiche già esistenti a livello locale, soprattutto nelle 4 aree principali della</p>

					<p>Strategia nazionale, ossia lavoro, istruzione, salute ed alloggio. Per questo motivo non possono ancora essere forniti indicatori, che sono oggetto di uno specifico gruppo di lavoro (Working Party) avviato tra UNAR e ISTAT in cooperazione con la Fundamental Rights Agency della Commissione Europea.</p> <p>Il Progetto oggetto della Convenzione stipulata da UNAR con ANCI e ISTAT è articolato in due ambiti operativi (Ambito A e Ambito B) così suddivisi:</p> <p>a) AMBITO A che risponde alla necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare e mettere a punto indicatori e metodologie per la raccolta di informazioni sulle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti con particolare riguardo ai soggetti più vulnerabili, esposti al rischio di esclusione sociale, in condizioni di disagio e deprivazione materiale, sulla base della ricognizione delle fonti dei dati esistenti. • progettare un sistema informativo pilota per il monitoraggio del grado d'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, con particolare riguardo ai settori di interesse individuati dalla Strategia Nazionale per l'inclusione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti: salute, abitazione, istruzione, lavoro. <p>b) AMBITO B che risponde in particolare alla necessità di effettuare una rilevazione degli insediamenti autorizzati e spontanei presenti sui territori di tutti i Comuni delle quattro Regioni in Obiettivo Convergenza.</p> <p>Il progetto avviato consentirà il controllo e la revisione della Strategia. Il criterio si considera</p>
--	--	--	--	--	---

					pertanto soddisfatto.
		- sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le Autorità regionali e locali;	SI		<p>La Strategia è il frutto di una lunga fase di consultazioni, a livello sia politico - tra il Punto Nazionale di Contatto UNAR presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la Cabina di Regia coordinata dal Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione - che tecnico - con le Amministrazioni competenti a livello nazionale e con le organizzazioni non governative e le Federazioni delle associazioni Rom e Sinti presenti sul territorio nazionale.</p> <p>Le associazioni Rom e Sinti, attraverso le federazioni che ne rappresentano le istanze, e le principali ONG nazionali di tutela dei diritti dei rom e sinti, o impegnate per la loro inclusione sociale, sono stati tra gli attori più attivi dell'attuazione della Strategia nazionale e della sua declinazione in sede regionale e locale, attraverso i Piani Locali di inclusione in fase di elaborazione nelle principali Città.</p> <p>Dal mese di dicembre 2012 si sono costituiti e riuniti i seguenti Tavoli nazionali, coordinati dalle amministrazioni di competenza: Tavolo nazionale delle Regioni; Tavolo giuridico; Tavolo Lavoro, Tavolo Salute, Tavolo Istruzione e, a breve, del Tavolo abitazione.</p> <p>Per quanto riguarda l'avvio di Tavoli regionali di inclusione dei Rom, l'UNAR ha svolto un positivo incontro con la Conferenza delle Regioni, a cui è seguito l'invito promosso dalla Conferenza volto a promuovere, tavoli regionali e presso le province autonome italiane per l'inclusione sociale delle comunità</p>

					<p>rom e sinte. I Tavoli Regionali, coordinati dalla figura istituzionale regionale direttamente competente per materia, prevedono la partecipazione degli altri uffici regionali interessati, nonché la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni periferiche statali, delle Province e dei Comuni interessati dalla problematica rom, unitamente al coinvolgimento delle associazioni e degli enti della società civile impegnati nella tutela delle comunità rom. I Tavoli regionali hanno il compito di sensibilizzare le Autorità comunali e provinciali e monitorare l'attuazione della Strategia a livello locale.</p> <p>Al momento sono stati avviati Tavoli presso le seguenti regioni: Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Calabria, mentre si rende auspicabile l'avvio di analoghi tavoli in Campania, Puglia e Sicilia, oltre che nelle regioni del Nord Italia, che vedono una forte presenza di comunità rom e sinte.</p> <p>A tal fine, l'UNAR ha già avviato incontri operativi con le amministrazioni regionali del Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Campania e con i Comuni di Genova, Milano, Bologna, Torino, Bari, Palermo, Catania e Napoli.</p> <p>Per una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte del mondo dell'associazionismo, l'UNAR ha inoltre pubblicato un Avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni ai Tavoli nazionali e regionali. L'invito era aperto alle Associazioni che svolgono attività</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>nel campo della lotta alla discriminazione etnica e agli organismi che operano per l'inclusione delle comunità rom e sinte. A seguito dell'esame delle richieste pervenute, sono state incluse 94 Associazioni nelle apposite liste, distinguendo le Associazioni e Federazioni di rilevanza nazionale – con cui si è potuto condividere anche la struttura della Strategia – da quelle operative solo a livello locale – che saranno coinvolte nei Tavoli regionali.</p>
		<p>Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.</p>	<p>SI</p>		<p>Al fine di supportare gli stakeholder, si è provveduto principalmente con l'attivazione di <i>network</i> a formare figure quali mediatori ed a finanziare e co-finanziare progetti a favore delle associazioni rom. In particolare con alcuni progetti specifici quali:</p> <p>CominRom (http://www.cominrom.it) - Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno Rom; questi rientra nei Fondi FESR – PON Sicurezza (per un ammontare pari a 700,000 Euro), iniziato nel 2011, terminato nel marzo 2013, focalizzandosi su 4 aree principali: organizzazione; formazione; reti; e comunicazione. Più in dettaglio: quanto alla formazione/<i>training</i>, sono state concluse 12 sessioni ad hoc, a Napoli, Bari, Lecce, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo (seconda edizione), Foggia, Barletta, Andria, Trani, mentre 6 nuove sessioni sono in corso attualmente, a Napoli (seconda edizione), Caserta, Bari (seconda edizione), Siracusa, Catanzaro, Cosenza. Quanto alla creazione di una rete/networking, alcune</p>

					<p>iniziative sono in fase di definizione a Bari, Foggia, Lecce, mentre altre saranno presto avviate a Barletta-Andria-Trani, Catania, Catanzaro, Crotone, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.</p> <p>L'obiettivo è favorire l'inclusione sociale dei Rom. Le attività previste afferiscono ed includono: <i>training</i>; una "rete (<i>network</i>)"; la diffusione dei risultati. La formazione (<i>the training</i>) è organizzata a livello provinciale. Il percorso educativo mira a sensibilizzare sulle diverse realtà creando una rete tra le istituzioni e le stesse comunità. Attraverso questa rete, la partecipazione, comprensiva di persone esperte ed interessate alla materia, sarà volta ad identificare le misure più efficaci per promuovere l'inclusione sociale dei Rom, indicando progetti concreti per le varie aree di interesse (servizi socio-sanitari, educazione materna, legalità, istruzione, accesso al lavoro). Attraverso questa rete, lo scopo è di acquisire le "best practices" che possano sostenere il processo di integrazione interpretando le problematiche degli RSC e definendo al contempo modelli e strategie di intervento volti all'inclusione sociale. La presentazione dei risultati relativi alla formazione di cui sopra ed alle buone pratiche ha luogo in occasione di conferenze regionali. Un aspetto importante della rete è la partecipazione dei mediatori culturali Rom che facilitano la creazione di punti di contatto stabili tra le Istituzioni e le stesse comunità.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>10.1 ABBANDONO SCOLASTICO - Esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE³⁹</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che:</p>	<p>SI</p>	<p>Il MIUR dispone di una serie di banche dati che, considerate nel loro insieme, costituiscono sia un valido strumento di supporto all'elaborazione di politiche e azioni mirate al contenimento del fenomeno dell'abbandono scolastico, sia un mezzo attraverso il quale monitorare l'andamento del fenomeno e, quindi, l'efficacia delle politiche poste in essere. Le informazioni sono rilevate sia da <i>data base</i> gestiti direttamente dal Ministero: Anagrafe Nazionale degli Studenti, sistemi di rilevazione e monitoraggio legati alle attività dei Programmi Operativi finanziati dai fondi strutturali europei, Osservatorio sulle Tecnologie didattiche, sia da <i>date base</i> gestiti dall'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT): banca dati territoriale per le politiche di sviluppo. A queste si affiancano gli esiti delle indagini che da anni conduce l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione).</p>	<p>Per analizzare le cause dell'abbandono, delineare strategie coerenti con gli obiettivi di Europa 2020 e, quindi, porre in essere politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico coerenti con le reali esigenze del territorio cui sono destinate, il MIUR incrocia, ogni volta che si presenta l'esigenza, le informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale degli studenti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i dati dell'Osservatorio sulle tecnologie didattiche; 2. le informazioni derivanti dalle Indagini nazionali INVALSI sugli apprendimenti; 3. i dati di contesto contenuti nella banca dati territoriale per le politiche di sviluppo dell'ISTAT. <p>L'insieme coordinato di queste diverse fonti statistiche consente di individuare: i territori in cui il problema della dispersione è maggiormente concentrato; le scuole a maggior rischio di dispersione; i ragazzi che in base al rendimento scolastico (voti per materie disciplinari e condotta, oltre che i giudizi di orientamento forniti alle secondarie inferiori) sono fortemente a rischio di dispersione.</p> <p>Si ritiene, infatti, che il vero "campanello d'allarme" per i ragazzi sia costituito dal rendimento scolastico più che dalle condizioni socio economiche in cui gli stessi si trovano a vivere.</p>
--	------------------	--	------------------	---	--

³⁹ Amministrazione responsabile: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

		<p>- fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi.</p>	<p>SI</p>	<p>Anagrafe Nazionale degli Studenti (ISTAT)</p>	<p>L'Anagrafe nazionale degli studenti cura il trattamento sui percorsi scolastici e i dati relativi alla valutazione degli studenti. E' alimentata con i dati provenienti dalle scuole primarie e secondarie sia pubbliche che paritarie. Quanto alle scuole non paritarie, che non rientrano negli ordinamenti del MIUR, le informazioni disponibili non sono esaustive in quanto la raccolta dei dati non è obbligatoria. A partire dall'a.s. 2014-2015 saranno registrate anche le iscrizioni ai primi anni dei centri di formazione professionale. Ciò significa che, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, sarà disponibile anche il dato degli iscritti ai primi anni della formazione. Già da ora si ha comunque l'informazione relativa all'eventuale trasferimento dell'alunno verso un percorso di formazione o di apprendistato. Per rafforzare il grado di copertura delle informazioni del settore formativo, è stato avviato un percorso che dovrebbe portare ad un'effettiva interoperabilità con le singole banche dati regionali sulla formazione professionale; settore di competenza esclusiva delle Regioni.</p> <p>L'Anagrafe, coerentemente con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, permette di analizzare le principali ragioni di modifica del percorso scolastico in relazione agli studenti e, quindi, alle istituzioni scolastiche, tipologie di istituti, Comuni, Province e Regioni. Nello specifico il data base contiene, per ciascun alunno iscritto, oltre ad una sezione anagrafica, che consente di rilevare le caratteristiche degli studenti in termini di</p>
--	--	---	-----------	--	---

					<p>genere, età, nazionalità, ecc., importanti informazioni sulle motivazioni dell'interruzione di frequenza. In particolare è possibile sapere, in relazione ai trasferimenti, se si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasferimento in altra scuola italiana, statale o paritaria; • trasferimento in altra scuola italiana, non paritaria; • trasferimento in una scuola all'estero; • passaggio all'apprendistato (per 15enni); • passaggio alla formazione professionale. <p>Per quanto concerne le interruzioni di frequenza l'Anagrafe consente di capire i motivi della stessa attraverso i seguenti items:</p> <ul style="list-style-type: none"> • passaggio all'istruzione parentale; • ritiro entro il 15 marzo di ogni anno; • decesso; • passaggio all'apprendistato (al di sopra dei 16 anni); • passaggio all'istruzione per adulti (CTP); • abbandono, ovvero interruzione di frequenza non motivata. <p>In merito a quest'ultima voce, si sottolinea come nel sistema italiano l'abbandono rappresenti, per definizione, l'interruzione di frequenza non motivata (si parla, infatti, di ragazzi "dispersi"). Ove venga invece fornita una motivazione, essa trova spazio nelle altre voci disponibili.</p>
				Osservatorio sulle Tecnologie didattiche (MIUR)	<p>L'Osservatorio sulle tecnologie didattiche rileva periodicamente le dotazioni tecnologiche delle scuole e consente di analizzare, in relazione a ciascun livello di</p>

				<p>istruzione e a ciascuna regione, informazioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero di computer in dotazione; • il numero di scuole connesse a internet; • il numero di LIM installate; • il numero di aule in rete. <p>Si tratta di indicatori che incidono sull'attrattività delle scuole, elemento importante per arginare i fenomeni di dispersione.</p>
			<p>Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (ISTAT)</p> <p>http://www.istat.it/it/archivio/16777</p>	<p>La banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo contiene 204 indicatori (166 + 38 di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo delle politiche di sviluppo. La banca dati ISTAT consente di disporre sia di dati relativi al fenomeno dell'abbandono, sia di un vasto numero di altri indicatori (relativi al sistema dell'istruzione e più in generale ai diversi ambiti di <i>policy</i> delle politiche di sviluppo) consentendo di realizzare analisi dettagliate dell'evoluzione dei diversi fenomeni, anche in relazione alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali di riferimento.</p>
			<p>Indagini ad hoc (INVALSI)</p> <p>www.invalsi.it</p>	<p>Le indagini hanno ad oggetto:</p> <p>1.i livelli di apprendimento degli studenti. La valutazione dell'andamento degli apprendimenti rappresenta una componente importante – anche se non esclusiva – per individuare fattori di rischio a livello di territorio, scuola, classe o singolo studente e di intervenire preventivamente su possibili cause di abbandono. I dati raccolti attraverso le indagini nazionali sugli</p>

					<p>apprendimenti implementano un data base che consente di avere informazioni in serie storica, distinte per istituzione scolastica. Gli esiti delle indagini vengono restituiti a ciascuna scuola che li utilizza per alimentare un processo di autovalutazione.</p> <p>2.i livelli di competenza dei quindicenni scolarizzati (Indagine OCSE – PISA);</p> <p>3.la valutazione comparativa delle competenze di lettura dei bambini al quarto anno di scolarità e di età compresa tra i nove e i dieci anni (Indagine PIRLS);</p> <p>4.la valutazione comparativa delle competenze di Matematica e Scienze degli studenti al quarto anno di scolarità (di età compresa tra i nove e i dieci anni) e all’ottavo anno di scolarità (di età compresa fra i tredici e i quattordici anni) (Indagine TIMSS).</p>
		<p>Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che:</p>	<p>SI</p>	<p>La strategia in materia di contrasto alla dispersione scolastica è definita da un insieme ampio e composito di dispositivi normativi, di indirizzo e programmatici che coinvolgono, in modo coordinato e complementare, i diversi <i>policy maker</i> interessati.</p> <p>Tali dispositivi si inseriscono all’interno di un’articolata cornice legislativa di riorganizzazione dei sistemi scolastico e formativo, che, attraverso le più recenti modifiche normative intervenute, interessa i diversi livelli dell’istruzione (cfr. criterio successivo).</p> <p>All’interno di questa cornice normativa, la strategia di contrasto alla dispersione scolastica si compone di un insieme di dispositivi sufficientemente articolato ed esaustivo, che, integrando misure di diversa natura (preventiva, d’intervento e</p>	<p>Rinviando agli elementi di dettaglio forniti a seguire per una illustrazione più puntuale degli strumenti che compongono il quadro strategico complessivo (cfr. criteri successivi), tra i dispositivi a valenza preventiva si segnalano, in particolare, quelli finalizzati all’introduzione di interventi sistemici di orientamento destinati alle scuole di ogni ordine e grado, al potenziamento delle competenze del personale docente e al rafforzamento della rilevanza della fase prescolare anche attraverso la chiara definizione di traguardi, obiettivi e metodologie entro le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Nelle misure</p>

			<p>compensativa), prevede il coinvolgimento di soggetti e livelli istituzionali diversi, ciascuno in funzione delle reciproche competenze (MIUR, Uffici Scolastici Regionali, Regioni, Enti locali, altre Amministrazioni centrali).</p> <p>Pur non essendo formalizzato all'interno di uno specifico documento, dunque, il quadro strategico è regolato da numerose disposizioni normative e il MIUR, nella sua funzione di indirizzo e coordinamento complessivo, ha emanato una serie di Linee guida che forniscono indicazioni alle Istituzioni Scolastiche con riferimento alle problematiche inerenti il disagio e l'abbandono scolastico. I diversi livelli istituzionali coinvolti nell'attuazione delle misure si raccordano attraverso il Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la Dispersione scolastica (G.L.I.D) costituito con il D.M. 11 marzo 2008, n. 19 e finalizzato al coordinamento delle politiche e delle azioni in materia di dispersione scolastica.</p>	<p>d'intervento, accanto agli specifici interventi focalizzati sulle aree a maggior rischio educativo e sociale, caratterizzate da elevati tassi di disagio e dispersione scolastica o da una significativa presenza di alunni stranieri (le c.d. "aree a rischio"), si inquadrano le misure di sostegno mirato in favore di soggetti vulnerabili (migranti, portatori di bisogni speciali, disabili, etc.) realizzate anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e il coinvolgimento attivo di genitori e famiglie, nonché le azioni finalizzate allo sviluppo degli strumenti di valutazione degli apprendimenti e di rilevazione dei fabbisogni di intervento (cfr. criterio precedente).</p> <p>Altri importanti tasselli della strategia di contrasto alla dispersione scolastica sono rappresentati, inoltre, dalle azioni compensative, consistenti nell'attivazione di percorsi di reinserimento dei soggetti <i>drop out</i> o di qualificazione di adulti a basso titolo di istruzione.</p> <p>All'interno del complesso quadro delineato è essenziale citare, in particolare, il recente D.L. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", che definisce un insieme rilevante di interventi e di indirizzi di contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico. Al riguardo, si segnala che, in attuazione del citato Decreto sono state emanate specifiche "Indicazioni per la selezione e il finanziamento di progetti in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica ai sensi dell'art 7 del D.L. 104/2013"(D.M. prot. n. 87 del 7.02.2014, DDG n. 25 del 7.02.2014, nota</p>
--	--	--	---	---

				<p>prot. n. 1014 del 18.02.2014). Va sottolineato, inoltre, che per tutte le tipologie di interventi indicate è previsto il confronto costante con il partenariato sociale.</p> <p>A fronte del quadro strategico tratteggiato si precisa, che, in ogni caso, in vista dell'imminente avvio della programmazione 2014 – 2020 dei fondi strutturali, il MIUR si farà carico di formalizzare, attraverso l'elaborazione di un documento di sintesi, nei tempi utili all'invio del Programma Operativo 2014 – 2020, il piano strategico nazionale in materia di contrasto alla dispersione scolastica. Tale documento muoverà dalla rilevazione delle criticità e dei fabbisogni di contesto, sistematizzando il complesso delle priorità strategiche già definite e delle tipologie di intervento ad esse riconducibili.</p>	
		- si basi su dati di fatto;	SI	<p>L'argomento è stato trattato nella sezione precedente nell'ambito del sotto criterio "fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi"</p>	
		- copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti	SI	<p>La strategia di contrasto alla dispersione scolastica trova definizione all'interno di un ampio framework di dispositivi normativi, che interessano tutti i diversi settori pertinenti dell'istruzione. Si segnalano a seguire i riferimenti maggiormente rappresentativi, in relazione a ciascun livello d'intervento.</p>	<p>Il quadro di riferimento strategico copre tutti i livelli scolastici a partire dalla prima infanzia (ad es: sezioni primavera e scuola dell'infanzia) sino al secondo ciclo dell'istruzione secondaria.</p>

		<p>misure di prevenzione, intervento e compensazione;</p>	<p>Prima Infanzia: sezioni primavera</p> <p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" comma n. 630</p> <p>Accordo Quadro del 7 ottobre 2010 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane che sancisce la prosecuzione delle sezioni primavera.</p> <p>http://archivio.pubblica.istruzione.it/sezioni_primavera.shtml</p> <p><u>Obbligo d'istruzione e diritto – dovere all'istruzione e formazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali sulle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (G.U. 02.04.2003 n.77), art. 1 c. c, “è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, o, comunque, sino al conseguimento di una 	<p>Istituzione delle sezioni primavera finalizzate a fronteggiare la crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età. Si tratta di interventi tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. 1604 sezioni primavera sono attive in tutto il territorio nazionale con una copertura regionale tendenzialmente proporzionale alla popolazione di riferimento.</p> <p>L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144 del 17/5/1999 (art. 68) sono stati ridefiniti ed ampliati come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere con la Legge n. 53 del 2003 e con i successivi decreti attuativi: in particolare, con il Decreto legislativo n. 76/2005, la Repubblica assicura a tutti i ragazzi il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il</p>
--	--	---	---	--

				<p>qualifica entro il 18 esimo anno di età”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005; • D. Lgs. 17 ottobre 2005 n.226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; • DPR 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 • DPR 15 marzo 2010, n. 88 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 • DPR 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 	<p>diciottesimo anno di età.</p> <p>Il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.</p> <p>La riforma di riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei è prevista rispettivamente dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 , DPR 15 marzo 2010, n. 88 e dal DPR 15 marzo 2010, n. 89,a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sia per gli istituti tecnici che per quelli professionali è prevista la possibilità di attivare opzioni legate al mondo del lavoro e al territorio. Il sistema sarà costantemente monitorato e i risultati di apprendimento saranno periodicamente valutati. Altre novità organizzative riguardano la possibilità di costituire, presso le istituzioni scolastiche autonome, dipartimenti (come articolazioni funzionali del collegio dei docenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione) e un comitato scientifico, composto da docenti ed esperti (con funzioni di proposta per l'organizzazione degli spazi di autonomia). L'obiettivo è quello della "creazione di un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro".</p>
--	--	--	--	---	--

				<p><u>Istruzione e Formazione professionale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capo III D. Lgs. 17 ottobre 2005 n.226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" • Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 (Istruzione Previdenza sociale) sulla prima attuazione del nuovo obbligo scolastico e sui percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale • La L. 06.08.08 n. 133, art 64, c 4bis • Linee guida per la realizzazione di raccordi tra i percorsi degli IPS (Istituti Professionali di stato) e degli IeFP (Istruzione e Formazione professionale) in attuazione del DM 15/06/2010 che ha recepito l'Accordo del 29/04/2010 tra il MIUR e il MLPS, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione, 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del DLgs 17/10/2005 n.226 	<p>Il nuovo obbligo di istruzione può essere assolto anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale.</p> <p>I percorsi sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, e vengono individuati i livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Le linee Guida hanno la finalità di raccordare i percorsi quinquennali degli istituti professionali e i percorsi di IeFP, con la finalità di garantire l'organicità dell'offerta dei percorsi a carattere professionale, in rapporto a specifici fabbisogni e connotazioni del mercato del lavoro.</p> <p>Per disciplinare l'attuazione dell'obbligo di istruzione il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato il D.M. n. 139 del 22/08/2007 che definisce i saperi e le competenze (gli assi culturali) che devono obbligatoriamente essere previsti nei primi due anni di tutti i percorsi formativi di istruzione secondaria superiore.</p> <p>Inoltre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, con D.l. del 29/11/2007, i criteri generali per l'accREDITamento delle strutture formative che realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale.</p> <p>L'Accordo tra MIUR MLPS le Regioni e le Province autonome istituisce il Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e</p>
--	--	--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” • D.l. del 11/11/2011 di recepimento dell’ Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011 (11°16157) (G.U. N. 296 del 21/12/2011, Suppl. Ordinario n. 269) <p><u>Apprendistato</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo unico sull’apprendistato 167/2011 (art.3) • L. 92/2012, commi da 16 a 19 dell’art. 1 modificano in alcune parti il contratto di apprendistato • DL. 76/2013 comma 3 dell’art. 9 modifica l’articolo 3 del TUA 	<p>Formazione professionale; definisce gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base, adotta i modelli e le relative note di compilazione dell’Attestato di qualifica e del diploma professionale di Istruzione e Formazione professionale nonché per l’attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale.</p> <p>L’apprendistato è stato riformato dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che ne ha ampliato finalità e opportunità introducendo tre tipologie di contratto sostituite nuovamente dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 (Testo Unico dell’apprendistato). Tale provvedimento, che abroga la normativa preesistente, configura l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.</p> <p>Attualmente il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie. In particolare per ridurre l’abbandono scolastico è stato istituito quello di primo livello: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - Art.3 del D. lgs. n. 167 per giovani dai 15 anni al compimento del 25esimo anno, finalizzato a conseguire una qualifica o un diploma di Istruzione e formazione professionale in ambiente di lavoro - Art.3 del D. lgs 167/2011;</p> <p>La figura dell’insegnante di sostegno è stata definita dalla Legge 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione e istituisce la figura dell’insegnate di sostegno sia nelle</p>
--	--	--	--	---

				<p>Oltre ad interessare tutti i diversi livelli dell'istruzione, la strategia di contrasto alla dispersione scolastica si compone di una serie di strumenti normativi e di indirizzo che, in una logica d'intervento o compensativa, mirano ad assicurare un sostegno mirato a studenti a maggior rischio di abbandono scolastico o a soggetti che abbiano abbandonato precocemente il percorso scolastico-formativo. In aggiunta al già citato D.L. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e agli interventi finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione (D.L. n. 150/2009 e L. n. 10 del 26/02/2011), si riepilogano a seguire i dispositivi più significativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 970/1975 che introduce, tra l'altro la figura dell'insegnante "di sostegno", come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari - Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità: 4 agosto 2009; <p>http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzioni/prot4274_09</p>	<p>scuole elementari che nelle scuole medie. L'insegnante di sostegno è un soggetto specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Il ruolo dell'insegnante di sostegno è stato ulteriormente rafforzato dalla legge-quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap.</p> <p>Le Linee Guida per l'integrazione degli alunni con disabilità raccolgono una serie di direttive che hanno lo scopo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della legislazione vigente, di migliorare il processo di integrazione degli alunni disabili. Sono state elaborate sulla base di un confronto fra dirigenti ed esperti del MIUR nonché con la partecipazione delle Associazioni delle persone con disabilità.</p> <p>La Direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Direttiva MIUR del 27.12.2012, trasmessa con C.M. n.8 del 6.03.2013;</p> <p>http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzioni/dsa</p>	<p>scolastica, basata sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.</p>
				<p>- Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri: C.M. n. 4233 del 19.02.2014;</p> <p>http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214</p>	<p>Si tratta di un aggiornamento delle Linee Guida emanata nel 2006, reso necessario alla luce delle evoluzioni registrate nel contesto demografico e scolastico italiano. Il documento rappresenta un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e fornisce suggerimenti di natura organizzativa e didattica allo scopo di favorire l'integrazione ed il successo scolastico degli alunni stranieri.</p> <p>L'istruzione presso i presidi sanitari è stata normata a partire dalla Circolare Ministeriale n. 345 del 12 gennaio 1986 che ha riconosciuto all'attività didattica rivolta ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere un ruolo estremamente rilevante in quanto garantisce ai bambini malati il diritto</p>

				<p>- Scuola in ospedale, destinata agli alunni ospedalizzati, e istruzione domiciliare, destinata ai minori malati in convalescenza presso le proprie abitazioni.</p> <p>(Circolare Ministeriale. n. 345 del 12 gennaio 1986)</p> <p>http://pso.istruzione.it/index.php/scuola-in-ospedale</p> <p>- Interventi negli istituti penitenziari, di concerto con il Ministero della Giustizia, in attuazione delle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</p> <p>(Legge 26 luglio 1975, n. 354 e s.m.i.)</p>	<p>all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico. La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, diffuse in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale, contribuiscono a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all'istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. Tali interventi educativi si collocano nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale.</p> <p>In attuazione delle norme costituzionali, negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale dei detenuti è curata mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo e di corsi di addestramento professionale. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa opportune intese con il Ministero della Giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per la organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo.</p> <p>L'ordinanza Ministeriale 92/2007 ha disciplinato, tra l'altro, le attività di recupero definendo i criteri e le procedure per l'istituzione di corsi di sostegno per le insufficienze dello scrutinio intermedio e per il superamento dei debiti formativi risultanti dallo scrutinio finale. Tali criteri e procedure tengono conto sia delle esigenze che delle</p>
--	--	--	--	--	---

				<p><u>Corsi di recupero</u> Ordinanza Ministeriale 92/2007</p> <p><u>Interventi nelle "Aree a rischio"</u> Art 9 del CCNL per il triennio 2006/2009 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-studente/orientamento/normativa_ree_a_rischio</p>	<p>risorse dell'Istituto, cercando di volta in volta soluzioni che salvaguardino la valenza didattica in primo luogo e considerino quale aspetto essenziale l'efficacia del recupero, quindi il raggiungimento del successo formativo degli studenti.</p> <p>Art 9 del CCNL per il triennio 2006/2009: a fronte di tale misura, per l'anno 2007/2008 il MIUR ha stabilito che, nel provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie debbano considerarsi alcuni indicatori a livello regionale, tra cui l'indicatore sintetico riferito al contesto socio-economico, in quanto i fenomeni ad esso afferenti hanno una forte influenza sui processi di dispersione scolastica e di successo formativo. A partire da tale annualità il MIUR ha proceduto ad emanare circolari per le aree a rischio che tenessero in giusta considerazione anche il fenomeno dell'abbandono scolastico.</p> <p>Grazie alle risorse del CCNL Scuola 2006/2009 vengono annualmente finanziati i progetti finalizzati a sostenere le aree a rischio sociale e di dispersione scolastica e le aree a forte processo immigratorio del territorio nazionale. Le iniziative selezionate a seguito di appositi bandi emanati dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei criteri identificati a livello nazionale, sono messi in atto dalle scuole. I Progetti per le Aree a rischio e a forte processo immigratorio hanno lo scopo di recuperare i ragazzi di Istituzioni Scolastiche situate in aree a forte rischio educativo e sociale e che presentano elevati tassi di disagio e dispersione scolastica e/o una</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>significativa presenza di stranieri e/o nomadi.</p> <p>Ultima in ordine di emanazione è la Circolare MIUR "Aree a rischio" n. 44 del 15/05/2012 protocollo n. 0002592 R.U. del 10/05/2012, che dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riparto delle risorse per le Regioni; - i termini per la contrattazione integrata regionale e la comunicazione da parte degli USR alle scuole dei progetti autorizzati affinché queste possano svolgere i progetti nell' a.s. 2012/13. <p>Con riferimento agli interventi a valenza compensativa, per quanto riguarda l'istruzione superiore, la possibilità di istituire sezioni serali per lavoratori-studenti viene prevista dalla C.M. 10 aprile 1964 n. 147 per alcuni indirizzi di istituti tecnici industriali e dalle circolari 29 ottobre 1966, n.411 e 11 novembre 1966 per gli istituti tecnici commerciali e per geometri.</p> <p>La circolare 8 marzo 1968, n. 140, con l'intento di ricapitolare, modificare e integrare la precedente normativa, oltre ad individuare quale condizione primaria per l'istituzione di sezioni serali per lavoratori-studenti una "richiesta largamente sentita nell'area territoriale e socioeconomica in cui opera la scuola o istituto", ne regola i requisiti per l'iscrizione, la durata, l'organizzazione, il funzionamento, il reclutamento degli insegnanti e il loro trattamento economico, la possibilità di estensione ai licei classici o</p>
--	--	--	--	---

				<p><u>Corsi serali</u></p> <p>Circolare 8 marzo 1968, n. 140</p>	<p>scientifici.</p> <p>La circolare 19 agosto 1971, n. 254 intervenendo successivamente a fissare alcuni parametri per la costituzione delle classi, a modifica della circolare 140/68, sottolinea al fine di <i>"...realizzare in aula il maggior profitto possibile"</i> la necessità <i>"...condizionante per l'efficacia degli studi serali della presenza nelle relative sezioni di personale capace ed esperto"</i>.</p> <p>Con la circolare 15 marzo 1982 n. 87 l'iscrizione alle sezioni serali viene consentita anche a coloro cui in precedenza era preclusa: <i>over 40</i>, disoccupati e casalinghe.</p> <p>L'ordinanza ministeriale 455/1997 istituisce i Centri Territoriali Permanenti quali vere e proprie strutture radicate sul territorio al fine di raccogliere e integrare le esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore) e coordinare l'offerta nel campo dell'educazione in età adulta.</p> <p>Il quadro normativo appena descritto è completato da una serie di azioni poste in essere dal MIUR, anche grazie all'utilizzo dei fondi strutturali europei. Si tratta di Piani e Programmi di investimento, per la cui definizione e implementazione è attuato un ampio coinvolgimento del partenariato economico e sociale.</p> <p>Nel complesso scenario di riforma del sistema scolastico e formativo, l'attivazione dei CPIA rappresenta un ulteriore strumento di</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Circolare 19 agosto 1971, n.254</p> <p>Circolare 15 marzo 1982 n. 87</p> <p>Centri Territoriali Permanenti (CTP) e Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)</p> <p>Ordinanza ministeriale 455/1997</p>	<p>contrasto alla dispersione scolastica, offrendo ai soggetti in età non inferiore ai 16 anni un'opportunità alternativa di assolvimento dell'obbligo di istruzione. I CPIA assumono un ruolo fondamentale anche per le prospettive di reinserimento dei detenuti.</p> <p>Ogni anno il Ministero attua il Piano Nazionale Orientamento (Longlife Career Guidance) che si articola a livello locale nei Piani Regionali di orientamento, costantemente monitorati e sostenuti. Il Piano ha l'obiettivo principale di ridurre i tassi di dispersione scolastica e di interruzione di frequenza, ancora molto elevati, specie nei primi due anni delle superiori, e di sostenere la maturazione e il successo formativo di ciascuno puntando su: centralità della persona, sussidiarietà e concertazione, formazione in servizio dei docenti, didattiche attive e laboratoriali.</p> <p>Sempre in tema di orientamento si evidenzia il Piano Lauree Scientifiche, avviato a partire dal 2005, che vede l'interazione tra studenti e docenti della scuola secondaria di 2° grado con i docenti universitari delle discipline di matematica e statistica, chimica, fisica, scienza dei materiali e l'attivazione di laboratori per il miglioramento delle competenze scientifiche e l'incremento degli immatricolati alle citate facoltà.</p> <p>La L. n. 97 dell'11 gennaio 1994 (art 21), contenente disposizioni per le zone montane, ha previsto la possibilità di istituire nei comuni</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) DPR 263/12.</p> <p>Tra gli strumenti che compongono e definiscono il quadro strategico nazionale di contrasto alla dispersione scolastica si collocano altri importanti dispositivi a forte valenza preventiva. Se ne segnalano i più significativi:</p> <p>Piano Nazionale Orientamento (longlife Career Guidance)</p> <p>Linee guida per l'orientamento permanente (C.M. n.4233 del 19.02.2014)</p>	<p>di montagna istituti comprensivi di scuola materna elementare e media, nonché di stipulare accordi di programma per il miglioramento dei servizi educativi.</p> <p>Il Ministro della P.I. con O.M. 9/11/1994, n.315, ha previsto, in via sperimentale, la possibilità di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media anche in zone particolari che non fossero di montagna.</p> <p>La L. n.662 del 23 dicembre 1996 ha consentito, anche a livello normativo, tale possibilità.</p> <p>Il Decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, ha definito le modalità per l'istituzione di istituti comprensivi su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il Regolamento relativo al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e agli organici funzionali di istituto, emanato ai sensi dell'art. 21 della L. n.59/1997 (D.P.R. 18 giugno 1998, n.233), ha consentito istituti comprensivi su tutto il territorio nazionale a determinate condizioni, legate alle dimensioni ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p><u>Piano Lauree Scientifiche</u></p> <p><u>Istituti comprensivi</u></p> <p>L. n.97 dell'11 gennaio 1994 (art 21)</p> <p>O.M. 9/11/1994, n.315</p> <p>L. n.662 del 23 dicembre 1996</p> <p>Decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176</p> <p>Regolamento relativo al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e agli organici funzionali di istituto, emanato ai sensi dell'art. 21 della L.n.59/1997 (D.P.R. 18 giugno 1998, n.233).</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Nell'attuazione della strategia di contrasto alla dispersione scolastica, un ruolo fondamentale è stato svolto, inoltre, nel più recente periodo, dal PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" 2007-2013, che nell'ambito delle Regioni dell'Ob. Convergenza, hanno focalizzato la strategia di intervento, in particolare, su misure di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento delle competenze di base degli studenti (italiano, matematica scienze, lingua straniera e nuove tecnologie) anche attraverso il prolungamento dell'orario scolastico nelle ore pomeridiane; - riduzione del fenomeno della dispersione scolastica con progetti destinati particolarmente alle fasce più deboli della popolazione scolastica, che prevedono, tra 	
--	--	--	--	--	--

				<p>l'altro, l'intervento dei genitori degli allievi coinvolti;</p> <p>- riqualificazione degli ambienti scolastici, sia con riferimento alle dotazioni tecnologiche delle scuole che in termini di efficientamento energetico delle strutture, messa in sicurezza e accessibilità delle stesse.</p>	
		<p>- coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.</p>	SI	<p>Piano d'Azione Obiettivi di Servizio previsto dalla delibera CIPE n.82 del 2007 "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli "obiettivi di servizio".</p> <p>Cfr. punti sviluppati nella sezione precedente</p>	<p>Agli strumenti della programmazione comunitaria si affianca il Piano d'Azione Obiettivi di Servizio previsto dalla delibera CIPE n.82 del 2007 "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli "obiettivi di servizio". Tra le regole previste dal meccanismo, fondato su risorse ordinarie (Fondo di Sviluppo e Coesione, ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate), vi è, appunto, la predisposizione di un Piano in cui indicare le azioni da promuovere sul territorio per il conseguimento degli obiettivi; le modalità organizzative per ciascuna azione; le risorse umane e finanziarie necessarie; i tempi previsti per ciascuna attività; gli strumenti utili ad assicurare lo svolgimento delle azioni, i meccanismi di monitoraggio dell'attuazione del Piano.</p> <p>Sia i PON che il Piano di Azione e Coesione sono accompagnati da significative azioni di valutazione finalizzate a rilevare l'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati, definite nell'ambito dell'apposito Piano Unitario di Valutazione, volto a verificare la valenza dei programmi in termini di ricaduta sulla qualità dell'istruzione.</p>

					<p>La strategia messa in atto comporta necessariamente l'integrazione e il coordinamento di diversi settori di <i>policy</i> (istruzione, formazione, lavoro, ambito sociale, ecc...). L'adempimento dell'obbligo formativo può infatti avvenire attraverso il canale dell'istruzione, della formazione o dell'apprendistato.</p> <p>Al fine di definire in termini complementari gli interventi è inoltre previsto il coordinamento tra il livello centrale e quello territoriale, oltre che il raccordo tra le diverse Amministrazioni competenti e il coinvolgimento delle parti sociali. Esiste inoltre un forte coordinamento da parte del MIUR, che vede il pieno coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali e il collegamento diretto con le istituzioni scolastiche. Gli USR operano inoltre in collaborazione con le altre istituzioni locali (Regioni, Province, Comuni). E' comunque in atto uno sforzo per rafforzare il coordinamento verticale e orizzontale tra i diversi attori, oltre che per potenziare l'integrazione tra i diversi ambiti settoriali, che potrà portare ad un rafforzamento in tal senso entro il 2014.</p>
<p>10.2 ISTRUZIONE SUPERIORE - Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione</p>	SI	<p>Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi:</p>	SI	<p><u>Legge 240/2010</u> "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm</p> <p><u>Legge 43/ 2005</u> (conversione del Decreto Legge n. 7 del 2005) art. 1-ter relativo alla programmazione</p>	<p>La Legge 240/2010 è un provvedimento organico che ha impresso un deciso cambiamento all'organizzazione del sistema universitario italiano nella direzione di garantire una gestione efficace e sostenibile degli Atenei, di introdurre meccanismi per incrementare i livelli di qualità ed efficienza e per monitorarli e valutarli anche facendo dipendere da essi l'assegnazione di risorse.</p>

<p>terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE⁴⁰</p>				<p>e alla valutazione delle università e provvedimenti successivi, in particolare il DM 779 del 29 settembre 2013</p> <p>http://www.istruzione.it/allegati/DM_PROGRAMMAZIONE_2013-2015_FIRMATO.pdf</p> <p>http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/programmazione</p>	<p>Essa tocca gli elementi principali del settore: il Governo degli Atenei, gli strumenti di supporto all'accesso agli studi e al successo formativo, il miglioramento della qualità dei Corsi di studio, incluso il rapporto con il mondo del lavoro, il reclutamento dei docenti universitari, la formazione dei ricercatori e il Dottorato di ricerca, il riconoscimento dell'apprendimento pregresso. Molti dei provvedimenti citati di seguito derivano da questa ampia cornice di riforma voluta dal legislatore.</p> <p>Tale Legge viene integrata dalla definizione delle priorità triennali per il sistema attraverso il Decreto Ministeriale che definisce, appunto, le linee d'azione principali per il triennio e le conseguenti priorità di finanziamento nella distribuzione delle risorse premiali. Per il periodo 2013 – 2015, le priorità di intervento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La promozione della qualità del sistema universitario; - il dimensionamento sostenibile dello stesso. <p>Per quel che riguarda la promozione della qualità, si rimanda al testo successivo. Per quello che concerne il dimensionamento sostenibile, le priorità di intervento riguardano la fusione tra due o più università, la federazione tra due o più università, il riassetto dell'offerta formativa, al fine di migliorare i servizi offerti agli studenti e la garanzia di sbocchi occupazionali.</p>
---	--	--	--	---	---

⁴⁰ Amministrazione responsabile: *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

				<p><u>DM 509/1999</u> “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” e <u>DM 270/2004</u> ” Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509”</p> <p>http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/098Normat/2088Regola.htm and http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/098Normat/4640Modifi_cf2.htm</p>	<p>Le condizioni per garantire il raggiungimento dei risultati attesi risiedono anche nell'introduzione in Italia della struttura a tre cicli concordata dai Ministri in seno al Processo di Bologna con i <u>DDMM 509/1999 e 270/2004</u>. L'introduzione di un sistema a tre cicli, l'uso dei crediti formativi, l'attenzione per ciò che lo studente apprende hanno creato le condizioni necessarie per una maggiore partecipazione all'istruzione superiore, soprattutto per coloro che provenivano da contesti socio – economici svantaggiati, per la partecipazione degli adulti e per la riduzione dei tempi di ottenimento del titolo.</p>
		<p>- ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; ▪ riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; 	<p>SI</p>	<p><u>Dati di riferimento e analisi</u></p> <p>Gli interventi normativi citati si basano su rilevazioni istituzionali fatte a livello nazionale e comparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anagrafe Nazionale degli Studenti (http://anagrafe.miur.it/index.php) - Ufficio di statistica (http://statistica.miur.it/) - Analisi comparate UOE - Rilevazioni condotte dai Nuclei di valutazione delle Università, con il coordinamento dell'Agenzia nazionale di valutazione (ANVUR) <p>e su studi qualitativi e quantitativi condotti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenzia nazionale di Valutazione (ANVUR) - Ufficio di statistica MIUR - Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) - Consorzio Almalaurea (profilo degli studenti e dei laureati) - Progetto Eurostudent 	<p><u>Dati di riferimento e analisi</u></p> <p>I dati disponibili a livello nazionale mostrano la permanenza di differenze nella partecipazione all'istruzione superiore sulla base della provenienza regionale e sulla base della condizione socio – economica. La partecipazione femminile è crescente in tutte le discipline anche se rimangono alcuni ambiti prevalentemente a partecipazione femminile. Gli studi prodotti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione mostrano come il numero di immatricolati continui a diminuire, in alcuni casi anche al di sotto della generale riduzione della popolazione giovanile.</p> <p>L'impianto dell'offerta formativa delle Università, così come definito nei decreti 509/1999 e 270/2004 citati, nella prima fase di applicazione, ha influenzato la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito, la partecipazione degli</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio - Osservatorio Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Piemonte 	<p>adulti e migliorato i tassi di completamento degli studi. Nel tempo, però, l'effetto positivo della riforma si è ridimensionato e, ad oggi, la partecipazione all'istruzione superiore si sta riducendo e i tempi di laurea non hanno più il medesimo tasso di miglioramento del passato.</p> <p>Gli ostacoli socio-economici alla partecipazione ed al successo formativo sono ancora la barriera principale per migliorare ulteriormente gli indicatori italiani. Pertanto, le misure elencate si concentrano prevalentemente sulle leve finanziarie a disposizione per promuovere la partecipazione dei gruppi sotto-rappresentati in termini di provenienza regionale e condizioni socio-economiche.</p> <p>Prima di approfondire queste, però, si sottolinea anche come l'innovazione nell'offerta formativa precedentemente citata, a seguito dell'introduzione dell'autonomia universitaria, e la Programmazione triennale per il periodo 2013 – 2015 introducano nuove metodologie e nuovi incentivi per migliorare il processo di apprendimento.</p> <p>La riforma degli ordinamenti didattici ha, di fatto, imposto alle Università l'introduzione di attività formative come i tirocini curricolari, attività mirate al rafforzamento delle competenze trasversali e delle competenze linguistiche, la mobilità internazionale, attività mirate allo sviluppo dell'imprenditorialità.</p> <p>La Programmazione triennale per il periodo 2013 – 2015 ha introdotto incentivi finanziari specifici per stimolare la formazione a distanza e le azioni di orientamento in</p>
--	--	--	---	--

			<p><u>Favorire la partecipazione</u></p> <p><u>D.Lgs 68/2012</u> relativo alla “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;068)</p> <p><u>DM 78/2013</u> istitutivo dell’Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario, composizione dell’organo per il triennio 2013 – 2015.</p> <p><u>D.M. 72/2008</u> relativo a “Il Piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie” e <u>D.M 26/2011</u> relativo alle “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338” http://attiministeriali.miur.it/anno-2008/novembre/dm-14112008-n-72.aspx http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/febbraio/dm-07022011-%281%29.aspx</p> <p><u>Legge 240/2010, art. 4</u> per l’istituzione di un Fondo per il Merito per promuovere l’eccellenza e il merito tra gli studenti universitari e <u>Decreto</u></p>	<p>ingresso, in itinere e in uscita.</p> <p><u>Favorire la partecipazione</u></p> <p>Va premesso che la riforma del Titolo V della Costituzione (che determina le competenze dello Stato e delle Regioni nell’ottica di un decentramento regionale rafforzato) ha delegato alle Regioni la responsabilità di realizzare tutti gli interventi a sostegno degli studi universitari, in un quadro di garanzie minime definite a livello nazionale. Inoltre, le Regioni collaborano con le università alle quali, con l’introduzione dell’autonomia universitaria (art. 12 della Legge n°390 del 1991), sono delegati tutti i servizi per l’orientamento agli studenti e il successo formativo. Allo Stato spetta una funzione di indirizzo, coordinamento, e programmazione delle attività, in collaborazione con l’Agenzia nazionale di Valutazione (ANVUR).</p> <p>Pertanto, a livello nazionale, la normativa ha definito i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che devono essere garantiti a tutti gli studenti provenienti da contesti socio – economici svantaggiati. Il provvedimento citato (Dlgs 68/2012) ha l’obiettivo di promuovere l’ingresso all’università e la conclusione con successo degli studi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, in linea con la strategia europea che incoraggia l’Italia ad aumentare il numero dei propri laureati. Tra i LEP che devono essere garantiti rientrano i servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, le attività a tempo parziale, i trasporti, l’accesso</p>
--	--	--	---	--

			<p><u>Legislativo 70/2011</u> (convertito in legge con modificazioni dalla L. 106/2011) art. 9, commi 3-16 istitutivo della Fondazione per il Merito.</p> <p>http://www.dt.tesoro.it/it/progetti speciali/fondazione merito.html</p> <p><u>Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alle borse di studio per gli studenti a supporto della mobilità interregionale.</p> <p><u>Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104</u> relativo alle borse di studio per gli studenti del settore AFAM e ai permessi di soggiorno per gli studenti stranieri.</p>	<p>alla cultura. È inoltre determinato l'importo standard per la borsa di studio da attribuire agli studenti che rientrino nei requisiti definiti di merito accademico e di condizione socio-economica. A completamento della riforma per il Diritto allo Studio, è stato istituito l'Osservatorio Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario con le funzioni di creare un sistema informativo per l'attuazione del diritto allo studio, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori; procedere ad analisi, confronti e ricerche sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti; presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni.</p> <p>Per quello che riguarda gli interventi infrastrutturali, la responsabilità è condivisa, come per gli altri interventi a supporto degli studenti, tra Stato, Regioni e Università. A livello nazionale è garantito un contributo finanziario per la realizzazione di infrastrutture per gli studenti – mense, alloggi, sale studio ... - pari al massimo al 50 per cento del costo totale dell'opera. L'ultimo piano triennale di cofinanziamento adottato è per il periodo 2008 – 2011 ed è pari a circa 100M €. Le modalità di ripartizione delle risorse sono definite con Decreto del Ministro. Inoltre, il DM 338/2013 regola la costituzione e l'accREDITAMENTO di scuole e collegi superiori</p>
--	--	--	---	--

					<p>aventi lo scopo di contribuire al soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli, nonché di promuovere l'attrattività del sistema universitario.</p> <p>Tuttavia, poiché la responsabilità per il Diritto allo Studio universitario ha una forte connotazione territoriale e viene erogato in collaborazione con le Regioni, a livello nazionale si è ritenuto di sviluppare ulteriori strumenti che abbiano lo scopo di supportare ulteriormente gli studenti particolarmente meritevoli, fornendo strumenti che siano anche slegati dalla dimensione territoriale. E' stato istituito il Fondo per il Merito e, per la sua gestione, la Fondazione per il merito, ovvero una partnership pubblico-privato, promossa in collaborazione fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Decreto Legislativo citato ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento. Al Fondo sono attualmente destinati 9M€ (più 1M€ per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione la quale è autorizzata a spendere 1M€ all'anno a partire dal 2012). La medesima norma prevede che la Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. L'attività chiave è la creazione di un sistema di prestiti e premi di studio a favore degli studenti più meritevoli, che riesca ad attirare</p>
--	--	--	--	--	--

			<p><u>Riduzione degli abbandoni</u></p> <p><u>D.L. 5/2012</u> recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5!vig</p> <p>E' stato pubblicato il sito internet del Quadro Italiano dei Titoli per l'istruzione superiore www.quadrodeititoli.it</p> <p><u>D.Lgs. 19/2012</u> recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e [...] previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università” e <u>DM 47/2013</u> su “autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei</p>	<p>anche un co-finanziamento privato.</p> <p>Oltre al Fondo per il Merito, sono state stanziare risorse specifiche per gli anni 2013, 2014 e 2015 in favore degli studenti meritevoli che hanno deciso di iscriversi a un corso di studio in una Regione diversa da quella di appartenenza. Si tratta di uno stanziamento complessivo pari a 5 milioni di euro per il 2013 e per il 2014 e di 7 milioni per il 2015.</p> <p>Infine, data la specificità e l'elevata qualità dei corsi di studio offerti nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), sono stati stanziati 7 milioni di euro per il 2014 per il supporto alla frequenza di tali corsi di studio.</p> <p>Riduzione degli abbandoni</p> <p>Va premesso che con l'introduzione dell'autonomia universitaria (art. 12 della Legge n°390 del 1991), tutti i servizi per l'orientamento agli studenti e il successo formativo sono stati delegati alle Università. Allo Stato spetta una funzione di indirizzo, coordinamento, e programmazione delle attività, in collaborazione con l'Agenzia nazionale di Valutazione (ANVUR).</p> <p>Il primo gruppo di provvedimenti citati ha l'obiettivo di aumentare le informazioni a disposizione dei “potenziali” studenti universitari; di supportarli nella scelta del corso di studio più adeguato alle loro conoscenze, capacità e progetti di vita e lavoro; di facilitare e dematerializzare le procedure di iscrizione. Tali condizioni riguardano anche le opportunità di studio in</p>
--	--	--	---	--

			<p>corsi di studio e valutazione periodica” (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/valutazione)</p> <p><u>D.Lgs 68/2012</u> relativo alla “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;068)</p> <p><u>Legge 43/ 2005</u> (conversione del Decreto Legge n. 7 del 2005) art. 1-ter relativo alla programmazione e alla valutazione delle Università e provvedimenti successivi, in particolare il DM n. 779 del 29 settembre 2013 (http://www.istruzione.it/allegati/DM_PROGRAMMAZIONE_2013-2015_FIRMATO.pdf)</p> <p><u>Legge n. 289 del 2002</u> (art. 26) e Decreto Interministeriale del 17 aprile 2003 relativo ai criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici. La Legge n. 289/2002, nell’ambito dell’innovazione tecnologica, prevede la possibilità di accreditare corsi di studio a distanza per il rilascio di titoli accademici secondo i criteri e le modalità definiti dal Decreto Interministeriale.</p>	<p>Italia di studenti internazionali, lasciando alle università la possibilità di istituire corsi di studio in lingua inglese e corsi di studio internazionali (che portano al rilascio di un titolo doppio o congiunto). Le procedure per il reclutamento degli studenti internazionali si stanno adeguando a quelle usate dagli altri Paesi, anticipando le scadenze, promuovendo azioni mirate alla promozione dell’offerta formativa e migliorando le procedure per i visti e i permessi di soggiorno.</p> <p>Gli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo “trasparenza e informazione” sono: (i) la creazione di un portale unico presso il MIUR per consentire l’acquisizione di informazione sui corsi di laurea di tutte le università; (ii) la pubblicazione del Quadro Italiano per i Titoli di istruzione universitaria, previsto dagli accordi assunti in seno al Processo di Bologna; (iii) una procedura standardizzata per i test di ingresso ai Corsi di studio a numero chiuso con la possibilità di accedere a simulazioni delle prove (http://accessoprogrammato.miur.it/2012/index.html); (iv) una procedura per i test di ingresso ai corsi di studio a numero chiuso in inglese, a supporto del reclutamento internazionale (http://www.accessoprogrammato.miur.it/2012/ME_EN.html); (v) l’allineamento della durata dei permessi di soggiorno per studio con la durata normale del corso frequentato.</p> <p>Con il Progetto Lauree Scientifiche, poi, il Ministero supporta tutte quelle iniziative che le Università mettono in campo per promuovere l’iscrizione a corsi di studio in</p>
--	--	--	---	---

					<p>settori chiave come Chimica, Fisica, Matematica, Scienze dei Materiali e Statistica (http://laureescientifiche.miur.it/).</p> <p>Il secondo ambito di intervento ha riguardato la valutazione qualitativa degli interventi che le Università mettono in campo per migliorare i tassi di completamento degli studi e ridurre gli abbandoni. L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), attraverso il sistema per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento (AVA), verifica l’esistenza e la qualità delle misure che le Università hanno messo in atto per migliorare le informazioni a disposizione degli studenti, l’orientamento, la verifica delle competenze apprese, il supporto dato agli studenti per completare gli studi nei tempi previsti. I risultati della valutazione di tali iniziative influenzeranno sia l’accreditamento periodico che, in seconda battuta, le risorse premiali distribuite alle Università. In aggiunta, sono diversi gli indicatori del sistema di valutazione periodica che riguardano il tasso di abbandono degli studi e il conseguimento del titolo in tempi regolari.</p> <p>La normativa relativa alla programmazione pluriennale per lo sviluppo del sistema universitario è il documento di indirizzo che definisce come priorità la promozione della qualità nel sistema universitario e il dimensionamento sostenibile dello stesso. Il miglioramento della qualità viene assicurato con azioni per il miglioramento dei servizi agli studenti, con particolare riferimento all’orientamento in ingresso e in uscita, alla</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>dematerializzazione, alla formazione a distanza.</p> <p>Come iniziative ulteriori, è prevista per il Ministero la possibilità di promuovere accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti per potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.</p> <p>Per stimolare l'intervento delle università sull'accesso all'istruzione superiore e sul successo formativo, una quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (13 per cento nel 2012) è attribuita alle Università su base premiale. Tra gli indicatori usati, il primo riguarda il numero degli studenti regolari iscritti ai Corsi di Laurea.</p> <p><u>Formazione tecnica superiore – Percorsi ITS</u></p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"</p> <p>Decreto di concerto MIUR - MLPS del 7/9/2011 concernente la determinazione dei diplomi di Tecnico Superiore con riferimento alle figure definite a livello nazionale e alla definizione delle modalità per la verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione.</p>	<p>Formazione tecnica superiore – Percorsi ITS</p> <p>Il sistema della formazione tecnica superiore nasce nel 1999 (Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69) per garantire la corrispondenza tra formazione di alto livello di tipo tecnico e fabbisogni professionali e formativi provenienti dal territorio. Quale canale formativo di specializzazione, mira a facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro e la riqualificazione di adulti occupati e non occupati, trasferendo competenze di tipo tecnico-professionali di medio e alto livello</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Decreto recante linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.</p>	<p>con riferimento a specifiche aree economico-professionali.</p> <p>Il sistema, riorganizzato dal DPCM 25 gennaio 2008, si articola in due canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); • percorsi realizzati all'interno dei nuovi Istituti Tecnici Superiori (ITS). <p>In particolare, gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali. Gli ITS istituiti sono 62.</p> <p>Le attività riferite ad entrambe le filiere sono programmate nell'ambito dei Piani territoriali adottati per ogni triennio dalle Regioni.</p> <p>Il coordinamento dell'offerta è favorito dalla costituzione dei poli tecnico professionali introdotti dall'art. 13. co. 2, della Legge 2 aprile 2007, n. 40 e successivamente sviluppati all'interno dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 26 settembre 2012 che ha portato alla stesura e condivisione dello schema di decreto per l'adozione delle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'art. 52 del</p>
--	--	--	--	---	--

				<p><u>Apprendistato di alta formazione e ricerca</u></p> <p>Decreto legislativo 167/2011 Testo Unico dell'Apprendistato</p>	<p>Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35.</p> <p>Apprendistato di alta formazione e ricerca</p> <p>Apprendistato di alta formazione e ricerca - Art.5 del D. lgs 167, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni finalizzato a conseguire titoli dell'istruzione secondaria superiore e terziaria, compresi i dottorati di ricerca, la specializzazione tecnica, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.</p>
		<p>- misure che incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi;</p>	<p>SI</p>	<p><u>Dati di riferimento e analisi</u></p> <p>Gli interventi normativi citati si basano su rilevazioni istituzionali fatte a livello nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca dati dell'offerta formativa (http://off.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur); - questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti in merito alla qualità dell'offerta formativa. <p>E su studi qualitativi e quantitativi condotti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenzia nazionale di Valutazione (ANVUR); - Rapporti di auto-valutazione dei Nuclei di valutazione dei singoli Atenei; - Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti – studenti presenti negli Atenei a livello di Dipartimento o Consiglio di Corso di studio; - Consorzio Almalaurea (profilo degli studenti e dei laureati); - Progetto Eurostudent. 	<p>Dati e analisi</p> <p>Le principali informazioni sulla qualità dell'offerta formativa si traggono dai rapporti qualitativi dell'ANVUR, dai questionari compilati annualmente dagli studenti, dai rapporti e dalle relazioni di approfondimento redatte dai Nuclei di valutazione e dalle Commissioni paritetiche degli Atenei. Altra consistente fonte di informazione sono gli indicatori che verificano le carriere degli studenti (in primis i tempi di Laurea e la mobilità internazionale), e il livello occupazionale dei Laureati. Si puntualizza che, a sua volta, l'ANVUR basa le proprie valutazioni sui risultati dell'auto-valutazione di ogni singolo istituto.</p> <p>Innovazione nei contenuti e nei programmi</p> <p>Il Decreto Ministeriale che definisce la cornice all'interno della quale le Università devono progettare l'offerta formativa, ha dato alle università maggiore flessibilità nella</p>

			<p><u>DM 270/2004</u> " Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"</p> <p><u>Legge 43/ 2005</u> (conversione del Decreto Legge n. 7 del 2005) art. 1-ter relativo alla programmazione e alla valutazione delle università e provvedimenti successivi, in particolare il DM 779 del 29 settembre 2013</p> <p>http://www.istruzione.it/allegati/DM_PROGRAMMAZIONE_2013-2015_FIRMATO.pdf</p> <p><u>D.Lgs. 19/2012</u> recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e [...] previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università" e <u>DM 47/2013</u> su "autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"</p> <p>http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/valutazione</p>	<p>progettazione dell'offerta formativa, permettendo la diversificazione e flessibilità nei percorsi, le sperimentazioni innovative e definendo il concetto di apprendimento incentrato sullo studente. Esso, ad esempio, prevede l'inclusione di periodi di mobilità internazionale, la progettazione di Corsi di studio internazionali (con conseguente rilascio di Titoli di studio doppi/congiunti), l'inserimento di tirocini curriculari tra le attività didattiche e attività didattiche che incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali".</p> <p>La normativa relativa alla programmazione pluriennale per lo sviluppo del sistema universitario definisce come priorità la promozione della qualità nel sistema universitario e il dimensionamento sostenibile dello stesso. Il miglioramento della qualità viene assicurato con azioni per il miglioramento dei servizi agli studenti, come si è già sottolineato, con la promozione dell'integrazione territoriale, anche al fine di rafforzare le sinergie tra istituti per emergere a livello internazionale e con azioni mirate a internazionalizzare il reclutamento del corpo docenti.</p> <p>L'altro pilastro per l'aumento della qualità è l'introduzione del nuovo sistema di accreditamento e valutazione. Con esso, l'ANVUR ha gli strumenti necessari a valutare i risultati ottenuti dalle università e fornisce al Ministero gli elementi necessari per poter premiare le iniziative particolarmente rilevanti. Tra le iniziative che vengono valutate, ci sono la promozione della</p>
--	--	--	--	--

					<p>dimensione internazionale dei percorsi, la mobilità internazionale, la partecipazione degli studenti a tirocini curricolari, la qualità della progettazione dell'offerta formativa e l'avvicinamento tra i risultati di apprendimento attesi e le competenze effettivamente acquisite dagli studenti. L'accREDITamento e la valutazione sono estesi anche alle sedi universitarie che offrono solamente formazione a distanza (Università Telematiche) e ai Corsi di studio a distanza attivati dalle Università Statali e non Statali.</p> <p>Per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e l'internazionalizzazione degli Atenei, inteso quale strumento volto ad innalzare gli standard di qualità dell'insegnamento erogato dagli italiani esponendo, ove possibile, gli studenti all'applicazione di metodi didattici innovativi, il MIUR nel corso degli anni ha finanziato i citati interventi quali: il programma "rientro dei cervelli" e il programma "Rita Levi Montalcini" (Decreto Ministeriale 27 novembre 2012 n. 539) nell'ambito dei quali è stata offerta la possibilità a ricercatori impegnati all'estero di svolgere attività di didattica e ricerca negli Atenei italiani. Ultimo in ordine di tempo è il programma "Messaggeri della conoscenza", iniziativa sperimentale finanziata attraverso il Piano di Azione Coesione, promossa dal MIUR e dall'allora Ministro per la Coesione territoriale (https://messaggeri.cineca.it/). Rivolta agli atenei del Mezzogiorno, l'iniziativa si pone come scopo quello d'importare saperi e tecniche innovative nelle Università del Sud,</p>
--	--	--	--	--	--

			<p><u>D.Lgs 68/2012</u> relativo alla “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”</p> <p>http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;068)</p> <p><u>D.L. 179/2012</u>, sezione III recante disposizioni in materia di “Agenda digitale per l'istruzione e la cultura digitale”</p> <p><u>D.M. 45/2013</u> recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati</p> <p>http://attiministeriali.miur.it/anno-</p>	<p>dando al contempo la possibilità agli studenti di usufruire di stage in altri Paesi.</p> <p>Il D.lgs 68/2012 prevede la possibilità per il Ministero di promuovere accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti per avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.</p> <p>Sul fronte dei servizi agli studenti l'attuazione dell'Agenda digitale per l'Italia, in parte declinata nella sezione III del DL 179/2012, ha portato alla definizione di norme volte ad accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi (per esempio in materia di fascicolo elettronico dello studente) e alla predisposizione di linee guida per l'università digitale volta alla condivisione di standard di qualità e alla diffusione di buone pratiche (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/universita-digitale)</p> <p>Infine, anche il Dottorato di ricerca è stato oggetto di riforma. I principali elementi del provvedimento sono: l'istituzione di corsi di dottorato in collaborazione tra più università ed enti di ricerca, tra università italiane ed estere (Dottorati internazionali e Titoli di</p>
--	--	--	--	---

				<p>2013/febbraio/dm-08022013-%281%29.aspx)</p>	<p>dottorato congiunti) e tra Università e industrie orientate alla ricerca. Inoltre, viene definita una procedura per la valutazione e l'accreditamento curata dall'ANVUR, in collaborazione con i Nuclei di valutazione interni alle Università, e viene creata una banca dati nazionale per i Corsi di dottorato, i candidati dottorali e i Dottori di ricerca.</p>
		<p>- misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; ▪ riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali. 	<p>SI</p>	<p><u>Dati di riferimento e analisi</u></p> <p>Gli interventi normativi citati si basano su rilevazioni istituzionali fatte a livello nazionale e comparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio di statistica (http://statistica.miur.it/); - Istituto di statistica sui livelli occupazionali (www.istat.it); - Analisi comparate UOE. <p>E su studi qualitativi e quantitativi condotti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenzia nazionale di Valutazione (ANVUR); - Consorzio Almalaurea (profilo degli studenti e dei laureati); - Progetto Eurostudent. <p><u>DM 270/2004</u> " Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"</p> <p><u>D.Lgs. 19/2012</u> recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e [...] previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università" e <u>DM 47/2013</u> su "autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei</p>	<p>Sia la riforma dell'autonomia didattica che il nuovo sistema AVA danno grande importanza al coinvolgimento del mondo del lavoro nella progettazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei rispettivi ruoli.</p> <p>Il Decreto Ministeriale che definisce la cornice all'interno della quale le Università devono progettare l'offerta formativa, prevede l'inclusione di periodi di mobilità internazionale, la progettazione di Corsi di studio internazionali (con conseguente rilascio di Titoli di studio doppi/congiunti), l'inserimento di tirocini curriculari tra le attività didattiche e attività didattiche che incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali".</p> <p>Le procedure di accreditamento poi valutano positivamente la previsione di momenti di confronto istituzionale tra Atenei e rappresentanti del mondo produttivo per l'analisi congiunta dei programmi dei corsi di studio e delle competenze da trasmettere agli studenti. Contestualmente, il Ministero ha rivisto le linee guida per la compilazione e il rilascio del Diploma Supplement.</p> <p>In questo ambito si inserisce la partecipazione dell'Italia e di alcuni Atenei italiani alla</p>

			<p>corsi di studio e valutazione periodica” (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/valutazione)</p> <p>Decreto Direttoriale del 5 febbraio 2013, n. 201, revisione delle linee guida per il Diploma Supplement Progetto Lauree Scientifiche (http://laureescientifiche.miur.it/)</p> <p>Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, 2010: apprendistato di 3° livello, dottorati di ricerca, placement nelle università, start up di impresa nelle università.</p> <p><u>D. lgs. 167/2011</u> Testo unico dell'apprendistato (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2F181A46-FC02-404A-B5B7-83741EF0C04F/0/TUApprendistato5maggio.pdf)</p> <p><u>DL 83/2012</u> art. 24, contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.</p> <p><u>Decreto Legge 76/2013</u> recante i “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure” (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D0DDF720-5125-470C-A625-0A6E46071F24/0/20130628_DL_76.pdf)</p>	<p>sperimentazione promossa dall’OCSE e finalizzata all’introduzione di test standardizzati per valutare il livello di competenze trasversali raggiunti dagli studenti universitari (AHELO) e un’analoga sperimentazione condotta a livello nazionale da parte dell’ANVUR per la valutazione sugli esiti effettivi dell’apprendimento di natura generalista dei Laureandi italiani. (http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=308&lang=it).</p> <p>Con il Progetto Lauree Scientifiche, poi, il Ministero supporta tutte quelle iniziative che le Università mettono in campo per promuovere l’iscrizione a Corsi di studio in settori chiave come Chimica, Fisica, Matematica, Scienze dei materiali e Statistica (http://laureescientifiche.miur.it/).</p> <p>Il Governo, nel corso del 2013, è intervenuto con provvedimenti che arricchiscono il supporto finanziario dato alle università per aumentare il numero di tirocini curriculari svolti dagli studenti durante il percorso di studio e ha razionalizzato le banche dati esistenti per le politiche attive e passive del lavoro, al fine di facilitare il collocamento nel mercato del lavoro e le opportunità di impiego.</p> <p>Per quello che riguarda i Dottorati di ricerca e l’impulso che questi possono dare all’innovazione, allo sviluppo economico, all’imprenditorialità ed all’auto-imprenditorialità, si sottolinea che il nuovo Regolamento relativo a tali Corsi include sia la possibilità di attivare Corsi di dottorato in</p>
--	--	--	---	--

				<p><u>D.M. 45/2013</u> recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati</p> <p>http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-08022013-%281%29.aspx</p>	<p>convenzione con imprese che abbiano una forte missione di ricerca (Dottorato industriale), sia la possibilità di combinare l'esperienza di alto apprendistato con gli studi dottorali, sia (per tutti i Corsi di dottorato) l'obbligatorietà di garantire, anche nella formazione dottorale, attività finalizzate alla formazione interdisciplinare, linguistica, di gestione della ricerca, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.</p> <p>Le analisi e i dati statistici disponibili non evidenziano aspetti problematici di genere relativamente all'ingresso all'università, alla prosecuzione degli studi (fino al livello dottorale) o al successo formativo. Seppure esistono tutt'oggi delle differenze tra discipline, queste si stanno progressivamente colmando e il citato Progetto Lauree Scientifiche ha identificato la metodologia più adatta per un intervento sul sistema.</p> <p>http://laurescientifiche.miur.it/.</p> <p>Per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro, il vantaggio occupazionale dei Laureati rispetto ai diplomati è particolarmente elevato, soprattutto per la componente femminile. Nel 2012 il tasso di occupazione delle Laureate era superiore del 10 per cento a quello delle Diplomate (fonte: Rapporto ANVUR)</p>
<p>10.3 APPRENDIMENTO PERMANENTE – Esistenza di un quadro politico strategico</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento</p>	<p>SI</p>		

<p>nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE⁴¹</p>		<p>permanente che preveda:</p> <p>- misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate;</p>	<p>SI</p>	<p>Apprendimento permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, in particolare i commi 51-57 su apprendimento permanente e commi 58-61 e 64-68 su certificazione delle competenze www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92!vig=.. - D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13!vig= 	<p>La Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, all’articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, ha legiferato per la prima volta in Italia in materia di apprendimento permanente. In particolare, il comma 51 definisce l’apprendimento permanente come “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”. Nello specifico la riforma prevede due strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le parti sociali, per la definizione delle politiche nazionali dell'apprendimento permanente e contestualmente per la definizione di indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la realizzazione di reti territoriali comprendenti i servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo e l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati; • la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli
---	--	---	-----------	--	--

⁴¹ Amministrazione responsabile: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

				<p>- Intesa del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92:</p> <p>http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=38856&IdProv=11413&tipodoc=2&CONF=.</p> <p>- Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di recepimento dell'Intesa concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012) e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento</p>	<p>essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.</p> <p>In attuazione di tali previsioni della norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 20 dicembre 2012 è stata raggiunta un'Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, corredata dall' Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente; • il 16 gennaio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo 13/2013, riguardante la validazione degli apprendimenti non formali e informali ed il sistema nazionale di certificazione delle competenze. <p>Il decreto legislativo 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti informali e non formali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. La finalità del decreto è quella di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>permanente ai sensi dell'art. 9, co. 2 lett. c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Accordo in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012).</p> <p>- Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di recepimento dell'Accordo sulla referenziazione del sistema.</p>	<p>culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Con questo decreto, il legislatore si propone anche di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei. Le competenze certificate dovranno inoltre essere riferibili ad un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, costruito in coerenza con i criteri metodologici di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 riguardante il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).</p> <p>Per quanto riguarda l'attuazione del decreto legislativo n. 13/2013 e del sistema nazionale di certificazione, si sta lavorando sulla base di un piano di lavoro e di un cronoprogramma definiti d'intesa fra Ministero del Lavoro, Regioni e UE che traguarda a novembre 2014 la conclusione dei lavori in merito alla correlabilità delle qualificazioni regionali inserite in Repertori regionali e alla definizione degli standard minimi di attestazione, di servizio e di sistema per il funzionamento dei servizi di convalida e certificazione delle competenze e delle qualificazioni.</p> <p>Tale attività è soggetta ad un monitoraggio trimestrale per l'illustrazione dei progressi</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>stadi di avanzamento.</p> <p>L'Intesa del 20 dicembre 2012 si colloca in una funzione complementare al decreto legislativo 13/2013 e impegna le parti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare una maggiore e progressiva integrazione sul territorio dei servizi al cittadino finalizzati alla validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, ivi compresi quelli acquisiti in contesti di lavoro; • rendere più efficaci gli interventi di politica attiva, nei servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro, anche attraverso l'ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e di competenze in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento; • assicurare i servizi di orientamento permanente; • potenziare le azioni dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro in termini di innalzamento della qualità e dell'efficienza, in coerenza con la strategia di Europa 2020, quali leve fondamentali per rilanciare ed accompagnare la crescita e lo sviluppo del Paese. <p>Le parti si impegnano, inoltre, a promuovere e sostenere la realizzazione di reti territoriali</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>per l'apprendimento permanente costituite dall'insieme dei soggetti pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro. Alla realizzazione delle reti concorrono anche: le università, le imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'osservatorio sulla migrazione.</p> <p>In attuazione dell'Intesa del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente è insediato presso la Conferenza Stato Regioni un tavolo interistituzionale, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'economia, Regioni e Province autonome ed Enti locali. Tale tavolo ha il compito di elaborare proposte per la definizione delle linee strategiche di intervento in ordine all'apprendimento permanente e per l'organizzazione di reti territoriali integrate dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.</p> <p>Il processo avviato con la L. n. 92/2012 e proseguito con il decreto legislativo n. 13/2013 e gli Accordi del 20 dicembre 2012 era stato preparato da un primo atto anticipatorio specificamente riferito all'apprendistato. L'attuazione delle norme inerenti l'apprendimento permanente si realizzano in raccordo con l'attuazione del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato" e, in particolare, con la realizzazione del repertorio delle professioni al quale attivamente partecipano il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una</p>
--	--	--	--	---

Apprendistato:

- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato"

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167!vig=..

- Decreto Interministeriale MLPS-MIUR del 26 settembre 2012. Il Decreto recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2012 tra Governo, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in

				<p>apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167</p> <p>Analisi fabbisogni professionali e formativi:</p> <p>Unioncamere – sistema Excelsior</p> <p>(http://excelsior.unioncamere.net/)</p> <p>Coinvolgimento parti economiche e sociali:</p>	<p>rappresentanza delle Regioni e delle parti sindacali e datoriali.</p> <p>L'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'Unione Europea, realizza, a partire dal 1997, il "Sistema informativo per l'occupazione e la formazione" Excelsior, che ricostruisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese.</p> <p>Le parti economiche e sociali sono direttamente coinvolte nel processo di definizione del quadro strategico nazionale e regionale per l'apprendimento permanente.</p> <p>In particolare, nel lavoro di correlazione e progressiva standardizzazione dei sistemi regionali di certificazione delle qualificazioni e delle competenze, i lavori istruttori sono oggetto sistematico di confronto, per singolo comparto, con le commissioni paritetiche territoriali in cui sono rappresentate anche le parti economiche e sociali. L'avanzamento dei lavori è inoltre oggetto di condivisione anche con le rappresentanze sindacali e datoriali di livello nazionale.</p> <p>Le rappresentanze sindacali e datoriali di</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Educazione degli adulti:</p> <p>Riepilogo delle misure per il supporto al LLL attraverso l'istituzione di strutture per la formazione degli adulti (CTP e CPIA).</p> <p>OM 29 luglio 1997, n. 455, Educazione in età adulta Istruzione e formazione.</p>	<p>livello nazionale sono anche componenti dell'Organismo tecnico per il repertorio delle professioni costituito in attuazione del decreto legislativo 167/2011.</p> <p>Infine, per quanto concerne sia il decreto legislativo 13/2013 sia l'Intesa del 20 dicembre 2012 relativo alle politiche per l'apprendimento permanente, sono formalmente previsti (e in corso di programmazione) periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei dispositivi attuativi.</p> <p>I Centri Territoriali sono presenti in tutte le province e operano sia per il conseguimento di un titolo di studio da parte degli adulti, sia per il recupero dell'alfabetizzazione di base.</p> <p>E' attualmente in corso la riorganizzazione dei CTP nei CPIA, che costituiranno un nuovo punto di riferimento, ramificato sul territorio, per la formazione degli adulti e il conseguimento dei titoli di studi.</p> <p>Con l'OM 455/97 sono stati istituiti i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (CTP); stabilite disposizioni relative alle tipologie di attività dei CTP (art.3), alla definizione dell'organico funzionale ed integrato (art.4); all'organizzazione delle attività (art.5); alla negoziazione del percorso (art.6); alla valutazione (art.7); alla formazione in servizio e l'aggiornamento (art.8); agli organi collegiali (art.9); al comitato per l'educazione degli</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001, contenente Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000.</p> <p>Monitoraggio filiere formative:</p> <p>Rapporto sulla Formazione Continua 2011-2012, realizzato dall'Isfol per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>Rapporto di monitoraggio sull'apprendistato (Rapporto annuale predisposto da Isfol e Inps)</p>	<p>adulti (art.10); il comitato tecnico nazionale (art.11) (azioni di indirizzo assistenza e monitoraggio (art.12), nonché le disposizioni transitorie.</p> <p>Avviato nell'anno 2000/2001 il processo di riorganizzazione e potenziamento dell'Educazione degli adulti nel sistema di istruzione, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con propria direttiva definisce le Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000. Nella direttiva (validità triennale) vengono stabiliti gli obiettivi prioritari (art.2), la tipologia degli interventi (art. 3), con particolare riferimento ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art.4) ed ai progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi (art. 5), l'identità e le funzioni dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, nonché le risorse professionali (art. 7), i progetti di formazione del personale scolastico (art. 8) i criteri per la programmazione locale dell'offerta formativa integrata (art. 9) e la composizione del Comitato nazionale (art. 10), previsto dall'Accordo del 2 marzo 2000.</p> <p>Sul piano nazionale, i diversi segmenti della formazione professionale (formazione iniziale, formazione in apprendistato, formazione tecnico superiore non terziaria e formazione continua) sono soggetti, da circa tredici anni, ad un sistematico monitoraggio attraverso specifici Rapporti annuali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (elaborati con</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>l'assistenza tecnica dell'Isfol). Ai rapporti annuali sui diversi segmenti, si affiancano: il Sistema Permanente di monitoraggio sulle attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali, a regime dal gennaio del 2008 con carico semestrale dei dati; l'attività di messa a regime del Sistaf, che comprende i dati di dettaglio di tutte le attività formative finanziate dalle Regioni con risorse pubbliche e che sarà a regime nel febbraio 2015. L'Isfol conduce inoltre attività di valutazione periodica sugli esiti occupazionali dei percorsi di leFP e dei percorsi di istruzione tecnica superiore non terziaria (IFTS).</p>
		<p>- misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità);</p>	SI	<p>Linee Guida per la progettazione percorsi di Alfabetizzazione in lingua italiana.</p> <p>Accordo quadro tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2010 applicativo del</p>	<p>Lo strumento elaborato dal MIUR è stato redatto assumendo quale riferimento il documento europeo "Common Europea Framework of Reference for Languages", già utilizzato dai Centri territoriali Permanenti (CTP). Le Linee Guida sono finalizzate a consentire all'utenza straniera di poter affrontare nel quotidiano situazioni semplici di vita personale, familiare, sociale e lavorativa; di conseguenza riguardano essenzialmente il livello A1 di contatto e A2 di sopravvivenza.</p> <p>Per dare applicazione a quanto previsto dal DM 4 giugno 2010, l'11 novembre 2010 è stato sottoscritto un Accordo quadro tra MIUR e Ministero dell'Interno. Con l'Accordo sono state definite modalità condivise di intervento per valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali</p>

				<p>decreto ministeriale 4 giugno 2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua Italiana, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.</p> <p>Nota n. 11255 del 28 dicembre 2010 – Decreto 4 giugno 2010 (GU n. 134 del 11 giugno 2010) - Accordo quadro 11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento dell'Istruzione – trasmissione vademecum.</p>	<p>permanenti per l'educazione degli adulti in applicazione della procedura prevista dalla norma in oggetto. In particolare, è stato condiviso un piano integrato di interventi (art. 2) volti, da un lato, ad assicurare le attività necessarie per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana e, dall'altro, ad agevolare l'acquisizione dei livelli di istruzione per l'orientamento civico. Sono stati definiti, altresì, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per lo svolgimento del test (artt. 4 e 5) nonché gli impegni del MIUR (art. 8) e del Ministero dell'Interno (art. 9). L'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro dell'11 novembre 2010, dispone che "le Commissioni definiscono il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata del test sulla base delle linee guida adottate dagli Enti di certificazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del DM 4 giugno 2010". Per consentire alle suddette Commissioni di operare secondo criteri unitari ed omogenei, in applicazione delle predette linee guida, è stato predisposto – su richiesta del Ministero dell'Interno (nota n. 8571 del 16 dicembre 2010) un apposito Vademecum contenente le Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test.</p> <p>Per dare applicazione a quanto previsto dal DPR 179/2011 in relazione, in particolare, alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>di cui all'articolo 5, comma 1 del citato DPR il 7 agosto 2012 è stato sottoscritto un Accordo quadro tra MIUR e Ministero dell'Interno. Con l'Accordo In particolare, sono stati definiti: 1) criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011(articolo 4 dell'Accordo); 2) criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011(articolo 5 dell'Accordo); 3) ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo); 4) criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 (articolo 7 dell'Accordo).</p> <p>Con la nota n. 454 del 17 febbraio 2012 sono state diramate, le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana contenenti indicazioni per l'articolazione dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue in competenze, conoscenze e abilità; le Linee Guida sono state</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>redatte sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro costituito da dirigenti tecnici del MIUR, ricercatori dell'INVALSI, dirigenti scolastici, docenti ed operatori che, a diverso livello, si occupano dei CTP, operante presso la Direzione generale per l'istruzione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni. In particolare, sono state recepite, con gli opportuni adattamenti effettuati sulla base delle indicazioni contenute nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, le abilita relative al livello A2, così come definite nelle Linee guida, di cui al citato "Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2", adottate dagli Enti certificatori. Il loro impianto è stato condiviso con i rappresentanti del Ministero dell'Interno e delle Regioni.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 35/2012 è stato emanato il 7 febbraio 2013, a seguito di intesa in Conferenza Unificata e di condivisione con le parti sociali, il decreto interministeriale di recepimento delle linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale. Le linee guida, oltre a definire i criteri per la costituzione dei poli tecnico-professionali e gli indirizzi per il rafforzamento degli Istituti tecnici superiori, forniscono un primo quadro coordinato dell'offerta di istruzione e formazione professionale al fine di sostenere e affinare il processo di messa in trasparenza di tutti i percorsi di cui si compone la filiera</p>
				<p>Nota n. 454 del 17 febbraio 2012 recante sostegno all'offerta formativa dei CTP e dei corsi serali – Fondi ex-lege n. 440/97 e.f. 2011</p> <p>Accordo quadro tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 agosto 2012 per dare applicazione agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto</p>

				<p>legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>Decreto 7 febbraio 2013: Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).</p> <p>Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 febbraio 2013 riguardante le specializzazioni tecniche superiori relative ai percorsi post secondari di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale (IFTS) previste dal Capo III del DPCM del 25 gennaio 2008, concernente le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori".</p>	<p>dell'istruzione e formazione tecnica superiore. E' ora disponibile quindi una mappatura dell'intera offerta formativa secondaria, statale e regionale, e terziaria non universitaria correlata con le aree economiche e professionali – unità di sintesi tra settori produttivi e figure professionali, con le filiere produttive, le aree e gli ambiti tecnologici degli ITS e i cluster tecnologici.</p> <p>Parallelamente si è proceduto con i lavori per il completamento di quanto previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008 con il riordino dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) alla luce della profonda trasformazione del sistema di istruzione secondaria superiore, nell'ottica di una offerta formativa più vicina alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio di riferimento.</p> <p>A partire dai criteri metodologici già utilizzati per la definizione delle qualifiche triennali e dei diplomi quadriennali del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (Accordo del 27 luglio 2011), l'iter si è concluso con il Decreto Interministeriale MIUR-MLPS del 7 febbraio 2013. Al termine del lavoro interistituzionale nell'ottica di una piena valorizzazione delle competenze di programmazione, realizzazione e monitoraggio proprie delle Amministrazioni regionali, sono state identificate 20 nuove Specializzazioni IFTS articolate in macrocompetenze e declinate in conoscenze e abilità.</p> <p>I percorsi così revisionati rispondono all'istanza di specializzazione tecnica e</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>professionale basata sullo sviluppo dei risultati di apprendimento di livello secondario, senza duplicare indirizzi in essere nel sistema dell'istruzione e della formazione. Le specializzazioni IFTS sono collocate nell'ambito delle aree economico-professionali già definite dall'accordo del 27 luglio 2011 e correlati a tutta l'offerta della filiera tecnica e professionale.</p> <p>Dal 1996 sono operativi i finanziamenti previsti dalla legge 236 del 1993. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualmente, ripartisce tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano circa 100 milioni di euro per il finanziamento di Piani formativi promossi dalle imprese e condivisi tra le parti sociali con priorità esplicite e vincolanti per i lavoratori poco qualificati, per gli over 45 e per i lavoratori occupati in micro e piccole imprese.</p>
--	--	--	--	--	---

				L. n. 236/93 per il finanziamento di Piani formativi per lavoratori	
		- misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale).	SI	Rapporto Referenziazione Nazionale all'EFQ	<p>A partire dal 2009 l'Italia, di concerto con il livello regionale e con le parti sociali con cui sono stati condivisi i criteri operativi, sta procedendo alla Referenziazione del Sistema nazionale all'EQF. Il processo si sta articolando per fasi che hanno condotto ad una descrizione del sistema italiano di istruzione/formazione attraverso una sua rappresentazione completa, che ha poi condotto all'individuazione delle singole tipologie di qualificazioni formali ad oggi rilasciate, fino ad un focus ancora più mirato sugli oggetti referenziabili.</p> <p>L'iter di presentazione del Rapporto di referenziazione nazionale all'EQF si è concluso, nella sua prima fase, il 29/05/2013. Il successivo lavoro riguarderà l'avvio di un lavoro congiunto per l'implementazione e successiva integrazione del Rapporto stesso. Infatti, nella presente versione del Rapporto, non sono ancora contemplate le peculiarità di quei sistemi territoriali che assumono come criterio fondamentale per la referenziazione i risultati di apprendimento, indipendentemente dagli ambiti di acquisizione degli stessi. Come gli altri Paesi dell'Unione Europea, quindi, anche l'Italia</p>

					<p>prospetta un lavoro in progress, che produrrà diverse versioni del Rapporto stesso. In questa prospettiva, le successive versioni si arricchiranno delle <i>qualification</i> rilasciate dai singoli sistemi regionali e la struttura stessa dell'attuale Rapporto potrà essere adattata e rivista in funzione degli esiti del lavoro che i Ministeri e le Regioni implementeranno in condivisione.</p> <p>A febbraio 2014, acquisite le osservazioni della Commissione Europea, il Rapporto è stato formalmente trasmesso alla Commissione europea per la pubblicazione nel sito comunitario dedicato. E' prevista altresì, la realizzazione di eventi di diffusione su tutto il territorio nazionale.</p> <p>La presentazione all'Advisory Group EQF (29 maggio 2013) è stata preceduta dall'adozione del Rapporto in conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012. Il Rapporto è, infatti, frutto di una intensa e proficua collaborazione interistituzionale, di confronto con le parti sociali e di una consultazione pubblica; nella sua prima formulazione ha preso in considerazione le qualificazioni di riferimento nazionale allo stato attuale rilasciate da Autorità pubbliche, ovvero dallo Stato, dalle Regioni e P.A. nell'ambito delle proprie competenze e funzioni in materia.</p> <p>In considerazione del fatto che il Rapporto nazionale sarà soggetto ad integrazioni e revisioni successive, l'Accordo del 20 dicembre 2012 ha previsto, quindi:</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>PIANO DI QUALITÀ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le modalità di referenziazione delle qualificazioni nazionali ai livelli dell'EQF secondo un "Quadro sinottico" condiviso; - di adottare le misure necessarie affinché, dal 1 gennaio 2014, tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia comprese nel Primo rapporto italiano di referenziazione, riportino un chiaro riferimento al corrispondente livello dell'EQF; - di impegnarsi affinché - in linea con la Raccomandazione Europea EQF e con i criteri di referenziazione fissati dall'EQF Advisory Group - siano referenziate e integrate, nelle successive versioni del documento, le qualificazioni attualmente non incluse (ossia, le ulteriori qualificazioni rilasciate da Regioni/Province autonome e le abilitazioni professionali delle professioni regolamentate a cui si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, in corso di revisione); - di effettuare, con cadenza annuale, la revisione e il necessario aggiornamento del Rapporto italiano. <p>PIANO DI QUALITÀ</p> <p>Il Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione professionale (marzo 2012), definito a seguito dell'adozione del Quadro di riferimento europeo della garanzia di qualità, da un lato evidenzia e pone in relazione gli strumenti già operativi in quest'ambito che fanno capo a</p>
--	--	--	--	-------------------------	---

					<p>diversi attori nazionali e, dall'altro, crea una sinergia sistemica degli stessi e ne individua modalità di implementazione, in linea con la Raccomandazione comunitaria, garantendo la coerenza dei descrittori, nonché il loro monitoraggio e valutazione periodici. In ambito regionale si registrano alcuni casi in cui i livelli di implementazione dello stesso sono già alti. Tuttavia, in generale, a livello di sistema, il MLPS insieme alle Regioni dovrà operare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il consolidamento dei meccanismi di programmazione e di attuazione dell'attività formativa per assicurarne la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione Europea ; - la valorizzazione e qualificazione, anche ai fini della valutazione, dello strumento dell'accREDITamento; - la valutazione degli esiti della formazione professionale per quanto riguarda l'inserimento o lo sviluppo professionale dei formati; - il rafforzamento dell'uso dello strumento per la valutazione della qualità dei sistemi regionali; <p>Il Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione professionale (marzo 2012), definito a seguito dell'adozione del Quadro di riferimento europeo della garanzia di qualità, da un lato evidenzia e pone in relazione gli strumenti già operativi in quest'ambito che fanno capo a</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>diversi attori nazionali e, dall'altro, crea una sinergia sistemica degli stessi e ne individua modalità di implementazione, in linea con la Raccomandazione comunitaria, garantendo la coerenza dei descrittori, nonché il loro monitoraggio e valutazione periodici. In ambito regionale si registrano alcuni casi in cui i livelli di implementazione dello stesso sono già alti. Tuttavia, in generale, a livello di sistema, il MLPS insieme alle Regioni dovrà operare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il consolidamento dei meccanismi di programmazione e di attuazione dell'attività formativa per assicurarne la coerenza con i descrittori contenuti nella Raccomandazione Europea ; - la valorizzazione e qualificazione, anche ai fini della valutazione, dello strumento dell'accreditamento; - la valutazione degli esiti della formazione professionale per quanto riguarda l'inserimento o lo sviluppo professionale dei formati; - il rafforzamento dell'uso dello Strumento per la valutazione della qualità dei sistemi regionali; - l'implementazione di un sistema regionale e nazionale di indicatori sulla base dei 10 indicatori europei. <p>Anche a livello di struttura scolastica o formativa, gli organismi accreditati dovranno prendere a riferimento, per la programmazione e attuazione delle loro</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Sistema nazionale di certificazione delle competenze</p>	<p>attività, i descrittori contenuti nella Raccomandazione europea; inoltre dovranno introdurre modalità di autovalutazione (o peer review), sistemi per la raccolta e l'analisi di dati statistici per la costruzione degli indicatori di struttura e di sistema, modalità oggettive di verifica dell'apprendimento.</p> <p>Ai fini del pieno soddisfacimento della condizionalità è stato varato un piano di lavoro per il riconoscimento delle qualificazioni e delle competenze verso l'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze. In continuità con i risultati sin qui conseguiti, l'Italia si propone di proseguire e rilanciare il metodo di lavoro di cooperazione interistituzionale, nel confronto con le parti sociali, per la completa attuazione e messa a regime del sistema nazionale di certificazione delle competenze a partire dalla condivisione di una serie di traguardi prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La completa attuazione della riforma dell'apprendistato, anche attraverso la messa a punto degli strumenti necessari per la certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato; - La Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia di "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale". <p>L'attuazione del decreto legislativo 13/13 prevede un complesso di misure attuative e il</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>coinvolgimento attivo di una platea di attori, istituzionali e non, di ampia portata. Data la necessità di dare rapide e tangibili risposte ai traguardi prioritari sopra richiamati, si ritiene utile adottare un approccio pragmatico e operativo a partire dalla condivisione di un risultato atteso capace di dare un concreto segnale di avanzamento in tal senso ovvero: messa a regime di un quadro omogeneo e operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle competenze su tutto il territorio nazionale. A partire dalla disamina dei numerosi impegni normativi e regolamentari previsti è stato elaborato un piano di lavoro che entro giugno 2014 intende dare priorità a due obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correlabilità delle qualificazioni contenute nei repertori regionali, quale base utile alla implementazione del repertorio nazionale di cui al decreto legislativo 13/13; • Definizione di un quadro di riferimento, in funzione della programmazione FSE, degli standard di processo, di attestazione e di sistema, quale base utile alla elaborazione delle linee guida di cui al decreto legislativo 13/13. <p>Il cronoprogramma di lavoro per la correlazione e progressiva standardizzazione dei sistemi regionali di certificazione delle qualificazioni e delle competenze fissa come termine ultimo novembre 2014. Un aggiornamento di dettaglio del cronoprogramma è stato trasmesso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Sociali alla Commissione europea il 31 gennaio 2014. Infine, sempre nell'ambito della strategia per la costruzione del sistema di apprendimento permanente, sono disciplinati i criteri per la promozione e la realizzazione di reti territoriali che comprendano l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro in cui assumono rilievo prioritario le azioni relative alla costruzione dei percorsi di apprendimento, al riconoscimento dei crediti formativi, alla certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti e alla fruizione dei servizi di orientamento.</p>
		<p>- misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità).</p>		<p>- D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" per il repertorio dei profili professionali e formativi.</p> <p>http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13!vig=</p> <p><i>Legge 8/11/2013, n. 128 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/9/2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Art. 8 bis Istruzione e formazione per il lavoro (G.U. n. 264 dell'11/11/2013)</i></p> <p><i>Piano nazionale di implementazione della</i></p>	<p>Il Repertorio è costruito per processi di lavoro ed attività a partire dallo sviluppo delle classificazioni statistiche delle attività economiche e delle classificazioni delle professioni e rappresenta, pertanto, un aggancio più immediato tra i complessivi sistemi di education e la domanda del mondo del lavoro.</p> <p>La norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi di orientamento organizzati dai poli tecnico-professionali per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, per gli studenti della scuola secondaria superiore (in particolare degli istituti tecnici e professionali); - incentivazione finanziaria dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori

				<p><i>Garanzia Giovani (trasmesso il 23/12/13)</i></p>	<p>(ITS);</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvio nel triennio 2014-2016 di un programma sperimentale di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado attraverso la stipula di un contratto di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate. La norma definisce, inoltre, le ore di didattica curricolare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. <p>Tra le misure previste dal Piano, vi sono quelle relative alla formazione ulteriore per un immediato inserimento occupazionale e quelle relative alla promozione di percorsi di apprendistato, valorizzando in particolare la prima tipologia di apprendistato (per il conseguimento di di una qualifica e diploma) e la terza tipologia di apprendistato (per l'alta formazione e la ricerca), ovviamente in connessione con le recenti innovazioni normative in materia (vedasi citata L. 128/2013)</p>
<p>10.4 SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale</p>	<p>SI</p>	<p>Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi:</p>	<p>SI</p>		

<p>nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE⁴²</p>		<p>- misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme;</p>	<p>SI</p>	<p>Decreto legislativo n. 226/2005 attuativo della Legge n. 53/2003 sui livelli essenziali delle prestazioni dell'istruzione e formazione professionale</p> <p>http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05226dl.htm</p> <p>Accordo 27/7/2011 recepito con Decreto Interministeriale 11/11/2011 sull'istituzione di un repertorio di figure di riferimento nazionale in esito ai percorsi di istruzione e formazione</p> <p>http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secodaria/avviso180112.shtml</p>	<p>I corsi di leFP per il rilascio di una qualifica sono stati avviati sperimentalmente nell'anno formativo 2002-03. L'anno formativo 2003-04 ha visto il coinvolgimento nelle sperimentazioni leFP di tutto il territorio nazionale, con percorsi triennali di qualifica della durata tra 900 e 1.200 ore l'anno. Tali corsi hanno incontrato il favore dell'utenza e sono andati crescendo, avviando una progressiva sostituzione dei corsi dell'obbligo formativo (annuali o biennali, realizzati presso Centri di Formazione Professionale e scuole) fino a raggiungere 191 mila iscritti per l'annualità 2010-11 e poi esplodere, negli anni dell'avvio dei percorsi leFP realizzati dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, a 245 mila e 290 mila unità, rispettivamente nelle annualità 2011-12 e 2012-13.</p> <p>A partire dall'annualità 2010-11 i percorsi di leFP sono diventati a tutti gli effetti ordinamentali, venendo a costituire, accanto alla scuola secondaria superiore (articolata in Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali), uno dei canali dell'offerta del sistema educativo nazionale dopo il primo ciclo. Nella leFP può essere assolto sia l'obbligo di istruzione a 16 anni per l'acquisizione delle competenze di base (al termine del secondo anno) sia il diritto-dovere (con il conseguimento della qualifica al terzo anno).</p> <p>Su un altro fronte, con la riforma del secondo ciclo, gli Istituti professionali riformati (dall'a.f. 2011-12) non rilasciano più qualifica al terzo</p>
---	--	---	-----------	---	--

⁴² Amministrazione responsabile: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

					<p>anno, ma solo il diploma di maturità al termine del quinto anno, come i Licei e gli Istituti tecnici. Pertanto, ad oggi, l'unica qualifica al terzo anno resta quella della leFP.</p> <p>I percorsi di leFP vengono ad oggi realizzati in due differenti modalità: presso le Istituzioni Formative accreditate (IF), ovvero i vecchi CFP, e presso gli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, nelle due modalità <i>integrativa e complementare</i>.</p> <p>In questi anni, il lavoro interistituzionale realizzato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Coordinamento delle Regioni, ha condotto alla definizione dei principali aspetti del sistema leFP: attivazione del IV anno per l'acquisizione del diploma professionale (presso 7 regioni); referenziazione delle qualifiche e dei diplomi al quadro EQF (al terzo e quarto livello); creazione di un repertorio di figure nazionali in esito ai percorsi triennali e quadriennali (22 figure di qualifica e 21 di diploma); definizione dei dispositivi di certificazione in itinere e finale; definizione di un sistema nazionale di accreditamento delle strutture formative.</p> <p>Allo stato attuale gli iscritti ai percorsi svolti presso le Istituzioni formative costituiscono una quota intorno all'8,1 per cento del totale degli iscritti al primo anno del secondo ciclo. Gli iscritti ai percorsi di leFP svolti presso le scuole totalizzano il 12,6 per cento del totale degli iscritti ai vari percorsi. La somma delle due percentuali descrive quasi un 21 per cento di giovani iscritti al primo anno</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>sull'intera popolazione impegnata nel primo anno post "terza media".</p> <p>I dati di questi ultimi anni disegnano un quadro di estremo interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valenza antidispersione del canale della leFP realizzata presso le Istituzioni formative: le azioni messe in campo contro la dispersione formativa non hanno raggiunto in questi anni i risultati auspicati (anagrafi regionali ed anagrafe nazionale degli studenti tuttora incomplete; proliferare di attività di orientamento che però continuano a non raggiungere i destinatari d'elezione, ovvero i dispersi; i tutor dei Centri per l'Impiego solo in alcuni territori raggiungono i dispersi avviando un progetto di reinserimento, ecc.). Viceversa molti giovani che abbandonano i percorsi scolastici vengono recuperati all'interno dei percorsi di IEFP, grazie all'ampio uso di metodologie di didattica attiva, alle misure di accompagnamento attivate dalle Istituzioni formative, ai Laboratori per il recupero degli apprendimenti utili a sostenere i soggetti più deboli, all'attenzione alla didattica laboratoriale, al contatto con il mondo del lavoro, con il duplice effetto di motivare all'apprendimento e di sviluppare competenze traducibili in pratica lavorativa. Numericamente, l'utenza dei percorsi di IEFP, accanto alla componente vocazionale (ovvero coloro che scelgono la filiera per
--	--	--	--	--	---

					<p>professionalizzarsi rapidamente ed andare a lavorare in tempi brevi) è costituita, per oltre il 50 per cento, da ragazzi che trasmigrano verso la leFP dopo precedenti insuccessi scolastici (quindi come seconda opportunità).</p> <ul style="list-style-type: none"> • la leFP attrae le preferenze di un numero crescente di utenti e di famiglie. Tale crescita si è verificata nonostante la maggioranza della popolazione non conoscesse a sufficienza (o non conoscesse affatto) l'offerta formativa della filiera leFP. Il 77 per cento degli allievi di scuola media e il 60 per cento dei loro genitori (coloro, cioè, chiamati a compiere la prima scelta formativa) ignorano del tutto o in parte le differenze esistenti tra la IEFP ed i percorsi scolastici. • Gli esiti occupazionali sono particolarmente buoni, soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura economico-occupazionale: a 3 anni dalla qualifica risulta occupato il 50 per cento degli allievi. La disaggregazione del dato evidenzia il diverso risultato ottenuto dalle Istituzioni formative accreditate e dalle scuole, laddove per gli allievi dei Centri il valore degli occupati è pari a 55% mentre per le scuole corrisponde al 38 per cento. • Anche la tenuta nel corso dell'anno sembra, ad un primo sguardo, molto efficace. Per l'anno formativo 2011-12, l'esame dello scarto tra il numero degli
--	--	--	--	--	---

					<p>iscritti ad inizio corso (Tempo 0) e quello degli allievi presenti alla data di fine febbraio 2012 (Tempo 1) evidenzia, per tutte le tipologie di percorso, un tasso di caduta estremamente contenuto (tra lo 0,6 e il 2 per cento).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infine, il gradimento degli utenti è notevole: acquisita la qualifica, una quota pari all'85 per cento dei giovani rifarebbe la scelta di iscriversi alla leFP. Il voto medio dato all'esperienza formativa, in una scala da 1 a 10, è 8,3, con le valutazioni più alte date dai giovani qualificati presso le Istituzioni formative. Particolarmente positivo risulta il giudizio sul rapporto con i compagni (8,5) e gli insegnanti (8,3). Notevole capacità inclusiva del sistema leFP, nell'ambito del quale sono iscritti (a.f. 2012-13) oltre 41 mila stranieri (il 15,5 per cento del totale degli iscritti all'IEFP, rispetto al 6,6 per cento dell'Istruzione secondaria di II grado e al 12,6 per cento dell'Istruzione professionale nello stesso anno scolastico). Gli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche della leFP corrispondono al 13 per cento del totale degli iscritti mentre quelli delle istituzioni formative raggiungono il 16,5 per cento. • Il 43-44 per cento delle risorse impegnate/erogate per i percorsi di leFP provengono dalle casse regionali/provinciali; il 21-26 per cento da quelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il 5 per cento dal
--	--	--	--	--	--

				<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; il restante 25-28 per cento dal FSE e dai fondi a cofinanziamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infine, viene meno il luogo comune dei costi eccessivi dei percorsi di leFP, in molti casi inferiori a quelli scolastici. Il costo annuale per allievo presso una Istituzione formativa è in media pari a 5.446 euro, inferiore di circa il 21 per cento rispetto ad un'annualità/allievo negli Istituti professionali. <p>La programmazione formativa avviene annualmente a livello regionale e viene sottoposta ordinariamente ed obbligatoriamente dalle stesse amministrazioni alle apposite Commissioni Regionali Tripartite, dove sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali. Sia gli indirizzi che la programmazione concreta delle attività formative sono sempre il frutto di un Accordo tra le parti sociali.</p>	
		- misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione	SI	<p>Strumenti di trasparenza e qualità:</p> <p>EQF</p> <p>Piano Nazionale Qualità (sulla base della Raccomandazione EQAVET)</p>	<p>Sulla definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale si precisa che l'Italia ha operato una precisa scelta di ricomprendere nel Piano nazionale qualità, le attività di istruzione e formazione in generale, oltre a quelle di istruzione e formazione professionale. Le informazioni sono state, pertanto, fornite già al punto 10.3, 3° criterio,</p>

		professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).			
11.1 CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE - Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica⁴³	SI	È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle Autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi:	SI	Nelle sezioni successive vengono indicati i riferimenti ai principali ambiti nei quali si articola il "Quadro strategico" adottato dall'Italia. Per il dettaglio dei documenti che compongono il "quadro strategico", in attuazione dei singoli sub criteri, si rimanda al documento allegato.	<ul style="list-style-type: none"> • L'autovalutazione contiene un riferimento al nome del quadro e indica dove esso o i suoi diversi elementi sono pubblicati (sotto forma di link). • Il quadro politico strategico è in fase di attuazione per ciascun elemento. <p>L'autovalutazione relativa al soddisfacimento della condizionalità <i>ex ante</i> è stata effettuata attraverso la compilazione di un documento ricognitivo di tutti gli elementi di natura fattuale (e rinvenibili attraverso link puntuali) utili ai fini della valutazione del criterio e dei sotto criteri previsti.</p> <p>L'autovalutazione ha condotto ad una conclusione di soddisfacimento della condizionalità grazie alla flessibilità della formulazione del criterio e dei sottocriteri previsti.</p> <p>E' necessario ribadire che il "Quadro strategico delle politiche per il rafforzamento dell'Autorità pubbliche in Italia" è costituito dall'insieme di disposizioni normative e di documenti di <i>policy</i> interconnessi, che hanno trovato collocazione nel Programma Nazionale di Riforma (PNR), sezione III del Documento di Economia e Finanza 2013, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 10</p>

⁴³ Amministrazione responsabile: *Dipartimento Funzione Pubblica* – Ufficio per la formazione del personale della pubblica amministrazione

				<p>aprile 2013.</p> <p>Tale documento descrive, insieme ad altri elementi, le politiche adottate dal Governo Italiano per migliorare la <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni e, contestualmente, ridurre e riqualificare la spesa pubblica, in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle Annual Growth Survey (gli ambiti di <i>policy</i> affrontati sono, in particolare: semplificazione amministrativa; trasparenza; prevenzione della corruzione; digitalizzazione; efficienza, qualità e gestione delle <i>performance</i>; revisione della spesa pubblica e razionalizzazione delle dotazioni organiche nella PA).</p> <p>Conseguentemente, tempi e modalità del monitoraggio relativo all’attuazione degli interventi coincidono con quelli previsti dal medesimo PNR.</p> <p>Non esiste un piano nazionale organico e sistematico per l’attuazione delle riforme, che integri i diversi ambiti di <i>policy</i> e che preveda obiettivi e tempi specifici di attuazione, dotato di un suo specifico sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati.</p> <p>Nel documento che presenta gli esiti dell’autovalutazione sulla condizionalità <i>ex ante</i>, in riferimento ai diversi ambiti di <i>policy</i>, sono indicate, inoltre, le analisi a livello nazionale ed internazionale sulle cause delle carenze dell’amministrazione pubblica italiana, sulla base delle quali sono state decise le politiche di intervento.</p>	
		- analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione amministrativa 	I dettagli della pianificazione strategica sono forniti separatamente per i singoli ambiti di

		<p>giuridica, organizzativa e/o procedurale;</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Prevenzione della corruzione • Digitalizzazione • Efficienza, qualità e gestione della <i>performance</i> • Razionalizzazione della spesa e revisione delle dotazioni organiche 	<p><i>policy</i>. Per quanto concerne le strategie di lungo termine, in linea generale, esse mirano ad una piena implementazione di tutte le misure definite dai numerosi provvedimenti legislativi citati nel documento di autovalutazione, adottando i decreti attuativi ove previsti e monitorando l'effettiva realizzazione operativa di quanto previsto.</p> <p>La medesima strategia prevede, inoltre, di proseguire nell'azione di riforma già intrapresa, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere più efficace l'azione di semplificazione attraverso interventi coordinati a livello statale, regionale e locale per la riduzione dei costi della regolazione (finanziari diretti, di conformità e strutturali di lungo periodo) con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali e alla nascita di nuove imprese; • accelerare la realizzazione dell'amministrazione digitale rimuovendo gli ostacoli all'utilizzo dei sistemi digitali nei rapporti tra PA, cittadini e imprese, definendo un piano d'azione per la digitalizzazione che individui obiettivi prioritari, tempi di realizzazione, risorse e responsabilità a partire dalla realizzazione della nuova anagrafe digitale e dall'attuazione delle norme sulla fatturazione elettronica; • ristrutturare la pubblica amministrazione garantendone l'efficienza, senza perdere di vista la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
--	--	--	--	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> • avviare una nuova politica del personale pubblico e della dirigenza in grado di assicurare un progressivo abbassamento dell'età dei lavoratori pubblici, una più efficiente distribuzione del personale attraverso la mobilità ed un innalzamento delle competenze a disposizione delle amministrazioni pubbliche; • garantire l'effettiva adozione delle misure per accrescere l'integrità nelle pubbliche amministrazioni e il rafforzamento della trasparenza attraverso la piena interoperabilità e integrazione delle banche dati informative, statistiche e amministrative e lo sviluppo di una piattaforma nazionale per i dati aperti. <p>Per quanto riguarda il settore giustizia, esso è stato già oggetto di numerosi interventi legislativi. In particolare, sono stati adottati provvedimenti volti sia ad intervenire sul lato della "domanda" che su quello dell'"offerta" di giustizia.</p> <p>Per quanto riguarda la domanda, tra l'altro, è stata rivista la normativa in materia di mediazione obbligatoria a seguito della Sentenza alle Corte Costituzionale che aveva abrogato la precedente disciplina. In particolare la nuova normativa prevede un rafforzamento del ruolo degli avvocati, la riduzione del numero delle materie interessate, l'abbassamento dei costi della mediazione e del limite temporale di durata.</p> <p>Per quanto riguarda le misure volte a</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>migliorare l'offerta di giustizia, si segnalano, tra gli altri, gli interventi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riorganizzazione della geografia giudiziaria (L.148/2011): 31 tribunali accorpati (secondo criteri che considerano ampiezza geografica, abitanti, numero di giudici, litigiosità, produttività), chiuse tutte le sezioni distaccate, accorpati 667 uffici dei giudici di pace. Sono previsti risparmi significativi di spesa (per sedi e attrezzatura informatica) e benefici in termini di maggiore possibilità di specializzazione e migliore organizzazione degli uffici; • la diffusione del Processo civile telematico: consultazioni via internet in tempo reale dei registri di cancelleria e dei documenti elettronici, disponibili per tutti gli uffici del territorio; comunicazioni telematiche (da tribunali e corti d'appello ad avvocati) obbligatorie dal 18/2/2013 (DL 179/2012); depositi telematici a valore legale saranno obbligatori da giugno 2014 (Legge di stabilità 2013); • l'istituzione del Tribunale delle Imprese: attivi da settembre 2012, si occupano di specifiche materie: oltre alla proprietà industriale, anche la cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. <p>Inoltre, è stato realizzato un piano per il dispiegamento del Processo Civile Telematico che è stato finanziato con il Piano di Azione e</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Coesione per gli uffici ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.</p> <p>Infine è stato sviluppato il Progetto interregionale/transnazionale “Diffusione delle <i>best practices</i> negli uffici giudiziari italiani”, che ha visto il coinvolgimento di circa 200 uffici giudiziari di tutte le tipologie (Corti di Appello, Procure Generali, Tribunali, Procure della Repubblica, Uffici del giudice di pace, Tribunali di Sorveglianza, Tribunali e Procure per i Minorenni), impegnati complessivamente in oltre 1200 interventi di reingegnerizzazione dei loro processi operativi per migliorare gli standard qualitativi di servizio e l’efficienza della loro organizzazione.</p>
		- sviluppo di sistemi di gestione della qualità;	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Quality Management System (QMS) • Customer satisfaction per la qualità dei servizi pubblici • Monitoraggio 	<p>Rispetto alla valutazione delle esigenze il documento di autovalutazione fa riferimento alle linee di indirizzo e alle varie iniziative specifiche che stimolano le amministrazioni pubbliche ad utilizzare numerosi strumenti per la consultazione e l’ascolto degli utenti e degli stakeholder e forniscono supporto operativo per il corretto ed efficace utilizzo dei medesimi strumenti.</p> <p>Sul piano della diffusione di modelli che guidano lo sviluppo di sistemi di qualità efficaci, l’Italia sta promuovendo, dal 2005 in modo sistematico, la conoscenza e l’utilizzo del modello europeo Common Assessment Framework (CAF). Le caratteristiche di modello che si ispira ai principi di eccellenza del Total Quality Management rendono il CAF idoneo a rafforzare, nelle amministrazioni</p>

					<p>pubbliche che lo utilizzano, la capacità di valutare le esigenze dei propri portatori di interesse, tra cui cittadini e imprese, e di coinvolgerli nella progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi.</p> <p>L'uso del modello, in coerenza con i principi stessi del TQM, non è stato reso obbligatorio. Al contrario, vengono proposte attività di supporto a cui le amministrazioni possono accedere gratuitamente, ma soltanto impegnandosi concretamente a investire anche risorse proprie (ore uomo in particolare) nella esecuzione delle attività previste. L'obiettivo è assicurare ricadute certe e durature alle azioni di accompagnamento. Inoltre, l'accesso a iniziative di formazione più avanzata assicurata dal CRCAF è previsto solo nei confronti di amministrazioni che si rendono disponibili a supportarne successivamente altre, in una logica di valutazione e facilitazione tra pari. In questo modo sono stati già formati 137 valutatori CAF, 110 CAF external feedback actors e 83 facilitatori sparsi sul territorio nazionale e distribuiti fra le diverse tipologie di amministrazione.</p> <p>Particolare rilevanza ha assunto nel tempo il ruolo del Centro risorse nazionale CAF, operativo dal 2006, quale attore nazionale di coordinamento per l'implementazione di tutte le azioni volte a diffondere l'utilizzo del modello. In particolare, sul portale PAQ http://www.qualitapa.gov.it/common-assessment-framework/centro-risorse-caf/ si legge che il Centro "... è responsabile della</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>realizzazione, in collaborazione con il referente nazionale CAF, delle attività programmate dal Dipartimento della Funzione Pubblica per promuovere la conoscenza e l'utilizzo del modello europeo CAF fra le amministrazioni italiane".</p> <p>Il Centro realizza annualmente attività finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supportare la diffusione delle pratiche di autovalutazione delle <i>performance</i> e di miglioramento continuo basate sull'utilizzo del CAF; • rafforzare le competenze delle amministrazioni per l'autovalutazione e il miglioramento continuo; • premiare la qualità e il miglioramento continuo attraverso la valutazione esterna delle <i>performance</i> (cura anche l'assegnazione dell'attestazione europea CAF effective user); <p>Per raggiungere tali obiettivi il Centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offre supporto e assistenza alle Amministrazioni che intendono realizzare l'autovalutazione attraverso iniziative rivolte a determinati territori e/o tipologie di amministrazioni o attraverso l'help desk, mettendo a disposizione linee guida e strumenti; • sostiene la comunità degli utenti CAF attraverso iniziative, anche in partnership con altri attori istituzionali, di livello territoriale e non (Uffici scolastici regionali, università, ecc), di formazione, aggiornamento, valorizzazione e scambio
--	--	--	--	--	---

					<p>di pratiche, valutazione (corsi valutatori e facilitatori, premio nazionale qualità, gestione della procedura europea "CAF External Feedback");</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppa know-how e nuova conoscenza attraverso tavoli tecnici, pubblicazioni e studi; • opera in stretta connessione con il Centro Risorse Europeo CAF, gestito dall'EIPA, e contribuisce significativamente alle attività di cooperazione europee. <p>In merito al CAF vale la pena sottolineare, inoltre, come l'Italia occupi il primo posto nell'Unione Europea come numero di amministrazioni pubbliche che hanno già utilizzato il CAF: sono oltre 800 i casi di implementazione del modello a livello nazionale e oltre 3000 gli utenti complessivamente registrati a livello europeo. Tale larga diffusione è stata dovuta anche alle "personalizzazioni" effettuate sul modello per adeguarlo a specifici campi di applicazione, come università, scuola, giustizia.</p> <p>Risulta significativo il livello di utilizzo del modello CAF soprattutto da parte delle organizzazioni del settore educativo, anche in ragione di politiche nazionali (Sistema Nazionale di Valutazione introdotto dal DPR 80/2013) che hanno introdotto nel settore, in via sperimentale, l'autovalutazione periodica della <i>performance</i> organizzativa collegata alla definizione di azioni di miglioramento per promuovere in continuo la qualità dei servizi erogati. Sono già 500 le scuole coinvolte ad oggi e sono oltre 350 quelle che nel 2014</p>
--	--	--	--	--	--

				lavoreranno con il modello.	
		- azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative;	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione amministrativa • Valutazione e misurazione oneri amministrativi • Taglia oneri amministrativi • Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Le esigenze e gli obiettivi principali in termini di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative sono stati identificati. • Sono presenti azioni integrate per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, ivi incluse soluzioni di <i>e-governance</i>. Le azioni integrate vengono realizzate in modo sistematico sulla base delle attività di misurazione e di consultazione telematica e si fondano su un ampio utilizzo delle tecnologie (basti pensare a quanto è avvenuto per alcune procedure a largo impatto per i cittadini, quali ad esempio il cambio di residenza in tempo reale, le comunicazioni telematiche dei dati anagrafici e di stato civile, la decertificazione, le disposizioni in materia di domicilio digitale). • Esiste una procedura atta a valutare gli oneri amministrativi, integrata nel processo decisionale della politica nazionale. • Esiste un esame periodico degli oneri amministrativi e, di conseguenza, un piano (elenco delle leggi che impongono oneri amministrativi per cittadini ed imprese) che ne includa le rispettive azioni.
		- sviluppo e attuazione di	SI	Adozione dei provvedimenti di <i>spending review</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati identificati i principali

		<p>strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore;</p>		<p>con razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.</p> <p>Nell'ambito degli interventi volti a sviluppare le strategie e le politiche per le risorse umane che riguardano direttamente il personale (attrattiva, selezione, formazione, certificazione delle competenze, valutazione, riconoscimento) rilevano le misure del DPR n. 70/2013 e le modifiche sul reclutamento apportate dal D.L. n. 101/2013.</p>	<p>bisogni/lacune e finalità (obiettivi e tappe principali) in termini di sviluppo e l'attuazione di strategie e politiche inerenti alle risorse umane nella funzione pubblica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esistono meccanismi per lo sviluppo e l'attuazione di strategie e politiche inerenti alle risorse umane. <p>Nell'ambito degli interventi volti a sviluppare le strategie e le politiche per le risorse umane che riguardano direttamente il personale (attrattiva, selezione, formazione, certificazione delle competenze, valutazione, riconoscimento) rilevano le misure del dpr 70/2013 e le modifiche sul reclutamento apportate dal d.l. 101/2013. Si fornisce una sintesi delle misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. ridefinizione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sulla base di politiche del personale; ii. programmazione delle assunzioni e definizione del sistema unico di coordinamento; iii. garanzia della formazione permanente del personale pubblico (in particolare dei dirigenti e, soprattutto, dei funzionari); iv. istituzione del sistema unico di reclutamento e formazione che fa capo alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), ora ridenominata Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) che riunisce e coordina le Scuole pubbliche, e prevede l'apporto delle Università, pubbliche e
--	--	---	--	--	--

				<p>private.</p> <p>Il Regolamento interviene sia sul reclutamento dei dirigenti e dei funzionari laureati della PA, sia sulla loro formazione, perseguendo due obiettivi prioritari:</p> <p>i. la pianificazione di un'organizzazione più razionale ed efficiente della formazione;</p> <p>ii. il progressivo accentramento del reclutamento, espletato tramite un'unica procedura concorsuale (e ciò in particolare a fronte della situazione attuale che prevede che ciascuna amministrazione svolga autonomamente la procedura concorsuale per l'assunzione dei funzionari e per il 70 per cento dei dirigenti).</p> <p>La programmazione del reclutamento assume un andamento triennale e tiene conto al contempo della necessaria copertura dei posti vacanti nonché dell'eventuale razionalizzazione degli organici. E' necessario poi che venga prestata la massima attenzione alle nuove competenze professionali di cui le amministrazioni abbisognano in relazione ai nuovi compiti loro assegnati.</p> <p>Le amministrazioni e gli enti possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.</p> <p>Le regioni e gli enti locali possono aderire alla predetta modalità di reclutamento e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di</p>
--	--	--	--	---

					<p>assunzioni.</p> <p>Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.</p> <p>In tema di sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione, il D.L. n. 95/2012 ha previsto che, in considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale nel settore pubblico, prevista sotto l'aspetto economico per le tornate contrattuali 2010-2012 e 2013-2015, le Amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla <i>performance</i> individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutino la <i>performance</i> del personale dirigenziale in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla <i>performance</i> complessiva dell'amministrazione; b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse <i>performance</i> degli stessi. <p>La misurazione e valutazione della <i>performance</i> individuale del personale non</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>dirigenziale è effettuata dal dirigente in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla <i>performance</i> dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati. <p>Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della <i>performance</i> e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.</p> <p>Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di valutazione. La disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.</p> <p>Gli interventi di omogeneizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico con quella del rapporto di lavoro privato sono relativi ai contratti di lavoro flessibile. Si è provveduto ad un'armonizzazione, tenendo</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>conto delle specificità del settore pubblico (si vedano le modifiche apportate all'articolo 36 del D. lgs. n. 165 del 2001, con il D.L. n. 101 del 2013) nonché prevedendo forme di valorizzazione della professionalità acquisita dai soggetti che hanno svolto esperienze lavorative presso la pubblica amministrazione nell'ambito di percorsi di accesso speciali.</p>
		<p>- sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle Autorità pubbliche;</p>	<p>SI</p>	<p>Redazione del "Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici" contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione; • il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle scuole pubbliche di formazione; • la ripartizione dei corsi tra le scuole; • la definizione generale della loro organizzazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le esigenze e gli obiettivi in termini di formazione dei dipendenti pubblici in vista di migliorie/riforme pianificate sono stati identificati. • Esiste un piano per lo sviluppo di competenze/abilità a tutti i livelli. • È stata predisposta un'organizzazione appropriata al fine di prevedere l'attuazione del piano (ivi inclusa la disponibilità di risorse, istituti di formazione, procedure necessarie). Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 ha riformato il sistema della formazione dei dipendenti pubblici con la creazione del c.d. "Sistema unico" che ricomprende le cinque principali scuole esistenti per la formazione del personale delle amministrazioni statali. <p>La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa prevista dal Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse. Al fine di analizzare e valutare le esigenze formative, le</p>

					<p>amministrazioni statali adottano, ogni anno, un piano triennale di formazione del personale. I piani sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.</p> <p>Il Comitato redige il programma triennale delle attività di formazione, nonché le linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative.</p> <p>Possono altresì aderire al programma le Regioni, le Province i Comuni e gli altri enti territoriali, redigendo un proprio piano di formazione.</p> <p>Il Programma triennale contiene il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione, il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione, la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione.</p> <p>Le Scuole erogano l'attività formativa prevista dal Programma nonché ulteriori attività formative offerte dalle Scuole anche in collaborazione con le Università e gli istituti di formazione.</p>
--	--	--	--	--	---

		<p>- sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.</p>	<p>SI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Misurazione e valutazione dei risultati nelle amministrazioni pubbliche, nell’ottica del ciclo della <i>performance</i>, che integra il monitoraggio e la valutazione dei risultati con la pianificazione strategica e la programmazione operativa • Emanazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “attuazione della legge 4 marzo n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” • Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con compiti di monitoraggio e valutazione • Istituzione presso ogni amministrazione pubblica, di un Organismo Indipendente di valutazione (OIV) • “Piano della <i>performance</i>” e “Relazione annuale sulla <i>performance</i>” per ogni amministrazione pubblica • Valutazione della <i>performance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati identificati i fabbisogni e gli obiettivi per la creazione/lo sviluppo del monitoraggio e della valutazione. • Esistono procedure e strumenti per il monitoraggio e la valutazione. • Disponibilità di indicatori. <p>Per le “procedure e strumenti per il controllo e la valutazione” dei risultati in uso presso le amministrazioni pubbliche si rinvia a quanto già scritto nel documento di autovalutazione.</p> <p>Quanto agli istituti e procedure di controllo e valutazione dello stato di attuazione/implementazione del Quadro politico strategico, si fa riferimento alle modalità con le quali viene gestito e monitorato il livello di realizzazione delle misure previste dal PNR. In particolare, il MEF predispone apposite griglie (con rilevazione annuale dei dati) che servono a monitorare lo stato di avanzamento delle principali aree di intervento; le misure sono accorpate per tematica secondo le indicazioni CE e collegate alle CSR. Le medesime griglie, una volta compilate, rappresentano il punto di partenza per la definizione dei contenuti del PNR dell’anno successivo.</p>
--	--	---	-----------	--	---

TAVOLA 11B – VALUTAZIONE SINTETICA DEL SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI APPLICABILI A LIVELLO DI ACCORDO DI PARTENARIATO (CHE RICADONO SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL LIVELLO NAZIONALE)

CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI					
<p>B.1 ANTIDISCRIMINAZIONE - Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE⁴⁴</p>	<p>SI</p>	<p>Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE;</p>	<p>SI</p>	<p>POAT PARI Opportunità e non discriminazione: http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954 http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006/</p> <p>Protocolli con amministrazioni locali e Regioni: Protocollo con REGIONE EMILIA ROMAGNA Data sottoscrizione 22/06/2009 Protocollo con REGIONE PIEMONTE Data sottoscrizione 03/11/2011 Protocollo con REGIONE LIGURIA Data sottoscrizione 17/12/2009 Protocollo con REGIONE SICILIA Data sottoscrizione 17/03/2010 Protocollo con COMUNE CATANIA Data sottoscrizione 17/10/2011 - Rep 775 del 22/11/2011 Protocollo con PROVINCIA DI ENNA Data sottoscrizione 23/12/2011 - Rep.76 del 12/04/2012 Protocollo con PROVINCIA DI AGRIGENTO Data sottoscrizione 15/12/2011 Rep 18 del 01/02/2012 Protocollo con PROVINCIA MESSINA</p>	<p>A partire dal 2007, l'UNAR ha dato vita alla sperimentazione di una Rete Nazionale di centri e osservatori antidiscriminazioni che, in aderenza anche con quanto indicato dall'art. 44, comma 12, del T.U. sull'immigrazione e dall'art. 7 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, costituisce un'articolata distribuzione sul territorio nazionale di "presidi" finalizzati sia alla emersione sia alla presa in carico del fenomeno della discriminazione. La Rete Nazionale è costituita dai centri di coordinamento promossi dalle diverse regioni a loro volta punto di riferimento di sottoreti regionali e provinciali cui aderiscono rappresentanze del mondo delle parti sociali, dell'associazionismo e del terzo settore che operano quotidianamente in tema di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. In questo ambito sono attive da tempo forme di coinvolgimento dei nodi della Rete tese a rafforzare la cultura di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione ed a costruire presidi di ascolto, informazione, formazione e di monitoraggio costante. Coerentemente con quanto sperimentato, l'UNAR ha avviato, di intesa con le regioni, un percorso istituzionale al fine di pervenire alla condivisione di un Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni</p>

⁴⁴ Amministrazione di coordinamento: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

			<p>Data sottoscrizione 19/03/2010 Protocollo con PROVINCIA DI PALERMO Data sottoscrizione 30/12/2011 Protocollo con PROVINCIA DI TRAPANI Data sottoscrizione 01/2/2012 - Rep 20 del 01/02/2012 Protocollo con PREFETTURA DI RAGUSA Data sottoscrizione 17/12/12 Protocollo con PROVINCIA DI SIRACUSA Data sottoscrizione 22/12/2011 Protocollo con PROVINCIA DI CATANIA Data sottoscrizione 22/12/2011 Protocollo con PROVINCIA DI CALTANISSETTA Data sottoscrizione 03/05/2012 - Rep n 110 del 3/05/2012 Protocollo con REGIONE PUGLIA Data sottoscrizione 30/07/2010 (primo protocollo) Rinnovo 14/12/2011 Protocollo con COMUNE VENEZIA Data sottoscrizione 22/12/2010 Protocollo con REGIONE TOSCANA Data sottoscrizione 19/12/2011 - Rep 815 del 21/12/2011 Protocollo con PROVINCIA PISTOIA Data sottoscrizione 07/05/2010 Protocollo con PROVINCIA PISA Data sottoscrizione 09/02/2011 Protocollo con PROVINCIA PRATO Data sottoscrizione 14/04/2011 - Rep. 395 del 14/04/2011</p>	<p>per consolidare l'attività e il ruolo della Rete Nazionale sopra citata. Fra gli strumenti di attuazione del Piano Nazionale antirazzismo 2014/16, in via di definizione, si fa esplicito riferimento alla Rete Nazionale dei centri/osservatori antidiscriminazione.</p> <p>L'attuazione del principio di non discriminazione, in un'ottica di mainstreaming, giusta previsione direttive EU/2000/43/CE e 2000/78/CE, per il personale coinvolto a diverso titolo nell'attuazione dei fondi è garantita sin dalla stesura del QSN 2007-2013, Cap. III.3 "I principi orizzontali nell'attuazione delle priorità", che ha visto l'UNAR coinvolto nella stesura, sia nei singoli PO che trovano attuazione e riscontro di quanto previsto nell' art. 16 "Parità tra uomini e donne e non discriminazione", Reg CE 1083/06, con il contributo dell'UNAR in fase di stesura ed implementazione. L'attuazione del principio all'interno di tutte le fasi previste nei singoli PO viene garantita anche dalla partecipazione di personale UNAR all'interno dei singoli CdS.</p> <p>Ugualmente l'UNAR è coinvolto nei processi propedeutici alla programmazione 2014-2020 e nella elaborazione dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione delle direttive in materia di non discriminazione.</p> <p>La capacità amministrativa rispetto all'implementazione delle direttive in materia di non discriminazione è garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle Regioni ob. Convergenza: dalla presenza di specifici esperti tematici come previsto dal POAT "Pari opportunità", finalizzato all'assistenza
--	--	--	--	---

				<p>Protocollo con PROVINCIA SIENA Data sottoscrizione 03/05/2011 - Rep. 423 del 3/05/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA FIRENZE Data sottoscrizione 14/04/2011 - Rep. 392 del 14/04/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA AREZZO</p>	<p>tecnica in materia di non discriminazione nell'attuazione di piani e politiche regionali o locali.</p> <p>- in tutto il territorio, attraverso specifici accordi stipulati con Enti territoriali e Regioni che prevedono il supporto nell'attuazione delle Direttive menzionate, ovvero attraverso l'attività di supporto prestata dall'Ufficio con personale interno o esperti tematici verso le amministrazioni pubbliche.</p>
		<p>Dispositivi per la formazione del personale delle Autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.</p>	SI	<p>Protocolli con amministrazioni locali e Regioni:</p> <p>Protocollo con REGIONE EMILIA ROMAGNA Data sottoscrizione 22/06/2009</p> <p>Protocollo con REGIONE PIEMONTE Data sottoscrizione 03/11/2011</p> <p>Protocollo con REGIONE LIGURIA Data sottoscrizione 17/12/2009</p> <p>Protocollo con REGIONE SICILIA Data sottoscrizione 17/03/2010</p> <p>Protocollo con COMUNE CATANIA Data sottoscrizione 17/10/2011 - Rep 775 del 22/11/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA DI ENNA Data sottoscrizione 23/12/2011 - Rep.76 del 12/04/2012</p> <p>Protocollo con PROVINCIA DI AGRIGENTO Data sottoscrizione 15/12/2011 Rep 18 del 01/02/2012</p> <p>Protocollo con PROVINCIA MESSINA Data sottoscrizione 19/03/2010</p>	<p>Nell'ambito dell'attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. Tali interventi si inseriscono nel più ampio programma formativo legato alla necessità di qualificare le professionalità coinvolte sui temi dell'emersione e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. Il programma si estende anche alla formazione del personale coinvolto nella gestione e attuazione dei Fondi SIE sui temi dell'antidiscriminazione. Il programma prevede, inoltre, la definizione di un modello formativo da poter utilizzare all'interno della Rete Nazionale dei centri antidiscriminazione.</p> <p>In tutto il territorio nazionale sono stati stipulati accordi con Regioni e amministrazioni locali anche al fine di formare il personale amministrativo rispetto al tema della non discriminazione giuste direttive EU/2000/43/CE e 2000/78/CE.</p> <p>Ulteriore attività di formazione al personale</p>

			<p>Protocollo con PROVINCIA DI PALERMO Data sottoscrizione 30/12/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA DI TRAPANI Data sottoscrizione 01/2/2012 - Rep 20 del 01/02/2012</p> <p>Protocollo con PREFETTURA DI RAGUSA Data sottoscrizione 17/12/12</p> <p>Protocollo con PROVINCIA DI SIRACUSA Data sottoscrizione 22/12/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA DI CATANIA Data sottoscrizione 22/12/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA DI CALTANISSETTA Data sottoscrizione 03/05/2012 - Rep n 110 del 3/05/2012</p> <p>Protocollo con REGIONE PUGLIA Data sottoscrizione 30/07/2010 (primo protocollo) Rinnovo 14/12/2011</p> <p>Protocollo con COMUNE VENEZIA Data sottoscrizione 22/12/2010</p> <p>Protocollo con REGIONE TOSCANA Data sottoscrizione 19/12/2011 - Rep 815 del 21/12/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA PISTOIA Data sottoscrizione 07/05/2010</p> <p>Protocollo con PROVINCIA PISA Data sottoscrizione 09/02/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA PRATO Data sottoscrizione 14/04/2011 - Rep. 395 del 14/04/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA SIENA Data sottoscrizione 03/05/2011 - Rep. 423 del</p>	<p>amministrativo di Regioni ed enti locali è stata prestata attraverso i progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diversità come valore” co-finanziato dal Progress; - “Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il monitoraggio della discriminazione razziale” finanziato con il FEI, annualità 2010/11; - “Ampliamento e rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale” finanziato con il FEI, annualità 2011/2012.
--	--	--	---	---

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

			<p>3/05/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA FIRENZE</p> <p>Data sottoscrizione 14/04/2011 - Rep. 392 del 14/04/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA AREZZO</p> <p>Data sottoscrizione 21/11/2011</p> <p>Protocollo con COMUNE AREZZO</p> <p>Data sottoscrizione 19/12/2011 - Rep 801 del 19/12/2011</p> <p>Protocollo con REGIONE LOMBARDIA</p> <p>Data sottoscrizione 22/12/2011</p> <p>Protocollo con COMUNE PAVIA</p> <p>Data sottoscrizione 9/05/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA PAVIA</p> <p>Data sottoscrizione 02/12/2011</p> <p>Protocollo con PROVINCIA COMO</p> <p>Data sottoscrizione 14/12/2011 - Rep 804 del 20/12/2011</p> <p>Protocollo con COMUNE DI MILANO</p> <p>Data sottoscrizione 19/12/2011 - Rep 810 del 20/12/2011</p> <p>Protocollo con REGIONE LAZIO</p> <p>Rep. 56 28/03/2012</p> <p>Protocollo con REGIONE MOLISE</p> <p>Data sottoscrizione 20/12/2011 Rep 811 del 20/12/2011</p> <p>Protocollo con REGIONE CAMPANIA</p> <p>Data sottoscrizione 30/12/11 - Rep 08 del 16/01/2012</p> <p>Protocollo con COMUNE ROMA</p> <p>Data sottoscrizione 21/10/2009</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Protocollo con PROVINCIA CAGLIARI</p> <p>Data sottoscrizione 20/12/2011 - Rep 805 del 20/12/11</p>	
<p>B.2 PARITÀ DI GENERE - Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE⁴⁵</p>	SI	<p>Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE;</p>	SI	<p>http://www.pariopportunita.gov.it/</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-vispo2.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-redazione-e-valutazione-.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/Vispo_Indirizzi_operativi.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/valutazione_ex_ante.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2007_2013/linee_guida_informativa_CdS.pdf</p> <p>http://dati.istat.it/?lang=it</p> <p>http://demo.istat.it/</p> <p>http://noi-italia.istat.it/</p> <p>http://dati.coesione-sociale.it/Index.aspx</p>	<p>Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali (http://www.pariopportunita.gov.it/) ha promosso l'ideazione e l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità fin dall'avvio della programmazione 2000 – 2006.</p> <p>Tale azione ha dato vita ad indirizzi ed orientamenti per il rispetto del principio di pari opportunità di genere in tutte le fasi di programmazione e valutazione dei Fondi strutturali, dalla <i>ex ante</i> alla <i>ex post</i>, utilizzati dai diversi contesti territoriali durante le ultime due programmazioni, anche con un'attenzione all'utilizzo delle risorse finanziarie in chiave di genere.</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-vispo2.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-redazione-e-valutazione-.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/Vispo_Indirizzi</p>

⁴⁵ Amministrazione di coordinamento: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

				<p>http://www.istat.it/it/archivio/16777</p> <p>http://www.osservatorionazionaletratta.it/sirit/index.php</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=4031</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/animatrice_mainstreaming.pdf</p>	<p>operativi.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/valutazione_ex_ante.pdf</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2007_2013/linee_guida_informativa_CdS.pdf</p> <p>Nel corso degli anni l'Italia ha sviluppato sistemi di rilevazione dei dati disaggregati per sesso che consentono di sviluppare politiche in una prospettiva di genere, così come un monitoraggio e una valutazione dell'impatto in chiave di genere in tutte le fasi della programmazione dei Fondi strutturali.</p> <p>Tali sistemi afferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISTAT - Istituto nazionale di statistica, che effettua regolarmente rilevazioni di dati disaggregati per sesso relativamente a struttura della popolazione residente sul territorio nazionale; andamento delle principali dinamiche e fenomeni che la interessano (demografia, istruzione, lavoro e welfare, uso del tempo e conciliazione vita-lavoro, sicurezza). <p>http://dati.istat.it/?lang=it</p> <p>http://demo.istat.it/</p> <p>http://noi-italia.istat.it/</p> <p>http://dati.coesione-sociale.it/Index.aspx</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISTAT – DPS (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), che produce informazione statistica territoriale settoriale
--	--	--	--	---	--

					<p>per le politiche strutturali 2010-2015 e che mette a disposizione indicatori di contesto chiave e variabili di rottura, 38 dei quali di genere su un totale di 208.</p> <p>http://www.istat.it/it/archivio/16777</p> <p>- Convenzione DPO - ISTAT per realizzare una nuova indagine nazionale sulla "Sicurezza delle donne" per fornire stime aggiornate su violenza fisica e sessuale, dinamica della violenza, conseguenze della violenza.</p> <p>- Sistema Informatizzato di Raccolta Informazioni sulla Tratta (SIRIT) per inserire o completare percorsi individuali relativi alle vittime accolte nei percorsi di protezione sociale ex art. 18 D.lgs 286/98 o di assistenza ex art.13 L.228/03</p> <p>http://www.osservatorionazionaletratta.it/sirit/index.php</p> <p>Il Dipartimento per le pari opportunità, nel giugno 2011, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Sistema Nazionale di Valutazione (UVAL) con la finalità di supportare le amministrazioni con responsabilità di programmazione di Fondi strutturali nel garantire il rispetto delle pari opportunità nei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione.</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=4031</p> <p>Nel sostenere tali azioni il Dipartimento si raccorda anche con quanto predisposto a livello sovra nazionale dai Gruppi e Organismi europei competenti in materia di</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>programmazione, monitoraggio e valutazione di genere (Es. EIGE, <i>Network</i> europeo sul <i>gender mainstreaming</i>).</p> <p>Gli indirizzi ed orientamenti fin qui elaborati saranno adattati alla programmazione 2014 – 2020.</p> <p>Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha già garantito nelle due ultime programmazioni attraverso i suoi uffici, le <i>task force</i> locali e le assistenze tecniche nazionali, un expertise in grado di realizzare un'azione di consulenza che ha favorito la costituzione di presidi e di forme di <i>governance</i> per le varie fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Attraverso tale sistema il Dipartimento ha sostenuto, nelle varie sedi e nei vari momenti, l'applicazione del principio trasversale delle pari opportunità nella programmazione dei Fondi strutturali. Sono anche stati redatti documenti di indirizzo per i diversi livelli territoriali su ruoli e compiti di figure competenti in grado di assicurare l'applicazione del principio di pari opportunità di genere nelle varie fasi della programmazione.</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/animatrice_mainstreaming.pdf</p>	
		<p>Dispositivi per la formazione del personale delle Autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità</p>	<p>SI</p>	<p>http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=3685</p> <p>Convenzione con il FORMEZ PA – in vista della programmazione 2014-2020 - che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze degli</p>	<p>Il Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender</p>

		di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.		<p>Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante.</p>	<p>mainstreaming (a titolo esemplificativo si cita il Progetto 'Percorsi formativi al mainstreaming di genere')</p> <p>http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=3685), con particolare riferimento alla normativa e ai programmi dedicati, che verranno rafforzate durante il nuovo periodo di programmazione degli stessi fondi.</p> <p>Inoltre, nel maggio del 2013, il DPO ha attivato una Convenzione con il FORMEZ PA – in vista della programmazione 2014-2020 - che prevede, tra l'altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e affiancamento/assistenza abilitante.</p> <p>Entro il 2016 potranno essere implementate ulteriori azioni di formazione, indirizzo e orientamento rivolte a favorire un sistema di <i>governance</i> in grado di garantire il rispetto del principio di pari opportunità nelle diverse fasi della programmazione dei Fondi strutturali, così come potranno essere sviluppate azioni di rafforzamento delle competenze e delle capacità istituzionali, anche mediante interventi di disseminazione e formazione, degli attori responsabili dell'implementazione dei Fondi.</p>
B.3 DISABILITÀ - Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui	SI	Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi	SI	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1)</p>	<p>Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo</p>

<p>diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio^{46 47}</p>		<p>incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi;</p>		<p>Decreto interministeriale 167/2010 Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre 2013</p>	<p>2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, <i>“allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione [...] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104”</i> (art. 3, co. 1).</p> <p>All'Osservatorio sono affidati rilevanti compiti (art. 3, co. 5): a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'art. 41, co.8, della L.104/92; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.</p> <p>Il Decreto interministeriale 167/2010 ha</p>
---	--	--	--	--	--

⁴⁶ Decisione del Consiglio, del 26/11/2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27/01/2010, pg. 35)

⁴⁷ Amministrazione di coordinamento: *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*

					<p>definito l'Osservatorio quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. È stato inoltre previsto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 33, co. 1 della Convenzione relative alla necessità di coordinamento fra i diversi settori delle amministrazioni pubbliche, che in seno all'Osservatorio fossero rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione dell'attuazione delle politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'ISTAT. Sono, inoltre, parti dell'organismo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle associazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità, nonché tre esperti di comprovata esperienza nel settore.</p> <p>L'Osservatorio, che si è riunito per la prima volta a fine 2010, è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed ha sede presso il MLPS, che assicura le funzioni di supporto. È composto da 40 membri effettivi nominati con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti, 14 dei quali siedono in rappresentanza, a diverso titolo, del mondo dell'associazionismo della disabilità. Allo scopo di contribuire all'accrescimento di conoscenze ed esperienze sulle condizioni delle persone in situazione di disabilità, è</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>stata inoltre prevista la presenza di invitati permanenti, senza diritto di voto, in numero massimo di dieci. All'interno dell'Osservatorio opera un Comitato tecnico-scientifico (CTS) interno con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio stesso. Il CTS ha iniziato i suoi lavori nei primi mesi del 2011, riunendosi in sedute periodiche nel corso delle quali è stato innanzitutto predisposto un documento metodologico delle attività dell'organismo.</p> <p>Nel corso del 2011 è stato inoltre previsto, al fine di meglio espletare i compiti istituzionali dell'organismo, l'avvio di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio, coordinati da rappresentanti del mondo dell'associazionismo. L'ottica dell'approccio che si è inteso dare alle attività previste dalla legge di ratifica della Convenzione è stato, dunque, quello del pieno coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, nel puntuale rispetto degli artt. 4, co. 3, e 33, co. 3, della Convenzione stessa, aprendo, fra l'altro, i gruppi al contributo di ulteriori esperti e membri delle associazioni del mondo della disabilità.</p> <p>L'attività dell'Osservatorio, sviluppata attraverso le sessioni del CTS, le sedute plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro, ha portato alla redazione del primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione (trasmesso alle Nazioni Unite nel novembre del 2012) e alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale (approvato dall'Osservatorio nel marzo del 2013 e recepito con DPR in data 4 ottobre 2013).</p> <p>Il programma d'azione biennale sulla disabilità rappresenta un primo contributo alla definizione di una complessiva azione strategica da parte dell'Italia sul tema della disabilità, in accordo col nuovo quadro convenzionale delle Nazioni Unite e pienamente coerente con la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, al fine di promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale.</p> <p>Si segnala, sempre con riferimento all'art. 33, co. 1 della Convenzione, che nel 2011 è stato individuato il Punto di Contatto Nazionale nella Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS.</p> <p>L'organismo ha terminato il primo mandato triennale in data 22 ottobre 2013 ai sensi del co. 4, art. 3 della suddetta legge. A tale proposito, in data 9 settembre u.s. è stato firmato il DPCM che ha stabilito il perdurare dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per ulteriori tre anni. La riunione di insediamento dell'Osservatorio per il nuovo mandato si è tenuta il 29 luglio 2014. Tra gli argomenti in discussione la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei e di investimento.</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>Dispositivi per la formazione del personale delle Autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno;</p>	<p>SI</p>	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre 2013</p>	<p>L'Osservatorio, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire che gli Organismi che si occupano di disabilità sono coinvolti nell'attuazione di questo programma.</p> <p>L'Osservatorio, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire un piano di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione dei fondi SIE sui temi dell'accessibilità, dell'uguaglianza e della non discriminazione delle persone con disabilità.</p>
		<p>Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</p>	<p>SI</p>	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, co. 1)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 Ottobre 2013.</p>	<p>Con riferimento al punto 1, si ribadisce che nel mese di novembre del 2012 è stato trasmesso alle Nazioni Unite il primo Rapporto italiano sulla implementazione della Convenzione. In tale documento, che copre, come richiesto dalle Linee Guida in materia, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione, è naturalmente riportata la situazione interna relativamente all'art. 9 della Convenzione stessa in materia di accessibilità.</p> <p>Inoltre, sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso dei lavori per la redazione del richiamato Rapporto all'ONU, è stata avviata e conclusa l'attività relativa alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, assicurando, anche in questo caso, la partecipazione paritaria e proattiva di membri delle amministrazioni pubbliche nazionali,</p>

					<p>regionali e locali, sindacati e parti sociali, organizzazioni del mondo della disabilità, anche grazie all'attività di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio ed aperti anche al contributo di ulteriori esperti ed esponenti del mondo dell'associazionismo.</p> <p>Il richiamato Programma d'azione, presentato alla Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio del 2013 e approvato con D.P.R del 4 ottobre 2013.</p> <p>Per ogni intervento proposto, a partire dal richiamo degli articoli della convenzione ONU connessi al tema, il Programma individua l'obiettivo prefigurato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.</p> <p>Esso si articola in sette linee di intervento, una delle quali (linea di intervento 4) esplicitamente dedicata alla "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" ed investe i temi della accessibilità all'ambiente e alle strutture interne ed esterne; della mobilità; dell'accesso alle ITC, alla comunicazione e all'informazione.</p> <p>L'Osservatorio, di concerto e in collaborazione con le Autorità di Gestione dei fondi SIE, è in grado di garantire che gli Organismi che si occupano di disabilità sono coinvolti nell'attuazione di questo programma. Per consentire tale compito, la DG Inclusion è componente del Comitato di Sorveglianza del PO.</p>
B.4 APPALTI PUBBLICI –	Parzialmente				In merito alla condizionalità <i>ex ante</i> in materia

<p>Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE⁴⁸</p>						<p>di appalti pubblici, l'Italia ritiene che l'esercizio di autovalutazione, che per tale condizionalità si attesta a livello centrale, in ragione dei dispositivi normativi e degli strumenti attuativi in essere, abbia dato esito ad un giudizio di parziale soddisfacimento. Il raggiungimento del pieno soddisfacimento della stessa sarà assicurato nell'ambito di un'iniziativa promossa dai competenti Servizi della Commissione europea – Direzione Generale Mercato Interno e Servizi, con la partecipazione della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana, volta a migliorare il funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia. Nel quadro di tale esercizio, è stato, pertanto, avviato un percorso comune avente come obiettivo, in primo luogo, il pieno soddisfacimento della suddetta condizionalità entro il 2016 e più in generale un effettivo e duraturo rafforzamento del sistema .</p> <p>A tal fine, è stato costituito un Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, congiunto SM/CE, che ha già avviato i propri lavori e al quale partecipano le Amministrazioni centrali principalmente coinvolte/responsabili nella materia degli appalti pubblici, tra cui l'Autorità nazionale anticorruzione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive, in maniera tale da incidere, a vario titolo e livello amministrativo ai fini del</p>
---	--	--	--	--	--	---

⁴⁸ Amministrazioni responsabili: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dipartimento per le Politiche europee, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero delle Infrastrutture

					<p>raggiungimento dei suddetti obiettivi.</p> <p>Il Gruppo di lavoro si è dotato, in sintesi, di un programma di lavoro così articolato:</p> <p>1 ^ Fase: Identificazione delle principali criticità del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - complessità dell’assetto normativo e istituzionale; - capacità amministrativa e razionalizzazione delle stazioni appaltanti; - principali ostacoli alla concorrenza (durata delle concessioni, oneri amministrativi, varianti, non corretta applicazione dei criteri in house e cooperazione pubblico pubblico, ecc.) - sistema dei controlli relativi all’efficienza delle procedure e alla corruzione. <p>2 ^ Fase: Individuazione delle possibili cause;</p> <p>3 ^ Fase: Elaborazione di un Piano d’azione contenente le proposte di soluzioni alle criticità individuate nell’ambito della prima fase da sottoporre al Governo, unitamente ad un programma d’attuazione dello stesso .</p> <p>Si riportano, di seguito, un primo elenco d’azioni da inserire nella strategia, che sarà rivisto ed aggiornato a seguito delle prime due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razionalizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure attraverso: a) eventuali, “mirati” interventi normativi volti a disciplinare fattispecie complesse o problematiche, b) formulazione di atti di
--	--	--	--	--	--

					<p>indirizzo, anche con specifico riferimento alla diffusione della conoscenza e al corretto utilizzo degli strumenti di gara forniti dalle nuove direttive comunitarie sugli appalti pubblici e le concessioni, con particolare riferimento all'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici di comunicazione, negoziazione ed acquisto di lavori, servizi e forniture;</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore apertura alla concorrenza e incremento di meccanismi di trasparenza attraverso: a) creazione di sistemi di aggregazione/centralizzazione delle procedure relative agli appalti pubblici; b) diffusione di processi di accentramento delle procedure di acquisto in appositi "punti" dotati delle necessarie competenze tecnico giuridiche per fornire supporto alle amministrazioni aggiudicatrici; c) predisposizione di strumenti di appalto "chiavi in mano" facilmente adattabili e replicabili dalle singole amministrazioni aggiudicatrici per i procedimenti di gara più semplici e gli acquisti "ordinari"; • rafforzamento della capacità amministrativa attraverso: a) attività di formazione dedicata; b) attività di indirizzo e supporto a tutti i livelli coinvolti, attraverso: l'organizzazione di seminari a tema, la diffusione di appositi metodi applicativi e linee-guida; la predisposizione di note interpretative e di indirizzo su fattispecie complesse; la promulgazione e lo scambio di prassi di successo tra le amministrazioni e la
--	--	--	--	--	---

					<p>condivisione della conoscenza di comportamenti erranei e/o comportanti impatti negativi ai fini dell'applicazione della normativa in esame;</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi dei casi concreti di presunta non conformità rilevata in occasione di controlli, al fine di pervenire ad una interpretazione univoca della normativa vigente ed applicabile, condivisa con i competenti servizi della Commissione europea; • prevenzione di errori di conformità e pratiche nocive attraverso: a) istituzione per ogni Autorità di Gestione di Programmi cofinanziati dall'UE e in genere per ogni soggetto incaricato dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabile del rispetto della relativa normativa, di un'apposita Struttura dedicata alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici; b) raccordo costante con il presidio nazionale di coordinamento di cui all'Accordo di Partenariato 2014/2020 ai fini, in particolare, della corretta attuazione di fattispecie complesse.
		<p>Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). A livello centrale è assicurata assistenza all'attività di ricognizione della normativa CE, sia in fase di formazione che di recepimento.</p> <p>Inoltre, in un'ottica di semplificazione e</p>	<p>A livello nazionale opera l'Autorità nazionale anticorruzione, che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla quale sono state trasferite le funzioni consultive e di vigilanza precedentemente svolte dall'AVCP.</p> <p>Al fine di uniformare i bandi di gara, l'articolo</p>

				<p>razionalizzazione, il Governo italiano ha proceduto alla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento e rafforzamento delle funzioni di detto soggetto all’Autorità nazionale anticorruzione. Tale circostanza fa venir meno anche ogni preoccupazione circa il coordinamento delle attività di tali due soggetti.</p> <p>Inoltre, fermo restando quanto sopra e i dispositivi descritti già in essere, le Autorità italiane hanno avuto modo di dimostrare il proprio impegno fattivo di collaborazione con la Commissione europea ai fini del raggiungimento del giudizio di pieno soddisfacimento della condizionalità in esame, attraverso l’istituzione del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e l’avvio dei suoi lavori in partenariato con la CE-DG Mercato interno e la DG della Politica regionale e urbana, così come si è avuto modo di illustrare sopra.</p> <p>La presenza di un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e di riforma, quindi, del Codice dei contratti pubblici nel Gruppo di lavoro in oggetto assicura il coordinamento e la sinergia delle attività dei due ambiti di lavoro.</p> <p>Infine, la presenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Gruppo di lavoro in oggetto assicura che il Piano d’azione che scaturirà dai lavori delle Autorità italiane e della CE sarà attuato anche a livello regionale e locale.</p>	<p>64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal cd. decreto sviluppo (<i>legge n. 106 del 2011</i>) ha stabilito che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis.”. Ad oggi esistono, quindi, modelli, a suo tempo approvati dall’AVCP, che assicurano che lo strumento del bando di gara sia pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.</p> <p>La legge 6 novembre 2012, n. 190 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i> e il rafforzamento delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione anche nel settore degli appalti pubblici costituiscono strumenti efficaci ad avversare i fenomeni corruttivi e l’illegalità nella pubblica amministrazione.</p>
		<p>Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Il D.lgs. 163/2006 e il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e</p>	<p>Con particolare riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli</p>

		<p>aggiudicazione dei contratti</p>	<p>diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici.</p> <p>Inoltre, a livello centrale è assicurata la diffusione nei confronti di tutti i soggetti responsabili del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni di linee guida e atti di indirizzo da parte dell’AVCP prima, dell’Autorità nazionale anticorruzione ora, del DPS nell’ambito della politica di coesione e delle amministrazioni di settore competenti volti ad assicurare la trasparenza nelle procedure di appalto.</p> <p>Inoltre, in merito alla trasparenza nelle procedure di aggiudicazione, fatte salve le disposizioni e gli strumenti pienamente operativi descritti in questa sezione, si osserva che, nonostante gli impegni in materia di <i>e-procurement</i> risultino obbligatori allo scadere del termine previsto dalle direttive per il recepimento da parte degli SM delle stesse - ovvero ad aprile 2016 – ed in alcuni casi anche oltre (2017), il corretto utilizzo degli strumenti di <i>e-procurement</i> forniti dalle nuove direttive è uno degli ambiti di azione del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo istituzionale incaricato della riforma del Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Il Piano d’azione sugli appalti sarà volto a dare piena ed effettiva esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di <i>e-procurement</i>, individuando gli strumenti tecnologici più adatti ed efficaci. Pertanto, grazie ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo incaricato di riformulare il</p>	<p>obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si osserva che esso pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D.lgs.n. 163/2006, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione nei siti istituzionali, in una specifica Sezione denominata “Amministrazione Trasparente” dei documenti, delle informazioni e dei dati, accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza autenticazione ed identificazione; - l’adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente; - l’introduzione di ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - l’istituzione di una rete dei referenti per i dati da pubblicare in attuazione del citato D.Lgs. n. 33/2013; - l’introduzione di specifiche sanzioni per l’inadempimento agli obblighi di trasparenza.
--	--	--	--	--

				<p>Codice dei contratti sarà possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà costituire l'ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi comunitari.</p>	
		<p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>In generale, a livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici e concessioni, del quale ogni amministrazione è responsabile. A livello regionale, ogni amministrazione predispone nell'ambito della propria autonomia amministrativa e funzionale i piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione del diritto sugli appalti pubblici e delle concessioni.</p> <p>Inoltre, il DPS, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, fornisce continuamente e costantemente tutte le informazioni necessarie ad un'attuazione efficace degli interventi cofinanziati dai SIE, attraverso l'invio a tutte le Autorità di gestione dei PO - con l'indicazione di diffondere le informazioni a loro volta a tutti i soggetti beneficiari dei programmi e coinvolti nell'attuazione degli stessi - di note, pareri, disposizioni comunitarie nuove o in via di adozione, buone e cattive prassi, ecc.</p> <p>Inoltre, in tale ambito si colloca il progetto OpenCoesione, definito dal portavoce del Commissario europeo alle politiche regionali come un "buon esempio" per l'Europa per la trasparenza sull'uso dei fondi e quale "iniziativa positiva per incrementare trasparenza e responsabilità" per la stagione di</p>	<p>OpenCoesione</p> <p>Si tratta del primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. Tale portale trae la sua origine dai Regolamenti dei Fondi Strutturali europei ed in particolare nel Regolamento 1083/2006[3].</p> <p>L'uso del portale è destinato a cittadini, amministrazioni italiane ed europee, ricercatori, analisti delle politiche, imprese, settori organizzati della società civile, media, affinché possano conoscere e seguire le politiche di coesione, ma anche valutare l'allocatione per temi e territori dell'impiego delle risorse disponibili e lo stato di attuazione dei progetti.</p> <p>Con tale progetto si attua la strategia nazionale di <i>Open Government</i> e <i>Open Data</i> perseguita dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e prevede la pubblicazione in un unico punto di accesso di un vasto patrimonio informativo relativo ad azioni finanziate nell'ambito delle politiche di coesione e individuate da un atto amministrativo autonomo (per</p>

				<p>programmazione dei fondi 2014-2020.</p> <p>OpenCoesione fornisce tutte le informazioni relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dalle risorse comunitarie, anche dal punto di vista degli appalti pubblici, intesi come strumento di attuazione dell'intervento cofinanziato. In esso è possibile, pertanto, trovare informazioni relative alle modalità di attuazione degli interventi, alla tipologia di bandi utilizzati, alle soluzioni attuative individuate dalle amministrazioni nei confronti dei beneficiari degli interventi, ecc.</p>	<p>esempio, un bando, una graduatoria, un'intesa, un contratto, etc.).</p>
		<p>Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Tutte le amministrazioni centrali, regionali e le province autonome coinvolte nella gestione dei fondi SIE usufruiscono di un'assistenza tecnica specialistica, scelta a seguito di una procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni, finanziata con apposite risorse a valere su specifici programmi operativi o linee di programma dedicati a tale necessità di affiancamento tecnico delle amministrazioni.</p> <p>Inoltre, a livello centrale e per tutto il territorio nazionale, il DPS nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, assicura assistenza e supporto nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici e le concessioni nei confronti delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.</p>	<p>Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico-giuridica di tipo specialistico con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificatamente, alla disciplina sugli appalti pubblici e le concessioni, sugli aiuti di Stato e sui Servizi di interesse generale (SIG) e ai Servizi di interesse economico generale (SIEG).</p> <p>Nello specifico, le attività svolte sono, in sintesi, riconducibili a: supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della</p>

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

					<p>normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni; supporto giuridico in merito all'analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie nel diritto nazionale italiano; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale normativa.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materie sopra indicate.</p> <p>Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di <i>compliance</i> con il diritto comunitario, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, SIG e SIEG. In termini numerici, lo staff dedicato alle materie in questione potrà essere implementato. Il DPS potenzierà, infatti, la propria struttura in misura da assicurare il livello di supporto tecnico idoneo rispetto alle esigenze rilevate.</p> <p>La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, rende, di fatto, i suoi pareri sostanzialmente non eludibili per l'AdG dei programmi operativi anche in ragione del ruolo di coordinamento svolto dal DPS, fermo restando il fatto che il DPS fornisce supporto tecnico su uno specifico caso di competenza di un'altra amministrazione su richiesta di quest'ultima. Il quadro istituzionale e giuridico italiano, infatti, non consente, allo stato attuale, al DPS di imporre il proprio parere o la propria volontà su un'altra amministrazione centrale o regionale.</p> <p>Inoltre, il DPS-DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi, assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle</p>
--	--	--	--	--	---

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

					<p>norme sugli appalti pubblici. Inoltre, le AdG dei programmi e, se del caso, le altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, sottopongono sistematicamente al DPS richieste di supporto al fine del corretto inquadramento delle fattispecie di cui trattasi con le norme in materia di appalti pubblici. A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti comunitari ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.</p>
<p>B.5 AIUTI DI STATO – Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE⁴⁹</p>	<p>Parzialmente</p>				<p>In merito alla condizionalità <i>ex ante</i> in materia di aiuti di Stato l'Italia ritiene che l'esercizio di autovalutazione, in ragione dei dispositivi normativi e degli strumenti attuativi in essere, dia esito ad un giudizio di parziale soddisfacimento.</p> <p>A tal proposito, si osserva che la Commissione europea, in occasione delle prime osservazioni sull'Accordo di Partenariato del</p>

⁴⁹ Amministrazioni responsabili: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole; Alimentari e Forestali; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee; Ministro Semplificazione e Pubblica Amministrazione; Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.

					<p>10 marzo 2014, ha espresso il proprio accordo rispetto alla valutazione e al giudizio di parziale soddisfacimento della condizionalità formulati dall'Italia, richiedendo, in quell'occasione, informazioni di dettaglio rispetto ai criteri illustrati.</p> <p>Pertanto, si rileva che il raggiungimento del pieno soddisfacimento della condizionalità in esame scaturirà dall'adempimento di determinati obblighi richiamati anche dalla stessa Commissione europea, che tuttavia sono contenuti nel nuovo Regolamento generale di esenzione (GBER), appena pubblicato in GUUE e per molti dei quali il legislatore comunitario ha previsto l'obbligatorietà a decorrere dal 2016.</p> <p>Infine, si osserva che l'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sancisce che gli Stati membri accertano il soddisfacimento delle condizionalità <i>ex ante</i> "conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici."</p> <p>In Italia, il sistema per la concessione e la gestione degli aiuti di Stato è decentrato. Ciascuna amministrazione, centrale, regionale o locale è responsabile, quindi, della concessione degli aiuti di Stato, nelle materie per le quali risulta istituzionalmente competente.</p>
		<p>Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Il sistema decentrato per la concessione e la gestione degli aiuti di Stato in Italia, prevede che ciascuna Amministrazione concedente misure qualificabili come aiuti di Stato sia responsabile della conformità di tali misure con la pertinente normativa comunitaria di settore.</p>	<p>Come si è già avuto modo di osservare, in Italia Ciascuna amministrazione - centrale, regionale o locale - è responsabile della concessione degli aiuti di Stato, nelle materie per le quali è competente. Essa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede direttamente alla notifica alla

					<p>CE, ove necessaria o, nei casi di esenzione dalla notifica, alla prevista comunicazione alla CE, verificando la corrispondenza della misura con le norme di esenzione dalla notifica; è, quindi, l'amministrazione competente che assicura la conformità della misura con le norme di esenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura la concessione ed erogazione dell'aiuto; - in caso di modifica dell'aiuto, verifica se essa rientri fra quelle modifiche che non necessitano di un'apposita autorizzazione della CE. <p>Analogamente, quanto alla conformità dei regimi esistenti a nuove normative comunitarie entrate in vigore durante l'attuazione delle misure di cui trattasi, si segnala che ciascuna amministrazione provvede ad adeguare i propri regimi alle nuove regole.</p> <p>Per agevolare tale attività, quanto alle misure in corso per l'adeguamento dei regimi esistenti ai nuovi regolamenti, decisioni e orientamenti, oltre ai momenti di coordinamento assicurati dalla DPE e dal DPS (di cui si dirà oltre), si ritiene utile evidenziare, a titolo di significativo esempio, che per importanti regimi di aiuto nazionali di competenza, ad esempio, del MISE, in diversi casi utilizzati e attuati anche da amministrazioni regionali, sono state prese alcune apposite misure quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'adozione della circolare 3146 del 29
--	--	--	--	--	--

					<p>gennaio 2014, avente ad oggetto "scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di stato per i periodi 2007-2013 e adozione dei nuovi inquadramenti per il periodo 2014-2020. Indicazioni per la disciplina del periodo transitorio nell'attuazione dei regimi di aiuto di competenza della Direzione" relativa ai principali interventi a livello nazionale gestiti dal MISE ed inviata ai soggetti gestori; nel corso del periodo transitorio la Direzione ha adottato un triplice approccio: ha prorogato, ove possibile, i regimi di aiuti notificati in scadenza al 31/12/2013; ha fissato il termine di operatività dei regimi che sono scaduti al 30 giugno 2014 per effetto del termine di validità della Carta di Aiuti; ha impostato i nuovi interventi in conformità alle prescrizioni del nuovo regolamento di esenzione;</p> <p>b. la notifica alla Commissione della proroga del regime di aiuti (c.d. "omnibus") per Aiuti a Ricerca, Sviluppo e Innovazione n. 302/07 al 31 dicembre 2014, per permettere alle amministrazioni che avevano fatto ricorso al suddetto regime la continuità degli interventi in attesa del nuovo regolamento di esenzione, ovvero per la notifica di nuovi regimi basati sui nuovi orientamenti;</p> <p>c. la notifica alla CE del "Metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti in forma di garanzie" (Aiuto SA. 30920 già n. 182/2010), applicabile da tutte le Amministrazioni centrali e</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>regionali interessate e che sarà applicabile anche sulla base del nuovo regolamento generale di esenzione e del Regolamento (UE) 1407/2013 per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Infine, nel contesto della politica di coesione, il DPS ha regolarmente fornito, attraverso note scritte, incontri e pareri, informazioni puntuali e tempestive volte ad assicurare che la durata dei regimi fosse sempre in linea con il periodo di vigenza della relativa base giuridica comunitaria. Inoltre, quando, ad esempio, a causa del ritardo nel processo di modernizzazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha dovuto prorogare di sei mesi la normativa in scadenza al 31/12/2013, il DPS ha tempestivamente comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di prorogare i relativi regimi in scadenza, attirando l'attenzione sull'importanza che la durata degli stessi fosse allineata alla prorogata data di scadenza comunitaria. Pertanto, in linea con le posizioni più volte espresse dalla stessa Commissione, il DPS ha sempre invitato le Amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure di aiuto, ad allineare la durata dei regimi con il periodo di vigenza delle relative discipline comunitarie.</p> <p>Alla luce di tutto quanto sopra, preme evidenziare che le misure illustrate potranno assicurare continuità di attuazione a tutte le amministrazioni (e altri soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione degli interventi di cui trattasi) che hanno fatto ricorso ai suddetti regimi nell'ambito dei programmi operativi</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Ai fini della piena efficienza di tale sistema decentrato, sono poi assicurate funzioni di coordinamento a livello generale e settoriale.</p> <p>Il Dipartimento per le Politiche europee (DPE) effettua il coordinamento in materia di aiuti di Stato in via generale, mentre il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) assicura tale funzione nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei.</p>	<p>2007-2013, ma anche per un eventuale avvio della prima fase attuativa di specifiche misure dei programmi operativi 2014/2020.</p> <p>Ciascuna delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato, inoltre, applica direttamente tutte le norme europee sul monitoraggio, le relazioni e la trasparenza attualmente imposte dalla normativa in materia di aiuti di Stato, fra cui la tenuta dei registri, per dieci anni, sugli aiuti concessi.</p> <p>In base all'art. 18 della legge n. 234/2012, il ruolo di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE è esercitato dal Dipartimento per le Politiche europee (DPE) della Presidenza del Consiglio.</p> <p>In particolare, il DPE si occupa delle tematiche relative alle regole di concorrenza dell'Unione europea sugli aiuti di Stato alle imprese. Tra le altre cose, cura i rapporti con la Commissione europea, assicura il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, regioni e province; monitora l'attuazione degli obblighi di recupero di aiuti di Stato.</p> <p>La stessa legge n. 234/2012 prevede, all'art. 44, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per la definizione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.</p> <p>A tal fine, il DPE cura il coordinamento delle Amministrazioni centrali e regionali, sia nel caso in cui vi sia un'Amministrazione capofila, sia quando le Amministrazioni siano coinvolte in pari misura. Le Amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, contestualmente alla notifica, devono trasmettere al Dipartimento per le politiche europee, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una scheda sintetica della misura.</p> <p>Ai sensi dell'art. 45, L. 234/2012, a prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati sono fornite dalle stesse amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee. Ciascuna delle amministrazioni di cui sopra, inoltre, applica direttamente tutte le norme europee sul monitoraggio, le relazioni e la trasparenza attualmente imposte dalla normativa in materia di aiuti di Stato, fra cui la tenuta dei registri, per dieci anni, sugli aiuti concessi.</p> <p>Nell'ambito della politica di coesione, il DPS cura il coordinamento tra tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi operativi e fornisce, altresì, supporto giuridico in tema di aiuti di Stato (dall'istruttoria, alla notifica, alla verifica di conformità) su richiesta dell'amministrazione o del</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Rispetto degli obblighi di trasparenza, verifica del cumulo e rispetto della regola Deggendorff.</p> <p>Nel settore agricolo, esiste il registro degli aiuti di Stato, istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. La Conferenza Stato regioni ha sancito l'accordo sul registro nella seduta del 24 gennaio 2008.</p>	<p>soggetto responsabile dell'attuazione di uno o più interventi cofinanziati. I pareri del DPS non hanno, dal punto di vista giuridico, carattere vincolante. Tuttavia, la responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, rende, di fatto, i suoi pareri forti atti di indirizzo per le AdG dei programmi operativi anche in ragione, appunto, del ruolo di coordinamento svolto dal DPS, fermo restando il fatto che il DPS fornisce supporto tecnico in merito ad uno specifico caso di competenza di un'altra amministrazione centrale, regionale o locale su richiesta di quest'ultima. Il quadro istituzionale e giuridico italiano, infatti, non consente, allo stato attuale, al DPS di imporre il proprio parere o la propria volontà ad un'altra amministrazione.</p> <p>Tale registro è uno dei servizi offerti dal portale SIAN nell'ambito del comparto agricolo e, pertanto, tiene conto del fascicolo aziendale dei beneficiari, obbligatorio ai sensi della normativa europea per la concessione di aiuti europei. Inoltre, contiene la catalogazione di tutte le basi giuridiche nazionali che prevedono la concessione di aiuti di Stato. Il portale www.sian.it è lo strumento attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella gestione dei servizi realizzati dal Sistema Informativo</p>
--	--	--	--	--	--

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

				<p>Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla sentenza Deggendorff, nel registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero, che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali.</p> <p>Nel settore della pesca, è stato predisposto un dispositivo di controllo per verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti di cui al Reg. CE n. 875 del 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <i>de minimis</i>. Tale dispositivo prevede un sistema di preventiva autorizzazione dei citati interventi attivati dalle Amministrazioni regionali, anche al fine di una preliminare verifica delle condizioni di</p>	<p>Agricolo Nazionale, Arbea, Arpea, Appag e Bolzano.</p> <p>Il registro è collegato al SIAN per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale , con le quali è attivo l'interscambio di dati. Infatti, tutti i dati all'interno dei servizi offerti dal portale sono correlati, intercambiabili e impernati su una base anagrafica centralizzata connessa all'anagrafe tributaria. L'infrastruttura di correlazione dei dati garantisce la rintracciabilità di tutti i beneficiari e l'aggiornamento costante dei dati.</p> <p>Il registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è gestito dal MIPAAF ed è implementato da tutte le Amministrazioni che concedono aiuti nel settore agricolo.</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>ammissibilità. Peraltro, è operativo il Registro Informatico Centralizzato relativo agli aiuti in questione finanziati dallo stato membro Italia (Amministrazione centrale e Regioni). Per l'inserimento dei relativi dati è stata prevista un'implementazione del sistema informatico "SIPA" disponibile, per la Direzione Generale Pesca, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).</p> <p>Il sistema implementato per la pesca può essere ben utilizzato per la predetta condivisione per via elettronica delle informazioni di concerto con altri sistemi operativi (ad es. con la BDA di cui alla legge 488/92 e s.m.).</p> <p>È opportuno precisare che le Amministrazioni interessate dalla BDA sono quelle che erogano aiuti a valere sulla legge 488/92 e s.m.i.; la Direzione Generale Pesca è comunque disponibile a fare uso in futuro del sistema informativo BDA quale strumento di monitoraggio e base informativa comune.</p> <p>Esistenza di un sistema di <i>report</i>, registri e banche dati finalizzati alla conoscenza degli aiuti erogati (legge 234/2012 e, art. 14 comma 2 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 e decreto MAP 18/10/2002).</p>	<p>L'art. 52 della legge n. 234/2012 regola gli aspetti procedurali di trasmissione e scambio, tra le amministrazioni, delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese per costituire una banca dati unitaria, nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno, prevenire comportamenti anticoncorrenziali e migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica.</p> <p>Un sistema di <i>report</i>, registri e banche dati finalizzati alla conoscenza degli aiuti erogati è previsto in Italia dalla legge n. 57/2001 e</p>
--	--	--	--	--

					<p>dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 con riferimento al regime <i>de minimis</i>.</p> <p>L'articolo 52, in sostanza, ha confermato quanto disposto a suo tempo dalla legge 57/2001, con lo scopo di assicurare il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria. La norma applicativa è rappresentata dal Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2002, in base al quale il Ministero dello Sviluppo Economico acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da altri enti le informazioni relative alle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma. Tali informazioni riguardano, in particolare: il soggetto beneficiario; la norma o il provvedimento in base al quale le agevolazioni sono state concesse; la tipologia e l'ammontare dei bonus, erogati ed eventualmente revocati; gli investimenti agevolati e realizzati.</p> <p>Per quanto attiene alla pesca si evidenzia che sono operative le procedure collegate al sistema interattivo informatico di notifica (SANI) diretto al controllo e alla preventiva approvazione da parte dei Servizi comunitari degli interventi sulla base di quanto previsto dalle normative comunitarie in materia di politica della concorrenza e dei mercati.</p> <p>Sono altresì implementate le procedure di verifica e monitoraggio, a posteriori, degli aiuti di Stato attivati, tramite il tempestivo invio alla Commissione Europea dei dati sugli</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Banca dati anagrafica (bda) per la verifica del cumulo delle agevolazioni alle imprese</p>	<p>aiuti di Stato versati per il settore pesca, nonché, quelli relativi ai regimi esentati dall'obbligo di notifica (relazioni annuali).</p> <p>Le procedure di verifica del rispetto del cumulo avvengono, in particolare, attraverso un registro tenuto dal MISE, denominato Banca dati anagrafica (BDA) pienamente operativo, che assolve agli obblighi di trasparenza delle informazioni e dei dati trasmessi da tutti i soggetti concedenti e in relazione a tutte le agevolazioni alle imprese e di monitoraggio delle stesse ai fini del rispetto delle previsioni sul cumulo. In sintesi, quindi, le amministrazioni concedenti aiuti di Stato, a tutti i livelli amministrativi, consultando il sistema informativo della BDA visualizzano tutte le agevolazioni concesse al medesimo beneficiario a valere sulle diverse norme di incentivazione e rispettare, così, le regole sul cumulo degli aiuti di Stato.</p> <p>Si forniscono, di seguito, le informazioni relative al funzionamento della BDA.</p> <p>1. Inquadramento normativo nazionale</p> <p>La Banca Dati Anagrafica Incentivi (BDA) è il sistema informativo realizzato e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico per attuare il disposto combinato dell'art. 14 co. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002 e prevede la raccolta delle informazioni provenienti da tutte le Amministrazioni che gestiscono aiuti alle</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>imprese, al fine di assicurare il monitoraggio e di fornire uno strumento utile al controllo del cumulo delle agevolazioni.</p> <p>Il sistema, in particolare, è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al monitoraggio del "rischio" di cumulo delle agevolazioni alle imprese (rientranti in tutte le tipologie di aiuto previste dalle normative e inquadramenti comunitari); - al monitoraggio delle agevolazioni concesse a titolo di aiuti <i>de minimis</i> al fine di verificare il rispetto dell'importo massimo concedibile a ciascuna impresa sulla base della normativa <i>de minimis</i>. <p>Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina "... le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di <i>de minimis</i>, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni..." e definisce l'ambito di applicazione della norma con riferimento a "...le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati, attraverso fondi pubblici...".</p> <p>Il decreto prevede altresì che i soggetti sopra indicati sono tenuti alla trasmissione periodica con cadenza trimestrale delle informazioni relative ai dati anagrafici dei beneficiari, ai riferimenti delle norme agevolative, agli importi concessi e, ove applicabile, alle</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>relative spese o investimenti agevolati.</p> <p>In base alle norme richiamate, il sistema ha dunque il carattere dell'obbligatorietà per tutte le amministrazioni e gli altri soggetti gestori concedenti gli aiuti alle imprese.</p> <p>2. Il funzionamento e l'attuale operatività della BDA</p> <p>Dal punto di vista tecnico BDA è un sistema informativo disponibile su interfaccia <i>web</i>, in grado di garantire ai singoli gestori l'accesso condiviso ai dati ed alle funzionalità del Sistema. Il relativo database è specificatamente progettato per raccogliere le informazioni di dettaglio provenienti dai singoli gestori su singoli progetti, indipendentemente dalla norma di incentivazione di provenienza e dallo stato raggiunto nel corso dell'iter di riconoscimento e concessione del beneficio.</p> <p>Dal punto di vista operativo il sistema ha la duplice funzionalità di:</p> <p>1) registrare le informazioni e i dati trasmessi da tutti i soggetti individuati dal DM del 18 ottobre 2002, in relazione a tutte le norme agevolative alle imprese dagli stessi gestite, al fine di rendere disponibile una banca dati, che a seguito di apposita consultazione, sia in grado di fornire elementi utili per individuare rischi di cumulo di aiuti rispetto a quanto consentito dalle norme applicabili; accedendo al sistema informativo i soggetti registrati possono visualizzare tutte le agevolazioni concesse allo stesso</p>
--	--	--	--	--	---


					<p>beneficiario a valere sulle diverse norme di incentivazione e ottenere informazioni utili a valutare i rischi di cumulo connessi alle singole iniziative agevolate;</p> <p>2) monitorare le agevolazioni concesse a titolo di <i>de minimis</i>; in tal caso il sistema permette di verificare, già in fase di concessione, gli importi già ottenuti a titolo di <i>de minimis</i> dalle imprese e la quota di agevolazioni ancora concedibile sulla base delle agevolazioni già ottenute dal potenziale beneficiario nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari e quali imprese hanno superato il limite massimo consentito contemplato nel relativo regolamento.</p> <p>Nel corso del tempo la BDA è stata gradualmente adeguata, attraverso appositi interventi tecnici di modifica del sistema, alle modifiche normative intervenute in materia di aiuti <i>de minimis</i> e di altre categorie. A titolo esemplificativo sono stati effettuati interventi di adeguamento con particolare riferimento:</p> <p>1) alla scadenza dei regolamenti comunitari sugli aiuti <i>de minimis</i> e adozione dei nuovi regolamenti con conseguenti adeguamenti di specifiche modifiche normative connesse alla verifica dell'importo massimo <i>de minimis</i> (ad es. innalzamento dell'importo massimo da 100.000 euro previsto dal Regolamento 69/2001 all'importo di 200.000 euro previsto dal Regolamento 1998/2006; passaggio dal concetto di anno solare a quello di esercizio finanziario; regole specifiche per alcuni settori economici</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>ecc.);</p> <p>2) all'adeguamento necessario, se pure per un periodo limitato nel tempo, al monitoraggio per la verifica del cumulo degli "aiuti di importo limitato e compatibili" (c.d aiuti anti crisi) ai sensi del DPCM 23 dicembre 2010, permettendo la verifica dell'importo massimo consentito per tali aiuti e dell'eventuale cumulo con aiuti <i>de minimis</i>, previsti per un periodo limitato.</p> <p>Dal punto dell'effettiva operatività, il sistema registra ad oggi il seguente livello di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42 enti accreditati (amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori e camere di commercio); - 130 normative di agevolazione registrate; - circa 560.000 progetti delle imprese richiedenti o agevolate. <p>Il MISE ha proposto una modifica normativa che riorganizza, sviluppa e potenzia tecnicamente l'attuale BDA in modo tale da poterla trasformare in un registro centrale per gli aiuti <i>de minimis</i>, oltre che in una banca dati generale che sia un sistema efficace di monitoraggio e controllo ai fini della trasparenza su tutte le tipologie di aiuti di Stato, esentate dall'obbligo di notifica alla CE o notificate ai sensi dell'art. 108.3 del TFUE, contribuendo, così, a realizzare il Piano d'azione in materia di aiuti di Stato richiesto dalla CE. Inoltre, le informazioni della BDA così potenziata, alimenteranno le relazioni annuali</p>
--	--	--	--	--

					<p>e forniranno una base dati ulteriore per studi e valutazioni.</p> <p>Quanto agli scopi perseguiti dal processo di reingegnerizzazione, riprogettazione e implementazione della BDA si specifica che esso riguarda una duplice direttrice.</p> <p>Da un lato, esso investe gli aspetti tecnici-funzionali al fine di integrare – in forma di cooperazione applicativa – le banche dati relative al monitoraggio delle norme di incentivazione e dei progetti agevolati, rendendo la stessa BDA interoperabile con altri gestori e banche dati con forme di scambio automatico dei dati tra sistemi. Verrà quindi riprogettata l'architettura del sistema informativo in materia di aiuti pubblici, unificando ed integrando le informazioni disperse in varie banche dati ed il contemporaneo adeguamento/ammodernamento delle tecnologie <i>hardware</i> e <i>software</i> ormai datate per meglio rispondere alle esigenze delle nuove norme nazionali e comunitarie.</p> <p>Si chiarisce, quindi, che il progetto di reingegnerizzazione della BDA prevede l'integrazione con le banche dati SIAN e SIPA, in forma di cooperazione applicativa, tale da garantire l'efficacia dei controlli da svolgere, in modo che le verifiche sul cumulo degli aiuti siano fatte, per ciascun soggetto beneficiario utilizzando il codice fiscale, con riferimento a tutti i settori.</p> <p>In particolare, il progetto di reingegnerizzazione della BDA prevede di integrare - in forma di cooperazione</p>
--	--	--	--	--	--

applicativa - le banche dati relative al monitoraggio delle norme di incentivazione e dei progetti agevolati, rendendo la stessa BDA interoperabile con altri gestori e banche dati con forme di scambio automatico dei dati tra sistemi, come mostrato nello schema seguente.

Schema dell'integrazione con altri Sistemi Informativi



L'integrazione, come già evidenziato, sarà realizzata attraverso l'interoperabilità applicativa, quindi con la definizione e realizzazione di servizi che consentiranno lo scambio senza necessità di rifacimenti o pesanti modifiche delle basi dati esistenti.

Questo approccio sarà particolarmente utile per integrare la BDA con le banche dati delle singole Regioni: queste ultime potranno infatti, senza interventi onerosi sulle proprie infrastrutture e con processi di alimentazione ed utilizzo ottimizzati, non solo alimentare come da obbligo la BDA ma anche usufruire

					<p>delle informazioni a valore aggiunto da questa rese disponibili.</p> <p>La nuova BDA si integrerà tramite cooperazione applicativa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il SIAN e il SIPA, le banche dati dell'agricoltura e della pesca, ai fini prioritari della verifica del massimale "<i>de minimis</i>"; • il Registro delle Imprese, per l'acquisizione di informazioni integrative e a supporto delle verifiche di istruttoria; • la banca dati CUP (Codice Unico di Progetto) del DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) della Presidenza del Consiglio, al fine di garantire l'eshaustività e consistenza dei dati raccolti; • la banca dati ex art. 1 della L. n. 266/97, con l'obiettivo di creare un'anagrafica unica e condivisa dei regimi di aiuto e di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni nell'alimentazione delle informazioni per il monitoraggio. <p>Peraltro l'approccio prescelto della cooperazione applicativa pone i presupposti per l'integrazione con altre banche dati la cui identificazione costituisce parte dello studio di fattibilità in corso.</p> <p>Attraverso l'integrazione delle banche dati già esistenti, finalizzate al monitoraggio delle norme di incentivazione e dei progetti agevolabili o agevolati, l'attuale BDA verrà trasformata, anche a seguito della specifica proposta legislativa in corso, nel Registro Nazionale degli Aiuti, con queste prioritarie</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>funzioni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. censire la totalità dei regimi di aiuto alle imprese in Italia (saranno infatti censiti tutti i regimi gestiti da soggetti pubblici e privati in qualunque forma). Lo strumento previsto per consentire alla BDA di raggiungere questo primo obiettivo è dato dall'introduzione di un Codice Aiuto BDA che sarà fornito al soggetto gestore solo dopo che questi avrà registrato il regime sulla BDA; l'ottenimento di questo codice sarà obbligatorio per la pubblicazione del bando o l'apertura dello sportello. 2. supportare il processo di istruttoria e di concessione delle agevolazioni, attraverso la fornitura di servizi <i>ad hoc</i> da consultare obbligatoriamente nella fase istruttoria. Questo secondo obiettivo prevede di implementare i seguenti strumenti, i cui <i>output</i> sono distinti in base alla natura del regime di aiuto. <p>Per i regimi <i>de minimis</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto del massimale "<i>de minimis</i>", come meglio specificato nel prosieguo; - supporto alla verifica per "impresa unica", attraverso una possibile integrazione con il Registro Imprese limitatamente alle situazioni di "controlli di diritto", ipotesi attualmente sottoposta alla valutazione di fattibilità. <p>Per altri regimi di aiuto diversi da aiuti <i>de minimis</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alla verifica del "Rischio di Cumulo", attraverso uno strumento di
--	--	--	--	--	--

					<p><i>rating</i> (già esistente come applicazione) che consentirà di dare diverse priorità e profondità ai controlli.</p> <p>Per tutti i regimi di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alla verifica dello <i>status</i> di “Impresa in difficoltà”, attraverso una possibile integrazione con Registro Imprese, limitatamente alle situazioni in cui l’impresa è sottoposta a procedure concorsuali o si trova in liquidazione volontaria, e finalizzato a suggerire approfondimenti di istruttoria, ipotesi attualmente sottoposta alla valutazione di fattibilità; - supporto alla verifica della dimensione di impresa ed in particolare alla natura di PMI attraverso una possibile integrazione con Registro Imprese, ipotesi attualmente sottoposta alla valutazione di fattibilità. <p>Si evidenzia, infine che, per consentire una più efficace applicazione della regola Deggendorf, è previsto l’aggiornamento della BDA da parte delle amministrazioni responsabili delle relative concessioni, con lo “stato” del beneficiario in termini di mancate restituzioni degli importi non dovuti nei termini previsti per gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione.</p> <p>Questo consentirà di esporre una “<i>black list</i>” utilizzabile automaticamente in sede di valutazione da parte del soggetto concedente ed utilizzabile anche dalle imprese, per verificare la propria posizione. La presenza del soggetto beneficiario nella “<i>black list</i>” comporterà sia una segnalazione in sede di istruttoria che un blocco automatico delle concessioni al momento della richiesta del</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Codice Cumulo BDA da parte dell'amministrazione/soggetto gestore.</p> <p>Ulteriori dettagli tecnici potranno essere forniti al termine della fase di studio di fattibilità ad oggi in fase avanzata.</p> <p>Dall'altro lato, la revisione della BDA riguarda il profilo normativo al fine di attribuire alla norma carattere sanzionatorio.</p> <p>Pertanto, facendo leva anche sulle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che prevedono diversi profili di responsabilità e sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli obblighi prescritti, nonché sulla L. n. 96/2013 (Legge di delegazione europea) che all'art.2 delega il Governo a disciplinare sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in direttive e regolamenti europei, è stata promossa da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE, un'apposita iniziativa normativa volta ad inserire nella disciplina originaria (art. 14 co.2 L. n. 57/2001, art.1 L. n. 266/97) una specifica norma sanzione in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e informazione, evidenziando la valenza di "Registro nazionale degli aiuti" <i>de minimis</i> (aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea e tutte le altre forme di incentivo).</p> <p>La proposta di norma relativa al monitoraggio</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>degli aiuti pubblici alle imprese avrà l'effetto in base al quale i soggetti pubblici o privati che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e altri ausili finanziari alle imprese a valere su fondi pubblici saranno tenuti a trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per effetto dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti". Una volta emanata la norma, la comunicazione di tali informazioni costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni o erogazioni di agevolazioni pubbliche alle imprese, mentre l'eventuale omissione o incompletezza della trasmissione comporterebbe la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o erogazione delle agevolazioni, rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento dei danni subiti.</p> <p>Si tiene, pertanto, a sottolineare l'importante carattere sanzionatorio della norma in esame.</p> <p>Detto registro, quindi, non sarà solo limitato agli aiuti <i>de minimis</i>, bensì sarà esteso sia agli aiuti notificati che agli aiuti esentati dalla notifica formale alla Commissione Europea, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza che per tale tipologia di aiuti è prevista nel nuovo regolamento generale di esenzione per categoria all'art. 9. In tal modo la BDA potrà configurarsi come un sistema di controllo unico per monitorare e controllare le politiche di incentivazione sul territorio</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>nazionale.</p> <p>Con specifico riferimento al controllo delle soglie degli aiuti <i>de minimis</i>, preme ricordare che l'istituzione di un registro nazionale non è obbligatoria e che, in mancanza dello stesso, ovvero nelle more della sua istituzione, i nuovi regolamenti <i>de minimis</i> (cfr art.6 comma 1 del Regolamento 1407/2013 e art.6 comma 1 REG UE 1408/2013) consentono alle Amministrazioni responsabili di operare sulla base delle dichiarazioni delle imprese interessate, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto <i>de minimis</i> ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Risulterebbe, peraltro, salvo recenti evoluzioni, che allo stato attuale solo una esigua minoranza di Stati membri abbia adottato un registro nazionale <i>de minimis</i>.</p> <p>In merito alla suddetta modalità e con riferimento alle modalità di verifica di eventuale cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i> si evidenzia che la normativa italiana in materia di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., prevede l'obbligo per le amministrazioni competenti di effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle autodichiarazioni sostitutive rese.</p> <p>Pertanto, nelle more della nuova funzionalità del registro nazionale degli aiuti, si ritiene che le modalità di controllo previste dalla normativa italiana, congiuntamente alle ulteriori specifiche modalità di controllo</p>
--	--	--	--	--

					<p>documentale e <i>in loco</i> comunque previste in tutti i dispositivi attuativi degli aiuti alle imprese, siano idonee ad assicurare la corretta applicazione dell'articolo 6 del Regolamento 1407/2013 sul cumulo degli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Si conferma, quindi, che in una prima fase, fino alla piena operatività della BDA, si proseguirà ad utilizzare, ai fini del controllo del rispetto degli importi massimi concedibili a titolo di <i>de minimis</i>, le dichiarazioni delle imprese come previsto dall'articolo 6 comma 1 del regolamento 1407/2013. Ciò in quanto la piena rispondenza ai requisiti del registro <i>de minimis</i>, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento 1407/2013, sarà raggiunta soltanto con la completa implementazione da parte di tutte le amministrazioni che renderanno disponibili necessarie informazioni. Ciò in conformità allo stesso articolo 6 paragrafo 2 che prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo (dichiarazioni delle imprese)“(...) cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari”.</p> <p>Si ribadisce, pertanto, che il progetto di reingegnerizzazione del sistema e le iniziative legislative già descritte, sono finalizzate ad ottenere quanto prima la piena funzionalità e completezza del sistema BDA al fine di sostituire le autocertificazioni delle imprese ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 1407/2013. In particolare, si prevede che la piena operatività del Registro <i>de minimis</i> si avrà a partire dal 2019, in seguito cioè al</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>completamento degli interventi di sviluppo e implementazione della nuova BDA (previsto nel corso del 2016) e una volta trascorsi i tre esercizi finanziari di rilevazione a cui il <i>plafond</i> fa riferimento.</p> <p>Si tenga conto che l'attuale banca dati - già attiva da diversi anni - contiene diverse concessioni "<i>de minimis</i>" che saranno migrate nella nuova BDA e che si è pianificato un regime transitorio nel quale i soggetti concedenti saranno in ogni caso tenuti alla verifica del massimale sulla BDA.</p> <p>Questo consentirà ai soggetti concedenti di effettuare verifiche indipendenti rispetto alle dichiarazioni dei richiedenti anche nei tre anni precedenti il gennaio 2019, con un'operatività - sia pure non integrale ma comunque significativa - dello strumento.</p> <p>Quanto agli "aiuti non trasparenti" (in base al regolamento 1407/2013) e se la quantificazione degli stessi sia lasciata interamente al beneficiario o siano previste forme di supporto nell'applicazione del nuovo regolamento <i>de minimis</i>, si chiarisce che i dispositivi attuativi dei regimi (atti normativi, bandi, circolari e specifici atti di concessione) prevedono sempre le modalità di calcolo dell'aiuto diverse dalla sovvenzione diretta, con la quantificazione dell'equivalente sovvenzione secondo quanto definito dalle disposizioni della Commissione europea.</p> <p>Sono dunque le Amministrazioni responsabili a comunicare ai beneficiari il valore dell'aiuto "non trasparente" indicandone l'importo in termini di <i>de minimis</i>. Le stesse Amministrazioni sono conseguentemente</p>
--	--	--	--	--	--

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

					<p>tenute ad alimentare la BDA con gli importi dalle stesse individuati e calcolati in fase di concessione.</p> <p>Nello specifico appare opportuno chiarire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i regimi di aiuto nazionali che prevedono finanziamenti agevolati <i>de minimis</i>, prevedono attualmente il calcolo del beneficio da parte dell'amministrazione e non del beneficiario, attraverso il calcolo dell'ESL utilizzando i tassi di riferimento, secondo le specifiche indicazioni della Commissione di cui all'articolo 4 comma 3 lettera c) del Regolamento 1407/2013; - con specifico riferimento agli aiuti in forma di garanzie, con decisione C(2010)4505 del 6.7.2010 la Commissione europea ha approvato a luglio 2010 il "Metodo di calcolo nazionale" notificato dal MISE per quantificare l'elemento di aiuto per gli aiuti in forma di garanzia (Aiuto SA.30920 già n. 182/2010); il metodo è applicabile da tutte le Amministrazioni italiane nazionali e regionali sia ai regimi di aiuto "<i>de minimis</i>", sia a quelli attuati sulla base del Regolamento generale di esenzione; con lettera del 13 dicembre 2013 indirizzata alle Autorità italiane, la Commissione europea ha chiarito che, anche successivamente alla scadenza del Regolamento 800/08 e del Regolamento 1998/06, sulla base dei quali il metodo è stato valutato, considererà "automaticamente trasparente l'applicazione del metodo di calcolo", e quindi "compatibile con il mercato interno". La Commissione ha quindi confermato la possibilità di utilizzo del metodo già
--	--	--	--	--	---

				<p>Legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p>	<p>notificato ed approvato per gli aiuti <i>de minimis</i> in forma di garanzia, poiché con riferimento a tali aiuti, il Regolamento (CE) 1407/13 prevede la possibilità di applicare un metodo di calcolo dell'aiuto se <i>"...il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive"</i>.</p> <p>Il rispetto della regola Deggendorff in materia di aiuti illegali è assicurata, a livello nazionale, dall'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p> <p>L'articolo 46 della legge 234/2012 è stato adottato in attuazione del principio di collaborazione con la Commissione europea e risponde all'esigenza interna di rafforzare, a livello nazionale, il rispetto del cosiddetto "impegno Deggendorf", subordinando la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che abbiano ricevuto e, successivamente, non restituito determinati aiuti, dichiarati incompatibili dalla Commissione e per i quali la stessa abbia ordinato il recupero.</p> <p>Per lungo tempo l'Italia è stato l'unico SM ad avere una norma nazionale <i>ad hoc</i> per il rispetto del recupero degli aiuti illegali ed è evidente che la norma nazionale in sé costituisce una forma di attuazione vincolante dell'obbligo europeo.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Le amministrazioni concedenti aiuti di Stato verificano per obbligo di legge (l'articolo 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 citato) prima della concessione della misura che i potenziali beneficiari non rientrino tra coloro che abbiano ricevuto e non restituito aiuti dichiarati incompatibili dalla CE e per i quali la stessa abbia ordinato il recupero.</p> <p>La legge n. 234/12 ribadisce il principio che vieta la concessione di aiuti di Stato a imprese che siano state beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati.</p> <p>Con l'art. 46 viene ampliato il principio già contenuto nell'articolo 16-bis, comma 11, legge n. 11 del 2005, con il quale era stata recepita la giurisprudenza Deggendorf.</p> <p>La norma ora in vigore prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che tra i beneficiari non rientrano coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare a seguito a una decisione di recupero; - le Amministrazioni, centrali e locali, forniscono alle Amministrazioni concedenti aiuti, le informazioni in loro possesso delle informazioni necessarie a detta verifica; - se la verifica sulla esistenza o meno di aiuti illegali non rimborsati è effettuata sulla base di autocertificazione, le Amministrazioni concedenti effettuano controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
--	--	--	--	--	---

				<p>La Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di aiuti di Stato</p>	<p>- sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche europee - è pubblicato l'elenco degli aiuti da recuperare e lo stato di avanzamento della procedura di recupero. Tale elenco è periodicamente aggiornato e consente alle Amministrazioni concedenti di verificare l'esistenza di eventuali obblighi di restituzione in capo ai potenziali beneficiari.</p> <p>Il controllo è effettuato dalle Amministrazioni concedenti, che sono responsabili della corretta attuazione della misura di cui trattasi rispetto alle norme sugli aiuti di Stato e, nello specifico, rispetto alla decisione di autorizzazione della CE se in essere. Pertanto, le amministrazioni concedenti e/o le Amministrazioni che hanno notificato il progetto di aiuti di Stato, si fanno altresì carico di comunicare alla Commissione europea ogni eventuale emendamento della misura in essere.</p> <p>Inoltre, tutte le amministrazioni che debbono recuperare aiuti di stato, posseggono l'elenco delle imprese che devono restituire aiuti illegali e incompatibili. Le suddette amministrazioni hanno l'obbligo di fornirlo alle amministrazioni che lo richiedono. Le Amministrazioni concedenti, quindi, possono facilmente ottenere l'elenco dei soggetti obbligati a restituire aiuti illegali. La norma nazionale che consente tale adempimento è l'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005.</p> <p>Infine, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo disposta dall'art. 49 e ss. della legge n. 234/2012 per le controversie relative</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>ad atti e provvedimenti che concedono aiuti di Stato, con conseguente possibilità di ricorso al giudizio abbreviato, assicura l'effettività e la tempestività del giudizio e l'immediato recupero degli aiuti illegali o incompatibili.</p> <p>Con specifico riferimento agli strumenti finanziari, si osserva che le Amministrazioni concedenti risorse pubbliche per la costituzione e l'attuazione di strumenti finanziari verificano, al momento dell'istituzione dello strumento, se questo rientri nella definizione di cui all'articolo 107, par.1 e, in tal caso, monitorano e controllano il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato in tutte le fasi di costituzione e implementazione dello strumento.</p> <p>Si rammenta, a tal proposito, che l'Italia ha formulato nel giugno 2009 una richiesta di chiarimenti alla CE con riferimento all'art. 44 del Regolamento 1083/2006 sollevando, per l'appunto, dubbi di legittimità di tale disposizione con la normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici. A tale richiesta di chiarimenti sono seguiti numerosi solleciti e l'art. 44 è stato, infine, emendato al fine di stemperare tali profili di illegittimità.</p> <p>Quanto sopra, al fine di ribadire quanto l'Italia abbia grande consapevolezza dell'impatto che gli strumenti finanziari hanno rispetto alle norme sugli aiuti di Stato (e gli appalti pubblici) e come sia stata solerte ad attendere a richiedere alla CE la coerenza di tali strumenti con le norme richiamate in modo da fornire alle</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Amministrazioni e, in particolare, alle Autorità di Gestione dei fondi strutturali (di seguito anche AdG), un quadro giuridico il più possibile certo con riferimento all'attuazione di tali strumenti.</p> <p>Si evidenzia che sono operative le procedure collegate al sistema interattivo informatico di notifica (SANI) diretto al controllo e alla preventiva approvazione da parte dei Servizi comunitari degli interventi sulla base di quanto previsto dalle normative comunitarie in materia di politica della concorrenza e dei mercati.</p> <p>Sono altresì implementate le procedure di verifica e monitoraggio, a posteriori, degli aiuti di Stato attivati, tramite l'invio alla Commissione Europea dei dati sugli aiuti di Stato, nonché, quelli relativi ai regimi esentati dall'obbligo di notifica (relazioni annuali).</p> <p>Per quanto riguarda, poi, le imprese in difficoltà, in aggiunta a quanto già affermato sopra, si ritiene utile precisare che, oltre ovviamente all'esclusione delle stesse per via normativa dai vari regimi di aiuto, la maggior parte dei regimi nazionali e regionali, e comunque tutti quelli cofinanziati nell'ambito dei programmi operativi, sono di natura valutativa e prevedono specifiche valutazioni della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle imprese richiedenti con evidente conseguente esclusione di quelle in difficoltà.</p>
		Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il	Parzialmente	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della	In linea generale, a prescindere dalla materia degli aiuti di Stato e dall'utilizzo di

		<p>personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;</p>		<p>disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.</p> <p>A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.</p>	<p>fondi strutturali, può tenersi presente che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha dato attuazione al principio dell’Amministrazione trasparente, che include anche la trasparenza della concessione di contributi pubblici.</p> <p>La pubblicazione <i>on line</i> di atti e documenti, così come imposta dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, favorisce “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.</p> <p>Il provvedimento chiarisce che le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere reperibili on line come <i>open data</i>.</p> <p>In particolare, in tale ambito si colloca il progetto OpenCoesione. Si tratta del primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e Amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. Tale portale trae la sua origine dai Regolamenti dei Fondi Strutturali europei ed in particolare nel Regolamento 1083/2006[3] ed è stato definito, dal portavoce del Commissario europeo alle politiche regionali, come un "buon esempio" per l'Europa per la trasparenza sull'uso dei fondi e quale "iniziativa positiva per incrementare trasparenza e responsabilità", per la stagione di programmazione dei fondi 2014-</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>2020.</p> <p>L'uso del portale è destinato a cittadini, amministrazioni italiane ed europee, ricercatori, analisti delle politiche, imprese, settori organizzati della società civile, media, affinché possano conoscere e seguire le politiche di coesione, ma anche valutare l'allocazione per temi e territori dell'impiego delle risorse disponibili e lo stato di attuazione dei progetti.</p> <p>Con tale progetto si attua la strategia nazionale di <i>Open Government</i> e <i>Open Data</i> perseguita dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, che prevede la pubblicazione in un unico punto di accesso di un vasto patrimonio informativo relativo ad azioni finanziate nell'ambito delle politiche di coesione e individuate da un atto amministrativo autonomo (per esempio, un bando, una graduatoria, un'intesa, un contratto, etc.).</p> <p>Con specifico riferimento alla circolazione delle informazioni in materia di aiuti di Stato, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee - per agevolare il flusso di tali informazioni, ha chiesto alle Amministrazioni italiane di individuare un proprio qualificato rappresentante per la gestione dei rapporti interistituzionali. Tale rete, di elevato livello, contribuisce a facilitare e velocizzare l'esame delle diverse tematiche afferenti alla materia degli aiuti di Stato.</p> <p>Pertanto, per quanto riguarda la trasparenza, la pubblicazione e l'informazione, si richiama l'attenzione sul</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>fatto che i relativi obblighi sono già cogenti nell'ordinamento italiano (v. sopra D.Lgs. n. 33/2013, cfr in particolare att. 26 e 27) e anche con riferimento alla necessità di un sito web a livello regionale o nazionale, di cui all'art. 9 del nuovo regolamento di esenzione. Si ritiene che, ad oggi, i siti internet istituzionali delle amministrazioni concedenti stiano assolvendo il compito della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli interventi gestiti come avviene, ad esempio, per il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>Relativamente al settore pesca, si ritiene che la creazione di un sito web per la pubblicazione degli aiuti di stato riguardi un eccessivo livello di informazioni richieste, con rilevanti conseguenze giuridico legali su aspetti fiscali e di protezione del dato personale dei beneficiari.</p> <p>Infine, con specifico riguardo all'ambito dei fondi strutturali, il DPS-DGPRUC attraverso la costituzione di gruppi di lavoro tematici durante il periodo di negoziato con la CE delle proposte di regolamenti in materia di fondi strutturali, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, nonché la relativa diffusione di informazioni e di elementi necessari a tal fine.</p> <p>Per quanto attiene al settore pesca è stato</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Manuale Operativo relativo alla Banca centralizzata <i>de minimis</i> accompagnato da apposita Circolare esplicativa che è stato trasmesso alle Regioni e a tutte le Direzioni Marittime della Guardia Costiera al fine di chiarire le modalità di registrazione e di compilazione delle informazioni relative alla concessione degli aiuti <i>de minimis</i> al settore pesca.</p> <p>Risoluzione delle criticità esposte dai soggetti che operano sulla predetta procedura in stretta collaborazione con la Società SIN che si occupa delle gestione tecnica delle procedure informatiche operative presso la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>	<p>predisposto il Manuale Operativo relativo alla Banca centralizzata <i>de minimis</i> accompagnato da apposita Circolare esplicativa che è stato trasmesso alle Regioni e a tutte le Direzioni Marittime della Guardia Costiera al fine di chiarire le modalità di registrazione e di compilazione delle informazioni relative alla concessione degli aiuti <i>de minimis</i> al settore pesca.</p> <p>Tra l'altro sono state affrontate e risolte nel tempo le criticità esposte dai soggetti che operano sulla predetta procedura in stretta collaborazione con la Società SIN che si occupa delle gestione tecnica delle procedure informatiche operative presso la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
		<p>Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Supporto e assistenza ai fini dell'elaborazione di informazioni, chiarimenti e analisi nei confronti di amministrazioni centrali, regionali e locali concernenti – in via generale - la normativa europea in materia di aiuti di Stato a cura del DPE e delle amministrazioni di settore, quali ad esempio il DPS e il MISE.</p> <p>Infine, tutte le Amministrazioni centrali, regionali e le province autonome coinvolte nella gestione dei fondi SIE usufruiscono di un'assistenza tecnica specialistica, scelta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni, finanziata con apposite risorse a valere su specifici programmi operativi o</p>	<p>Il DPE, nell'ambito del suo ruolo di coordinamento generale, svolge anche la funzione di chiarire, in via interpretativa, le questioni di carattere applicativo che di volta in volta sorgono in riferimento a norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.</p> <p>A livello nazionale, nell'ambito della politica di coesione, il DPS assicura assistenza alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati responsabili o comunque coinvolti nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato.</p> <p>Nell'ambito dei fondi strutturali comunitari, qualora le AdG di un programma operativo, o altre amministrazioni nazionali, regionali</p>

				<p>linee di programma dedicati a tale necessità di affiancamento tecnico delle amministrazioni.</p>	<p>e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, ritengano di non avere sufficiente esperienza o competenza per assicurare la conformità della misura di cui trattasi con la normativa in materia di aiuti di Stato, richiedono specifico supporto al DPS-DGPRUC. A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, svolgimento delle procedure di notifica ex art. 108, par. 3, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Il DPS fornisce, infatti, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico-giuridica di tipo specialistico con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificatamente,</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>alla disciplina sugli aiuti di Stato, sui Servizi di interesse economico generale (SIEG) - con particolare riferimento ai servizi a rete (energia, banda larga e ultra larga, servizio idrico integrato, trasporti) - sugli appalti pubblici e le concessioni.</p> <p>Nello specifico, le attività svolte sono, in sintesi, riconducibili a: supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; supporto giuridico in merito all'istruttoria e alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione europea dei casi configuranti aiuti di Stato; analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale normativa.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi</p>
--	--	--	--	--	---

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

					<p>legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materie sopra indicate.</p> <p>Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di <i>compliance</i> con il diritto comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, SIEG e appalti pubblici.</p> <p>In termini numerici, lo staff dedicato alle materie in questione potrà essere implementato. Il DPS potenzierà, infatti, la propria struttura in misura da assicurare il livello di supporto tecnico idoneo rispetto alle esigenze rilevate.</p> <p>Inoltre, il DPS-DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>B.6 NORMATIVA AMBIENTALE - Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS⁵⁰</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵² (VAS)</p>	<p>Parzialmente</p>	<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.</p> <p>Procedura di infrazione n. 2009_2086. Applicazione della direttiva 85/337/CEE.Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)</p>	<p>La Procedura di infrazione è in via di risoluzione.</p> <p>La Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre a strutturarsi in modo da rispondere efficacemente agli adempimenti di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si è dotata di esperti ambientali che affiancano le attività della Direzione offrendo un contributo sistematico e strutturato su tematiche specifiche inerenti i processi di valutazione ambientali; • ha avviato Tavoli di lavoro e di confronto con le altre Amministrazioni centrali e regionali interessate dai processi di valutazione, per lo sviluppo di competenza specifiche e di modalità omogenei di gestione di processi ambientali; • partecipa e coordina iniziative di Reti ambientali quali quella delle Autorità Competenti per la VAS e la VIA nella quale partecipa attivamente anche la CE; • beneficia di supporti specialistici attraverso Istituti scientifici quali ISPRA che supporta trasversalmente le attività ordinarie e strategiche della Direzione competente, e per il suo tramite le Regioni; • è affiancata da un organo istruttorio, la Commissione VIA-VAS. <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede poi</p>
--	----------------------------	---	----------------------------	---	--

⁵⁰ Amministrazione responsabile: *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* – Segretariato generale

⁵¹ Direttiva 2001/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13/12/2001 sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU dell'Unione Europea, L 26, del 28/01/2002, pag. 1)

⁵² Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente GU dell'Unione Europe, L 197, del 21/07/2001 pag.30)

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

					all'aggiornamento periodico dello stato di attuazione della VAS in Italia, anche a livello regionale, tramite un questionario articolato in modo da poter evidenziare oltre lo stato di attuazione della normativa anche la qualità dei processi in atto e le criticità e peculiarità delle diverse realtà.
		Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS	SI		Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema - quali piani di formazione mirata per funzionari regionali/locali, <i>workshop</i> e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi.
		Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	SI		Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha in corso azioni per l'aumento della capacità delle Pubbliche Amministrazioni interessate dai processi di Valutazione Ambientale tramite il supporto di <i>task force</i> dedicate alle quattro regioni convergenza, coordinate ed indirizzate da un'unità di coordinamento, e attività trasversali che indirizzano e orientano le diverse tematiche relative alle valutazioni ambientali (PON Governance e Assistenza Tecnica e Governance e Azioni di Sistema).
B.7 SISTEMI STATISTICI E INDICATORI DI RISULTATO – Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in	SI	Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi:	SI		

merito all'efficacia e all'impatto dei programmi ⁵³	- l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;	SI	Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.	Il SISTAN, istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, comprende: l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il SISTAN produce triennialmente il Programma Statistico Nazionale (PSN) che viene annualmente aggiornato e che contiene la lista di lavori e di rilasci ad essi collegati, in base alla seguente classificazione: Statistiche da indagine (Sdi), Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda); Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde); Sistema informativo statistico (Sis) e Studio Progettuale (Stu). Ai lavori già previsti nel PSN possono affiancarsi ulteriori dati rilasciati da Enti ed Amministrazioni, secondo comuni standard di qualità.
	- dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati;	SI	A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale: <ul style="list-style-type: none"> - Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture 	L'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle diverse Banche dati è differenziato tra indicatori in funzione della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base ed ha, generalmente, cadenza annuale.

⁵³ Amministrazione responsabile: *Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica*

				<p>(www.istat.it/it/archivio/41899)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atlante statistico dei Comuni (www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) - Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp) 	
		<p>Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; - la fissazione di obiettivi per tali indicatori; - il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; 	SI	<p>A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.</p> <p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione ad Accordi e Convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale; - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato; - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. 	<p>Il rispetto della condizionalità è collegata allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni centrali e regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale.</p> <p>A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema Statistico Nazionale.</p>
		<p>Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma</p>	SI	<p>Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di</p>	<p>La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del</p>

		adottino un sistema efficace di indicatori.		programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS.	precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.
B.7 SISTEMI STATISTICI E INDICATORI DI RISULTATO (FEAMP) –Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto⁵⁴	SI	Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi:	SI		
		- l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;	SI	Programma Raccolta Dati per la pesca e sistema comune di indicatori di monitoraggio e valutazione (ind. di risultato) per il Programma FEAMP	Il soddisfacimento della condizionalità è assicurato dal Programma Raccolta Dati (DCF) per il settore pesca. Il DCF prevede norme specifiche e metodi statistici per la raccolta dei dati di alta qualità nel settore della pesca in termini di validazione, robustezza, pertinenza e comparabilità. La proposta di regolamento FEAMP include anche una specifica EAC sulla capacità amministrativa di rispettare le prescrizioni relative ai dati per la gestione della pesca.
		- dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati;	SI	Programma Raccolta Dati per la pesca e sistema comune di indicatori di monitoraggio e valutazione (ind. di risultato) per il Programma FEAMP	Il soddisfacimento della condizionalità è assicurato dal Programma Raccolta Dati (DCF) per il settore pesca. Il DCF prevede norme specifiche e metodi statistici per la raccolta

⁵⁴ Amministrazione responsabile: *Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica*

				dei dati di alta qualità nel settore della pesca in termini di validazione, robustezza, pertinenza e comparabilità. La proposta di regolamento FEAMP include anche una specifica condizionalità <i>ex ante</i> sulla capacità amministrativa di rispettare le prescrizioni relative ai dati per la gestione della pesca.	
		<p>Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; - la fissazione di obiettivi per tali indicatori; - il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; 	SI	<p>Programma Raccolta Dati per la pesca e sistema comune di indicatori di monitoraggio e valutazione (ind. di risultato) per il Programma FEAMP</p>	<p>Il FEAMP comprende un sistema comune di monitoraggio e di valutazione con indicatori di risultato comuni, inoltre, i dati sulle singole operazioni vengono raccolti tramite <i>Infosys</i>.</p> <p>Questo sistema di indicatori comuni per il FEAMP prevede una raccolta tempestiva e un'aggregazione dei dati statistici, compresa l'individuazione della fonte dei dati, la convalida dei dati e la disponibilità pubblica di dati aggregati. Inoltre, la selezione degli indicatori per il FEAMP fornisce informazioni pertinenti e di alta qualità (consistenti, validati, tempestivi e comparabili tra gli Stati membri) sulle operazioni finanziate nell'ambito del PO, e permette la costituzione di obiettivi quantitativi.</p>
		<p>Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.</p>	SI	<p>Programma Raccolta Dati per la pesca e sistema comune di indicatori di monitoraggio e valutazione (ind. di risultato) per il Programma FEAMP</p>	<p>Il FEAMP comprende un sistema comune di monitoraggio e di valutazione con indicatori di risultato comuni, inoltre, i dati sulle singole operazioni vengono raccolti tramite <i>Infosys</i>.</p> <p>Questo sistema di indicatori comuni per il FEAMP prevede una raccolta tempestiva e un'aggregazione dei dati statistici, compresa l'individuazione della fonte dei dati, la convalida dei dati e la disponibilità pubblica di dati aggregati. Inoltre, la selezione degli indicatori per il FEAMP fornisce informazioni</p>

Condizionalità ex ante generali (tavola 11B)

					pertinenti e di alta qualità (consistenti, validati, tempestivi e comparabili tra gli Stati membri) sulle operazioni finanziate nell'ambito del PO, e permette la costituzione di obiettivi quantitativi.
--	--	--	--	--	---

TAVOLA 13 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI APPLICABILI A LIVELLO NAZIONALE CHE RISULTANO “NON SODDISFATTE” O “PARZIALMENTE SODDISFATTE”

CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI				
B.4 APPALTI PUBBLICI – Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE	Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi;	Azione 1: Approvazione da parte delle competenti Autorità governative della strategia nazionale elaborata dal Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, istituito in partenariato con la Commissione europea.	31/12/2015	Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee
		Azione 1a: Avvio e prosecuzione dell'attuazione della suddetta strategia nazionale.	31/12/2016	Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee
		Azione 2: semplificazione dell'assetto normativo e istituzionale italiano in materia di appalti pubblici attraverso la revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive.	31/12/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
		Azione 3: definizione dei criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione anche attraverso, ad esempio, l'ausilio di apposite linee guida.	31/12/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
		Azione 4: definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l' <i>in-house</i> e per la cooperazione tra amministrazioni.	31/12/2016	Dipartimento per le politiche europee
		Azione 5: Identificazione di misure (legislative e/o amministrative) idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori, modifiche contrattuali e varianti.	31/12/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

	<p>Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti;</p>	<p>Azione 1: definizione degli strumenti di <i>e-procurement</i> previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici, in raccordo con quanto previsto sul punto dal documento "Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità pubbliche e degli <i>stakeholders</i> e promuovere una pubblica amministrazione efficiente".</p> <p>Azione 2: predisposizione di linee guida regionali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia.</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2015</p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip)</p> <p>Dipartimento per le politiche europee Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>
	<p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;</p>	<p>Azione 1: all'interno del Piano annuale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione all'anno in materia di appalti pubblici da realizzarsi a partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.</p> <p>Azione 2: creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto OpenCoesione, tra tutte le Autorità di Gestione dei programmi dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di appalti pubblici, quale strumento di attuazione degli interventi cofinanziati.</p>	<p>31/12/2015</p> <p>31/12/2015</p>	<p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>
	<p>Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Azione 1: accompagnamento e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici e concessioni, anche attraverso, ad esempio, modalità di help desk in merito a questioni interpretative che garantiscano l'uniformità di applicazione</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip)</p>

		<p>delle regole e la standardizzazione delle procedure.</p> <p>Azione 2: definizione di un Programma formativo rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato, che preveda la definizione anche in partenariato con la Commissione europea delle tematiche oggetto di formazione, incontri e seminari.</p> <p>Azione 3: individuazione presso le AdG e AdA di soggetti con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e creazione di una rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici. Tali strutture saranno in raccordo con il DPS, che potrà svolgere funzioni di accompagnamento ai fini, in particolare, della corretta attuazione di fattispecie complesse.</p>	<p>31/12/2015</p> <p>31/12/2015</p>	<p>Dipartimento per le politiche europee Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>
<p>B.5 AIUTI DI STATO – Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE</p>	<p>Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con il conseguimento delle seguenti sotto azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piena integrazione e interoperabilità applicativa con banche dati SIAN e SIPA, Registro delle imprese, la banca dati CUP (Codice unico progetto) del DIPE e la banca dati ex art. 1 della L. 266/97 per tutte le misure di aiuti di Stato, compresi gli aiuti <i>de minimis</i>; 	<p>31/12/2016</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - introduzione CABDA (codice aiuto BDA) obbligatorio per la pubblicazione di un bando o l'apertura dello sportello; - quanto al rispetto del principio Deggendorf, creazione di una <i>black list</i> automatica dei beneficiari degli aiuti illegali nel Registro nazionale degli aiuti che consentirà di verificare la posizione e lo "<i>standing</i>" dei beneficiari, segnalare il loro stato in sede di istruttoria e bloccare automaticamente le concessioni delle agevolazioni al momento della richiesta del CABD da parte dell'amministrazione o del soggetto gestore della misura; - creazione di una base dati che consenta di analizzare l'efficacia delle misure di aiuti di Stato concesse; - verifica del cumulo (attraverso il CABD), dello status di "impresa in difficoltà", delle dimensioni delle imprese e della natura di PMI attraverso servizi di supporto forniti al momento dell'istruttoria e della concessione delle agevolazioni; - con particolare riferimento agli aiuti <i>de minimis</i>, progressiva abolizione del sistema di autocertificazione prodotta dalle imprese e messa a punto di un sistema automatico di verifica delle regole sul cumulo; - anche per gli aiuti <i>de minimis</i>, supporto alla verifica delle altre variabili rilevanti quali la dimensione dell'impresa, la natura di impresa unica e lo stato di difficoltà attraverso l'integrazione via cooperazione applicativa (tramite il codice fiscale) con il Registro delle Imprese, ai fini dell'ottenimento del Codice di cumulo BDA e del Codice CUP; 		
--	--	--	--	--

		<p>- aggiornamento sistematico delle rideterminazioni e delle revoche attraverso la trasmissione dei dati alla BDA da parte delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato;</p> <p>- introduzione di un sistema sanzionatorio per inadempimento degli obblighi di pubblicità.</p> <p>Azione 2: pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione che, alla data del 29 luglio 2014, curava il recupero di regimi di aiuto. La pubblicazione avviene sul sito internet delle amministrazioni competenti al recupero e l'accesso alle informazioni può essere soggetto a procedimenti di previa autorizzazione o riconoscimento per le amministrazioni concedenti aiuti.</p> <p>Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca con il conseguimento delle seguenti sotto azioni:</p> <p>- verifica automatica del cumulo, dei massimali e della qualifica di "impresa unica" per tutte le misure di aiuto di Stato, compresi gli aiuti <i>de minimis</i>;</p> <p>- in merito al rafforzamento dell'applicazione del principio Deggendorf, utilizzo di un sistema di identificazione di tutti i destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, con blocco automatico della concessione di nuovi aiuti sino al momento della restituzione degli aiuti illegali.</p> <p>Il rispetto del principio Deggendorf (con</p>	<p>31/12/2015</p> <p>31/12/2016</p>	<p>Amministrazione di coordinamento: Dipartimento per le politiche europee</p> <p>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</p>
--	--	--	-------------------------------------	--

		<p>conseguente blocco automatico delle nuove agevolazioni) verrà effettuato tramite banche dati non solo in relazione ai destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, ma anche ai destinatari di ordini di recupero in tutti gli altri settori, attraverso la piena interoperabilità (bidirezionale, a questo scopo) delle banche dati settoriali con la BDA.</p>		
	<p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;</p>	<p>Azione 1: Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Azione 2: Previsione di un Programma formativo, anche con modalità di formazione "a cascata", rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di assistenza tecnica.</p> <p>Azione 3: organizzazione di <i>workshop</i> a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.</p> <p>Azione 4: creazione di una sezione all'interno di OpenCoesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati, che sia interoperabile con il Registro nazionale degli aiuti e con il registro degli aiuti di Stato agricoli.</p>	<p>31/12/2015</p> <p>31/12/2015</p> <p>31/12/2016</p> <p>31/12/2016</p>	<p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Dipartimento per le politiche europee Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero dello sviluppo economico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p>Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero dello sviluppo economico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p>

		<p>Azione 5: pubblicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali.</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Dipartimento per le politiche europee</p>
		<p>Azione 6: creazione di un forum informatico interattivo tra tutte le Autorità di Gestione, il DPS e il MIPAAF dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p>
		<p>Azione 7: individuazione per ogni Autorità di Gestione di una struttura per la corretta interpretazione ed attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in raccordo con DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza.</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</p>
	<p>Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato</p>	<p>Azione 1: attuazione Piani Rafforzamento Amministrativo (PRA).</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Regioni in raccordo con CE Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</p>
		<p>Azione 2: istituzione di apposite strutture competenti in materia di aiuti di Stato presso ogni Autorità di Gestione dei programmi operativi o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS.</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica</p>
		<p>Azione 3: istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di Gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e</p>

		<p>regimi quadro di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.</p> <p>Azione 4: supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema e affiancamento tecnico sulle nuove funzionalità tecniche del sistema anche attraverso <i>workshop</i> aperti a tutte le amministrazioni centrali e regionali e ai soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.</p> <p>Azione 5: con particolare riguardo all'adeguamento dei regimi di aiuti di Stato alle nuove normative comunitarie di settore, creazione di meccanismi di accompagnamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché di verifica e monitoraggio aventi ad oggetto le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni.</p>	<p>31/12/2016</p> <p>31/12/2015</p>	<p>Forestali</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</p>
B.6 NORMATIVA AMBIENTALE - Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS	Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS)	Elaborazione schema di decreto recante <i>"Linee guida recanti criteri e soglie procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V"</i> previste dalla legge di conversione 7 agosto 2014 del Decreto Legge n. 91/2014 (criteri e soglie per le procedure di verifica di assoggettabilità)	10/08/2014	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
		Invio ai competenti soggetti per il concerto della bozza decreto <i>"Linee guida recanti criteri e soglie procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V"</i> previste dal Decreto Legge n. 91/2014 (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,	01/09/2014	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Condizionalità ex ante generali non soddisfatte o parzialmente soddisfatte (tavola 13)

		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico Conferenza Stato-Regioni)		
		Esame bozza decreto recante “ <i>Linee Guida recanti criteri e soglie procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V</i> ” da parte dei soggetti competenti	15/10/2014	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Conferenza Stato-Regioni
		Emanazione D.M. recante Linee guida previste dal Decreto Legge n. 91/2014	15/11/2014	Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

TAVOLA 14 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE TEMATICHE APPLICABILI A LIVELLO NAZIONALE CHE RISULTANO “NON SODDISFATTE” O “PARZIALMENTE SODDISFATTE”

<i>Condizionalità ex ante tematiche applicabili a livello nazionale e che risultano non soddisfatte o parzialmente soddisfatte</i>	<i>Criteria di adempimento non soddisfatto o parzialmente soddisfatto</i>	<i>Azioni da intraprendere</i>	<i>Termine per l'adempimento o (data)</i>	<i>Amministrazione responsabile dell'adempimento</i>
<p>1.1 RICERCA E INNOVAZIONE - Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale</p>	<p>Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che:</p>	<p>Azione 1: Analisi del lavoro di scoperta imprenditoriale (sia in termini di risultati che di metodi applicati, con particolare riguardo a esperienze, modalità e meccanismi di tale processo) effettuato dalle Amministrazioni nazionali e regionali, che terrà conto nell'aggiornamento delle osservazioni della Commissione sui contenuti delle strategie regionali e del documento nazionale di specializzazione intelligente.</p> <p>Azione 2: Revisione e approfondimento della Strategia Nazionale completando il lavoro sui criteri come indicato nei riquadri successivi.</p> <p>Azione 3: Trasmissione alla Commissione della strategia nazionale di specializzazione intelligente con le integrazioni/approfondimenti previsti dal piano d'azione (draft).</p> <p>Azione 4: Approvazione, tramite DPCM, della strategia nazionale tenuto conto delle osservazioni dei servizi della Commissione.</p>	<p>30/11/2014</p> <p>31/01/2015</p> <p>28/02/2015</p> <p>30/04/2015</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>Direzione Generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese</p> <p>Direzione Generale per gli incentivi alle imprese</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p> <p>Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca</p>
	<p>– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per</p>	<p>Azione 1: Analisi di dettaglio dell'esperienza del passato periodo di programmazione, con strumenti qualitativi e quantitativi ed</p>	<p>31/10/2014</p>	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p> <p>Direzione Generale per il Coordinamento e lo</p>

	<p>concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;</p>	<p>evidenze fattuali, con riferimento anche all'esperienza collaborativa dei cluster e distretti tecnologici e del PON ricerca e competitività per quanto riguarda il mezzogiorno, e dell'utilizzo delle evidenze quantitative e qualitative raccolte attraverso il progetto del PON GAT.</p> <p>Azione 2: Identificazione delle priorità nazionali sulla base di un'analisi SWOT (o analisi analoghe), che servirà anche ad apprezzare – integrandole nell'analisi - le risultanze dei processi di scoperta imprenditoriale attivati nei territori (vedi azione 1 del riquadro precedente) e descrizione puntuale dei criteri di individuazione e selezione delle priorità di intervento con evidenziazione del grado di effettiva presenza di energie imprenditoriali attivabili in ciascun caso.</p>	<p>30/12/2014</p>	<p>Sviluppo della Ricerca</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività e le Piccole e Medie Imprese Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese</p>
	<p>– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;</p>	<p>Azione 1: Chiarimento nella S3 Nazionale delle caratteristiche del <i>policy</i> mix scelto per stimolare gli investimenti dei privati in R&S e della relazione con i programmi operativi e gli strumenti previsti, con particolare riferimento alle politiche della domanda pubblica innovativa, agli strumenti di programmazione negoziata, alla finanza innovativa.</p> <p>Azione 2: Descrizione puntuale degli strumenti di cui sopra, con particolare attenzione alle caratteristiche dei territori e con riferimento specifico alle piccole e medie imprese, incluso le loro modalità di</p>	<p>31/12/2014</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività e le Piccole e Medie Imprese Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca</p>

		<p>finanziamento non bancario.</p> <p>Azione 3: definizione di un metodo chiaro di allocazione di tipologie di investimenti in R&I tra il livello nazionale (PON) e quello regionale (POR).</p>		
	– preveda un meccanismo di controllo	<p>Azione 1: Revisione del meccanismo di coordinamento tra le amministrazioni responsabili dell'implementazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che includa le modalità per una sistematica integrazione dei risultati dei processi di scoperta imprenditoriale che avvengono nei territori.</p> <p>Azione 2: Affinamento e chiarificazione della metodologia di applicazione degli indicatori di monitoraggio selezionati, di valutazione indipendente e di gestione e del relativo follow-up.</p>	30/11/2014	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività e le Piccole e Medie Imprese</p> <p>Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p> <p>Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca</p>
	Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.	Messa a punto del quadro riassuntivo delle risorse nazionali disponibili per le attività di ricerca e l'innovazione nel periodo di programmazione 2014-2020.	31/12/2014	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p> <p>Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività e le Piccole e Medie Imprese</p> <p>Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese</p>
1.2 INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA E	Adozione di un piano indicativo	Adozione del Piano Nazionale per le	15/11/2014	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

<p>L'INNOVAZIONE - Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento</p>	<p>pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).</p> <p><i>La priorità risponde alle esigenze individuate nella strategia di specializzazione intelligente.</i></p> <p><i>La definizione delle priorità degli investimenti ha tenuto conto delle infrastrutture esistenti e delle priorità individuate dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).</i></p> <p><i>Il Piano delinea le risorse di bilancio disponibili e previste per gli investimenti in infrastrutture e centri di competenze per sviluppare l'eccellenza nella R & I, indicando varie fonti di finanziamento [ivi compresi importi indicativi].</i></p>	<p>Infrastrutture di Ricerca tramite DM quale impegno politico di massimo livello. Il DM conterrà una clausola che permette l'aggiornamento della strategia sulla base delle osservazioni/indicazioni da parte della Commissione.</p> <p>Integrazione del documento per aderire alle priorità individuate nella strategia di specializzazione intelligente. L'azione verrà realizzata attraverso il supporto dello specifico Tavolo Tecnico MIUR-Regioni già istituito e operativo.</p> <p>Integrazione del documento che, partendo da una ricognizione delle infrastrutture esistenti, individui le effettive priorità nazionali in coerenza con le priorità ESFRI, nonché le priorità regionali in coerenza con le relative Strategie Regionali. L'azione verrà realizzata attraverso il supporto del Tavolo Tecnico MIUR-Regioni sopra richiamato.</p> <p>Integrazione del documento per meglio individuare le fonti di finanziamento e le dotazioni previste per l'attuazione del PNIR. L'azione verrà realizzata attraverso il supporto del Tavolo MIUR-Regioni già istituito e operativo.</p>	<p>30/10/2014</p> <p>30/09/2014</p> <p>30/09/2014</p>	<p>della Ricerca</p> <p>Segreteria Tecnica del Ministro</p>
<p>2.1 CRESCITA DIGITALE- Un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e</p>	<p>La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico</p>	<p>a) Redazione della Strategia per la crescita Digitale sulla base di dati aggiornati dopo opportuno confronto con le Regioni e Ministeri competenti.</p>	<p>ottobre 2014</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica</p> <p>Agenzia per l'Italia Digitale</p>

<p>interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere</p>	<p>dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:</p>	<p>b) Adozione della Strategia da parte dello SM.</p>		
	<p>– programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea;</p>		<p>ottobre 2014</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica Agenzia per l'Italia Digitale</p>
	<p>– analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);</p>		<p>ottobre 2014</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica Agenzia per l'Italia Digitale</p>
	<p>– indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e- inclusione, e - accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti;</p>	<p>a) Predisposizione ed attivazione di un meccanismo di monitoraggio per misurare i progressi nell'uso dell'ICT e gli impatti nei settori previsti dalla strategia, distinguendo per tipologia di area territoriale rilevante (ove possibile indicando dettaglio regionale, area urbana / interna / rurale, etc.).</p>	<p>ottobre 2014</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica Agenzia per l'Italia Digitale</p>
	<p>– valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.</p>	<p>In base alle debolezze identificate a livello della Strategia, predisposizione di un supporto puntuale alle amministrazioni (sia centrali sia regionali) che riguarda l'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione.</p>	<p>ottobre 2014</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica Agenzia per l'Italia Digitale</p>
<p>2.2 INFRASTRUTTURA DI RETI D'ACCESSO DI NUOVA GENERAZIONE (NGN) - Esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al</p>	<p>– un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche</p>	<p>Aggiornamento del Piano strategico banda ultra larga sulla base: 1. della copertura NGN sul territorio nazionale;</p>	<p>ottobre 2014</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>

<p>fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità, in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili</p>	<p>esistenti e degli investimenti programmati;</p>	<p>2. dei dati relativi alle infrastrutture del sopra e sottosuolo che possono essere utilizzate per ridurre i costi di realizzazione;</p> <p>3. dei piani di investimento degli operatori privati nei successivi tre anni.</p>		
	<p>- modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;</p>	<p>a) Definizione di meccanismi di selezione del modello d'investimento più adeguato alle realtà territoriali oggetto d'intervento.</p> <p>b) Definizione dell'adeguato supporto tecnico agli investimenti previsti.</p>	<p>ottobre 2014</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>
	<p>- misure per stimolare gli investimenti privati.</p>	<p>Saranno individuati modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato anche attraverso il rafforzamento del coordinamento già attivato tra tutte le regioni e le Autorità centrali competenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.</p>	<p>ottobre 2015</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>
<p>4.1 EFFICIENZA ENERGETICA DI INFRASTRUTTURE, EDIFICI PUBBLICI ED ABITAZIONI - Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici</p>	<p>- misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>Approvazione del decreto sull'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>
	<p>- misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE</p>	<p>Approvazione del decreto di aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.</p>	<p>31 marzo 2015</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>

<p>6.1 SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE - Esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi</p>	<p>Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>1. Documento tecnico: Linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi</p>	<p>Al più tardi entro gennaio 2015</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto del Ministro</p>
		<p>2. Revisione analisi economica utilizzo idrico</p>	<p>Al più tardi entro giugno 2015</p>	<p>Regioni e Autorità di bacino responsabili coordinamento Piani di gestione distrettuali</p>
		<p>3. Esplicitazione nella tariffa del servizio idrico integrato del costo ambientale e della risorsa</p>	<p>Al più tardi entro giugno 2015⁵⁵</p>	<p>Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico AEEGSI - Delibera n. 643/2013/R/IDR</p>
		<p>4. Emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.</p>	<p>Al più tardi entro luglio 2015</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>

⁵⁵ Con l'emanazione delle linee guida nazionali per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa le Autorità competenti potranno approntare nei piani di gestione l'analisi economica coerentemente al disposto dell'art. 9 della Direttiva 2000/60, tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa. L'azione che dovrà svolgere l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico (AEEGSI) non compromette l'analisi economica ma è complementare a questa. Infatti, come spiegato dalla stessa AEEGSI nella nota n. 21381 del 29 luglio 2014 che si allega, il provvedimento che dovrà emanare entro il 2015 ha lo scopo di consentire di individuare, enucleare e portare in evidenza, secondo principi di trasparenza e *accountability*, i costi ambientali e della risorsa che già all'attualità sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato, processo necessario per evitare un doppio conteggio di tali costi che la stessa direttiva e le linee guida WATECO raccomandano.

Peraltro, l'AEEGSI, ogni qualvolta che è chiamata ad approvare le tariffe proposte dalle Autorità di regolazione locali (ex Autorità d'ambito) verifica che alcune voci di costo considerate in tariffa non siano da identificare come costi ambientali o della risorsa (es. ATO Torinese "contributi alle Comunità Montane" per il 2015), anticipando in tal modo gli esiti conseguenti alla emanazione del provvedimento metodologico per l'*accountability* e la trasparenza di costi ambientali e della risorsa nella tariffa del SII.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla citata nota AEEGSI n. 21381 del 29 luglio 2014 (allegato 1)

		<p>Nel piano di gestione si terrà conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza dei costi relativi al settore agricolo e un adeguato contributo alla copertura dei costi. A tal fine le Autorità agricole competenti rendono disponibili alle Autorità di bacino i dati economici per approntare l'analisi economica degli utilizzi irrigui che esplicherà i costi di gestione, i costi ambientali e della risorsa. Il contributo del settore agricolo alla copertura dei costi terrà conto delle ripercussioni sociali ed economiche, nonché delle condizioni geografiche e climatiche di ciascuna regione (art.9, co. 4 della Dir. 2000/60). Il sistema sarà descritto e adeguatamente motivato nei piani di gestione.</p>		<p>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>Consorzi irrigui e di bonifica</p> <p>Regioni</p>
	<p>L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.</p>	<p>1. Approvazione con DPCM del piano di gestione del Distretto della Regione siciliana</p>	<p>Al più tardi entro giugno 2015</p>	<p>Regione Sicilia</p> <p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</p>
		<p>2. Completamento attività di monitoraggio, per la classificazione dello stato chimico e ecologico dei corpi idrici</p> <p>Distretto Appennino Meridionale</p>	<p>Al più tardi entro dicembre 2015</p>	<p>Regioni (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia)</p>

		<p>Distretto Siciliano</p> <p>Per gli altri 6 distretti individuati sul territorio nazionale le attività di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici necessarie per la predisposizione dei piani di gestione 2015 sono state già completate. I dati di classificazione sono disponibili e attualmente utilizzati dalle Autorità di Bacino e dalle Regioni per la predisposizione (in corso) del progetto di piano di gestione 2015 in preparazione.</p> <p>Le attività di monitoraggio proseguono secondo le modalità previste dalla Direttiva 2000/60/CE. Il piano di gestione 2015 (dicembre 2015) renderà conto degli aggiornamenti.</p>	<p>Al più tardi entro dicembre 2015</p>	<p>Regione Siciliana</p> <p>Regioni (tutte le Regioni diverse da quelle afferenti al distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e dal Distretto Siciliano)</p>
		<p>3. Revisione e giustificazione delle motivazioni delle esenzioni secondo l'articolo 4 della direttiva 2000/60 CE</p>	<p>Al più tardi entro dicembre 2015</p>	<p>Autorità di Bacino responsabili coordinamento Piani di gestione distrettuali di concerto con le Regioni appartenenti al distretto</p>
		<p>4. Individuazione delle misure necessarie al fine di raggiungere il "buono stato", anche in caso di esenzioni ai sensi degli articoli 4(4) e 4(5). In caso di esenzioni ai sensi dell'art. 4(7) individuazione delle giustificazioni per le esenzioni. Inserimento dei risultati del Piano di azione nel RBMP.</p>	<p>Al più tardi entro dicembre 2015</p>	<p>Autorità di Bacino responsabili coordinamento Piani di gestione distrettuali di concerto con le Regioni appartenenti al distretto</p>

		5. Rendicontazione piani di gestione alla CE piani approvati	Al più tardi entro marzo 2016	Autorità di Bacino responsabili coordinamento Piani di gestione distrettuali Regioni appartenenti a ciascun Distretto
7.1 TRASPORTI - Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T	Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:	<p>Aggiornamento dell'Allegato Infrastrutture e sottoposizione a VAS dell'allegato aggiornato</p> <p><u>Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex-ante</u></p> <p>Nell'individuare il documento di riferimento per il soddisfacimento della condizionalità <i>ex ante</i> sull'Obiettivo Tematico 7 si è individuato, nell'ambito del percorso partenariale, quale documento idoneo (previa modifica) dell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) e del Programma delle Infrastrutture Strategiche in esso contenuto. Ciò in ragione della natura di tale documento: "[...] dal 2011 l'Allegato Infrastrutture è parte integrante del PNR [Piano Nazionale di Riforma] ed in tal senso rappresenta la sede in cui si operano le scelte strategiche in continuità con gli impegni che l'Italia ha assunto rispetto all'Europa [...]. Nell'ambito del presente Allegato [...] si realizza quindi la coincidenza delle priorità nazionali con quelle degli investimenti di valenza europea (TEN-T core network) con l'obiettivo di dar corpo ad un quadro organico di priorità infrastrutturali e logistiche capaci di sostenere la competitività e la crescita del Paese"⁵⁶.</p> <p>Il documento deve essere integrato sotto il profilo dei contenuti.</p>	30/04/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

⁵⁶ MIT, Programma Infrastrutture Strategiche. 10° Allegato Infrastrutture, settembre 2012.

		<p>In questa direzione si sono già compiuti alcuni passaggi preliminari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 12 Dicembre 2012 si è svolto un incontro organizzato dal DPS, nel corso del quale il percorso individuato è stato condiviso con la Commissione Europea. Le tematiche emerse in tale sede sono state successivamente approfondite con la CE nel mese di febbraio 2013, nell'ambito di una videoconferenza durante la quale è stato esaminato e discusso l'indice delle integrazioni all'Allegato predisposto dal MIT ed è stata operata una prima disamina dei contenuti di massima del documento. • gli esiti di questo processo sono stati formalizzati all'interno dell'11° Allegato Infrastrutture e ivi sinteticamente descritti alla luce di quattro principali ambiti di integrazione: indirizzi di programmazione e quadro normativo; domanda e offerta infrastrutturale e di trasporto; opere programmate e individuazione delle future priorità di intervento; misurazione dei risultati e incremento della capacità realizzativa. <p><i>Il Piano d'azione per assicurare la conformità ai requisiti</i></p> <p>A fronte dei primi passaggi sopra richiamati e della necessità di risoluzione di alcuni aspetti di carattere organizzativo che hanno comportato il protrarsi dei tempi operativi inizialmente previsti, l'attività volta a produrre le integrazioni attese è ripresa con rinnovata intensità a fine 2013. Il Ministero</p>		
--	--	---	--	--

		<p>delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito un percorso volto a assicurare entro i tempi previsti la conformità ai requisiti della condizionalità <i>ex ante</i>, dotandosi contestualmente di un'adeguata struttura tecnica attraverso la costituzione presso la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali di un Gruppo di Lavoro composto da professionalità interne all'Amministrazione e di un supporto tecnico-conoscitivo acquisito tramite affidamento a un soggetto esterno.</p> <p>Le tappe principali di questo percorso con le relative scadenze – comprese quelle già espletate nei primi mesi del 2014 – sono individuate nella tabella successiva. Occorre sottolineare come il percorso delineato prevede un costante coordinamento e la possibilità di introdurre gli opportuni adeguamenti alle attività.</p> <p><i>Attività</i></p> <p>Revisione dei contenuti integrativi già individuati alla luce dell'approvazione del Reg. UE 1303/2013 e delle modifiche alle condizionalità <i>ex ante</i> e relative Linee Guida.</p> <p>Sistematizzazione dei materiali prodotti a supporto dell'elaborazione del nuovo PGM ai fini di un'armonizzazione tra il percorso di elaborazione dello stesso PGM e l'attività di</p>	<p>Gennaio 2014</p>	
--	--	---	---------------------	--

		<p>integrazione all'Allegato Infrastrutture.</p> <p>Avvio dell'elaborazione dei contenuti integrativi a partire dalle sezioni volte a introdurre nell'Allegato una più sistematica e articolata analisi sul contesto normativo, programmatico e della domanda e offerta di infrastrutture per la mobilità e la logistica.</p> <p>Coordinamento e partecipazione al processo partenariale di stesura definitiva dell'Accordo di Partenariato e dei PO in relazione all'individuazione delle priorità di intervento e del piano di progetti realistici e maturi di cui alle condizionalità <i>ex ante</i>.</p> <p>Restituzione all'interno dell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza delle attività in corso e dei risultati conseguiti attraverso opportune integrazioni al documento.</p> <p>Avvio dell'attività preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica e dell'interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini dell'elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale (<i>scoping</i>).</p> <p>Stesura definitiva delle integrazioni all'Allegato Infrastrutture e Rapporto Preliminare Ambientale</p>	<p>Febbraio 2014</p> <p>Aprile/Settembre 2014</p> <p>Dicembre 2014</p> <p>Dicembre 2015</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Redazione del Rapporto Ambientale e completamento della procedura di VAS in conformità ai requisiti legislativi comunitari e nazionali compreso il processo di consultazione pubblica.</p> <p>Restituzione all'interno dell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza delle ulteriori integrazioni eventualmente apportate in accoglimento degli esiti della procedura di VAS.</p>	Aprile 2016	
	<p>- il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le priorità per gli investimenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; ▪ viabilità secondaria 	<i>Cfr. supra</i>	30/04/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	<p>- un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione;</p>	<i>Cfr. supra</i>	30/04/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

	Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.	Inserimento di apposita sezione nell'Allegato Infrastrutture. <i>Cfr. supra</i>	31/12/2014	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
7.2 FERROVIE - L'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono assest mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità	Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio);	Aggiornamento dell'Allegato Infrastrutture con esplicitazione in apposita sezione della strategia relativa allo sviluppo ferroviario e sottoposizione a VAS dell'Allegato aggiornato (<i>Cfr supra</i> sezione 7.1)	30/04/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.	Inserimento di apposita sezione nell'Allegato Infrastrutture (<i>Cfr supra</i> sezione 7.1)	31/12/2014	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
7.3 ALTRI MODI DI TRASPORTO tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali - l'esistenza all'interno di uno o più piani o quadri generali dei trasporti, di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete, l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile	Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che:	Aggiornamento dell'Allegato Infrastrutture con esplicitazione in apposita sezione della strategia relativa agli altri modi di trasporto (<i>Cfr supra</i> sezione 7.1)	31/12//2014	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	- soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica;	Sottoposizione a VAS dell'Allegato Infrastrutture aggiornato (<i>Cfr supra</i> sezione 7.1)	30/04/2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	- definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio);	Aggiornamento dell'Allegato Infrastrutture (<i>Cfr supra</i> sezione 7.1)	31/12/2014	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

	<p>Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.</p>	<p>Inserimento di apposita sezione nell'Allegato Infrastrutture (<i>Cfr supra</i> sezione 7.1)</p>	<p>31/12/2014</p>	<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>
<p>9.1 Inclusione attiva - Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione</p>	<p>Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:</p>	<p>Coinvolgimento del partenariato istituzionale e confronto con il partenariato economico e sociale per la definizione attraverso un documento organico del quadro strategico nazionale, ovvero per la attuazione degli indirizzi già presenti nel PNR e nell'ordinamento in materia di misure di contrasto all'esclusione sociale (vedi sopra).</p> <p>Al riguardo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro con gli Assessori regionali alle politiche sociali tenutosi il 30 giugno 2014, ha concordato l'avvio dal mese di settembre di un tavolo di confronto tra i diversi livelli di governo e il partenariato economico e sociale per la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà. In particolare il tavolo avrà per oggetto la progressiva estensione all'intero territorio nazionale e secondo criteri universalistici della sperimentazione del Sostegno per l'inclusione attiva, nel contesto della definizione di una strategia complessiva di contrasto alla povertà che consenta di inserire la nuova misura all'interno di un sistema coordinato di strumenti di protezione del reddito. Scopo del tavolo è anche quello di mettere a sistema le risorse dedicate al contrasto alla povertà stabilite ai diversi livelli di governo, condividendo modalità di intervento comuni a prescindere dalla fonte di finanziamento.</p>	<p>Dicembre 2014</p>	<p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p>

		<p>La definizione del piano è prevista per dicembre 2014. Il lavoro del tavolo potrà trovare continuità nell'attuazione della Programmazione relativa all'Obiettivo Tematico 9, con riferimento alla costruzione di meccanismi di confronto nazionale finalizzati ad assicurare un coordinamento tra i responsabili regionali della programmazione sociale.</p>		
	<p>- contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;</p>	<p>Messa a punto delle misure di sostegno al reddito e di potenziamento dell'accessibilità dei servizi, secondo i principi della inclusione attiva, e delle misure di integrazione tra interventi di sostegno all'occupazione e azioni volte a favorire lavoro di cura e conciliazione (previste dal PNR).</p> <p>La sperimentazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva, già avviata nelle 12 città con più di 250 mila abitanti (art. 60, d.l. 5/12), verrà estesa nel corso del 2014 alle regioni del Mezzogiorno in attuazione del Decreto legge 76/2013, art.3 comma 2 e seguenti (il decreto di riparto delle risorse tra gli ambiti territoriali del Mezzogiorno sta concludendo il suo iter). Il decreto stanziava complessivamente per il 2014 e il 2015 167 milioni.</p> <p>La riprogrammazione dei Fondi comunitari 2007 2013 (Piano di azione e coesione) dovrebbe consentire un ampliamento della citata sperimentazione nelle Regioni del Mezzogiorno (300 milioni). Inoltre la legge di Stabilità 2014 ha stanziato ulteriori risorse per estensione della sperimentazione ai territori del Centro Nord (40 milioni per</p>	<p>Dicembre 2014</p>	<p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p>

		<p>ciascuno dei tre anni 2014-2016). Sulla base delle risultanze della sperimentazione in corso, andranno stabilite le modalità attuative dell'estensione all'intero territorio nazionale. Si prevede che l'estensione parta a gennaio del 2015. Gli stanziamenti citati riguardano il sussidio passivo. Per quanto riguarda gli altri due pilastri dell'inclusione attiva (mercati del lavoro inclusivi e servizi di qualità), ai Comuni e agli ambiti territoriali coinvolti nella sperimentazione è chiesto di: predisporre un progetto personalizzato per il nucleo familiare di presa in carico finalizzata all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo, al superamento della condizione di povertà; attivare servizi di accompagnamento per i beneficiari (servizio sociale professionale, educativo domiciliare, ecc.); garantire l'operatività di una rete con le altre agenzie pubbliche coinvolte (servizi per l'impiego, scuola, ASL) nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Attraverso il PON "Inclusione" si intende supportare i Comuni e gli Ambiti territoriali, specie nelle regioni del Mezzogiorno, nel rafforzamento della rete e dei servizi di sostegno all'inclusione attiva. La misura è rivolta alle famiglie con minori in condizione di grave disagio economico e lavorativo. Nella selezione dei beneficiari viene data la precedenza ai nuclei che siano in una o più delle seguenti condizioni: famiglia monogenitoriale; famiglia numerosa (tre o più figli); famiglia con minori disabili; disagio abitativo. In occasione della estensione al Mezzogiorno, in relazione alle risorse</p>		
--	--	---	--	--

		<p>disponibili alcuni requisiti potranno essere resi meno stringenti. La misura intende ridurre la povertà minorile, intervenendo sulle famiglie con minori nelle quali gli adulti hanno perso il lavoro o hanno un reddito da lavoro insufficiente, al fine di favorire attraverso il supporto dei servizi e delle politiche attive il re-inserimento nel mercato del lavoro e garantire il benessere del bambino in linea con la Raccomandazione della Commissione “Investire nei bambini: interrompere il ciclo dello svantaggio” (2013). Il beneficio economico è condizionale all’adesione da parte del nucleo familiare al progetto di attivazione predisposto in accordo con i servizi sociali.</p> <p>Per quanto riguarda la riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che regola l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, il DPCM recante il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 7 febbraio 2014. Nei mesi successivi l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno collaborato per la definizione delle istruzioni e della modulistica per l’attuazione del nuovo indicatore che il DPCM prevedeva dovessero essere predisposti da INPS e approvati dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, sentiti Agenzia delle entrate e Garante Privacy; al fine di consentire ai Comuni e agli enti universitari di adeguare alla nuova disciplina i regolamenti che fissano le soglie ISEE per l’accesso alle prestazioni da loro erogate, è stato concordato di posticipare a gennaio 2015 l’entrata in vigore del nuovo indicatore ed è stata pertanto posticipata l’approvazione</p>		
--	--	--	--	--

		<p>della modulistica che determina la data di avvio. Pertanto, a partire da gennaio 2015 dovrebbe essere operativo il nuovo ISEE che consente di rendere maggiormente equa ed efficace la valutazione della condizione economica delle famiglie. Per quanto riguarda la riorganizzazione dei flussi informativi per rendere più efficienti ed efficaci le prestazioni sociali, sta completando il suo iter il decreto che istituisce il casellario dell'assistenza, avendo registrato il parere positivo del Garante della protezione dei dati personali. Tale decreto prevede tra l'altro l'attuazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Per il mese di settembre 2014 si prevede che il decreto entri in vigore. Nei mesi successivi l'Inps dovrà stabilire, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, le caratteristiche tecniche dei flussi informativi provenienti dagli enti erogatori di prestazioni sociali che alimentano il casellario. Nel corso del 2015 gli enti erogatori dovranno iniziare ad alimentare il casellario. L'implementazione del casellario verrà supportata dal Programma operativo nazionale "Inclusione" al fine di consentire alle Amministrazioni, in relazione alle rispettive competenze, di disporre di un sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali utilizzabile ai fini gestionali, di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali.</p>		
	<p>Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di</p>	<p>Predisposizione di strumenti efficaci per sostenere gli stakeholder sia in merito agli ambiti tematici che ai regolamenti e alle</p>	<p>Dicembre 2014</p>	<p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regioni</p>

	<p>proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati</p>	<p>procedure dei fondi europei: istituzione di un desk/portale dedicato con possibilità di assistenza e consulenza; seminari ad hoc; formazione continua e specialistica per il personale. Il sostegno riguarderà tutte le fasi della programmazione comunitaria: presentazione di proposte di progetti, attuazione e gestione dei progetti selezionati.</p> <p>Si prevede la predisposizione degli strumenti entro dicembre 2014. Su richiesta le attività di assistenza e consulenza verranno attuate nel corso dell'intero ciclo di programmazione.</p>		
--	--	--	--	--

2.4 METODOLOGIA E MECCANISMI VOLTI A GARANTIRE LA COERENZA NEL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE

Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione (*performance framework*) è uno strumento che richiede la pianificazione attenta dei tempi di realizzazione delle azioni previste per ogni priorità dei Programmi attraverso la definizione di *target* misurabili per indicatori finanziari, di attuazione e di *output*. Consente pertanto di verificare in fase di attuazione che le priorità, e quindi i Programmi, siano realizzati secondo quanto pianificato - in termini di spesa generata, di procedure avviate e di progetti completati - e di intervenire con azioni preventive o correttive nel caso si verificano problemi.

Il *performance framework* è quindi parte integrante delle normali attività di programmazione e attuazione delle Amministrazioni responsabili dei Programmi che, se in fase di predisposizione degli stessi sono chiamate a definire allocazioni finanziarie, azioni e *output* in linea con la strategia disegnata in funzione dei risultati attesi, devono poi tenere sotto controllo il livello e i tempi della spesa, delle procedure e di quanto fisicamente realizzato per assicurarsi che si stia andando verso gli obiettivi previsti.

Ciò premesso, considerato che al rispetto dei *target* intermedi e finali del *performance framework* sono associati premi (riserva di *performance*) e sanzioni, per garantire la coerenza e l'uniformità di trattamento tra Programmi nella definizione e verifica *in itinere* delle informazioni in esso contenute, è stato avviato un insieme di attività di indirizzo e presidio nazionale sia per la fase di predisposizione dei Programmi, sia per la fase di attuazione e monitoraggio. Tali attività sono in gran parte legate alla definizione dei contenuti e meccanismi di popolamento del "Sistema nazionale di monitoraggio unitario" (cfr. par. 4.1).

Il corretto funzionamento del "Sistema nazionale di monitoraggio unitario" implica, infatti, la completa adesione alla sua struttura, un pieno e regolare utilizzo delle definizioni di riferimento e all'ottemperanza di fornitura delle informazioni per l'attuazione finanziaria, procedurale e fisica delle azioni/operazioni previste nei Programmi che dovranno essere fornite per singola operazione e secondo un *format* comune. L'utilizzo del Sistema nazionale di monitoraggio unitario è, pertanto, elemento fondante per la coerenza e la parità di trattamento tra Programmi in tutte le fasi del processo di impostazione e verifica *in itinere* del *performance framework*: per la scelta degli indicatori, per il loro monitoraggio periodico e per la verifica del conseguimento dei *target* intermedi al 2018 e finali al 2023.

In fase di definizione della programmazione, l'elemento cruciale per assicurare la coerenza è il riferimento per tutti i Programmi ad indicatori finanziari, di *output* (o realizzazione fisica) e di attuazione (cd. *key implementation steps*) comuni e confrontabili su medesime tipologie di azioni/operazioni:

- per gli **indicatori finanziari**, l'omogeneità è garantita dalle indicazioni fornite dal Regolamento (UE) di esecuzione n. 215/2014 (art. 5.2): per il FESR, per il FSE e per il FEAMP l'indicatore finanziario deve corrispondere al totale della spesa ammissibile certificata per la priorità interessata; per il FEASR deve corrispondere al totale della spesa pubblica inserita nel Sistema di monitoraggio e valutazione comune previsto per tale Fondo che, per le misure cosiddette strutturali annuali, si traduce nella spesa effettuata per operazioni completate.
- per gli **indicatori di output**, con riferimento al FESR e al FSE è stata definita una lista nazionale di indicatori comuni associati alle azioni che sono incluse nei PO [derivanti dallo schema Risultati Attesi - Azioni (Allegato I all'Accordo di Partenariato)]. Tale lista, che integra con indicatori nazionali la lista di indicatori comuni previsti dai Regolamenti UE (per il FESR Regolamento (UE) n. 1301/2013 - allegato 1 e per il FSE (Regolamento (UE) N. 1304/2013- allegato 1), è stata diffusa alle Amministrazioni come

riferimento per l'individuazione degli indicatori di *output* per il monitoraggio di tutte le azioni (da inserire nella tavola 5 di ciascun asse prioritario per i PO FESR e FSE), di cui gli indicatori da includere nel *performance framework* (nella tavola 6 di ciascun asse prioritario per i PO FESR e FSE) costituiscono un sottoinsieme. Tale lista, testata ed eventualmente affinata in fase di negoziato dei PO, sarà inserita nel Sistema nazionale di monitoraggio unitario e costituirà dunque la base per il monitoraggio complessivo degli *output* dei PO, oltre che del *performance framework*. Per il FEASR la lista di indicatori comuni corrisponde alla lista di indicatori elencati nell'allegato IV, parte 5, del Regolamento di esecuzione derivante dal Reg. UE n.1305/2013, con alcune integrazioni definite a livello nazionale per garantire il raggiungimento della soglia del 50 per cento prevista dall'art. 5.1 del Reg. UE n. 215/2014. Anche questa lista, con le integrazioni nazionali, è stata diffusa alle Amministrazioni in fase di preparazione dei Programmi. Nel Sistema nazionale di monitoraggio unitario si terrà conto delle modalità di raccolta dei dati e della periodicità del loro rilascio così come previsto nell'ambito del Sistema comune di monitoraggio e valutazione del FEASR. Per il FEAMP gli indicatori comuni di *output* che possono essere inclusi nel *performance framework* sotto una determinata priorità sono soltanto quelli relativi alle misure comprese nel PO. In tutti i casi per l'utilizzo di indicatori di *output*, ai fini del *target* al 2018, vengono condivise opportune definizioni di controllo, a seconda del Fondo di riferimento, per quanto riguarda lo stato di conclusione dei progetti (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) ovvero anche il loro concreto avvio a favore dei destinatari (FSE) (vedi oltre).

- per gli **indicatori di attuazione (cd. key implementation steps)**, da utilizzare per la definizione dei *target* intermedi nel caso di azioni per le quali non si prevede il completamento di *output* al 2018, per semplificare e assicurare la coerenza nell'applicazione del *performance framework* a livello di PO e di Fondo, si è stabilito di utilizzare un unico indicatore, relativo al "numero di operazioni avviate", riconducibile ad una fase procedurale: quella dell'avvio delle attività per la singola operazione, definita e rilevata in modo univoco dal Sistema nazionale di monitoraggio unitario a seconda delle possibili modalità di attuazione. Anche per il FEASR sono previsti, ad integrazione degli indicatori di *output* definiti a livello regolamentare, alcuni indicatori di attuazione per gli interventi di tipo infrastrutturale.

Per quanto riguarda la definizione dei *target* intermedi e finali, la metodologia messa a punto a livello nazionale per assicurare la coerenza include:

- per l'**indicatore finanziario**, nel caso del FSE, del FESR e del FEAMP l'indicazione di un *target* di spesa certificata al 31 dicembre 2018 non inferiore a quella necessaria per evitare il disimpegno automatico a quella data. Considerato che il livello di spesa da certificare per evitare il disimpegno automatico è fissato a livello di Programma, le Amministrazioni responsabili dei Programmi dovranno distribuire l'ammontare totale di tale spesa in modo il più possibile equilibrato all'interno del Programma (o parte di Programma nel caso di Programmi complessi) considerando però con attenzione la natura e la tempistica di attuazione delle operazioni considerate, definendo in tal modo livelli di spesa da certificare a livello di ciascun asse o priorità per il FEAMP. Pur riconoscendo che la definizione di *target* di spesa certificata per asse rappresenta un livello più ambizioso rispetto al mero rispetto dell'indicatore n+3 a livello di Programma, per i Programmi che nel periodo 2007-2013 non hanno avuto problemi nel rispetto dell'n+2 si richiede la fissazione di *target* di spesa certificata più elevati, ma comunque realistici e raggiungibili, giustificati sulla base dell'evidenza disponibile. In relazione al FEASR, i medesimi riferimenti sono da considerare per le Priorità che in prevalenza sono perseguite attraverso le misure a superficie e/o a capo. Invece, per le Priorità dello sviluppo rurale che fanno riferimento prevalentemente alle c.d. misure strutturali, le soglie per la quantificazione delle relative *milestones* potranno essere definitive ad un livello più basso facendo riferimento ad indicatori storici della capacità di spesa, garantendo in ogni caso

un andamento equilibrato della spesa fra le due tipologie. Ciò, in considerazione dei dispositivi regolamentari che prevedono una diversa modalità di contabilizzazione della spesa da prendere in conto per la quantificazione delle stesse *milestones* rispetto alle modalità di contabilizzazione della spesa certificabile ai fini della regola n+3 (spesa per operazioni completate *versus* spesa per pagamenti effettuati a qualsiasi titolo nei confronti dei beneficiari finali).

- per gli **indicatori di output e attuazione**, non sono fornite indicazioni puntuali in termini di costi unitari o storici, che possono essere estremamente variabili a seconda del contesto di riferimento anche a parità di tipologia di operazione, ma si suggerisce di dare riscontro circa l'eventuale utilizzo di costi di riferimento nella documentazione metodologica per la definizione dei *target*, mentre sono fornite indicazioni su alcuni fondamentali aspetti relativi alle definizioni e alle modalità di calcolo degli indicatori. In particolare sono condivisi:

1. la definizione dell'Unità elementare da considerare come operazione rilevante ai fini della quantificazione del *target* intermedio e finale e del successivo monitoraggio dell'indicatore di *output* e di attuazione. Di norma, l'Unità elementare di monitoraggio coincide, per tutti i Fondi comunitari e nazionali, con il progetto a cui viene assegnato il CUP e corrisponde: per le opere pubbliche, all'intervento oggetto di decisione pubblica avente un quadro economico di spesa unitario; per gli aiuti alle imprese, anche individuali, al finanziamento concesso al singolo soggetto che beneficia dell'aiuto; per i beni all'appalto della fornitura, per i servizi e i contributi a persone all'intervento omogeneo finalizzato ad un obiettivo attuato dallo stesso soggetto; per la formazione al corso formativo; per gli strumenti finanziari al finanziamento concesso al soggetto che gestisce lo strumento o al singolo acquisto di partecipazioni/conferimento di capitale. Ove il CUP sia assegnato ad un progetto che si articola in diversi Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), assi e tipologie di regione, ciascuna articolazione costituisce Unità elementare di monitoraggio in modo da tenere distinto e direttamente calcolabile dal Sistema nazionale di monitoraggio unitario quanto richiesto ai fini del *performance framework*. Indicazioni più dettagliate sono contenute nel *vademecum* generale di monitoraggio che stabilisce le regole per l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario da parte di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi;
2. la puntuale identificazione all'interno del Sistema nazionale di monitoraggio unitario della fase in cui l'*output* si può ritenere realizzato e quindi considerato e contabilizzato per la verifica del raggiungimento del *target* intermedio e finale. Tale fase, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 215/2014 (art. 5.3), varia a seconda dei Fondi: per il FESR e per il FEAMP i *target* si devono riferire ad operazioni in cui tutte le azioni che conducono alla realizzazione si sono attuate pienamente, anche se non tutti i pagamenti sono stati necessariamente effettuati; per il FSE nonché per le misure dello sviluppo rurale a superficie/capo e per quelle strutturali pluriennali, i *target* si possono riferire oltre che ad operazioni concluse anche ad operazioni avviate e per le quali alcuni elementi sono in fase di realizzazione; per le misure strutturali annuali cofinanziate dal FEASR i *target* si devono riferire a operazioni completate ai sensi dell'art. 2.14 del Regolamento UE n. 1303/2013, per le quali tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il saldo del contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari. In corrispondenza delle diverse definizioni previste dal Regolamento è stata dunque identificata una o più condizioni nel Sistema nazionale di monitoraggio unitario, che consentirà di monitorare in modo uniforme gli *output* che si possono considerare realizzati nel caso dei diversi Fondi;

3. le fattispecie in cui è giustificabile l'utilizzo dell'indicatore di attuazione in luogo dell'indicatore di *output* nel quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. L'utilizzo di tale indicatore per la quantificazione dei *target* intermedi è giustificato nel caso in cui entro la fine del 2018 non si preveda la realizzazione di un *output* per una operazione o tipologia di operazione che si intende invece considerare, e dunque il *target* intermedio del relativo indicatore di *output* sarebbe pari a zero. Considerate le diverse accezioni di *output* realizzato previste per i diversi Fondi, l'utilizzo dell'indicatore di attuazione (definito a livello nazionale come "n. di operazioni avviate") si ritiene giustificato, salvo casi eccezionali opportunamente documentati, per le opere pubbliche cofinanziate da FESR e FEASR;
4. le modalità di verifica della copertura con indicatori di *output* (o indicatori di attuazione) di più del 50 per cento dell'allocazione finanziaria dell'Asse prioritario del Programma. Per facilitare tale verifica, che può peraltro essere definita con altre modalità purché desumibile dalla documentazione tecnica di riferimento per ciascun quadro dell'efficacia dell'attuazione. La lista nazionale di indicatori di *output* comuni (FESR e FSE) contiene, in corrispondenza di ciascuna azione a cui sono associati gli indicatori, le categorie di intervento/campo di intervento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 215/2014. La quantificazione dell'ammontare di risorse finanziarie per categoria di intervento/campo di intervento, richiesta a livello di asse prioritario (tavola 7 per i PO FESR e FSE) può in questo modo essere associata anche agli indicatori di *output* utilizzati per il *performance framework* per verificare il livello di copertura dell'allocazione finanziaria. Per quanto riguarda il FEASR, la verifica della copertura finanziaria degli indicatori di *output* sarà basata sui dati inseriti nel Piano degli indicatori previsto al Capitolo 11 di ciascun PSR.

Di queste indicazioni le Amministrazioni titolari di PO devono tener conto nel predisporre la documentazione indicata dall'art. 4 del Regolamento (UE) n.215/2014 che, per ogni Asse prioritario, deve includere: i dati, l'evidenza e il metodo di calcolo utilizzati per la stima dei *target* intermedi e finali; le modalità di calcolo per la quota di dotazione finanziaria dell'asse coperta da indicatori di *output* o attuazione; la giustificazione sull'eventuale utilizzo di indicatori di attuazione e/o di risultato. Tale documentazione, che secondo quanto previsto dal Regolamento citato le Amministrazioni sono tenute a conservare ed esibire su richiesta della Commissione, è in ogni caso trasmessa alle Autorità responsabili dei Fondi e, per il FESR e FSE, anche all'Amministrazione di coordinamento per facilitare l'interpretazione dei diversi quadri di *performance*, nel rispetto delle specificità e delle scelte dei singoli Programmi, anche in fase di monitoraggio dell'attuazione.

Per quanto riguarda la fase di attuazione dei Programmi per la verifica in itinere del *performance framework* - ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 (rilevante per il meccanismo di assegnazione della riserva di efficacia) e finale del 2023 - è considerata indispensabile da parte di tutti i Programmi la regolare alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione dei Programmi come ad esempio i Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) predisposti dalle Autorità di Gestione dei Programmi, le pubblicazioni RGS-IGRUE sull'avanzamento finanziario e i dati pubblicati su OpenCoesione (il portale nazionale sull'attuazione delle politiche di coesione in Italia). Per tutti i Programmi sono dunque previsti:

- l'adesione alle indicazioni metodologiche e operative per l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario, eventualmente differenziate se del caso per Fondo di riferimento in virtù di disposizioni regolamentari specifiche legate a Sistemi comuni di monitoraggio e valutazione;

- la generazione di *report* periodici da parte del Sistema nazionale di monitoraggio unitario sull'avanzamento finanziario degli assi e procedurale, fisico e finanziario delle azioni cui si riferiscono gli indicatori di *output* e di avanzamento dell'attuazione individuati nella tavola del quadro di efficacia dell'attuazione (*performance framework*) di ogni Programma;
- l'indicazione della rilevanza dei progetti ai fini del perseguimento dei *target* del *performance framework* anche sul portale OpenCoesione, al fine di consentire un meccanismo di controllo da parte dei cittadini interessati, stimolando una maggiore tempestività e qualità nell'inserimento dei dati di monitoraggio da parte dei beneficiari (cfr. Sezione 4.2);
- l'autovalutazione periodica, sulla base dei *report* di monitoraggio e di altre informazioni rilevanti, da parte dell'amministrazione responsabile per il Programma, finalizzata a individuare criticità e a definire eventuali azioni correttive da intraprendere, previa comunicazione all'Autorità responsabile di Fondo, e per il FESR e FSE anche all'Amministrazione di coordinamento, ovvero con il loro concorso attivo. Tale autovalutazione dovrà essere inserita anche in allegato alla Relazione annuale di attuazione che a partire da quella presentata nel 2017 dovrà contenere i dati relativi al *performance framework*.

In aggiunta alle indicazioni comuni per la definizione e il monitoraggio del *performance framework* contenute nel presente Accordo, con un atto successivo saranno altresì definiti i principi fondamentali per la riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia non assegnata alle priorità dei Programmi che singolarmente non risultano aver conseguito i propri *target* intermedi alla verifica del 2019. Tali principi, ferma restando la conformità ai requisiti richiamati nell'art. 22 commi 4 e 5 del Regolamento generale, sono tesi a privilegiare in prima istanza il mantenimento delle risorse, ove possibile, all'interno dello stesso Programma o, comunque, ad altri che intervengono nello stesso territorio regionale, e in ultima istanza l'assegnazione delle stesse ai Programmi più performanti. Nella riallocazione si terrà in ogni caso conto del residuo fabbisogno di intervento da soddisfare e della capacità di utilizzo delle risorse.

2.5 VALUTAZIONE IN TEMA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA GESTIONE E NEL CONTROLLO DEI PROGRAMMI E, SE DEL CASO, DEI BENEFICIARI NONCHÉ, SE NECESSARIO, UNA SINTESI DELLE AZIONI DA ADOTTARE A TALE SCOPO

In generale

In Italia, il rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) continua a rivestire un'importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo, come rilevato nelle Raccomandazioni Specifiche Paese del 2014, dal *Position Paper* dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020" e in coerenza con quanto segnalato dall'*Annual Growth Survey* 2013 della Commissione europea che, rivolgendosi a tutti gli Stati membri, ha sottolineato l'importanza di disporre di amministrazioni efficienti e adeguatamente strutturate ai fini del miglioramento dell'utilizzo dei Fondi SIE.

Alcuni studi⁵⁷ confermano specifici fabbisogni di intervento connessi a elementi di carattere organizzativo, funzionale e procedurale, che finora hanno minato l'uso efficiente ed efficace dei Fondi e il relativo impatto sul territorio.

Le azioni per il rafforzamento strutturale e orizzontale delle capacità della Pubblica Amministrazione e le azioni specifiche e temporanee attuate con le risorse di assistenza tecnica e destinate a migliorare la gestione dei Programmi devono convergere nel periodo di programmazione, pur nella distinzione di obiettivi, funzioni e modalità, per accrescere la capacità dei Programmi cofinanziati con i fondi SIE di conseguire, anche attraverso modalità di *open government*, risultati visibili e rendicontabili.

Il ruolo dell'assistenza tecnica e le necessità di miglioramento della sua efficacia

Attraverso le azioni dell'Obiettivo Tematico 11 si mirerà a produrre cambiamenti strutturali e permanenti nelle modalità di operare di tutta la Pubblica amministrazione. Le azioni di assistenza tecnica mireranno direttamente al miglioramento delle capacità di gestione dei Programmi cofinanziati dai fondi SIE attraverso il sostegno temporaneo volto a porre riparo alla carenza o all'assenza di competenze specifiche e necessarie al conseguimento dei risultati dei Programmi.

I risultati finora conseguiti sono stati, infatti, poco incisivi⁵⁸. In diversi casi, l'assistenza tecnica è divenuta un *outsourcing* e una sostituzione della PA, la quale negli ultimi anni ha incontrato sempre maggiori difficoltà di reclutamento e riorganizzazione. Ha pesato in tal senso il progressivo e sostanziale indebolimento dell'azione ordinaria per il rafforzamento della Pubblica Amministrazione (anche collegato alla politica di bilancio più restrittiva) che hanno progressivamente fatto venire meno le possibilità delle Amministrazioni centrali e regionali di avviare specifiche politiche in materia di qualità e organizzazione delle risorse umane e di rafforzamento delle competenze.

⁵⁷ Si fa riferimento, ad esempio, ai seguenti studi: "Vent'anni di riforme del sistema amministrativo italiano" Bassanini – 2010; "Gestione della programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico" Corte dei Conti – 2010; "Selezione *ex ante* dei progetti di ricerca industriale" Gruppo di lavoro - 2011 "I tempi di attuazione delle opere pubbliche" Uver – 2011; "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari" Corte dei Conti – 2011; "Mappatura e miglioramento dei processi di selezione nei bandi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo" Gruppo di lavoro – 2012.

⁵⁸ Nota del valutatore indipendente sulla capacità istituzionale nella programmazione del FSE - Maggio 2013

In questo quadro il ruolo dell'assistenza tecnica diretto ad assicurare sostegno e capacità alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione dei Programmi SIE nel periodo di programmazione, risulta ancora più cruciale e va quindi orientato e programmato in modo che possa agire su tutti i punti del sistema e sulle funzioni più rilevanti per garantire maggiore efficacia e tempestività nell'utilizzo dei fondi SIE.

Il rafforzamento amministrativo e tecnico nella gestione dei Programmi dei fondi SIE implica un'azione appropriata, specifica in relazione ai diversi contesti amministrativi e in grado di incidere sui diversi fattori (e sulla diversità di intensità con cui si presentano in tali contesti): la carenza (quantitativa e qualitativa) delle competenze; l'adeguamento delle professionalità esistenti nelle pubbliche amministrazioni; l'adeguamento tecnologico e degli strumenti di gestione; le soluzioni organizzative che rendano visibile e funzionante la chiara attribuzione di responsabilità rispetto ai risultati; l'apprendimento e l'utilizzo di tecniche adeguate per assicurare un effettivo orientamento ai risultati dei Programmi; una piena trasparenza dell'azione pubblica e il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Le attività di assistenza tecnica e supporto alla gestione richiedono un radicale riorientamento per superare i limiti di efficacia riscontrati in passato⁵⁹ e per favorire la concentrazione dello sforzo affidato all'azione di supporto su alcuni punti nodali, quali:

- l'analisi strategica atta a orientare l'azione dei Programmi alla soluzione di problemi rilevanti e specifici e diretta a risultati definiti da conseguire con azioni chiare, circostanziate, realizzabili in tempi dati;
- la valutazione di efficacia della strategia e dei risultati dei Programmi;
- il rafforzamento tecnico delle competenze specifiche e ad alto valore aggiunto per la gestione dei Fondi SIE su temi rilevanti, decisivi e al centro della strategia europea (quali ricerca e sviluppo, innovazione, *smart economy*, energia, ambiente e cambiamenti climatici), per i quali sono richieste competenze di alto livello per la definizione degli indirizzi strategici, per la selezione e gestione dei progetti e per il monitoraggio fisico e per la valutazione finale;
- il Sistema di gestione dei Programmi per le funzioni essenziali che lo sostanziano (attuazione, monitoraggio, controllo);
- le funzioni orizzontali cruciali (come la gestione dei flussi finanziari e del bilancio, gli strumenti di coordinamento fra uffici, il sistema informatico interoperativo, gli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e gestione del rischio, gli strumenti per garantire una piena trasparenza e nell'attuazione degli interventi);
- il contributo temporaneo al rafforzamento permanente (sostenuto da risorse ordinarie) delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi dei Fondi SIE attraverso il reclutamento di competenze tecniche specialistiche di cui è rilevata la carenza o l'assenza;
- l'implementazione di Sistemi informatici nazionali o comunque sistemi che estendano in tutte le Amministrazioni esperienze e modelli di sperimentata efficienza;

⁵⁹ Tali indirizzi sono confermati anche dagli esiti della ricognizione svolta sul soddisfacimento della specifica Condizionalità *ex ante* prevista dall'art.17 della bozza di Regolamento Generale. Il processo di analisi condotto, pur indicando un sostanziale soddisfacimento, non ha restituito un quadro omogeneo riguardo all'esistenza ed alla diffusione di strumenti pienamente efficienti e consolidati. Tali considerazioni si riflettono anche sulla valutazione riguardante l'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo relativi ai Fondi Strutturali, rispetto alla quale, pur rilevandoci un soddisfacimento sul piano formale, si ravvisa il permanere di debolezze a livello organizzativo e di funzionamento dei flussi informativi, che potrebbero agevolmente essere superate con l'ausilio di strumenti di pianificazione strategica applicati alla definizione delle competenze e dei processi chiave determinanti per l'esito della programmazione in termini di efficienza ed efficacia.

- la realizzazione di interventi strettamente connessi all'attuazione dei Programmi in particolare restringendo l'ammissibilità della spesa, in caso di attività collettive, solo a seminari di lavoro e di approfondimento, *workshop*, *focus group* tutti mirati a specifici temi (ed escludendo quindi attività generiche di convegnistica).

Il ruolo dell'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità di conseguire risultati realizzando azioni e progetti

Oltre ai nodi sopra richiamati, l'azione di rafforzamento affidata all'assistenza tecnica si deve concentrare anche sull'obiettivo di rafforzamento della capacità delle amministrazioni di realizzare progetti per conseguire risultati specifici.

A tali finalità potrà dare un contributo sostanziale la diffusione delle sette innovazioni di metodo previste dal documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020" e presenti nel nuovo impianto regolamentare.

In particolare, tale rafforzamento impone un'azione mirata che incida:

- a) sul rafforzamento delle capacità di programmare, valutare, monitorare interventi e progetti caratterizzati da apertura, trasparenza e da chiarezza nella definizione dei risultati attesi con adeguati *target* da conseguire; nell'indicazione e circostanziata descrizione delle azioni necessarie per perseguirli con un cronoprogramma rigoroso di attuazione con tempi definiti per le diverse fasi del percorso di attuazione (dalla definizione della progettazione al collaudo);
- b) sulla qualificazione e l'efficienza delle modalità di affidamento, nonché sull'adeguamento del sistema di stazioni appaltanti e centrali di committenza in modo da consentire alle strutture di gestione dei Programmi di disporre progressivamente di riferimenti affidabili per realizzare bandi e gare in tempi più rapidi e secondo procedure più efficienti e trasparenti.

I beneficiari dell'assistenza tecnica: il sistema di gestione dei Programmi e la filiera estesa

La programmazione e l'organizzazione delle azioni di assistenza tecnica devono tenere conto dei diversi contesti di riferimento e delle specifiche esigenze di rafforzamento dei diversi attori coinvolti nella gestione dei Fondi, che richiedono adeguati modelli di dotazione di personale improntati a un'equilibrata e giustificata organizzazione delle risorse e delle competenze interne ed esterne.

La definizione compiuta e il rispetto della tempistica di realizzazione (e quindi della capacità delle azioni di conseguire i risultati) richiede quindi un'adeguata analisi alle capacità organizzative ordinarie (risorse umane, strumenti, sistemi e processi che possano assicurare l'ordinato e tempestivo svolgersi delle attività programmate e quindi il conseguimento dei risultati attesi).

Per rispondere adeguatamente a tali esigenze la programmazione delle azioni di assistenza tecnica deve garantire il rafforzamento amministrativo dell'intera filiera degli attori coinvolti nella gestione dei fondi SIE: l'azione si rivolge quindi non solo alle Amministrazioni responsabili della gestione dei Programmi, ma anche a quelle coinvolte nella preparazione e attuazione dei progetti cofinanziati nel contesto di detti Programmi,

di cui la capacità amministrativa va accertata dall'Autorità di Gestione (cfr. articolo 125, sezione 3(d), del Regolamento n° 1303/2013).

Migliorare la qualità e l'efficacia dell'assistenza tecnica: modello di attuazione, committenza, qualità dell'offerta

Perché l'attività di assistenza tecnica risulti più efficace e tempestiva occorre migliorare decisamente il modello di programmazione delle attività, la qualità della domanda e le capacità di selezione (committenza pubblica), nonché la qualità dell'offerta (strutture di assistenza tecnica).

Il modello di programmazione delle attività deve basarsi sempre più su progetti mirati a migliorare specifici aspetti del Sistema di gestione in modo che siano più verificabili tempi e livelli dei risultati conseguiti. L'adozione di questo modello consente una maggiore possibilità di selezione di soggetti specializzati sugli specifici risultati da conseguire.

Il miglioramento delle capacità di committenza pubblica per le attività di assistenza tecnica implica l'adozione di procedure, modelli di bandi e contratti specifici e appropriati per le attività da realizzare nonché la disponibilità di un quadro di costi *standard* orientativi volti a rendere più omogeneo e concorrenziale il ricorso al mercato. Tale adozione sarà favorita da un'azione specifica realizzata a livello centrale e volta a mettere a disposizione di tutte le Amministrazioni che vorranno fruirne, bandi quadro, modelli procedurali e dati affidabili sui costi *standard*.

Per quanto riguarda infine la qualità dell'offerta, quella di mercato potrà migliorare grazie al miglioramento della qualità della committenza, alla maggiore specializzazione della domanda e a procedure di selezione più specifiche.

L'offerta fornita dalle strutture *in house* dovrà essere avvicinata (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato, specializzata per specifiche funzioni, migliorata orientandone la *performance* a risultati specifici definiti da indicatori appropriati e analizzata nei progressi conseguiti da valutazioni indipendenti *ad hoc*.

Il rafforzamento del presidio nazionale

A completamento del quadro sull'approccio di riforma che caratterizza la strategia italiana per il rafforzamento della capacità amministrativa per la gestione dei Programmi dei fondi SIE, il presidio nazionale - assicurato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - viene riorganizzato e rafforzato con:

- a) il mantenimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opportunamente riorganizzata a tal fine, delle funzioni di:
 - programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione e raccordo con le amministrazioni centrali e regionali;
 - promozione e coordinamento dei Programmi e degli interventi finanziati dai Fondi strutturali, dal FSC e le attività di valutazione delle politiche di coesione;

- raccolta ed elaborazione, in collaborazione con le Amministrazioni centrali e regionali, delle informazioni e dati sull'attuazione dei Programmi Operativi, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione;
- supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei rapporti con l'Unione europea per la definizione delle politiche di sviluppo regionale, per la verifica della loro realizzazione e per la predisposizione proposte di riprogrammazione;
- istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi e promozione del ricorso a modalità di attuazione complessa previsti dalla normativa.

b) la costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia, secondo la norma istitutiva (art. 10, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125), svolge (in sintesi) le seguenti funzioni:

- Opera, in raccordo con le Amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei Programmi Operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica;
- attua azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle Amministrazioni che gestiscono Programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale per l'accelerazione e la realizzazione dei Programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
- vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei Programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
- promuove, nel rispetto delle competenze delle singole Amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
- può assumere le funzioni dirette di Autorità di Gestione di Programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché per assumere poteri sostitutivi nei casi previsti dalla norma (decreto legislativo n.88/2011) di gravi ritardi attuativi.

Nell'insieme, la riorganizzazione assicura, sulla base di una stretta complementarità tra i due organismi, un forte rafforzamento del presidio sull'attuazione di Programmi e progetti, per il tramite dell'Agenzia, e una più adeguata collocazione istituzionale delle funzioni di programmazione, valutazione e coordinamento.

I nuovi modelli di *governance* sulla gestione dei fondi riguardano anche le modalità per assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse (cfr. sezione 4.2) e le strutture di controllo, con l'attribuzione al MEF-IGRUE della funzione di organismo di coordinamento per assicurare l'efficacia e l'univocità di azione delle Autorità di *Audit* a garanzia dell'adeguatezza dei sistemi di *audit*. Per un approfondimento nel merito si rinvia all'allegato II sulla proposta di Si.Ge.Co 2014-2020.

Il ruolo dei Piani di Rafforzamento Amministrativo

In questo quadro complessivo il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) è lo strumento operativo attraverso il quale ogni Amministrazione impegnata nell'attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali accelera, esplicita e rende operativa, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere più efficiente l'organizzazione della sua macchina amministrativa e il pieno soddisfacimento di tutte le condizionalità *ex ante*.

Il PRA individua gli interventi mirati al rafforzamento della capacità di gestione dei Programmi Operativi e al miglioramento dei processi trasversali da attuare con l'utilizzo mirato delle risorse di assistenza tecnica, mettendo così in collegamento la strategia di rafforzamento strutturale della sua capacità amministrativa con quella di miglioramento immediato di gestione dei Programmi.

Il PRA è uno strumento operativo che individua interventi mirati al rafforzamento della capacità di gestione dei Programmi Operativi con riferimento a *target* specifici, definiti e, in tutti i casi in cui è possibile, quantificati.

Il percorso di attuazione dei PRA e il grado di conseguimento dei risultati secondo i *target* definiti e i relativi cronoprogrammi sono oggetto di monitoraggio periodico *ad hoc* e di specifica valutazione indipendente.

Sono state redatte e fornite alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali le Linee guida per l'elaborazione dei PRA e il relativo modello per la loro redazione.

Ogni Amministrazione, al livello più elevato di responsabilità politico-amministrativa, dovrà quindi esplicitare il modello di miglioramento organizzativo che intende adottare, indicando le misure di riorganizzazione, potenziamento e ottimizzazione promosse a tal fine, supportate da un cronogramma puntuale e monitorabile.

In tal senso il PRA supporta il rafforzamento della capacità amministrativa e promuove un'azione di cambiamento strutturale, in larga parte a costo zero con conseguente riduzione di iter amministrativi, del funzionamento della Pubblica Amministrazione nella gestione dei Fondi comunitari.

In armonia con le indicazioni fornite dalla Commissione europea (nota Ares 969811 del 28 marzo 2014), l'elaborazione dei PRA si basa su un'analisi organizzativa delle strutture e delle risorse umane coinvolte (a tutti i livelli) nella gestione del programma che evidenzia i fabbisogni di revisione e/o rafforzamento.

IL PRA è definito in tre fasi (da luglio a dicembre 2014) con riferimento ad un orizzonte temporale di due anni alla fine del quale saranno verificati i risultati conseguiti rispetto ai *target* programmati.

In estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti i PRA fanno riferimento:

- a) a modalità di attuazione del PRA con individuazione formale del "Responsabile della capacità amministrativa e del PRA";
- b) al quadro organizzativo e a misure di semplificazione e di razionalizzazione per renderlo più coerente e favorevole al processo di decisione pubblica volto alla tempestiva ed efficace attuazione dei Programmi Operativi;

- c) a diagnosi sulle principali procedure, in cui per ciascun PO e Asse si analizzano le problematiche delle principali procedure attraverso il dettaglio temporale delle piste di controllo e si identificano i relativi interventi di miglioramento;
- d) alla capacità tecnica (in termini di quantità del personale e della qualità e appropriatezza delle sue competenze tecniche) e organizzativa (in termini di loro collocazione nella struttura organizzativa dell'Amministrazione e di relativa autonomia nello svolgimento dei compiti definiti dai Regolamenti comunitari, nonché in termini di procedure di gestione e modalità di funzionamento) delle Autorità rilevanti per la corretta ed efficace realizzazione dei Programmi operativi (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, nonché gli altri uffici coinvolti a vario titolo nel processo, tra i quali quelli responsabili dell'integrazione degli aspetti ambientali – e dei temi connessi ai cambiamenti climatici – e del rispetto del principio di uguaglianza di genere e di non discriminazione);
- e) le funzioni trasversali determinanti per la piena e rapida realizzazione degli interventi (valutazione; sistema di monitoraggio; strumenti per garantire una piena trasparenza nella programmazione e attuazione degli interventi; centrali di committenza e stazioni uniche appaltanti; procedure relative ai regimi di aiuto; modalità di gestione dei flussi finanziari; sistemi di pianificazione, programmazione, controllo, gestione del rischio, valutazione organizzativa e del personale);
- f) le strutture dell'Amministrazione responsabili dell'attuazione degli interventi e delle operazioni con individuazione, per ogni Asse in cui si articolano i Programmi operativi, delle responsabilità e dei poteri assegnati a tali strutture e della loro dotazione in termini di capacità organizzative e tecniche (quantità del personale e qualità e appropriatezza delle sue competenze tecniche);
- g) la definizione di *standard* di qualità rispetto ai tempi e alle modalità di realizzazione delle operazioni (con indicazione delle fasi di attuazione per l'impostazione delle procedure, la selezione dei beneficiari, il circuito dei pagamenti, i controlli, l'apertura e la trasparenza a beneficio di cittadini e imprese);
- h) le misure per garantire adeguata trasparenza e pubblicità al PRA e ai progressi nella sua attuazione così da consentirne adeguata conoscenza a *stakeholders*, beneficiari e cittadini.

Per ciascuno di questi elementi-chiave il PRA specifica le azioni - legislative, amministrative e/organizzative - che l'Amministrazione intende mettere in campo per assicurarne l'attuazione, i tempi previsti per le singole fasi di realizzazione e le responsabilità per ogni singola fase.

Elemento di forza per il presidio nell'attuazione dei PRA, sarà l'integrazione degli strumenti ordinari di pianificazione della Pubblica Amministrazione con le strategie delineate per la gestione dei fondi, collegandole ai piani strategici e di gestione e alla valutazione delle *performance*.

A garanzia dell'efficacia dei PRA è prevista un'attività di indirizzo, coordinamento, sostegno, verifica presidiata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dagli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in collaborazione con gli Uffici della Commissione europea.

La valutazione: capacità e presidio nelle amministrazioni

L'esperienza dei passati cicli di programmazione evidenzia che la valutazione è tra le funzioni da rafforzare nelle Amministrazioni responsabili del coordinamento e della gestione dei Fondi strutturali, in termini di: capacità di utilizzo degli esiti delle ricerche valutative da parte dei responsabili delle scelte; competenze

specifiche per realizzare valutazioni condotte internamente o per gestire valutazioni affidate all'esterno; gestione del confronto sugli esiti delle politiche e le sollecitazioni del pubblico e del partenariato.

I Piani di Rafforzamento Amministrativo dovranno tenere conto anche di queste esigenze. In particolare per quanto riguarda le capacità interne, dovranno essere consolidati - nell'organizzazione e nelle professionalità adeguate - i Nuclei di valutazione, organismo istituzionale dedicato presente in quasi tutte le Amministrazioni coinvolte, che presentano ancora caratteri di grande variabilità e instabilità. Le competenze specifiche dei Nuclei sono rilevanti non solo per condurre direttamente attività di valutazione, ma anche per il disegno, la gestione tecnica e la diffusione dei risultati delle valutazioni affidate a valutatori esterni. I Nuclei, inoltre, operando in rete assolvono a una funzione di rafforzamento reciproco e contribuiscono al consolidamento della capacità di valutazione nelle Amministrazioni di riferimento. Rilevante è anche l'identificazione di una figura di Referente organizzativo per le attività di valutazione nelle amministrazioni titolari di Programmi, che possa avere il necessario riconosciuto ruolo, capacità e risorse per fungere da punto di coordinamento interno (ad es. per la definizione e gestione dei Piani di valutazione, cfr. oltre), da punto di espressione esterna di particolari istanze delle amministrazioni e da *contact point*. Per le valutazioni affidate all'esterno è necessario altresì rafforzare le capacità di gestione amministrativa dei processi, che consentano di non avere ostacoli per un frequente e regolare ricorso a procedure di evidenza pubblica, anche per ricerche tematiche molto circoscritte, tali da determinare anche una maggiore apertura del mercato e il coinvolgimento di singoli ricercatori interessati, di piccole società di ricerca o delle università.

A livello nazionale, nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 11, si intende realizzare un'azione di rafforzamento delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione (SNV), che ha svolto nel precedente periodo di programmazione funzioni di orientamento e supporto per le attività di valutazione della Politica Regionale Unitaria e che, adeguando e rafforzando le proprie attività come richiesto dall'evoluzione del dibattito sull'efficacia delle politiche, continuerà a operare anche per il ciclo di programmazione 2014-2020 (vedi oltre).

Piani di valutazione

Dalla pratica e dal dibattito degli ultimi anni a livello nazionale ed europeo sono emersi, dal punto di vista metodologico, alcuni importanti elementi, ripresi e consolidati in parte nei Regolamenti e più diffusamente nelle linee guida della Commissione europea sulla valutazione, su cui fondare le attività di valutazione nel periodo 2014-2020.

In primo luogo si ribadisce la centralità della pianificazione delle attività di valutazione che, ai sensi dell'art. 56.1 del Reg. UE 1303/2013, devono essere articolate in un Piano delle valutazioni. In continuità con l'esperienza del periodo 2007-2013, si prevede che il Piano di Valutazione sia unitario a livello regionale o tematico nel caso di Programmi Nazionali, e comprenda le valutazioni relative a tutti i Programmi Operativi FESR e FSE gestiti dalla stessa Amministrazione prevedendo un reciproco raccordo anche con il Piano di valutazione per il Programma di Sviluppo Rurale FEASR. I Programmi Nazionali potranno concordare di inserire nei propri piani tematiche di interesse congiunto con i Programmi Regionali. L'unitarietà del Piano di valutazione, richiedendo un coordinamento in fase di pianificazione delle attività di valutazione, è anche uno strumento per facilitare l'integrazione tra Fondi nel perseguimento dei risultati attesi e per rafforzare altresì il ruolo di impulso e monitoraggio, ai sensi dell'art. 49.4 del Reg. UE 1303/2013, del Comitato di Sorveglianza previsto di norma congiunto per i PO FESR e FSE. In tal senso, nella definizione del Piano e

nella discussione dei risultati delle valutazioni saranno adottate le modalità più utili per il coinvolgimento del partenariato e degli *stakeholder*, secondo quanto previsto dal Codice europeo di condotta sul partenariato. Per quanto riguarda i contenuti e le scelte che saranno operate nei Piani, si dovrà prestare attenzione alla necessità di avere più tipologie di valutazione che si pongano non solo quesiti tematici diversi, ma che li pongano da diversi punti di vista: quello del programmatore, quello dei beneficiari, quello del territorio. In particolare dovranno essere considerate risorse finalizzate anche a consentire valutazioni locali, cioè commissionate direttamente o con il coinvolgimento effettivo di soggetti del territorio.

L'unitarietà dei Piani di valutazione consente, peraltro, alle Autorità di Gestione dei diversi Programmi di razionalizzare le attività e intensificare le sinergie nell'esercizio previsto dall'art. 53.3 del Reg. UE 1303/2013. Ciò richiede di valutare almeno una volta nel periodo di programmazione in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità, che sono di norma perseguiti attraverso l'azione congiunta dei diversi Fondi.

Saranno, inoltre, previste e inserite in un Piano anche valutazioni a livello dell'Accordo di Partenariato.

Altri importanti elementi acquisiti dal dibattito sono quelli relativi alla necessità di fare riferimento a una **pluralità di approcci metodologici** a seconda del quesito di interesse, della tipologia di informazione, delle risorse disponibili e della possibilità di condurre **valutazioni su esperienze di policy concluse ma di interesse tematico attuale**, anche se formalmente appartenenti a un ciclo di programmazione pregresso. Il dibattito e gli orientamenti comunitari segnalano l'indispensabile disponibilità di **valutazioni sull'efficacia degli interventi**⁶⁰. Nei Piani troveranno dunque spazio valutazioni *ex post* di interventi già realizzati, da cui è possibile apprendere molto sul nesso empirico tra risultati e azioni del programma in corso, ma anche alcune **valutazioni di impatto di nuovi interventi in corso**, costruite metodologicamente in modo congiunto agli interventi da valutare con la finalità di garantire disponibilità adeguata di informazione per le analisi a conclusione degli interventi.

L'accento posto sulla rilevanza delle valutazioni *ex-post*, sulla costruzione di valutazioni di impatto contemporanea all'avvio delle azioni da valutare e sulla continuità e non episodicità delle attività di valutazione, richiama la necessità di definire e rispettare una chiara tempistica che preveda l'organizzazione e l'avvio di attività di valutazione fin dai primi anni di attuazione dei Programmi, anche per adempiere ai requisiti regolamentari relativi all'obbligo di valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità e di documentare nelle Relazioni di attuazione (in particolare nel 2017, nel 2019 e finale secondo quanto previsto dall'art. 50.4 e 50.5 del Reg. UE 1303/2013) il contributo dei Fondi SIE all'evoluzione degli indicatori di risultato e, più in generale, agli obiettivi del Programma.

L'organizzazione delle commesse e della conduzione delle valutazioni dovrà essere tale da sostenerne la qualità, ivi inclusa l'adeguata competenza al compito specifico dei valutatori incaricati, il loro pieno accesso a informazioni e dati rilevanti, nonché la tutela della loro terzietà e autonomia di giudizio.

Un ultimo elemento da sottolineare nell'impostazione dei nuovi Piani riguarda l'importanza della diffusione e dell'accessibilità degli studi valutativi per stimolarne la qualità, per alimentare il dibattito pubblico e per irrobustire la riflessione delle diverse responsabilità delle politiche che potrà quindi beneficiare anche degli esiti di valutazioni non organizzate in proprio. Le valutazioni dovranno essere rese pubbliche come previsto dai Regolamenti (art. 54.4 Reg. UE 1303/2013) dalle Autorità di Gestione. Ai fini di facilitarne la diffusione, i rapporti di valutazione saranno resi disponibili anche in un *repository online* a livello nazionale,

⁶⁰ Si veda in proposito anche quanto richiamato nel documento "Concepts and Recommendations" -Guidance document on monitoring and evaluation, European regional development fund and Cohesion fund, march 2014

proseguendo e rafforzando un'iniziativa già avviata nel ciclo di programmazione 2007-2013 (vedi oltre). Per irrobustire il dibattito, stimolare l'applicazione di metodi di ricerca robusti e trasparenti e facilitare l'utilizzo delle valutazioni, anche per studi successivi, è indispensabile che si affermi la prassi di richiedere e poi rendere disponibili i dati e le informazioni raccolte nella realizzazione delle ricerche.

Sistema Nazionale di Valutazione

Il Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione (SNV) è coordinato dall'Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ed è composto dalle Strutture nazionali di riferimento per le tematiche relative alla valutazione nell'ambito dei diversi Fondi, dai Nuclei di valutazione istituiti ai sensi Legge 144/1999 presso le Amministrazioni centrali e regionali responsabili dei Programmi, dalle strutture competenti per specifiche tematiche trasversali e dai referenti per le attività di valutazione delle amministrazioni. Tali soggetti collaborano attivamente alle attività e iniziative del SNV a beneficio sia dei partecipanti al sistema stesso che dei diversi soggetti coinvolti nelle politiche di coesione. Le attività del SNV possono, a seconda delle esigenze e delle questioni da affrontare, coinvolgere altri soggetti attivi nel campo della valutazione delle politiche pubbliche.

Il SNV, su impulso del coordinamento e dei suoi partecipanti, svolge le seguenti principali attività:

- costituisce un luogo stabile di **confronto e discussione aperta** sulle questioni riguardanti gli esiti della politica di coesione: a) per la condivisione, la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle valutazioni delle politiche di coesione e di altri studi rilevanti il dibattito, b) per la discussione metodologica, c) per l'uso informato degli indicatori e delle evidenze dell'attività di monitoraggio;
- svolge funzioni di **indirizzo e supporto** sui processi valutativi, formulando e/o diffondendo in forme appropriate materiali di orientamento metodologico, favorendo lo scambio di pratiche tra amministrazioni per l'organizzazione delle valutazioni, supportando la definizione dei Piani di valutazione e organizzando attività di ricerca sperimentale e pilota;
- costituisce un **osservatorio sistematico** dei processi valutativi e un **presidio sull'attuazione dei Piani di valutazione**, attraverso la ricognizione periodica delle attività valutative in corso e realizzate nelle Amministrazioni centrali e regionali (anche attraverso una piattaforma tecnologica di rilevazione on line), garantisce la restituzione delle informazioni attinenti tali processi, e favorisce la diffusione delle ricerche valutative (anche attraverso un database-repository con gli studi e i dati di riferimento disponibile sul web).

L'UVAL, che partecipa alle attività dell'*Evaluation Network* della DG Regio della Commissione europea, e le altre Strutture nazionali di riferimento per la valutazione, che partecipano ad analoghe sedi di discussione europea in relazione ai diversi Fondi dove sono condivisi indirizzi, metodi ed esiti delle attività di valutazione in sede comunitaria, diffondono attraverso il Sistema Nazionale di Valutazione gli esiti degli incontri europei e gli indirizzi comunitari sulla valutazione e operano per favorire il coinvolgimento in tali sedi di discussione degli altri soggetti che partecipano al SNV.

SEZIONE RELATIVA AL FONDO FEASR

In aggiunta ai sopra esposti orientamenti generali per il rafforzamento della capacità amministrativa pertinenti con il FEASR, è opportuno esporre alcune valutazioni specifiche per quest'ultimo fondo, in considerazione dei fabbisogni, caratteristiche e modalità di intervento propri della programmazione dello sviluppo rurale.

Innanzitutto, giova ricordare che nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, il rafforzamento della capacità amministrativa si inquadra nel contesto delle attività finanziabili attraverso la linea di intervento dedicata dall'assistenza tecnica.

Quest'ultima non esaurisce il proprio ruolo con il supporto agli organi preposti alla gestione e controllo dei Programmi che, seppure fondamentale e rispondente al fabbisogno di garantire un adeguato e puntuale funzionamento dei suddetti organi, non è sufficiente a soddisfare le necessità legate al miglioramento complessivo della capacità di governo del sistema di programmazione, in termini organizzativi, gestionali e procedurali.

Sarà quindi necessario porre in essere una serie di attività, di carattere regionale e nazionale, volte ad accrescere e sostenere le capacità e le competenze delle pubbliche amministrazioni coinvolte, anche attraverso azioni che consentano di creare strutture capaci e competenti all'interno delle stesse amministrazioni.

Attività di supporto alla capacità amministrativa

Nel quadro di un percorso orientato all'accrescimento delle capacità amministrativa, la attività di supporto (ovvero le azioni di assistenza tecnica in senso stretto) saranno orientate a soddisfare fabbisogni specifici o temporanei di risorse umane e strumentali, necessari per assicurare la puntuale e corretta esecuzione dei PSR.

In tale ottica, le suddette attività di supporto saranno realizzate a livello di singolo programma per l'attuazione dei seguenti processi: preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione e controllo dei Programmi nonché per la risoluzione delle controversie ad essi inerenti. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata verso quei processi che incidono sul rischio di errore dei singoli Programmi (così come identificati nei pertinenti Piani di azione) nonché nei confronti di quelli legati alle condizionalità *ex ante*, applicabili al FEASR, per le quali non sia stato riscontrato un completo soddisfacimento (es. appalti pubblici, aiuti di stato).

Inoltre, nel contesto di una riduzione generalizzata delle risorse disponibili per le pubbliche amministrazioni, causata dal processo lineare di revisione della spesa pubblica, le attività di supporto avranno un ruolo fondamentale per assicurare il presidio delle funzioni essenziali di attuazione dei PSR. In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere posta nell'utilizzo, laddove opportuno, delle risorse dell'assistenza tecnica per il personale interno alle pubbliche amministrazioni impegnato nelle attività di gestione e di esecuzione dei controlli. A tale scopo, dovranno essere predisposti specifici piani che giustificano chiaramente i fabbisogni in tal senso e che dispongano un adeguato utilizzo di tali risorse.

In aggiunta, il reclutamento di personale esterno, necessario allorché determinate qualifiche non siano presenti nell'ambito delle amministrazioni, sarà accompagnato, laddove appropriato, dalla predisposizione

di un percorso di internazionalizzazione delle competenze da realizzarsi nel medio-lungo periodo. Infine, dovrà essere previsto un percorso trasparente di valorizzazione delle risorse umane impegnate nell'attuazione dei PSR, al fine di minimizzare gli effetti negativi legati ad un eccessivo *turn-over* del personale e a fenomeni di selezione avversa dello stesso.

Attività di sviluppo della capacità amministrativa

Accanto alle azioni di supporto, saranno realizzate una serie di attività volte allo sviluppo complessivo della capacità amministrativa, per assicurare un miglioramento continuo del sistema di governo della programmazione, in termini di efficienza e di efficacia. Le azioni di sviluppo, realizzate sia a livello nazionale (attraverso la Rete Rurale) sia a livello regionale, avranno come destinatari un'ampia gamma di soggetti che spazia dagli organismi coinvolti nella gestione e controllo dei PSR alla società civile nel suo complesso, passando attraverso i portatori di interesse ed i potenziali beneficiari della politica di sviluppo rurale.

Tra le priorità da affrontare, si segnala innanzitutto la necessità di **migliorare le capacità degli organismi coinvolti nella attuazione e gestione dei Programmi Operativi** e di attuare semplificazione amministrativa allo scopo di migliorare la qualità dei processi di gestione, quantificare e ridurre i tempi per la gestione ed il controllo nonché per diminuire gli adempimenti a carico dei beneficiari

A tale scopo sarà fondamentale perseguire l'obiettivo di armonizzazione e semplificazione delle procedure (es. omogeneizzazione procedure di gestione e controllo, sistematizzazione e valutazione degli impegni e delle condizioni di ammissibilità, individuazione modalità di attuazione costi *standard*) e fornire un forte impulso per l'adozione di sistemi di gestione orientati a principi di qualità internazionalmente riconosciuti.

Inoltre, ai fini della semplificazione dei procedimenti e del flusso informativo tra le differenti Autorità coinvolte nel processo di attuazione dei PSR, adeguati risultati dovranno essere ottenuti per lo sviluppo dell'interoperabilità ed affidabilità delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti informatici impiegati nella gestione e nel controllo, soprattutto per ciò che riguarda la cooperazione applicativa tra amministrazioni.

Sempre ai fini del miglioramento delle capacità degli organismi coinvolti nella gestione e controllo dei PSR, un'attenzione particolare verrà riservata al miglioramento della qualità, tempestività e utilizzabilità del sistema di monitoraggio dei Programmi, anche attraverso la predisposizione ed il miglioramento della *reportistica* di monitoraggio e statistica sull'attuazione ed alla definizione di adeguate cadenze temporali per il rilascio dei dati

Infine, allo scopo di raggiungere un adeguato grado di internalizzazione delle risorse, saranno definite modalità dedicate di reclutamento presso le pubbliche amministrazioni, per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi.

Un seconda priorità riguarda il **miglioramento della governance multilivello** che, tenendo conto di un'adeguata attuazione del Codice europeo di condotta sul partenariato, sarà improntato ad intensificare e migliorare la qualità, il grado di incisività della consultazione ed il livello di coinvolgimento attivo delle parti economiche e sociali, della società civile e dei cittadini nel sistema di programmazione.

Il miglioramento della *governance* multilivello sarà orientato anche allo sviluppo delle *performance* delle forme di progettazione partecipata (es. Progettazione integrata, Leader, EIP) attraverso azioni di coordinamento, animazione, informazione e *networking*, specificatamente concepite ed attuate.

Infine, sarà necessario rafforzare la filiera di cooperazione tecnica tra istituzioni, operatori economici e altri portatori di interesse sia attraverso azioni di rete che attraverso la previsione di specifici modelli/procedure attuativi, tenendo conto delle esperienze maturate in tal senso nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale e nel contesto della politica di coesione.

Una terza priorità è legata al **miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione** nell'ottica di semplificare e ridurre gli oneri a carico dei beneficiari. In tale contesto, concreti risultati dovranno essere raggiunti in termini di diffusione di procedure dematerializzate in attuazione dei processi di gestione e controllo dei PSR (es. informatizzazione delle procedure di gestione dei bandi e delle domande di aiuto, sviluppo e miglioramento dei sistemi per l'automazione dei controlli). Inoltre, un forte impegno sarà profuso per sviluppare e migliorare l'utilizzo di modalità telematiche nei rapporti tra beneficiari ed amministrazioni, rafforzamento la capacità di queste ultime amministrazioni pubbliche di fornire servizi di *e-government*.

Una quarta priorità fa riferimento alla necessità di **diminuire il rischio di errori e di aumentare i livelli di legalità** nell'attuazione della politica di sviluppo rurale. A tale scopo sarà fondamentale definire ed attuare strumenti adeguati per l'individuazione e la mitigazione del rischio di corruzione, delle irregolarità e delle frodi e per la loro integrazione con i sistemi di controllo interno, in collegamento con i Piani di azione per la riduzione del rischio ed il Piano Nazionale Anticorruzione. In aggiunta, una maggiore diffusione dovrà essere assicurata per le azioni di supporto informativo e formativo (ad esempio su temi sensibili quali appalti pubblici, aiuti di stato, principi di concorrenza) destinate agli addetti alla gestione ed ai controlli nonché per l'introduzione ed l'attuazione di forme di razionalizzazione e sviluppo quanti-qualitativo dei controlli.

Da ultimo, al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla società civile, dai portatori di interesse e dai contribuenti, sarà prioritario perseguire l'obiettivo di **aumento della trasparenza e miglioramento dell'accesso ai dati pubblici** rafforzando la capacità delle pubbliche amministrazioni di rendere accessibili e diffondere le informazioni inerenti l'attività amministrativa e di renderle disponibili anche attraverso sistemi *open data*.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 54 del Reg. UE 1305/2014, sarà finanziato il programma **Rete rurale nazionale 2014-2020**, con gli obiettivi di: stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale; migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale; informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento; promuovere l'innovazione nel settore agricolo e nella produzione alimentare. Nell'assetto logico del programma, le priorità di intervento saranno coerenti con quanto previsto dai Regolamenti comunitari e correlate a specifici gruppi *target* di riferimento (Autorità di Gestione, Organismi pagatori e altri soggetti coinvolti nell'attuazione dei PSR, Portatori d'interesse, Società civile). Tali priorità saranno articolate in un sistema di obiettivi e linee di intervento finalizzate a supportare le politiche di sviluppo rurale, qualificando in maniera chiara il ruolo strategico della rete nel processo di *governance* di una programmazione regionalizzata come quella italiana, nell'attività di *networking* su tematiche di interesse del partenariato nel garantire trasparenza (su interventi e modalità di accesso ai finanziamenti) e visibilità (riguardo a ruolo e funzioni) al programma.

SEZIONE RELATIVA AL FONDO FEAMP

Per quanto concerne specificatamente il Fondo FEAMP, la programmazione 2014-2020 non differenzia più il territorio nazionale in area convergenza e fuori convergenza. L'attuazione del Programma FEP ha riscontrato analoghe difficoltà di altri Fondi in merito alla capacità amministrativa delle Regioni del Mezzogiorno. Il sistema di gestione che verrà adottato per il FEAMP prevedrà, presumibilmente, la designazione delle Regioni in qualità di Organismi intermedi per la gestione di parte delle misure previste dal Programma, e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma "Raccolta Dati e del Controllo".

In tal senso, si prevede di mantenere l'organizzazione già stabilita per il periodo di programmazione 2007/2013, fermo restando la necessità di:

- potenziare le risorse a disposizione dell'Autorità di Gestione per la gestione del Programma ed il monitoraggio delle attività delegate. Le criticità emerse nel ciclo di programmazione 2007/2013, seppur in parte affrontate e risolte, hanno evidenziato la necessità di migliorare le modalità di sorveglianza degli Organismi intermedi e di potenziare il ruolo di coordinamento e monitoraggio dell'Autorità di Gestione. Oltre a prevedere specifici percorsi formativi per il personale dell'Autorità di Gestione, anche attraverso le possibilità offerte a tale scopo dai fondi strutturali, si prevede l'utilizzo di risorse dell'assistenza tecnica per l'acquisizione di specifiche professionalità esterne che possano operare in affiancamento delle strutture secondo le modalità tradizionali;
- utilizzare le risorse di assistenza tecnica per sostenere il reclutamento tramite concorsi pubblici, in modo da assicurare un'effettiva internalizzazione delle competenze e conseguire così un rafforzamento strutturale della capacità delle amministrazioni, prevedendo solo in via residuale e puntualmente circoscritta l'acquisizione di specifiche professionalità esterne che possano operare in affiancamento delle strutture secondo le modalità tradizionali. Dovranno a tal fine essere definiti criteri precisi sulla base dei quali adottare modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi;
- rafforzare la formazione attraverso un piano di formazione aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del piano anticorruzione per il personale coinvolto nella gestione a tutti i livelli con particolare riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato, ai cambiamenti climatici e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
- implementare il supporto ed il monitoraggio dei Gruppi di Azione Costiera (FLAGs) di concerto con le competenti Amministrazioni regionali. Le criticità emerse nel periodo di programmazione 2007/2013 in merito all'attuazione dell'Asse 4, delegato alle Regioni in qualità di Organismi intermedi, hanno evidenziato la necessità di prevedere un adeguato supporto da parte dell'Autorità di Gestione, sia in fase di programmazione sia in fase di attuazione, nonché la definizione di un adeguato e preciso sistema di gestione e di attribuzione delle responsabilità dall'avvio della programmazione;
- attuare azioni mirate all'informazione e pubblicità nonché alla valutazione in linea con quanto già attuato nei precedenti periodi di programmazione;

- valutare la possibilità di utilizzare le risorse dell'AT, anche nell'attuale ciclo di programmazione, per attività mirate di progettazione, in modo da assicurare un parco progetti cantierabili all'avvio del nuovo ciclo, per anticipare la progettualità anche prima dell'approvazione dei nuovi Programmi;
- migliorare la qualità e la tempestività del monitoraggio finanziario e fisico, anche a livello dei beneficiari. Il sistema comune di indicatori previsto per il Programma FEAMP necessita di azioni mirate di informazione nei confronti dei beneficiari nonché di azioni volte alla validazione dei dati da parte dell'Amministrazione; per quanto concerne il programma "Raccolta dati e del controllo", al termine del periodo di validità del piano pluriennale 2014-2016, attualmente approvato dalla Commissione europea, l'Amministrazione valuterà sulla base dei risultati dell'attuazione, la possibilità di continuare l'esecuzione del programma secondo le modalità attuali ovvero l'eventualità di designare un Organismo Intermedio.
- per ciò che riguarda il programma dei controlli, l'Autorità di Gestione coincide con l'Autorità competente ai sensi dell'*articolo 5, sezioni 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009* e coordina le relative attività di controllo. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'*articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1224/2009*, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. Per l'effetto, l'Autorità di Gestione si avvarrà del Corpo delle Capitanerie di Porto, mediante la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'attuazione di specifici interventi finanziabili con il FEAMP a sostegno del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

2.6 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE NEI PROGRAMMI PER CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI

Le azioni in materia di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari sono descritte in ogni Programma Operativo al punto 2.6, dove devono essere indicate le diverse iniziative specificatamente indirizzate a semplificare non solo i flussi informativi, ma anche i rapporti tra i beneficiari e l'Amministrazione, a partire dalla fase di presentazione della domanda di contributo sino alla fase di rendicontazione delle spese e attestazione della chiusura e funzionalità dell'intervento finanziato.

Tale riduzione è già stata avviata nel periodo di programmazione 2007-2013, in cui buona parte dei sistemi di informativi delle Autorità di Gestione permettono di rispettare il principio del *single-input*. Infatti, i beneficiari già inseriscono nei sistemi, tramite applicazioni dedicate via *internet*, sia dati strutturati sia dati in formato non strutturato o cartaceo. Di conseguenza, nel ciclo di programmazione 2014-2020 le Amministrazioni titolari dei Programmi dovranno in alcuni casi migliorare e completare, in altri predisporre apposite interfacce con l'obiettivo di raggiungere la complessiva integrazione del flusso informativo dal beneficiario alla Commissione europea.

Tale integrazione coprirà tutta la filiera informativa, dalla proposta di ammissione di finanziamento fino alla chiusura dei progetti, permettendo ai beneficiari di inviare e ricevere dati e documenti relativi a gestione, sorveglianza e controllo, certificazione delle spese, valutazione.

Da quanto appena descritto emerge che due sono i livelli ai quali si deve dispiegare l'azione complessiva dell'Italia per la riduzione degli oneri amministrativi:

- a) locale (Autorità di Gestione, Certificazione e Audit);
- b) nazionale.

Per quanto riguarda il livello locale, i sistemi informativi dei Programmi Operativi devono rispettare il dettato dell'art. 122 comma 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, che prescrive che *"Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'Autorità di Gestione, un'Autorità di Certificazione, un'Autorità di Audit e Organismi Intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati"*, nonché quanto previsto dall'art. 125, comma 2, lettera d), con particolare riferimento alla affidabilità dei sistemi stessi che contengano tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo e la valutazione dell'attuazione del Programma, assicurando che le informazioni siano fornite una sola volta dal soggetto beneficiario.

Le informazioni così acquisite, integrate con altre specifiche, saranno la base per lo scambio elettronico con il Sistema nazionale di monitoraggio.

Per quanto riguarda il livello nazionale, sono stati definiti i requisiti di base applicabili al Sistema di monitoraggio unitario 2014-2020. Essi in parte confermano le caratteristiche già esistenti, in parte rappresentano un rafforzamento e, in alcuni casi, contengono innovazioni volte a garantire una migliore conoscenza dell'attuazione delle politiche di investimento cofinanziate dai fondi SIE (per il dettaglio vedi il punto 4.1).

Così come avviene per il corrente periodo di programmazione, il Sistema di monitoraggio unitario sarà interfacciato con i sistemi informativi dei singoli Programmi Operativi per il tramite del tracciato unico 2014-2020. A tal fine, entro il mese di ottobre 2014 è prevista da parte dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze RGS-IGRUE la diramazione del Protocollo Unico di Colloquio, definito in coordinamento tecnico con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, le Amministrazioni Centrali capofila per fondo e le stesse Amministrazioni titolari dei Programmi. Inoltre, entro il mese di dicembre del corrente anno è prevista da parte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGRUE la diramazione del documento contenente le regole per assicurare la qualità dei dati presenti nella banca dati unica.

La riduzione degli oneri amministrativi non sarà limitata all'ambito strettamente informatico, in quanto tali oneri derivano anche dalle procedure di gestione dei fondi, dal funzionamento delle Amministrazioni responsabili dei fondi stessi e, più in generale, dalla capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate all'utilizzo delle risorse della politica di coesione.

Oltre alle azioni precedentemente illustrate, il Piano di Rafforzamento Amministrativo, di cui si dovrà dotare ogni Amministrazione Centrale e Regionale entro dicembre 2014, contribuirà in maniera significativa alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari attraverso il miglioramento della gestione dei Fondi comunitari e del funzionamento delle amministrazioni ad essi collegate.

Infine, le azioni finanziate nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 11 sono serventi alla realizzazione di una strategia per "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente" che innovi sia i contenuti sia le modalità con cui si realizzano gli interventi, in modo da renderli funzionali al conseguimento degli obiettivi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e quindi degli obiettivi della politiche di sviluppo e coesione.

In particolare, uno dei pilastri della strategia punta alla modernizzazione del sistema amministrativo nazionale, definito in coerenza con le riforme contenute nel PNR e con le priorità indicate nei documenti della Commissione europea. Gli interventi previsti a questo riguardo, sono in grado di determinare trasformazioni di sistema nelle amministrazioni pubbliche di tutte le aree del Paese, attraverso:

- a) la creazione di un contesto più favorevole alle imprese basata sulla riduzione dei tempi e degli oneri regolatori, la prevenzione ed il contrasto della corruzione e illegalità e l'aumento della trasparenza secondo le logiche dell'*open government* e dell'*open data*;
- b) la modernizzazione di settori chiave come il settore della giustizia estendendo gli interventi realizzati con la programmazione 2007–2013 (Progetto interregionale/ transnazionale "Diffusione delle *best practices* negli uffici giudiziari italiani), assicurando le condizioni organizzative per l'efficace implementazione delle misure di revisione della geografia giudiziaria già adottate nonché degli interventi di digitalizzazione della giustizia.